

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	59
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	69
DIFESA (IV)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
FINANZE (VI)	»	85
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	102
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	129

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	141
AFFARI SOCIALI (XII)	»	180
AGRICOLTURA (XIII)	»	185
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	233
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	239
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	241

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina (C. 3491 Governo) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 2 marzo 2022. Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina (C. 3491 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3491 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli per un totale di 15 commi, appare

riconducibile alla ratio unitaria di fronteggiare la crisi determinata dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 3, comma 1, autorizza il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusa, esplicitamente, la legge n. 125 del 2014 e fatto salvo il rispetto delle leggi penali, del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivati dall'appartenenza all'Unione europea; al riguardo, come in precedenti analoghe occasioni, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la portata della deroga prevista (si veda in proposito il parere espresso nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1 autorizza la partecipazione di personale militare, fino al 30 settembre 2022, alle iniziative della NATO per

l'impiego della forza VJTF e, per tutto il 2022, ai dispositivi di sorveglianza area e navale dell'Alleanza atlantica e alla presenza NATO in Lettonia; in proposito, il preambolo, ma non il testo della norma, esplicita che si tratta di una deroga alla procedura prevista dalla legge n. 145 del 2016; tale procedura prevede infatti, all'articolo 2, che l'avvio di nuove missioni militari sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica; successivamente la deliberazione del Consiglio dei ministri deve essere comunicata alle Camere, le quali tempestivamente la discutono e con appositi atti di indirizzo autorizzano la partecipazione alle missioni; inoltre, per la proroga di missioni già in corso, l'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari; la legge n. 145 prevede poi il finanziamento della missioni attraverso DPCM, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che attingono alle risorse del fondo istituito dalla medesima legge all'articolo 4 e finanziato dalla legge di bilancio annuale; in tal modo la legge n. 145 del 2016, per un verso, ha evitato il ricorso ai periodici decreti-legge di finanziamento delle missioni internazionali e, per l'altro verso, ha ribadito la prassi precedente, "codificata" anche dalla risoluzione della Commissione difesa della Camera n. 7-1007 del 16 gennaio 2001 che vedeva la previa formulazione di indirizzi parlamentari in ordine alla partecipazione italiana a missioni internazionali; appare quindi opportuno, per il futuro, utilizzare le procedure delineate dalla legge n. 145 del 2016, nell'ottica di un coerente utilizzo dei diversi strumenti normativi previsti dall'ordinamento, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari; potrebbe essere inoltre valutata l'opportunità di esplicitare anche nel testo dell'articolo 1 il carattere derogatorio della norma rispetto alla legge n. 145 del 2016;

l'articolo 2 autorizza per l'anno 2022 la cessione di mezzi e materiali di equi-

paggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina; tale disposizione risulta ora integrata e, sostanzialmente, implicitamente modificata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2022, anch'esso all'esame della Camera (C. 3492), che autorizza, previo atto di indirizzo parlamentare, una più ampia cessione di equipaggiamento militare, in deroga alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010); in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di "intreccio", anche attraverso integrazioni del contenuto e modifiche implicite, tra diversi decreti-legge costantemente all'esame delle Camere (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 23 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3166 di conversione del decreto-legge n. 59 del 2021);

nel corso dell'esame in sede referente, nella seduta del 1° marzo 2022, il rappresentante del Governo ha preannunciato che "è allo studio del Governo un emendamento per far confluire le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2022, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, all'interno del provvedimento in esame"; in proposito si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare una simile "confluenza" tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; in tal senso si esprimono anche gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22, approvato il primo nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021 e accolto con riformulazione dal Governo il secondo nella seduta del 23 febbraio 2021; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali

da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); con riferimento all'AIR si deve comunque ritenere che valgano le ragioni di esenzione dall'AIR previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 ("disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato");

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità, all'articolo 1, di esplicitare il carattere derogatorio della norma rispetto alla legge n. 145 del 2016 ad esempio premettendo, ai commi 1 e 2, le parole: "In deroga alla legge 21 luglio 2016, n. 145";

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, per le ragioni esposte in premessa, di evitare in futuro il ricorso a procedure derogatorie della legge n. 145 del 2016, nell'ottica di un utilizzo

coerente dei diversi strumenti normativi previsti dall'ordinamento, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari;

abbia cura il Governo, per le ragioni esposte in premessa, di evitare forme di "intreccio", quali modifiche implicite o integrazioni del contenuto, tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l'ordinario iter di conversione

abbiano cura il Governo e il Parlamento di evitare il fenomeno della "confluenza" tra più decreti legge, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari. »

Devis DORI rileva che l'articolo 2 del provvedimento nell'autorizzare la cessione di materiali militari non letali all'Ucraina non prevede un atto di indirizzo parlamentare; tale atto è invece previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2022 con riferimento ad una più generale cessione di equipaggiamenti militari. Chiede quindi come le due disposizioni possano coordinarsi.

Carlo SARRO, *presidente*, rileva che la proposta di parere effettivamente segnala che l'articolo 1 del decreto-legge n. 16 integra e implicitamente modifica il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Si tratta di una forma di « intreccio » tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere che, come di consueto, la proposta di parere raccomanda di evitare.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	6
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che, con lettera pervenuta in data 1° marzo 2022, il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta l'ordinanza n. 35 del 2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato elevato dal Tribunale di Torino a seguito della deliberazione parlamentare del 24 marzo 2021 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti (di cui al Doc. IV-ter, n. 11-A – XVIII legislatura).

La Giunta è dunque chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sul citato conflitto di attribuzione. Avverte che il termine per la costituzione in giudizio della Camera

dinanzi alla Corte Costituzionale scadrà il 16 aprile 2022 e che la questione sarà pertanto posta all'ordine del giorno della prossima seduta della Giunta per un tempestivo esame.

Avverte inoltre che, in base a quanto risulta da organi di stampa, la Procura generale della Corte di cassazione avrebbe chiesto alla Sezione disciplinare del CSM di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale nei confronti della Camera, a seguito della deliberazione con la quale, lo scorso 12 gennaio, è stata negata l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche di conversazioni dell'on. Ferri. In attesa delle determinazioni della Sezione disciplinare del CSM, appare pertanto opportuno differire l'esame dell'istanza con la quale l'on. Ferri aveva chiesto che fosse la Camera a sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti del Procuratore generale della Corte di cassazione e, per quanto occorrente, nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia. Se la Sezione disciplinare dovesse accogliere la richiesta della Procura generale, ed effettivamente pervenisse anche questo conflitto d'attribuzione, le due questioni – quella cioè di sollevare il conflitto e quella di resistere nel conflitto sollevato dalla Sezione disciplinare – saranno quindi di-

scusse congiuntamente, essendo evidentemente connesse.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 dicembre 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente presso il tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 20). La seduta odierna è dedicata alla discussione sulla proposta di deliberazione nel senso dell'insindacabilità formulata nella seduta del 15 dicembre 2021 dalla relatrice Covolo. Invita quindi la relatrice a riassumere brevemente la vicenda.

Silvia COVOLO (LEGA), *relatrice*, ricorda che l'onorevole Sgarbi è stato querelato dalla dottoressa Laura Condemi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, per alcune frasi pronunciate a commento dell'indagine condotta dalla querelante nei confronti – tra gli altri – del deputato Sgarbi, riguardante l'autenticazione di opere d'arte del pittore Gino De Dominicis, ritenute false. Ricorda inoltre che in tale ambito l'onorevole Sgarbi è stato successivamente destinatario di una sentenza di non luogo a procedere. Come già evidenziato nelle precedenti sedute dedicate all'esame del documento in titolo, le considerazioni contenute nella memoria trasmessa dal legale dell'onorevole Sgarbi appaiono ampiamente condivisibili. Richiama inoltre, le considerazioni esposte nelle pre-

cedenti sedute in merito alla sussistenza del collegamento funzionale tra le contestate dichiarazioni dell'on. Sgarbi e la sua ben nota attività politico-parlamentare sui temi della giustizia. Rinnova pertanto la sua proposta nel senso dell'insindacabilità.

Alfredo BAZOLI (PD), riservandosi di svolgere la dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza nella prossima seduta, osserva che – per quanto si possa adottare una linea interpretativa tesa a tutelare nel modo più ampio e adeguato possibile le prerogative parlamentari – anche un'interpretazione estensiva dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione incontra limiti non valicabili, come nel caso di specie, in cui il contenuto delle dichiarazioni del deputato Sgarbi appare evidentemente diffamatorio. Occorre evitare che la Giunta si trasformi in uno spazio di difesa acritica di ogni posizione dei parlamentari, tanto più che i conflitti di attribuzione oggi annunciati vieppiù dimostrano l'esigenza di porre dei limiti chiari all'attività di interpretazione in senso ampliativo della portata della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità parlamentare.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, fa presente che ogni caso sottoposto alla Giunta ha una propria specificità che richiede adeguata considerazione, indipendentemente da valutazioni esterne o anche dalla potenziale elevazione di conflitti di attribuzione, che peraltro – nel caso del Doc. IV-ter, n. 11, relativo all'ex deputato Esposito – appare di particolare interesse in quanto riferito a una vicenda in cui il deputato aveva caratterizzato tutto il suo mandato politico e la sua attività parlamentare sulla questione della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Ritiene perciò irrinunciabile la difesa della genuinità di quella scelta, al pari di ogni altra decisione assunta dalla Giunta.

Alfredo BAZOLI (PD) precisa di essersi limitato a sottolineare l'esigenza di compiere scelte sempre rigorose, avendo co-

stantemente condiviso l'approccio ermeneutico, spesso adottato dalla Giunta per le autorizzazioni nella corrente legislatura, volto ad un prudente ampliamento delle recenti tendenze interpretative della prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Carla GIULIANO (M5S), nel riservarsi di intervenire in dichiarazione di voto nella prossima seduta, esprime forti perplessità sulla proposta della relatrice, ritenendo in particolare che la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'ambito di altro procedimento giudiziario non abbia alcuna valenza rispetto al caso in esame, né che essa valga a fondare un inammissibile *ius contumeliae*, tanto più nei confronti di un magistrato. Siamo in presenza di espressioni fortemente ingiuriose, pronunciate dal deputato Sgarbi, e non è possibile rinvenire alcuna correlazione funzionale con un intervento svolto in tutt'altro contesto, nell'ambito dell'esame di un provvedimento legislativo in materia di tutela dei beni culturali.

Carlo SARRO (FI) osserva che carenze dell'indagine che da sfondo alla vicenda in esame possono comprensibilmente essere messe in relazione con i toni e le modalità espressive di chi è stato accusato ingiustamente. La Giunta ha sempre operato con prudenza e responsabilità; la prospettiva di un potenziale conflitto di attribuzione non può valere come un monito preventivo rispetto a fattispecie concrete molto diverse. Esprime quindi condivisione rispetto all'im-

postazione dell'intervento e della proposta della relatrice Covolo.

Ingrid BISA (LEGA) concorda con la relatrice e ribadisce, rispetto ai potenziali rischi di elevazione di conflitti di attribuzione, che occorre sempre valutare caso per caso e che la Giunta deve continuare a lavorare con l'accuratezza sempre dimostrata finora.

Catello VITIELLO (IV) concorda con il Presidente sulla necessità della completa autonomia delle valutazioni della Giunta rispetto a fattori esterni. Ricorda che la discussione odierna non è sul merito delle dichiarazioni del deputato Sgarbi del dicembre 2018, e sulla loro qualificazione giuridica, ma solo sull'esistenza del nesso funzionale con atti tipici pregressi, con particolare riguardo all'intervento svolto in Assemblea due mesi prima. Si riserva pertanto di intervenire in dichiarazione di voto nella prossima seduta.

Manuela GAGLIARDI (CI) fa presente che le valutazioni della Giunta devono essere sempre libere da condizionamenti esterni ed esprime condivisione dei contenuti della proposta della relatrice.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	9
---	---

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

C. 2805, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento del 4 novembre 2020.

Mara LAPIA (MISTO-CD), *relatrice per la XII Commissione*, fa presente che la configurazione di un sistema specifico di rilevazione e analisi dei dati statistici e quantitativi relativi al fenomeno della violenza di genere costituisce un'esigenza già da tempo avvertita sia a livello istituzionale

che fra gli operatori del settore. In questa prospettiva, occorre richiamare innanzitutto quanto prescritto dall'articolo 11 della « Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica » (cosiddetto Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013, a norma del quale gli Stati contraenti si impegnano a « raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della [...] Convenzione ».

A livello europeo, fin dal Regolamento n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è richiesta la produzione di « statistiche di elevata qualità », funzionalmente alla predisposizione delle politiche che rientrano negli obiettivi delineati dai Trattati, entro cui è compresa anche l'uguaglianza di genere.

Anche sul versante nazionale, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del Senato, sia nella relazione finale licenziata nelle XVII legislatura che nell'ambito delle linee d'indirizzo sviluppate nel corso della presente legislatura ha posto in luce la necessità di definire un compiuto sistema di rilevazione e mappatura dei dati legati alla violenza di genere. Analoghi rilievi sono stati avanzati nella

letteratura sul tema e in diversi contributi degli operatori di settore, pubblici e privati.

La presente proposta di legge, dunque, offre una risposta alle esigenze e alle istanze appena richiamate e arricchisce di un prezioso supporto informativo il sistema di prevenzione e contrasto della violenza di genere di cui il nostro ordinamento si è dotato.

Entrando nel merito del contenuto, premettendo che nella sua relazione si soffermerà specificamente sui primi quattro articoli, evidenzia che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, che consistono nel garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto, nonché di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

L'articolo 2 istituisce un sistema di rilevazioni sulla violenza contro le donne nelle sue diverse dimensioni (fisica, sessuale, psicologica, economica), anche con specifica attenzione ai fatti commessi in presenza di minori. Tali rilevazioni sono effettuate da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con cadenza triennale, e devono consentire la produzione di stime anche sulla componente sommersa dei fenomeni di violenza. I quesiti per la raccolta dei dati di cui la disposizione prescrive l'adozione sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT, con possibilità d'integrazione e aggiornamento a seconda degli sviluppi e delle evoluzioni delle esigenze e delle tendenze. Con particolare riferimento alla mappatura della relazione fra autore e vittima, lo stesso articolo 2 individua un set minimo di aspetti da monitorare. I soggetti pubblici e privati che partecipano alla rilevazione hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni richieste.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità si avvale delle rilevazioni per la realizzazione delle indagini campionarie a supporto dell'elaborazione e implementazione delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere. Al Ministro con delega per le pari

opportunità la proposta di legge in esame conferisce poteri d'indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica. Dei dati e delle informazioni acquisiti con le rilevazioni, lo stesso Ministro con delega per le pari opportunità dà conto nell'ambito della relazione annuale al Parlamento sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare per i centri antiviolenza e le case-rifugio, prevista dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.

L'articolo 3 prevede che l'ISTAT, a sua volta, riferisca al Parlamento circa l'attuazione dell'articolo 2 e delle attività di rilevazione previste in sede di relazione ex articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 prescrive in capo a tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare alle unità operative di pronto soccorso, l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. Si prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano adottate le necessarie modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

Le richiamate modifiche devono consentire la rilevazione dei fenomeni di violenza di genere, con attenzione ai profili della relazione fra autore e vittima, della tipologia di violenza, della eventuale presenza di minori al compimento dell'atto, nonché degli indicatori di rischio previsti dalla normativa vigente.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice per la II Commissione*, nel passare ad esaminare i restanti articoli del disegno di legge C. 2805, segnala che l'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.

In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che, al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni della violenza di genere esercitata contro le donne, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno venga dotato di una serie di funzionalità che consentano di rilevare, per i reati indicati al successivo comma 3, le informazioni riguardanti la relazione tra l'autore del reato e la vittima specificate all'articolo 2, comma 2, nonché una serie di altri dati, se conosciuti, relativi a: età e genere degli autori e delle vittime; luogo dove il fatto è avvenuto; tipologia di arma eventualmente utilizzata; presenza dei figli degli autori o delle vittime nel luogo in cui è stata commessa la violenza; commissione di atti persecutori insieme alla violenza.

Rammenta che il comma 2 prevede che, entro lo stesso periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche il Ministero della giustizia individui le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3. Il comma 3 contiene l'elenco dei reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima, attraverso la rilevazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Si tratta di delitti previsti nel libro secondo del codice penale, ad esclusione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, regolati dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ed in particolare di delitti contro la persona, disciplinati nel Titolo XII. Più in dettaglio, l'elenco comprende delitti: contro la vita e l'incolumità personale (Capo I): omicidio, anche tentato (articolo 575 del codice penale) anche nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale); percosse (articolo 581 del codice penale), lesioni personali, anche

aggravate (articoli 582, 583 e 585 del codice penale); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); abbandono di persona minore o incapace (articolo 591 del codice penale); contro la maternità (Capo I-bis): interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter del codice penale); contro la libertà individuale (Capo III): violenza sessuale e ipotesi aggravate (articoli 609-bis e 609-ter del codice penale), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale), atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale); sequestro di persona (articolo 605 del codice penale); violenza privata (articolo 610 del codice penale); violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale), prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); minaccia (articolo 612 del codice penale), tratta di persone (articolo 601 del codice penale).

Precisa che l'elenco di cui al comma 3, inoltre, comprende anche alcuni delitti: contro la famiglia (Titolo XI): maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale), violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del codice penale) e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (articolo 570-bis del codice penale); contro l'amministrazione della giustizia (Titolo III): violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis del codice penale); contro il patrimonio (Titolo XIII): danneggiamento (articolo 635 del codice penale), estorsione (articolo 629 del codice penale), circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale). Fa presente inoltre che

nell'elenco è ricompreso il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Fa presente che il comma 4 prevede l'istituzione, tramite un apposito decreto del Ministro della giustizia, da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un sistema interministeriale – alimentato dalle amministrazioni interessate che devono garantire l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati – di raccolta dati, nel quale confluiscono le informazioni principali riguardanti i reati individuati al comma 3. Ai sensi del comma 5, il sistema rileva inoltre le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i provvedimenti di archiviazione e le sentenze. Tale rilevazione deve avvenire per ogni donna vittima di violenza e per ogni grado del procedimento giudiziario. Il comma 6 stabilisce che i dati raccolti dal Centro elaborazione dati sono comunicati dal Ministero dell'interno, dopo essere stati resi anonimi, all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con una periodicità almeno semestrale. Il Ministero dell'interno resta comunque tenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, all'elaborazione annuale di un'analisi criminologica della violenza di genere, che costituisce un'autonoma sezione della relazione che il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 113 della legge n. 121 del 1981.

Sottolinea che l'articolo 6 prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione

del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, che in tale registro siano annotate le informazioni relative: alla relazione autore-vittima del reato, con l'indicazione dell'informazione richiesta dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 circa il tipo di legame esistente tra i due; alle caratteristiche di età e di genere degli autori e delle vittime; alla presenza sul luogo del reato dei figli degli autori o delle vittime del reato; ai luoghi dove è avvenuto il reato; all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

Sempre con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, precisa che il comma 2, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo 5 sulla raccolta di dati relativi alla violenza di genere, prevede alcune modifiche da apportare al sistema delle rilevazioni effettuate dal Ministero della giustizia, al fine di introdurre ulteriori informazioni riguardanti: la nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio o la richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia e l'eventuale provvedimento di ammissione allo stesso (lettera *a*); precedenti condanne a pene detentive (lettera *b*); l'eventuale qualifica di recidivo (lettera *b*).

Evidenzia che le informazioni concernenti la difesa di cui alla lettera *a*) devono essere raccolte tanto con riguardo agli imputati e agli indagati, quanto alla persona offesa e alle parti civili, se presenti; quelle relative alla lettera *b*) soltanto con riguardo agli imputati e gli indagati. Anche in questo caso per l'attuazione delle citate modifiche è necessaria l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un apposito decreto del Ministro della giustizia.

Fa infine presente che l'articolo 7 intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri anti-

violenza e dalle case rifugio. Più precisamente, anche ai fini della relazione annuale presentata alle Camere sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare per i centri antiviolenza e le case-rifugio (di cui all'articolo 2), il comma 1 ribadisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN per realizzare indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio, disaggregandoli per regioni e province autonome. Le indagini inoltre devono evidenziare: le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima; la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori; il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita. Il comma 2 dispone che i dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che ne

fanno richiesta. Il comma 3, da ultimo, al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare rilevazioni autonome sul fenomeno della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1, che lo stesso Istituto è tenuto a comunicare.

Ciò premesso, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame anche per la prevenzione del fenomeno oggetto del provvedimento.

Franco VAZIO, *presidente*, in assenza di obiezioni da parte dei gruppi, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative alle ore 16 di giovedì 10 marzo prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	14
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, in attesa che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, convocata in data odierna, deliberi in merito alla programmazione per il mese di marzo, anche a nome del Presidente Rizzo, ritiene ipotizzabile una calendarizzazione della discussione generale del provvedimento in titolo presso l'Assemblea a partire da lunedì 14 marzo prossimo.

Ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento di rifusione, al fine di far confluire nel decreto-legge in esame le disposizioni del decreto-legge n. 16 del 2022, vertente sulla stessa tematica e assegnato ieri in sede referente alle Commissioni riunite III e IV.

Nell'informare, quindi, le Commissioni che l'emendamento del Governo non è ancora pervenuto, ricorda che, come convenuto, non appena trasmesso, esso sarà tempestivamente inoltrato a tutti i colleghi.

Rinvia, pertanto, all'imminente riunione degli uffici di presidenza congiunti le determinazioni più opportune ai fini della fissazione dei termini per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

Infine, sempre d'intesa con il Presidente Rizzo, ribadisce l'esigenza di assicurare in ogni caso un *iter* di esame celere e tempe-

stivo in ragione della speciale gravità della crisi ucraina.

Salvatore DEIDDA (FDI), riprendendo il tema già affrontato nella discussione di ieri riguardo alla tipologia di armi e materiale bellico che verranno forniti alle forze ucraine, domanda se vi sia la possibilità, per i parlamentari delle Commissioni Difesa e Affari esteri e comunitari, di acquisire le relative informazioni nell'ambito di una seduta da svolgersi con modalità riservate. In tal modo, ritiene che sarebbe possibile salvaguardare sia le necessità di segretezza evidenziate dal Governo che le esigenze conoscitive degli organi parlamentari.

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ ribadisce che è intenzione del Governo mantenere la massima segretezza sull'elenco degli armamenti che verranno ceduti all'Ucraina, sottolineando che le necessarie rassicurazioni sono state già ampiamente fornite nella risoluzione discussa e approvata all'unanimità dall'Assemblea della Camera nella giornata di ieri, al termine delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Edmondo CIRIELLI (FDI), intervenendo a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia rappresentato presso la III Commissione, ribadisce, in linea con quanto espresso ieri in sede di comunicazioni del Presidente del Consiglio, il pieno sostegno del Gruppo all'azione dell'Esecutivo, che giudica equilibrata e coerente con quanto deciso con i *partner* in sede di Unione europea ed Alleanza atlantica.

A suo avviso, in questa fase occorre mettere da parte le differenze e ogni distinguo e dimostrare piena coesione nello sforzo congiunto finalizzato a sostenere un Paese aggredito – l'Ucraina – e a difendere la libertà e la democrazia, ripristinando l'ordine internazionale e la pace. Evidenzia la speciale urgenza della questione umanitaria e securitaria e sottolinea la necessità di agire contro l'aggressione in atto con severità e rigore, facendo leva su tutti gli

strumenti disponibili previsti dal diritto internazionale.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), pur condividendo l'orientamento della Presidenza per procedere speditamente nell'esame del provvedimento, ritiene, comunque, opportuno rispettare i termini ordinari d'esame come stabiliti dal Regolamento, secondo i principi richiamati dal Presidente della Camera nella lettera di recente trasmessa ai Presidenti di Commissione. Ritiene, infatti, che le esigenze d'urgenza non siano in contrasto con la possibilità di svolgere un approfondimento sull'impegno militare italiano nell'ambito dei dispositivi della NATO attivati al confine orientale dell'Alleanza, ascoltando direttamente dal Ministro della difesa e dal Capo di stato maggiore della Difesa i compiti difensivi e di deterrenza affidati ai nostri militari. Sarebbe in tal modo possibile fare percepire anche al di fuori del Parlamento il ruolo svolto dalle Forze armate italiane. Infine, considera utile approfondire gli aspetti legati alle conseguenze che la crisi umanitaria provocata dal conflitto in Ucraina potrà avere sui territori italiani e auspica che nella conversione in legge dei decreti-legge n. 14 e n. 16 del 2022 possa tenersi conto di questo tema.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, condividendo l'esigenza di un approfondimento più specifico sollevata dai colleghi Deidda e Ferrari, propone di assicurare, in questa fase, un *iter* di approvazione rapido al provvedimento in esame, che intervenga su singoli e specifici profili. Le Commissioni potranno programmare successivamente una più ampia attività conoscitiva sulla crisi ucraina nel suo complesso, tenendo conto che si tratta di un dossier destinato a restare in cima all'agenda delle Commissioni.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, assicura che i relatori si impegneranno per trovare una soluzione che garantisca al Parlamento la possibilità di essere adeguatamente infor-

mato sulle scelte compiute in materia di cessione d'armamenti.

Salvatore DEIDDA (FDI) si unisce alle considerazioni del collega Ferrari e assicura che non vi è alcun intento da parte del proprio Gruppo di rallentare i lavori. Sottolinea, quindi, l'importanza di conoscere dai vertici politici e militari della Difesa quale sia il livello di mobilitazione dei nostri contingenti sul fianco sudorientale della NATO, alla luce soprattutto delle difficoltà e delle carenze nelle dotazioni e nei numeri degli organici delle nostre Forze armate, più volte evidenziate nel corso della legislatura dai vari Capi di stato maggiore ascoltati dalle Commissioni Difesa.

Osvaldo NAPOLI (CI) si associa alle riflessioni dei colleghi Quartapelle Procopio e Cirielli, nonché al Presidente Fassino circa l'esigenza di celerità e di tutela dei profili di riservatezza.

Piero FASSINO, *presidente*, comprendendo le richieste dei colleghi Deidda e Ferrari nell'interesse di un esame improntato alla trasparenza ma ribadendo l'esigenza

di celerità dettata dalla gravità della crisi, anche a nome del Presidente Rizzo, propone di limitare l'attività conoscitiva alle audizioni del Ministro della Difesa e del Capo di stato maggiore della Difesa, da svolgere con tempestività, tenendo conto della programmazione dei lavori d'Aula. Inoltre, nel condividere quanto prospettato dalla relatrice Quartapelle Procopio in merito alla opportunità di rinviare ad un secondo momento approfondimenti più specifici sulla crisi ucraina, rinvia ogni decisione programmatica alla sede degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite.

Le Commissioni prendono atto.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi 18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricordato che in data 9 febbraio è stata abbinata la proposta di C. 3407 Liuzzi, invita i relatori a riferire su di essa.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la IX Commissione, deputato Capitanio, riporta che

la proposta Liuzzi si compone di cinque articoli, i quali intervengono tutti sul testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi).

L'articolo 1 modifica il disposto dell'articolo 70. Esso, come novellato, stabilisce che nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere e di altri materiali protetti, compresa la messa a disposizione che permette di avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, a condizione che l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore (comma 1). In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione per l'accesso da luogo e in momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione

del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta (comma 2). Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento per l'esecuzione della legge, il quale deve fissare le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto (comma 3, già previsto nella legge attualmente vigente). Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico anche di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici (comma 4). Sono, altresì, libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo (comma 5).

Gli articoli da 2 a 4 intervengono sulla materia delle sanzioni per reati in violazione del diritto d'autore.

L'articolo 2 abroga la previsione, recata dall'articolo 171, primo comma, lettera *a-bis*), di una multa da lire 500 a lire 20.000 per chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico senza fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

L'articolo 3 modifica la previsione recata dall'articolo 171-ter, comma 2, lettera *a-bis*). In particolare, sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque comunicherà al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa. La sanzione verrà però applicata unicamente purché l'illecito venga commesso a fini di lucro diretto, con esclusione di qualsiasi attività indiretta (prevista invece dalla normativa attualmente in vigore).

L'articolo 4 introduce un nuovo comma 2-bis dell'articolo 171-sexies. Esso statuisce che l'autorità giudiziaria possa disporre il

sequestro preventivo dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater (fattispecie penali di violazione del diritto d'autore). Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti.

L'articolo 5, infine, interviene sulle attribuzioni del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, istituito presso il Ministero della cultura. Esso introduce un terzo comma all'articolo 190 della legge, stabilendo che nella sua attività di studio e consulenza nei confronti del Ministero il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, dovrà in particolare elaborare proposte volte alla semplificazione della filiera di distribuzione di opere dell'ingegno sulle reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e appositi accordi di licenza per la diffusione delle opere, ferma restando la libera negoziazione tra le parti.

Vittoria CASA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 marzo 2022.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati), degli esperti della materia Enrico Belisario, Gabriele Ferrieri, Gianluigi Greco, Antongiulio Lombardi e Marco Quadrella (in videoconferenza)	19
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2022.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e

modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati), degli esperti della materia Enrico Belisario, Gabriele Ferrieri, Gianluigi Greco, Antongiulio Lombardi e Marco Quadrella (in videoconferenza).

L'audizione informale si è svolta dalle 15.20 alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il <i>doping</i> . C. 3301 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07516 Ceccanti: Iniziative volte a prevenire il compimento di atti di violenza ispirati da motivazioni di razzismo e antisemitismo nonché la diffusione del razzismo e dell'antisemitismo, con particolare riferimento ai minori di età	26
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-07519 Magi: Sui rischi legati all'impiego delle fototrappole per il controllo degli ingressi degli stranieri sul confine con la Slovenia	26
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-07520 Marco Di Maio: Iniziative per il completamento del sistema pubblico di prevenzione delle frodi SCIPAFI attraverso l'integrazione con l'archivio delle carte di identità elettroniche e l'archivio dei documenti smarriti e rubati	27
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-07521 Prisco: Iniziative per la realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco di Lecco	27
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-07622 Fornaro: Iniziative volte ad evitare l'intitolazione a Italo Balbo dell'ex parco dell'idroscalo nel comune di Orbetello	27
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-07623 Baldino: Sul superamento della direttiva del Ministro dell'interno del 10 novembre 2021, al fine di ripristinare l'esercizio della libertà di manifestare in luogo pubblico	28
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-07624 Iezzi: Iniziative per assicurare l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra	29
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	44

INTERROGAZIONI:

5-07431 Bonomo: Iniziative per valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del Servizio civile universale in merito alla gestione del Servizio civile universale	30
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	45

5-06802 Miceli: Iniziative per agevolare le attività e gli enti facenti parte del sistema del Servizio civile universale	30
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	49
5-07063 Gadda: Nomina del coordinatore dell'ufficio per il Servizio civile universale	30
ALLEGATO 12 (Testo della risposta)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 13 (Emendamenti 1.400 e 2.400 del relatore)	55
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 14 (Articolo aggiuntivo 11.04 del relatore)	56
ALLEGATO 15 (Emendamenti approvati)	57
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).	
Audizione di rappresentanti di <i>Transparency international</i> e <i>The Good lobby</i>	34
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) .	34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile. C. 3418 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3418, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità

giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come l'Accordo tra l'Italia e il Canada di cui si propone la ratifica sostituisca il vigente *Memorandum* d'intesa bilaterale in materia di un programma di scambi giovanili (vacanze-lavoro), firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006.

Il nuovo Accordo intende rafforzare i già eccellenti rapporti bilaterali, migliorando le possibilità di scambio ed esperienze tra i cittadini e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

In particolare la nuova intesa prevede due nuove categorie di partecipanti: *Young Professional*, ovvero titolari di un titolo di studio post universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliono acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite e *International Coop*, rivolto a studenti che, al

fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo e nove articoli, l'articolo 1 illustra le finalità dell'Accordo, volto a definire i beneficiari, semplificare le procedure, assicurare condizioni di reciprocità e a garantire una continua collaborazione e scambio di informazioni per un'efficace realizzazione dell'Accordo.

L'articolo 2 individua le categorie di cittadini italiani e canadesi idonee a beneficiare dell'Accordo.

In particolare, si tratta di cittadini di entrambi i Paesi che intendano viaggiare nel paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o se titolari di un titolo di studio *post* secondario, per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito o studenti iscritti in istituti di livello post professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.

L'articolo 3 definisce i requisiti di idoneità e la documentazione richiesta per beneficiare dell'Accordo e in particolare:

avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni;

disporre di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese iniziali della permanenza e dell'acquisto del biglietto di ritorno, se non già acquistato;

essere in possesso di un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo di residenza nel Paese ospitante;

fornire una documentazione che attesti, in base alla categoria di partecipazione, un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per approfondire le proprie competenze professionali.

L'articolo 4 stabilisce la durata della partecipazione per cittadini idonei, preve-

dendo che il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun periodo di soggiorno.

L'articolo 5, relativo al rilascio dei documenti, prevede che ciascuna Parte si impegni ad agevolare le procedure di ingresso a favore dei cittadini idonei dell'altra Parte e consente ai giovani tra 18 e 35 anni idonei di ottenere un'autorizzazione per svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi (per non più di due partecipazioni autorizzate), anche presso un unico datore di lavoro.

In particolare, il paragrafo 2 prevede che il Canada rilasci a cittadini dell'altra Parte idonei una lettera di presentazione e, ove previsto, un visto di residenza temporanea o un'Autorizzazione elettronica di viaggio. La lettera di presentazione, rilasciata dai funzionari canadesi cui viene presentata la domanda, dovrà facilitare il permesso di lavoro ai cittadini idonei al momento dell'ingresso nel Paese, essere valida per un periodo massimo di 12 mesi, indicare il periodo di soggiorno autorizzato e specificarne la categoria.

Analogamente, per Parte italiana, il paragrafo 3 prevede che, nel rispetto della legislazione vigente, venga rilasciato ai cittadini canadesi idonei un visto valido per un massimo di 12 mesi, nel quale sia indicato il periodo di permanenza e la categoria del soggiorno. Le procedure necessarie per svolgere l'attività lavorativa saranno avviate a seguito dell'arrivo in Italia del titolare del visto; il datore di lavoro comunicherà l'assunzione alle competenti autorità, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana vigente.

Ricorda al riguardo che la normativa vigente in materia di ingressi per vacanze-lavoro, recata dall'articolo 27, comma 1, lettera *r*), del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e dall'articolo 40, comma 20, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, limita, all'interno dei dodici mesi di soggiorno massimo consentito, la prestazione di un'attività la-

vorativa a un periodo complessivo di sei mesi, dei quali non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. Tali limiti si intendranno sostituiti, nei riguardi dei giovani di cittadinanza canadese, con quello previsto dall'Accordo, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 6, relativo alle disposizioni generali, ricorda che i beneficiari dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda gli *standard* occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro. Le Parti si impegnano a sviluppare *standard* di servizio.

L'articolo 7 stabilisce che l'Accordo è applicato dalle parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia, all'appartenenza all'Unione europea.

Secondo il paragrafo 2 le Parti determinano annualmente, mediante scambio di note diplomatiche, il numero massimo di cittadini che potrà beneficiare dell'Accordo.

Inoltre, al paragrafo 4, viene istituita una commissione di controllo per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo, composta da rappresentanti delle autorità governative di ciascuna Parte responsabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

L'articolo 8 riguarda l'informazione e la promozione dell'Accordo, prevedendo in particolare la diffusione sui rispettivi siti *internet* governativi delle informazioni relative alle procedure necessarie per presentare la richiesta di partecipazione.

L'articolo 9 è relativo alle disposizioni finali (entrata in vigore, emendamenti, estinzione, risoluzione delle controversie e sospensione).

In tale ambito si stabilisce, al paragrafo 3, che all'entrata in vigore dell'Accordo in esame cesserà di produrre effetti il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada in materia di un Programma di scambi giovanili, firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono

rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In tale ambito il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dall'attuazione dell'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping.

C. 3301 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, e *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3301, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Passando quindi a illustrare il provvedimento, rileva preliminarmente come il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, di cui si propone la ratifica,

mira a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e a rafforzare l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping*, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996.

Al riguardo ricorda che la predetta Convenzione contro il *doping*, aperta alla firma a Strasburgo l'11 novembre 1989, fissa le norme obbligatorie per l'armonizzazione dei regolamenti anti-*doping*. In particolare, essa impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a:

controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di *doping* e, in droghe quali gli steroidi anabolizzanti;

istituire laboratori anti-*doping*, riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, e prevedere un aiuto finanziario ai test antidoping;

promuovere la formazione di personale qualificato e intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo;

prevedere programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al *doping*, nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport;

stabilire un legame tra la rigida applicazione della regolamentazione anti-*doping* e il sovvenzionamento alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-*doping*;

prevedere controlli anti-*doping* regolari tanto nell'ambito che al di fuori delle gare sportive, comprese quelle in altri Paesi.

La Convenzione contiene, inoltre, un elenco di riferimento di sostanze proibite, che viene periodicamente riesaminato dal Gruppo di controllo, istituito dalla Convenzione per controllarne la corretta applicazione.

La Convenzione è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e da Australia, Bielorussia; Canada, Marocco e Tunisia.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto dall'Italia il 12 settembre 2002, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004, dopo la ratifica di 5 Stati: Danimarca, Lettonia, Monaco, Norvegia e Svezia. Alla data odierna il Protocollo è stato ratificato da ventisette Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre che dalla Bielorussia e dal Canada.

Oltre all'Italia, il Protocollo deve essere ancora ratificato da altri 6 Stati firmatari (Albania, Finlandia, Macedonia del Nord, Malta, Portogallo e Canada).

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo aggiuntivo, che è costituito da 9 articoli, preceduti da una breve premessa, l'articolo 1, comma 1, prevede che le Parti riconoscano reciprocamente la competenza delle organizzazioni anti-*doping* sportive e delle organizzazioni anti-*doping* nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-*doping* sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-*doping* nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-*doping* nazionale del Paese ospitante, nonché alla federazione sportiva internazionale.

Il comma 2 stabilisce che vengano adottate le misure necessarie per l'esecuzione dei controlli, anche in aggiunta a misure già in essere sulla base di accordi bilaterali. Al fine di garantire il rispetto delle norme internazionalmente riconosciute le organizzazioni antidoping sportive e nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping, riconosciuti dal Gruppo permanente di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.

Il comma 3, con una disposizione innovativa in materia, riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-*doping*, nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-*doping* operanti su mandato di que-

s'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni.

L'articolo 2, relativo alle misure di rafforzamento della Convenzione, al comma 1, istituisce un meccanismo di monitoraggio vincolante, realizzato da una squadra di valutazione, nominata nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione, con l'incarico di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione della Convenzione.

In base al comma 2, tale squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale inoltrato dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto.

Sulla base delle verifiche sullo stato di attuazione della Convenzione, la squadra di valutazione elabora un rapporto che sarà esaminato dal Gruppo di valutazione. Si specifica al riguardo che i predetti rapporti sono pubblici, che la Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra, e che tale presa di posizione è parte integrante del rapporto.

Il comma 3 prevede che l'allestimento dei rapporti nazionali e l'esecuzione delle ispezioni di valutazione hanno luogo conformemente ad un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d'intesa con le Parti interessate. Le Parti autorizzano l'ispezione della squadra di valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali ai fini della piena collaborazione con quest'ultima.

Al comma 4 si precisa, inoltre, che un regolamento approvato dal Gruppo di valutazione stabilirà le modalità pratiche delle valutazioni, delle ispezioni e della vigilanza. Come segnalato dalla relazione che accompagna il provvedimento, con l'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante.

L'articolo 3 stabilisce che non sono ammesse riserve alle disposizioni del Protocollo.

Gli articoli da 4 a 9 riguardano le consuete disposizioni finali in materia di accordo ad essere vincolati, entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 13.40.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07516 Ceccanti: Iniziative volte a prevenire il compimento di atti di violenza ispirati da motivazioni di razzismo e antisemitismo nonché la diffusione del razzismo e dell'antisemitismo, con particolare riferimento ai minori di età.

Stefano CECCANTI (PD) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano CECCANTI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, e osserva come nel caso di episodi, quali quelli riferiti nell'interrogazione, di cui siano responsabili adolescenti, gli interventi debbano essere rivolti non tanto alla repressione quanto alla prevenzione delle condotte criminose.

Auspica che alle iniziative preannunciate dal Governo sia dato ampio risalto, attesa la loro valenza anche simbolica.

5-07519 Magi: Sui rischi legati all'impiego delle fototrappole per il controllo degli ingressi degli stranieri sul confine con la Slovenia.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando la sua interrogazione, osserva che, a quanto si apprende dalla stampa, sul confine con la Slovenia stanno per essere installate 65 fototrappole acquistate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia; secondo quanto affermato dall'Assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, la Regione ha proceduto all'acquisto di questi dispositivi su richiesta della Prefettura di Trieste

e saranno destinate alla Polizia di frontiera.

Il Governo, in sede di risposta a precedenti atti di sindacato ispettivo a sua prima firma, ha ribadito in più occasioni che « le procedure di riammissione (...) tutelano le categorie di stranieri vulnerabili o esposti a particolare pericolo, e sono quindi inapplicabili a diverse categorie di soggetti, e cioè: ai migranti ai quali sia stata riconosciuta una qualsiasi forma di protezione internazionale, ai minori, alle persone che presentano malattie, agli stranieri registrati nel sistema Eurodac » e che « a tutti gli stranieri vengono fornite, con l'ausilio di mediatori culturali e linguistici, nonché mediante la consegna di appositi opuscoli, informazioni sulle modalità con cui formulare istanza di protezione internazionale, la quale, ove presentata, non dà luogo alla riammissione ». La riammissione di un richiedente asilo configurerebbe infatti una seria violazione delle norme interne e del diritto dell'Unione europea e lo straniero che intende accedere al territorio nazionale per chiedere asilo non può essere definito irregolare.

Dopo aver richiamato la particolare emergenza storica, che pone il Paese di fronte a fenomeni migratori drammatici, in fuga dalle guerre in corso, chiede, in conclusione, se e come le forze di polizia intendano utilizzare le fototrappole sul confine con la Slovenia, e in particolare se si intenda utilizzarle per il controllo degli ingressi degli stranieri; se si intenda posizionarle anche in territorio sloveno a uso delle cosiddette pattuglie miste; come verranno gestiti i dati acquisiti e quali precise misure si intendano adottare affinché l'uso delle stesse non contrasti con il rispetto delle norme in materia di diritto di ingresso dello straniero che intende chiedere asilo.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia

per aver fornito delucidazioni su una questione delicata, chiarendo che non vi è alcuna intenzione di utilizzare le fototrappole sul confine con la Slovenia per il controllo degli ingressi degli stranieri.

Ricorda quindi che in passato tale controllo è avvenuto al fine di favorire la riammissione di stranieri richiedenti protezione internazionale, in assoluta violazione di norme di diritto nazionale ed europeo, augurandosi che una simile prassi, instauratasi in via informale, non si ripeta più.

5-07520 Marco Di Maio: Iniziative per il completamento del sistema pubblico di prevenzione delle frodi SCIPAFI attraverso l'integrazione con l'archivio delle carte di identità elettroniche e l'archivio dei documenti smarriti e rubati.

Marco DI MAIO (IV) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sollecita un rapido completamento delle procedure necessarie per integrare la Convenzione già predisposta, affinché possa essere al più presto operativa e al fine di potenziare il contrasto alle frodi nel settore del credito al consumo, in particolare per quanto attiene ai furti di identità.

5-07521 Prisco: Iniziative per la realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco di Lecco.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando la sua interrogazione in titolo, rileva come essa abbia ad oggetto la realizzazione della nuova sede provinciale dei vigili del fuoco di Lecco. Dopo aver sottolineato come la realizzazione della nuova sede rivesta particolare urgenza, attese le caratteristiche della provincia, che ricomprende sia zone montane sia zone industriali, e dopo aver

ricordato che attualmente i vigili del fuoco non dispongono in tale provincia di una sede unica, rileva come l'atto di sindacato ispettivo chieda al Governo quali siano i tempi previsti per la realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco di Lecco.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emanuele PRISCO (FDI), replicando, auspica che l'impegno assunto dal Governo si traduca effettivamente nella realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco, considerato il fatto che si tratta una vicenda che si trascina da venti anni.

Comprende le difficoltà, relative ad aspetti ambientali e architettonici, riferite nella risposta, ma ritiene che tali difficoltà possano essere superate, e confida nel fatto che venga rapidamente dato seguito agli impegni assunti.

5-07622 Fornaro: Iniziative volte ad evitare l'intitolazione a Italo Balbo dell'ex parco dell'idroscalo nel comune di Orbetello.

Luca SANI (PD), fa presente come l'interrogazione riporti che il gruppo di maggioranza Patto per il futuro del consiglio comunale di Orbetello presenterà una mozione «aviatore in riconoscimento alle imprese di volo che hanno reso famoso Orbetello nel mondo» tra cui nel 1933 la trasvolata dalla cittadina toscana agli Stati Uniti. Tale atto di indirizzo sarà presentato in accordo col sindaco della cittadina Andrea Casamenti che, già in passato, si è reso disponibile ad accogliere una raccolta di firme dal medesimo obiettivo.

Risulta, quindi, probabile che tale indicazione toponomastica vada a buon fine. Italo Balbo fu uno degli ispiratori e capi dello squadristo fascista nella pianura padana. A capo della squadra fascista «Celibano», Balbo condusse le incursioni delle camicie nere contro le leghe, i municipi, le camere del lavoro, i democratici di Goro, Mesola, Copparo, Massafiscaglia, di Poggiorenatico. Tra il 24 e il 25 marzo 1921, alla

testa di 4.000 squadristi, guidò l'assalto a Portomaggiore, occupandolo. Comandò la spedizione squadrista a Ravenna.

Furono sempre le squadre fasciste di Balbo a partecipare ad azioni squadriste a Venezia, Bologna, Milano. Fu, inoltre, uno dei quadrumviri della marcia su Roma che portò l'Italia al regime fascista.

Considera dunque palese che non si possa scindere la responsabilità politica e storica di Balbo dalle sue imprese come aviatore, giustificando così la retorica del fascismo « che ha fatto anche cose buone ».

Rileva quindi come la Costituzione della Repubblica italiana, fondata sui valori della Resistenza al nazifascismo, permetta la libera espressione del pensiero anche ai nostalgici del fascismo, ma come tale libertà trovi un limite in diverse norme come quella che punisce dell'apologia del fascismo: in particolare, il reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952, è posto a tutela dell'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale.

Nel richiamare l'articolo 1 della legge n. 1188 del 1927, il quale dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade e piazze pubbliche da parte dei comuni sia subordinata all'autorizzazione del prefetto quale rappresentante del Governo, l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga opportuno prendere una posizione univoca sulla tematica, in quanto l'intitolazione della toponomastica stradale a esponenti di primo piano del fascismo, come Italo Balbo, rappresenta una palese violazione dell'articolo 4 della legge n. 645 del 1952, dandone opportuna e tempestiva comunicazione alla prefettura di Grosseto.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luca SANI (PD), valuta positivamente la risposta fornita dal rappresentante del Governo, augurandosi che gli organi competenti valutino con attenzione la richiesta di intitolare la toponomastica stradale a esponenti di primo piano del fascismo, come Italo Balbo.

Dopo aver rilevato che, da padre, ha avuto modo di raccontare ai propri figli chi fu Don Minzoni, – al quale è intitolata la via in cui egli vive – celebrandone il ruolo di oppositore al fascismo, si augura in futuro – nel caso in cui venisse formalizzato ingiustamente il predetto riconoscimento a Italo Balbo – di non dover essere costretto a raccontare loro gli atti di chi, invece, ha partecipato all'uccisione dello stesso Giovanni Minzoni.

5-07623 Baldino: Sul superamento della direttiva del Ministro dell'interno del 10 novembre 2021, al fine di ripristinare l'esercizio della libertà di manifestare in luogo pubblico.

Vittoria BALDINO (M5S), illustrando la sua interrogazione, rileva come in data 10 novembre 2021, il Ministro dell'interno abbia approvato una direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in riferimento alle numerose iniziative di protesta e contestazione che hanno avuto luogo sull'intero territorio nazionale contro il *green pass* e la campagna per la vaccinazione contro il Covid-19 che il più delle volte si sono svolte nell'inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio (concernenti il divieto di assembramento, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie).

Nonostante tali manifestazioni fossero direttamente correlate al diritto ad esprimere il dissenso, in occasione delle stesse si è quindi registrata un'elevata criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, tanto da giustificare l'adozione della direttiva citata che di fatto limitava tali iniziative, e per espresso richiamo della stessa, tale misura è stata estesa a tutte le manifestazioni, di fatto limitandone le modalità di svolgimento.

Segnala quindi come, ad oggi, tutte le prescrizioni per limitare i contagi abbiano subito un graduale e controllato allentamento, anche e soprattutto a seguito del calo degli stessi e della carica virale del Covid-19. La fine dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio

dei ministri del 31 gennaio 2020, infatti, è stata confermata per il 31 marzo 2022 (articolo 1 del decreto-legge n. 221 del 2021) e alla data del 31 marzo 2022 verranno meno, dunque, tutti i termini collegati allo stato di emergenza, elencati nell'Allegato A del decreto-legge n. 221 del 2021. La richiamata direttiva che limita le manifestazioni, tutte, in ragione dell'emergenza sanitaria risulterà, quindi, a breve superata, in considerazione delle mutate circostanze relative alla situazione pandemica, nonché dell'alleggerimento delle restrizioni legate allo stato di emergenza.

Pertanto ritiene che il ritiro o la modifica della medesima direttiva per quella data non possa che apparire un atto necessario, al fine di consentire il completo esercizio della libertà di manifestare apertamente in luogo pubblico, quale espressione fondamentale della vita democratica.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per ripristinare, a far data dal 1° aprile 2022 lo *status quo* ante l'approvazione della direttiva del 10 novembre 2021, al fine di consentire il ripristino dell'esercizio della libertà di manifestare in luogo pubblico.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Vittoria BALDINO (M5S), replicando, si augura che il miglioramento della situazione epidemiologica e la prossima uscita dal relativo stato di emergenza sia accompagnato da una « riespansione » delle libertà costituzionali, tra cui quella di manifestare il proprio pensiero.

Fa in particolare notare che, dalle segnalazioni provenienti dalle associazioni del mondo studentesco, sembrerebbero sussistere ancora molte criticità in tale ambito, che si augura possano essere superate quanto prima, affinché sia assicurato a tutti il diritto di esprimere il proprio pensiero pacificamente.

5-07624 Iezzi: Iniziative per assicurare l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustra la sua interrogazione in titolo, la quale chiede quali iniziative il Governo intenda adottare per gestire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, che prevedibilmente faranno ingresso in gran numero nel nostro Paese.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e dichiara di comprendere come in questo momento non sia ancora possibile disporre di un quadro completo della situazione.

Auspica tuttavia che, senza compromettere i legittimi diritti dei richiedenti asilo presenti nel territorio nazionale, si tenga conto della specificità della situazione dei profughi provenienti dall'Ucraina, in gran parte donne e bambini.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone.

La seduta comincia alle 14.10.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni.

5-07431 Bonomo: Iniziative per valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del Servizio civile universale in merito alla gestione del Servizio civile universale.

La Ministra Fabiana DADONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Francesca BONOMO (PD), ringrazia la Ministra per la puntuale risposta fornita, pur prendendo atto che vi è una certa mancanza di confronto tra il Governo e la società civile in tale materia.

Osserva, infatti, come la Consulta dovrebbe essere proprio il luogo ideale nel quale avviare un dialogo serio tra lo Stato, gli enti locali e i rappresentanti del terzo settore in vista della programmazione e la definizione degli obiettivi, in nome del principio della sussidiarietà. Paventa quindi il rischio che vi sia la volontà di svilire il ruolo del terzo settore, riducendolo ad un mero attuatore di direttive tecniche, delle quali peraltro ritiene non sia il naturale destinatario.

5-06802 Miceli: Iniziative per agevolare le attività e gli enti facenti parte del sistema del Servizio civile universale.

La Ministra Fabiana DADONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Carmelo MICELI (PD), replicando, ringrazia la Ministra per la risposta puntuale e ribadisce come la questione posta dall'interrogazione riguardi l'esigenza che, nel momento in cui si ricorre ad apporti esterni nella gestione della procedura, la procedura medesima sia improntata a criteri di massima trasparenza, sottolineando come tale esigenza, di cui l'interrogante si è fatto portatore, sia avvertita in primo luogo dai soggetti che aspirano all'iscrizione all'albo.

Osserva quindi come nella risposta non siano menzionate le modalità attraverso le quali svolgere le necessarie attività di vigilanza e controllo in ordine a possibili conflitti di interesse ed auspica che tali attività siano svolte in modo attento e rigoroso.

Prende infine atto con soddisfazione delle decisioni politiche assunte dalla Ministra, rilevando come esse confermino la volontà di questo Governo di investire nel settore.

5-07063 Gadda: Nomina del coordinatore dell'ufficio per il Servizio civile universale.

La Ministra Fabiana DADONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Maria Chiara GADDA (IV), dopo aver ringraziato la Ministra per la risposta fornita, riconosce il lavoro svolto dal Governo su tale versante, prendendo atto, tuttavia, che sussiste ancora una mancanza di coinvolgimento del terzo settore, della società civile e dello stesso Parlamento in materia di servizio civile universale, contravvenendo, in tal modo, allo spirito della riforma approvata nella passata Legislatura, che mira proprio alla valorizzazione del ruolo della Consulta nazionale del Servizio civile universale.

Evidenzia, al riguardo, come sia necessario riprendere le fila di tale dialogo, che appare ancora più necessario in tempi di crisi pandemica.

Ritiene poi che la riduzione dei giorni a disposizione degli enti per esperire la procedura di selezione dei volontari non possa essere ridotta ad una mera questione tecnica, tenuto conto che i colloqui con tali giovani appaiono necessari per indirizzarli verso importanti attività a favore della collettività.

Segnala altresì la necessità di dedicare grande attenzione alla questione delle risorse, per il cui utilizzo auspica vi sia un maggiore confronto con il Parlamento, a fronte della necessità di realizzare una programmazione triennale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, rinviato da ultimo nella seduta del 17 novembre 2021.

Rammenta che, a seguito di quanto concordato in seno all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 17 febbraio scorso, ha chiesto di posticipare ulteriormente l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto per lunedì 28 febbraio scorso, alla seduta di lunedì 14 marzo prossimo; si è quindi in attesa di conoscere le decisioni

che saranno assunte oggi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo circa la data effettiva di calendarizzazione del provvedimento.

Ricorda inoltre che nelle sedute del 7 e del 14 ottobre 2020 sono stati espressi i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 e che, nelle sedute del 7, del 13 e 14 ottobre 2020 si è proceduto ad alcune votazioni sulle predette proposte emendative.

Avverte quindi che il relatore, Fornaro, ha presentato l'emendamento 1.400 e l'emendamento 2.400 (*vedi allegato 13*), soppressivo dell'articolo 2. A tale ultimo proposito segnala che i gruppi, atteso il lungo lasso di tempo trascorso da tale deliberazione, nonché il mutamento del contesto politico, e in considerazione del mutato avviso del relatore rispetto al mantenimento della predetta disposizione, hanno concordato all'unanimità sulla possibilità porre nuovamente in votazione la soppressione dell'articolo 2, sebbene, nella seduta del 14 ottobre 2020, la Commissione avesse già respinto gli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3 soppressivi del medesimo articolo 2.

Quanto all'emendamento 1.400 propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 15 di lunedì 7 marzo prossimo.

Così rimane stabilito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremonago.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Avverte innanzitutto che il relatore, Fiano, ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.04 (*vedi allegato 14*), e comunica quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale proposta emendativa è fissato alle ore 13 di martedì 8 marzo prossimo.

Ricorda quindi che nella seduta del 22 febbraio scorso la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative, che riprenderà oggi dall'emendamento 3.1.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, facendo seguito alla richiesta, avanzata nella precedente seduta di esame dal gruppo Fratelli d'Italia, di recepire le indicazioni formulate dal Copasir, sottolinea come queste ultime propongano l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, la detenzione di materiale per finalità di terrorismo, e come il suo articolo aggiuntivo 11.04 risponda appunto a tale scopo.

Emanuele PRISCO (FDI) si chiede se le indicazioni del Copasir potessero riguardare un intervento più ampio sul codice penale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che il suo articolo aggiuntivo 11.04 recepisce puntualmente le indicazioni formulate dal Presidente del Copasir.

Emanuele PRISCO (FDI), ringraziando il relatore per aver recepito, attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo 11.04, le osservazioni formulate dal Copasir, si chiede se non sia il caso che, su tale questione, vi sia una proposta condivisa e sottoscritta da tutti i gruppi, proprio per riconoscere la valenza meritoria e istituzionale di una simile istanza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che vi sarà tempo per i gruppi di valutare eventuali iniziative al riguardo.

Prende quindi atto che i presentatori dell'emendamento Iezzi 3.1 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Iezzi 3.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 15*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, prende atto che l'emendamento Iezzi 4.1 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 4.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ceccanti 4.3 e 5.1 (*vedi allegato 15*).

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a conferire una delega al Governo per l'adozione di misure di contrasto al finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, delineando in modo ampio e articolato i relativi principi e criteri direttivi.

Osserva come tali principi e criteri direttivi riprendano le proposte avanzate in materia dal gruppo di Fratelli d'Italia e richiama, in particolare, l'attenzione sul controllo delle moschee e della predicazione in esse svolta e della provenienza dei finanziamenti.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01, di cui è cofirmataria, richiama, in particolare, l'attenzione sull'istituzione del registro delle persone ritenute pericolose per le libertà fondamentali, la democrazia e la sicurezza dello Stato, quale strumento per la tutela della nostra Nazione da influenze esterne finalizzate al terrorismo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla questione del finanziamento esterno, osservando come, in un'ottica di prevenzione, si tratti di un aspetto tutt'altro che secondario e invitando dunque le altre forze politiche a un'attenta riflessione.

Dichiara pertanto fin d'ora la disponibilità del suo gruppo ad accogliere una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01, volta a pervenire a una formulazione condivisa su tale specifica questione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in relazione all'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01, fa notare come il provvedimento in esame non affronti aspetti repressivi, concentrandosi invece prioritariamente su interventi preventivi. Ritiene, peraltro, di aver già proposto di recepire, con il suo articolo aggiuntivo 11.04, alcuni suggerimenti formulati dal Copasir in tema di modifiche del codice penale.

Ritiene quindi che la questione del finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione sia seria, ma vada affrontata in altra sede.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 6.01.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Zoffili 7.1 da parte dei presentatori.

Prende inoltre altresì che i presentatori dell'emendamento Iezzi 7.2 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Iezzi 7.2, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Montaruli 8.1 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Montaruli 8.1, nel testo riformulato (*vedi allegato*), e l'emendamento Zoffili 8.2 (*vedi allegato 15*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Zoffili 8.3 da parte dei presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giorgis 8.4 (*vedi allegato 15*) e Ciampi 9.1 (*vedi allegato 15*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Invernizzi 10.1 da parte dei presentatori.

Avverte quindi che l'emendamento Zoffili 10.2 rimane accantonato.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 11.1, proposta dal relatore, sottolineando, nel contempo, come, a suo avviso, sarebbe stata meritevole di considerazione e approfondimento anche la parte della proposta emendativa relativa agli interventi nei confronti dei destinatari dei tentativi di reclutamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Zoffili 11.4 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Montaruli 11.1 e Zoffili 11.4, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 15*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Invernizzi 11.2 da parte dei presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Giorgis 11.3 (*vedi allegato 15*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Tonelli 11.01 da parte dei presentatori.

Emanuele PRISCO (FDI), pur apprezzando lo sforzo del relatore, che ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.04, al fine di recepire alcune indicazioni del Copasir, fa notare come l'articolo aggiuntivo Meloni 11.03, di cui è cofirmatario, preveda misure

di contrasto più ampie, che andrebbero valutate seriamente.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dopo aver rilevato che l'articolo aggiuntivo Meloni 11.03, in taluni casi, contempla condotte di reato già perseguibili secondo la normativa vigente, ritiene che il suo articolo aggiuntivo 11.04 intervenga con la necessaria efficacia in materia di modifiche al codice penale, prevedendo il perseguimento di una fattispecie di reato ritenuta particolarmente indicativa dell'esistenza di un processo di radicalizzazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 11.03.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata la prossima settimana; avverte quindi che la seduta sul provvedimento già prevista per domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

Audizione di rappresentanti di *Transparency international* e *The Good lobby*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.05.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il
Canada in materia di mobilità giovanile (C. 3418 Governo)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3418, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare i già eccellenti rapporti bilaterali tra i due Paesi, migliorando le possibilità di scambio e le esperienze tra i cittadini e creando opportunità di formazione profes-

sionale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione
contro il *doping* (C. 3301 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3301, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 »;

evidenziato come Protocollo aggiuntivo di cui si propone la ratifica miri a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e a rafforzare l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping*, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996;

ricordato che la richiamata Convenzione contro il *doping* fissa le norme ob-

bligatorie per l'armonizzazione dei regolamenti anti-*doping*, in particolare al fine di controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di *doping*;

segnalato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-07516 Ceccanti: Iniziative volte a prevenire il compimento di atti di violenza ispirati da motivazioni di razzismo e antisemitismo nonché la diffusione del razzismo e dell'antisemitismo, con particolare riferimento ai minori di età.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'On.le interrogante, con riferimento all'aggressione di un minore, avvenuta il 23 gennaio scorso nel comune di Campiglia Marittima, chiede quali siano le iniziative per la prevenzione e il contrasto dei crimini d'odio con particolare riferimento a quelli ispirati dal razzismo e dall'antisemitismo.

Al riguardo permettetemi in primo luogo di manifestare, anche in questa sede, la mia personale solidarietà nei confronti della vittima, della famiglia e di tutta la comunità ebraica per l'inqualificabile atto di aggressione, avvenuto nei giorni immediatamente precedenti la celebrazione della giornata della Memoria.

Circa la dinamica dei fatti, rappresento che sono tuttora in corso indagini e che lo scorso 26 gennaio sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze due minorenni per il reato di lesioni personali aggravate dalle finalità di discriminazione od odio razziale e religioso.

Come ha avuto modo di sottolineare anche il Ministro dell'interno, l'episodio in questione offende tutti i cittadini che credono nei valori della democrazia, della tolleranza e del rispetto di ogni fede religiosa.

Una ragione ulteriore di sconcerto deriva dal fatto che gli autori del gesto sono degli adolescenti, circostanza che induce a orientare con ancora maggiore determinazione le iniziative di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di discriminazione, che da tempo il Ministero dell'interno pone in essere anche nei riguardi dei giovani e del mondo della scuola.

Per quanto riguarda le politiche di lotta all'intolleranza e alle discriminazioni, il Ministero dell'interno, a partire dal 2010, ha istituito un organismo interforze – l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) – per rispondere alla domanda di protezione e di maggiore tutela delle persone appartenenti a categorie vulnerabili. Tra i principali compiti dell'organismo rientra quello di agevolare le denunce dei crimini d'odio, monitorare il fenomeno e formare ed aggiornare costantemente il personale delle Forze di polizia per affinarne le competenze in un campo di azione connotato da particolare delicatezza. Segnalo in proposito che anche l'episodio in questione è stato oggetto di attenzione da parte del predetto Osservatorio che ha interessato l'Arma dei Carabinieri per l'acquisizione di informazioni sulla vicenda.

Sottolineo, inoltre, l'azione di contrasto focalizzata su tutte le condotte discriminatorie « riconducibili a motivazioni di carattere razziale, etnico, nazionale o religioso » (secondo la formulazione dell'articolo 1 della legge 205 del 1993, la cosiddetta « Legge Mancino ») che viene assicurata attraverso un costante coordinamento ed impulso dell'attività info-investigativa svolta dalle Digos nonché da un assiduo monitoraggio delle associazioni o sodalizi che propugnano, anche indirettamente, ideologie permeate di razzismo, spesso riconducibili alle dottrine dell'estrema destra.

Evidenzio anche che dal gennaio 2019 ad oggi 90 soggetti, di cui 5 tratti in arresto, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili di episodi di antisemitismo.

Con specifico riferimento al mondo della scuola e all'uso dei *social media* da parte dei giovani, richiamo il progetto « Una vita da *social* », campagna itinerante della Polizia di Stato rivolta a studenti, insegnanti e genitori con l'obiettivo di stimolare nei giovani l'importanza di un uso consapevole delle tecnologie informatiche e il rifiuto di atteggiamenti lesivi della dignità delle persone.

Ad un livello di *policy* ancora più ampio, ricordo poi che il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della Giornata della Memoria, ha ribadito l'impegno a promuovere e a rafforzare la memoria dell'Olocausto e a contrastare l'antisemitismo in tutte le sue forme. Inoltre, come ricordato dall'Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del Consiglio, nel 2021 è stata elaborata una Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo che contiene una serie di raccomandazioni che le istituzioni vengono invitate ad adottare e applicare per contrastare i fenomeni di intolleranza e antisemitismo. La Strategia comprende, tra l'altro, l'aggiornamento della formazione degli

insegnanti, dei magistrati e delle Forze di polizia, oltre a raccomandazioni al mondo dei media e della scuola, per responsabilizzare tutte le componenti sociali, dalla cultura allo sport.

Va poi ricordato che nello scorso mese di gennaio il Ministero dell'istruzione ha diffuso la circolare con le Linee guida sul contrasto all'antisemitismo nella scuola. Il documento, sulla base del lavoro svolto in questi anni dalle scuole italiane per conservare e trasmettere la memoria della Shoah, ha lo scopo di affrontare in chiave attuale i pregiudizi e le nuove forme di antisemitismo tra i giovani, aprendo una riflessione con gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sulla prevenzione e il contrasto di questo fenomeno.

Quanto sinteticamente illustrato è chiaramente indicativo dell'importanza attribuita dal Governo alla lotta alle discriminazioni e al razzismo e alla coltivazione della memoria storica soprattutto tra le giovani generazioni, nella consapevolezza che su tematiche di così universale respiro, non è tollerabile alcun arretramento.

ALLEGATO 4

5-07519 Magi: Sui rischi legati all'impiego delle fototrappole per il controllo degli ingressi degli stranieri sul confine con la Slovenia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'On.le interrogante chiede notizie in merito all'uso, da parte della Polizia di frontiera, di 65 dispositivi acquistati dalla regione Friuli Venezia Giulia per il contrasto all'immigrazione irregolare sul confine italo-sloveno.

Al riguardo rappresento che la possibilità di acquisto da parte della regione Friuli Venezia Giulia dei mezzi in questione e cioè delle fotocamere con sensore ad attivazione automatica che rilevano il movimento registrando le immagini filmate per l'individuazione dei migranti irregolari provenienti dalla Slovenia, le cosiddette « fototrappole », era stata affrontata nel corso di una riunione del 13 gennaio 2021 presso la

Prefettura di Trieste, a cui hanno preso parte i Prefetti e i Questori delle province di Trieste, Udine e Gorizia, i dirigenti delle specialità competenti e l'Assessore regionale alla sicurezza.

All'esito della predetta riunione era stato convenuto di istituire un apposito gruppo di lavoro tecnico, che tuttavia non è stato mai avviato.

Per quanto riguarda il tema più generale delle procedure di riammissione in Slovenia dei migranti irregolari, confermo che le stesse non vengono effettuate nei confronti dei richiedenti protezione internazionale e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili.

ALLEGATO 5

5-07520 Marco Di Maio: Iniziative per il completamento del sistema pubblico di prevenzione delle frodi SCIPAFI attraverso l'integrazione con l'archivio delle carte di identità elettroniche e l'archivio dei documenti smarriti e rubati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'On.le interrogante chiede notizie in merito alla concreta attuazione del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (SCIPAFI), con specifico riferimento al furto d'identità.

Preliminarmente rappresento che il sistema SCIPAFI, in base alla normativa vigente, è istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze, che è titolare del relativo archivio e per la cui gestione si avvale di Consap SpA.

Tanto premesso, per quanto di diretta competenza del Ministero dell'Interno, informo che è in fase di avanzata elaborazione una convenzione che disciplina il rapporto di collaborazione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel quadro del Servizio di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

Tale strumento contempla le modalità per consentire la procedura di riscontro, a

mezzo di interconnessione di rete, dell'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica pervenute all'Archivio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con quelli relativi alla banca dati dei documenti d'identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, detenuti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Come osservato, i lavori sono giunti ad uno stato progredito, tant'è che la Convenzione risulta perfezionata nella parte tecnica, ed ora necessita di essere integrata sulla base di alcune modifiche richieste dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Si assicura, comunque, il massimo impegno di questa Amministrazione nel proseguire la stretta collaborazione sin qui prestata al fine di ottimizzare il sistema in discorso, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni incidenti in materia.

ALLEGATO 6

5-07521 Prisco: Iniziative per la realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco di Lecco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli On.li interroganti chiedono notizie in merito alla realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco.

Per consentire al Comando dei vigili del fuoco di Lecco di fruire di una nuova sede di servizio più consona alle effettive esigenze, l'Amministrazione dell'Interno è da tempo impegnata nell'effettuazione di tutte le fasi necessarie a portare a compimento tale obiettivo.

Al riguardo va preliminarmente rilevato che il procedimento necessario alla realizzazione della sede in parola è caratterizzato da aspetti particolarmente complessi dal punto di vista architettonico, ambientale, paesaggistico e tecnologico.

Infatti, il sito sul quale è prevista la realizzazione della nuova struttura si trova in località « Bione », sul litorale del lago di Garlate, zona soggetta a tutela ambientale.

Pertanto, anche su indicazione della locale Soprintendenza, si è svolto nel 2019 un concorso internazionale per l'individuazione del progetto più idoneo, successiva-

mente al quale, nel luglio 2020, si è svolta la Conferenza dei servizi per la fattibilità tecnica ed economica del progetto. Si è inoltre provveduto ad un monitoraggio della falda acquifera, terminato nel 2021.

Attualmente il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è impegnato nella redazione della fase preliminare di gara, alla stregua delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, il procedimento tecnico-amministrativo per la realizzazione della nuova sede di servizio sta proseguendo con la redazione del disciplinare tecnico di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.

Allo stato dei fatti, pur non essendo preventivabile la definizione precisa della tempistica di realizzazione della nuova sede del comando di Lecco, si conferma il massimo impegno nell'accelerare per quanto possibile i necessari passaggi previsti dalla vigente normativa in materia.

ALLEGATO 7

5-07622 Fornaro: Iniziative volte ad evitare l'intitolazione a Italo Balbo dell'ex parco dell'idroscalo nel comune di Orbetello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli On.li interroganti richiamano l'attenzione su notizie di stampa riportanti l'intenzione del Consiglio comunale di Orbetello di presentare una mozione per intitolare il locale Parco dell'ex Idroscalo a Italo Balbo, gerarca fascista, facendo riferimento alla possibile violazione dell'articolo 4 della legge n. 645/1952, cosiddetta « legge Scelba ».

Per inquadrare correttamente la fattispecie, è opportuno premettere che, in base all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, « l'attribuzione della denominazione a nuove strade e piazze pubbliche da parte dei Comuni è subordinata all'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria e, ove questa manchi, della società storica del luogo o della regione ». Ulteriori specifiche preclusioni riguardano, invece, intitolazioni toponomastiche o di monumenti, lapidi, o altri ricordi permanenti a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Tanto premesso, il Prefetto di Grosseto ha comunicato che i consiglieri di maggioranza del comune di Orbetello, appartenenti al gruppo Patto per il Futuro, hanno presentato una mozione da discutere e votare nell'ambito del prossimo Consiglio Comunale, previsto per il 9 marzo 2022, per l'intitolazione del Parco ex Idroscalo a Italo Balbo Aviatore.

L'eventuale approvazione della mozione in Consiglio costituirà l'inizio del procedimento amministrativo finalizzato all'intito-

lazione del sito a Italo Balbo Aviatore. Infatti, l'iter procedimentale prevede che, ove la mozione sia approvata in Consiglio comunale, essa sia oggetto di esame e successiva deliberazione da parte della Giunta Comunale.

A tal proposito, il Sindaco di Orbetello, in merito alle ragioni che condurrebbero ad una siffatta denominazione, ha riferito che l'idroscalo fu fatto costruire agli inizi del XX secolo, negli anni precedenti la prima guerra mondiale, su commissione della Regia Marina. Ha riferito, inoltre, che partirono da Orbetello le Trasvolate Atlantiche guidate da Italo Balbo, la prima diretta a Rio de Janeiro e la successiva diretta a Chicago/New York.

La proposta di denominazione, qualora approvata dal Consiglio comunale e deliberata dalla Giunta, sarà poi inoltrata al Prefetto, ai fini dell'esercizio del relativo potere autorizzatorio, di cui alla legge n. 1188 del 1927.

Rappresento, quindi, che l'intitolazione del Parco ex Idroscalo si trova ancora in una fase preliminare e, secondo quanto riferito dal Prefetto di Grosseto, le valutazioni di competenza terranno conto, oltre che dell'apporto conoscitivo fornito dalla Deputazione di Storia Patria della Toscana e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Siena e Grosseto, anche della ponderata valutazione circa i risvolti che una tale intitolazione avrebbe sul piano dell'ordine pubblico e del rispetto dei valori costituzionali.

ALLEGATO 8

5-07623 Baldino: Sul superamento della direttiva del Ministro dell'interno del 10 novembre 2021, al fine di ripristinare l'esercizio della libertà di manifestare in luogo pubblico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli On.li interroganti, nel riferirsi alla direttiva del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2021 recante Indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie anti COVID, chiedono di conoscere le iniziative che si intendono assumere « per il ritorno allo *status quo ante* » tenuto conto dell'approssimarsi della cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente previsto per il 31 marzo 2022.

Al riguardo, gli stessi On.li interroganti ricordano che numerose iniziative di protesta si sono svolte nell'inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio e facendo registrare elevate criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In effetti, la direttiva prende le mosse dalla situazione di emergenza in atto e dalle conseguenti manifestazioni di protesta e persegue la finalità di assicurare che lo svolgimento delle stesse avvenga nell'equilibrato contemperamento dei diritti e interessi in gioco.

In particolare, la direttiva fornisce indicazioni ai Prefetti per far sì che le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero si realizzino nel rispetto delle regole, evitando la compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché delle altre libertà del cittadino.

La direttiva del 10 novembre 2021 reca, altresì, la precisazione che le indicazioni in essa contenute, per la loro valenza gene-

rale, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche scaturenti da ogni altra tematica, evidenziando, al contempo, come l'evoluzione del fenomeno correlato alle proteste contro le misure emergenziali anti-contagio ne rendesse necessaria l'urgente e immediata attuazione.

D'altra parte, ricordo che nella stessa direttiva viene richiamato un precedente atto d'indirizzo del Ministro dell'interno risalente al gennaio 2009 – contesto, dunque, del tutto avulso da quello pandemico attuale – finalizzato a fornire ai Prefetti criteri orientativi, anch'essi di portata generale, in materia di manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili.

Assicuro che le autorità provinciali di pubblica sicurezza sono costantemente impegnate nel modulare le proprie direttive e le conseguenti prescrizioni a ciascuna situazione concreta, secondo canoni di proporzionalità e adeguatezza tesi a garantire che lo svolgimento delle manifestazioni avvenga nel rispetto di tutti i diritti dei cittadini e delle norme che disciplinano l'ordinato svolgimento della convivenza civile.

In questa costante azione a tutela dei diritti dei singoli è della collettività, uno degli elementi che, allo stato, è necessario prendere in considerazione è costituito dalle vigenti misure di contenimento del contagio da COVID-19, essendo di tutta evidenza che, al cessare delle stesse, verrà meno il pertinente parametro di valutazione.

ALLEGATO 9

5-07624 Iezzi: Iniziative per assicurare l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'On.le interrogante, richiamandosi alla crisi ucraina, chiede quali iniziative il Governo intenda adottare per soccorrere la popolazione.

A tale proposito informo che domenica scorsa, a Bruxelles, il Ministro ha preso parte alla riunione straordinaria del Consiglio GAI nel quadro della risposta europea alla crisi ucraina.

Nell'incontro a Bruxelles è stato affrontato il piano di emergenza che l'Unione europea sta mettendo a punto in vista dell'arrivo di migliaia di cittadini ucraini in fuga dai territori invasi dalle forze armate della Federazione Russa.

Premesso che la situazione è in continua e rapidissima evoluzione, i dati raccolti a livello UE al 28 febbraio indicano che le persone fuggite dall'Ucraina a seguito del conflitto sono 420.000. Al momento, risulta molto basso il numero di domande di protezione internazionale presentate dai cittadini ucraini nei Paesi europei di primo ingresso.

Al Consiglio GAI di domenica scorsa è emersa grande solidarietà da parte di tutti i Paesi sia nei confronti degli ucraini sia nei confronti dei Paesi vicini all'Ucraina.

La Commissione sta valutando la possibile applicazione, e sarebbe la prima volta, della direttiva europea del 2001 sulla protezione temporanea.

L'Italia, insieme ai Paesi mediterranei e alla Francia e alla Germania, è favorevole a questa ipotesi che offre all'Unione europea uno strumento flessibile ed efficace per governare una complessa situazione umanitaria che si fa di giorno in giorno sempre più drammatica. La misura ci consentirebbe di garantire una protezione immediata e temporanea per gli sfollati e un'equa ripartizione degli sforzi tra i Paesi UE

che li ricevono. L'attivazione di tale strumento europeo consentirebbe di assicurare livelli avanzati di assistenza e di accoglienza particolarmente attenti anche ai profili di integrazione socio-economica.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il Governo ha pianificato le azioni necessarie per un'eventuale accoglienza e le pertinenti misure sono contenute, come noto, nel decreto-legge varato il 28 febbraio dal Consiglio dei ministri.

In tal senso, è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Inoltre, per l'eventualità che una parte del flusso dei profughi giunga nel nostro Paese, è stato previsto il rafforzamento della rete di accoglienza degli stranieri, prevedendo l'attivazione di 5.000 nuovi posti presso i centri di trattenimento e di accoglienza nonché di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

È stato altresì disposto che i profughi provenienti dall'Ucraina possano essere ospitati nei Centri di Accoglienza Straordinaria per migranti (CAS) e nel SAI anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.

Si è provveduto, inoltre, ad una mirata estensione delle riserve di posti SAI già previste e finanziate per i cittadini afghani colpiti dagli eventi dell'estate 2021.

Il Ministero dell'interno e il Dipartimento della Protezione Civile lavorano in sinergia per assicurare il massimo coordinamento degli interventi da realizzare nei confronti degli sfollati ucraini.

ALLEGATO 10

5-07431 Bonomo: Iniziative per valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del Servizio civile universale in merito alla gestione del Servizio civile universale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Bonomo concernente le iniziative da adottare per ripristinare la prassi del proficuo confronto e collaborazione con la Consulta, gli enti e i rappresentanti degli operatori volontari, nel rispetto delle norme istitutive del Servizio civile e per il raggiungimento delle sue finalità.

Non mi sento di condividere quanto rilevato dall'onorevole interrogante, in proposito faccio presente che il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, in funzione dei canoni di « buona amministrazione », si è sempre avvalso e continua ad avvalersi del confronto costruttivo e della collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella realtà del servizio civile (Consulta nazionale degli enti di servizio civile universale, Rappresentanza degli operatori volontari, Regioni), al fine di garantire l'efficienza del sistema, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione e co-programmazione.

Infatti i rappresentanti dei soggetti che partecipano al servizio civile non solo intervengono su specifiche questioni di interesse, esprimendo pareri sui provvedimenti di normazione secondaria ma vengono informati sugli indirizzi che intendo perseguire.

Per quanto concerne la questione della riduzione delle tempistiche per esperire la procedura di selezione, posta dall'interrogante, segnalo che in occasione dell'emanazione del Bando ordinario del 14 dicembre 2021 per la selezione di 56.205 operatori volontari, il Dipartimento, nel corso della riunione del 21 ottobre 2021, ha informato la Consulta circa tale necessità, prevedendo, rispetto agli anni precedenti, un termine più ristretto per la trasmissione delle graduatorie, pari a 37 giorni, al fine

precipuo di promuovere il raggiungimento, entro le scadenze stabilite, dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti e delle riforme previste dal PNRR.

In merito a tale punto, evidenzio che attualmente gli enti, per esperire le procedure di selezione dei volontari, hanno a disposizione 49 giorni per effetto della modifica introdotta dal Bando pubblicato in data 25 gennaio 2022, integrativo al Bando ordinario 2021.

Detto Bando integrativo – a seguito dell'accertamento di economie di gestione, pari ad oltre 43 milioni di euro – ha ampliato il numero di posti di operatore volontario di oltre 8.0 unità, ha prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione (dal 25 gennaio al 10 febbraio 2022) e, conseguentemente, quello per le consegne delle graduatorie (che passa, come evidenziato, da 37 giorni previsti dal Bando ordinario 2021 a 49 giorni).

Successivamente, in considerazione dell'intervenuta pronuncia del TAR del Lazio favorevole all'ulteriore differimento dei termini, il Dipartimento ha provveduto a prorogare ulteriormente la scadenza per la presentazione delle candidature al 9 marzo prossimo.

Per quanto di interesse, il citato Bando è finanziato, in misura ragguardevole, anche con le risorse provenienti dal I ciclo del Progetto PNRR, incluso nella Missione 5, per il quale occorre necessariamente rispettare il calendario attuativo previsto dalla Decisione Ecofin 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR italiano e della tempistica di monitoraggio, in virtù delle disposizioni del Regolamento UE n. 241 del 2021, in particolare dell'articolo 24 che prevede « un conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi ».

Ricordo che per il 2022, le risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione dei programmi di intervento per il servizio civile sono pari ad oltre 330 milioni di euro. In questa somma sono ricompresi i 200 milioni di euro relativi a « risorse PNRR per progetti in essere » e 17 milioni di euro relativi a « risorse PNRR per nuovi progetti ».

In tale contesto, il Dipartimento, in quanto Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR è chiamato al rispetto di precisi obiettivi e tempistiche, in termini di attuazione, monitoraggio e rendicontazione.

La responsabilità delle Amministrazioni prevede un duplice livello di monitoraggio e controllo, il livello europeo e il livello nazionale.

Gli adempimenti connessi all'attuazione della misura che riguarda il Servizio civile universale, possono essere descritti in termini di cicli, ciascuno della durata di circa 2 anni, che ricadono a cavallo di più annualità e si sovrappongono parzialmente tra di loro.

Nel caso di specie i fondi di cui al PNRR interessano tre cicli di programmazione e, allo stato attuale, risultano regolarmente in corso gli adempimenti relativi sia al I che al II ciclo.

Da quanto esposto è evidente che, nonostante l'intero intervento si articoli in più cicli che si ripetono con attività e tempistiche analoghe, questi non sono tra loro indipendenti e che il ritardo di un ciclo, in particolar modo per quanto riguarda i 12 mesi relativi alla durata del servizio da parte del volontario, impatta negativamente sul ciclo successivo e sull'intero intervento in termini di rispetto delle scadenze temporali e dei *target* da conseguire.

Le motivazioni sopraesposte sono alla base della prevista riduzione dei tempi di selezione dei volontari (da 97 giorni previsti dal Bando 2020 a 49 giorni per effetto della modifica introdotta dal Bando integrativo al Bando 2021) e funzionali alle esigenze di interesse pubblico connesse agli inderogabili impegni assunti dal Governo in sede comunitaria per l'attuazione del PNRR.

In proposito, occorre tener conto anche dei vantaggi conseguenti al significativo apporto finanziario del PNRR che consente agli enti di servizio civile di affrontare una programmazione su base triennale, consapevole che ci potrà essere continuità per la propria azione, e che potranno curare maggiormente la qualità degli interventi, sia con riferimento all'investimento sui giovani, sia in relazione alle ricadute sui territori e sull'ambiente.

Inoltre, la questione delle tempistiche – e la relativa motivazione a ridurle – va inserita anche in una riflessione di contesto più ampia: le ricorrenti proroghe garantite negli anni precedenti e il più delle volte su richiesta degli enti, hanno portato, infatti, al consolidamento di una prassi che determina ogni anno una continua riprogrammazione delle attività e delle risorse nell'ambito di un ciclo che – dall'Avviso agli enti fino alla approvazione delle graduatorie dei giovani operatori – arriva a coprire un arco di tempo che va oltre i 18 mesi.

Ciò determina notevoli ripercussioni negative sul Sistema di servizio civile che possono essere così sintetizzate:

1. maggiore complessità del ciclo programmatico;
2. maggiori oneri amministrativi aggiuntivi per il Dipartimento, così come per gli enti coinvolti e per i volontari;
3. un alto tasso di mancati avvii al servizio, rinunce e abbandoni da parte degli operatori volontari.

In merito a tale ultimo profilo, l'esperienza degli ultimi anni rende atto che in breve tempo i ragazzi maturano, soprattutto nella specifica età 18-28 anni, nuove prospettive ed opportunità che li inducono a non iniziare o interrompere il progetto di servizio civile, se chiamati al servizio dopo un lungo lasso temporale.

I dati ad oggi disponibili attestano che nel 2020 sono stati 6.500 i mancati avvii, pari all'11,2 per cento, con punte anche vicine al 20 per cento nel 2018 e nel 2019. Anche il tasso di interruzione dei progetti (cosiddetto abbandono) da parte degli operatori volontari è stato del 12,2 per cento

nel 2020 (oltre 6.000 ragazzi) con punte del 18,9 per cento nel 2018 e del 16,7 per cento nel 2019.

Il quadro sopraesposto rende ragione di come l'interesse dei giovani sia maggiormente garantito da una durata il più breve possibile dei procedimenti, come dimostrato anche dalle obiezioni sollevate dai ragazzi circa l'attuale lunghezza del ciclo dei procedimenti.

Di fronte a questo quadro, al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema, non si poteva che abbreviare i termini del procedimento di selezione nel rispetto del principio di economicità, come ho già evidenziato, legato all'accesso alle franche di fondi del PNRR.

Per quanto concerne la soppressione della programmazione dei piani annuali, l'istituzione del Centro nazionale di formazione con sede a L'Aquila e la previsione della certificazione di competenze quale obbligo nei percorsi di tutoraggio, i tre temi evidenziati dall'interrogante, faccio presente che in sede di riunione della Consulta nazionale per il servizio civile universale in data 21 ottobre 2021, è stato precisato che tali interventi intendono agire per rafforzare tre ambiti: la mobilità dei giovani soprattutto in ambito UE; la formazione e le competenze; la semplificazione.

Con riferimento a quest'ultima direttrice è stato comunicato ai rappresentanti della Consulta che era in fase di avanzata valutazione una programmazione triennale, eliminando il Piano annuale, quale misura di semplificazione, urgente e necessaria per agevolare l'attuazione del PNRR e il rispetto dei relativi traguardi e obiettivi da conseguire.

In tale contesto, con l'articolo 40 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è stata introdotta una modifica al decreto legislativo n. 40 del 2017, la quale, attraverso l'eliminazione del procedimento finalizzato alla redazione e approvazione dei Piani annuali, si prefigge una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti.

Preciso che tale modifica non incide sulla possibilità di cambiare o adeguare i Piani triennali di programmazione, in quanto è stata salvaguardata la facoltà di

aggiornarli; pertanto, i soggetti coinvolti nel servizio civile potranno, in occasione della predisposizione del documento di aggiornamento, rappresentare eventuali esigenze o aspetti da valutare.

Con riferimento all'altra direttrice riguardante « formazione e competenze », si è provveduto ad informare la Consulta circa la mia intenzione di realizzare un Centro nazionale di formazione sul Servizio civile con sede a L'Aquila, che, per la parte di gestione e funzionamento, avrebbe fatto capo al Dipartimento.

La scelta della città de L'Aquila, quale sede del Centro, rientra nella più ampia strategia di rilancio e sviluppo delle aree del Centro Italia colpite dal sisma, tra le quali è compresa anche la realizzazione di due centri di alta formazione per la Pubblica amministrazione. La realizzazione del Centro, per la quale è mia intenzione assicurare il più ampio coinvolgimento della Consulta, potrà concorrere anche alla ripresa economica e sociale della città.

Per quanto riguarda l'obbligo del rilascio della certificazione delle competenze nelle sole misure aggiuntive connesse a percorsi di tutoraggio, ho ritenuto di fare inserire detta previsione nella Circolare del 25 gennaio 2022 che – nel dare maggiore rilievo alle misure a favore dei giovani relative alla fruizione di un periodo di tutoraggio e allo svolgimento di un periodo di servizio civile in uno dei paesi dell'Unione Europea, con l'attribuzione di un punteggio maggiore – ha espressamente previsto che « ai fini del riconoscimento della misura del tutoraggio è obbligatorio che l'ente a conclusione del percorso preveda per l'operatore volontario il rilascio della certificazione delle competenze da parte dei soggetti titolati ».

Tale previsione risponde alla richiesta dei giovani di avere una certificazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile, in termini di *soft skill* o di *digital skill*, da inserire nei curricula in aggiunta all'attestato di partecipazione all'esperienza del servizio civile.

A fronte delle obiezioni della Consulta, ricordo che nell'Avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento di

servizio civile universale per l'anno 2022, pubblicato il 25 gennaio 2022, è stato specificato che, per i programmi contenenti i progetti con le misure del tutoraggio e certificazione delle competenze, in caso di finanziamento, sarà corrisposto agli enti un contributo aggiuntivo, secondo quanto previsto dal decreto dipartimentale n. 31 del 21 gennaio 2022.

Ho altresì attivato preliminari interlocuzioni con la collega Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa a cui sono seguiti contatti tra il Dipartimento e la CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane) al fine di verificare even-

tuali collaborazioni in merito alla certificazione delle competenze e al micro-credito.

In conclusione, da quanto esposto emerge chiaramente l'assoluto rispetto dei principi di leale collaborazione e proficuo confronto con i soggetti coinvolti nella realtà del servizio civile (Consulta nazionale degli enti di servizio civile universale, rappresentanza degli operatori volontari, regioni), i quali sono e continueranno ad essere sempre coinvolti in merito alle iniziative che si intendono adottare, nella convinzione che un confronto costruttivo assicuri una migliore funzionalità di tutto il Sistema.

ALLEGATO 11

5-06802 Miceli: Iniziative per agevolare le attività e gli enti facenti parte del sistema del Servizio civile universale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Miceli, concernente le risorse impiegate per la sottoscrizione della convenzione con la società « Studiare Sviluppo s.r.l. » e le iniziative da adottare per agevolare le attività e gli enti del sistema del Servizio civile universale.

Con riferimento a quanto rappresentato, faccio preliminarmente presente che il Servizio civile universale è finanziato dall'apposito Fondo istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in cui affluiscono tutte le risorse previste all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale.

In particolare, il Fondo è costituito dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato; dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; da eventuali donazioni di soggetti pubblici e privati; da somme provenienti da finanziamenti della Unione europea.

Detto Fondo è gestito dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017, formula annualmente un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale Fondo non è destinato esclusivamente al finanziamento dei progetti di servizio civile universale, ma viene utilizzato anche per sostenere le spese necessarie alla gestione del personale, al funzionamento della struttura organizzativa e alla realizzazione di tutte le attività connesse agli interventi di servizio civile.

In merito al primo quesito posto dall'onorevole interrogante (risorse impiegate dal Dipartimento) evidenzio che, in relazione all'anno 2021, il documento di programmazione finanziaria ha previsto una quota di risorse del Fondo, pari a euro 6.727.544,0 milioni di euro, da destinare alle spese per il finanziamento di convenzioni e programmi; trasferimenti di risorse alle Regioni e Province autonome per il concorso all'attuazione del servizio civile universale; spese per la comunicazione; spese connesse alla gestione di sistemi informatici.

Segnalo che detto documento fa espresso riferimento al finanziamento di una convenzione con un organismo in house per il supporto e l'assistenza tecnico-operativa per le attività connesse alla valutazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale e all'iscrizione degli enti all'Albo di servizio civile, comprese le attività di controllo e altre attività residuali.

L'Amministrazione può avvalersi, del qualificato supporto specialistico di una società esterna per lo svolgimento di attività istruttorie connesse a procedimenti amministrativi concernenti la valutazione dei programmi di servizio civile e l'iscrizione degli enti all'Albo, tenendo conto peraltro che la Convenzione viene finanziata con risorse del Fondo per il servizio civile che – come illustrato precedentemente – non sono interamente destinate al finanziamento dei progetti in cui vengono impegnati gli operatori volontari.

In relazione a quanto precede, il riferimento all'articolo 25 del decreto legislativo n. 40 del 2017, citato dall'interrogante, risulta inconferente in quanto trattasi della clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che, dall'attuazione del decreto legislativo stesso, non derivino nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

nel senso che con le risorse disponibili a legislazione vigente (umane, strumentali e finanziarie) deve attuarsi il servizio civile universale.

Le risorse finanziarie possono, quindi, essere utilizzate, sempre nei limiti delle disponibilità presenti a legislazione vigente, anche per finanziare l'affidamento in house, non comportando, come dimostrato, detto affidamento un nuovo onere non coperto dalle risorse appostate in bilancio in via ordinaria.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'interrogante in merito alla società « Studiare e Sviluppo S.r.l. », osservo che, nell'ambito della Convenzione sottoscritta nel luglio 2021, relativa al supporto specialistico e assistenza tecnico-operativa in favore del Dipartimento stesso, è espressamente previsto, all'articolo 3, comma 2, che « tutte le figure professionali che comporranno il team di lavoro a supporto del Dipartimento, prima dell'avvio delle attività, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una situazione d'incompatibilità o di conflitto d'interessi per aver svolto, nel triennio 2018/2020, attività di valutazione o di elaborazione progetti per conto di enti che presenteranno programmi e progetti di servizio civile oggetto del presente affidamento o per aver ricevuto incarichi retribuiti da enti di servizio civile per i quali è in corso l'istruttoria per l'iscrizione all'Albo unico ».

Sul punto preciso che il Dipartimento, prima della stipula, aveva acquisito la nota n. 04591 del 2 luglio 2021, sottoscritta dal legale rappresentante della società « Studiare e Sviluppo S.r.l. », con la quale veniva dichiarato che « tutte le risorse umane che hanno lavorato e/o lavoreranno sui progetti finanziati dal Dipartimento, hanno firmato e/o firmeranno apposita e vincolante dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ».

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, la citata società ha pubblicato un Avviso per la ricerca di personale qualificato con specifiche competenze idonee a svolgere le attività istruttorie in merito alle richieste di iscrizione degli enti all'Albo di servizio civile universale e le

attività di assistenza tecnica per la valutazione, approvazione e monitoraggio dei programmi d'intervento e dei progetti di servizio civile universale.

Con riferimento alla seconda osservazione formulata nelle premesse relativa agli accordi con le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017, per l'attribuzione alle stesse di specifiche funzioni in materia di servizio civile, evidenzio che il Dipartimento, nelle more dell'attuazione di tali, accordi e della revisione dei contributi da erogare, ha indicato nel documento di programmazione finanziaria per l'anno 2021, come negli anni precedenti, le voci di spese di cui al previgente regime – secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in data 26 gennaio 2006 tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile (oggi confluito nel Dipartimento) e le Regioni e le Province autonome – relative alle spese destinate al funzionamento degli Uffici di servizio civile regionali, alle attività di formazione e d'informazione sul servizio civile universale in ambito regionale e alle attività connesse alla valutazione di programmi e progetti di servizio civile universale.

Anche il documento di programmazione finanziaria per il 2022, in attesa della redazione degli accordi con le Regioni e le Province autonome, riconoscerà alle stesse contributi per le attività sopradescritte, in coerenza con quanto già erogato nelle precedenti annualità.

Alla luce di quanto esposto, l'affidamento in house alla società Studiare e Sviluppo S.r.l. non preclude la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome anche nell'ambito del procedimento di valutazione dei programmi e dei progetti di servizio civile, considerato che le stesse, nelle more dell'attuazione degli accordi, continuano a fornire al Dipartimento il proprio contributo secondo quanto stabilito dalla previgente normativa in materia.

Per quanto riguarda il quesito in merito alle iniziative di competenza che il Governo intende intraprendere nell'immediato, al fine di agevolare, anche economicamente, le attività e gli enti del sistema del Servizio civile universale, faccio presente che sono

in atto iniziative di potenziamento del sistema Servizio civile universale che puntano a rafforzare le competenze degli enti sia in ambito di programmazione che su temi emergenti.

In riferimento a questo ultimo punto, nel 2021 ho avviato la sperimentazione del servizio civile digitale e del servizio civile ambientale, condivisa con gli enti in sede di Consulta nazionale. Inoltre, ho dato mandato al Dipartimento di attivare percorsi di formazione rivolti specificatamente agli enti di Servizio civile, iscritti all'Albo SCU, con l'intenzione di potenziare la capacità degli enti di progettare e gestire al meglio i progetti di servizio civile.

Ricordo infine l'intervento inserito nel PNRR (misura M5C1.2 Servizio civile universale) volto a potenziare il Servizio civile universale stabilizzando il numero di operatori volontari per il prossimo triennio sull'ordine delle 50.000 unità annue. A tal proposito, il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando rivolto agli operatori volontari per la partecipazione ai progetti degli enti di servizio civile universale, iscritti all'albo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, ammessi in esito al precedente avviso del 31 dicembre 2020.

Tale bando, relativo a 56.205 operatori volontari è stato integrato di ulteriori 8.126 posizioni aggiuntive grazie al reperimento di risorse rivenienti da economie di gestione, che ho dato mandato al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale di verificare, pari ad oltre 43,4 milioni di euro. In tal modo, sono stati finanziati ulteriori 102 programmi (92 in Italia e 10 all'estero) e i posti effettivamente disponibili per gli operatori volontari sono divenuti 64.331, il numero più elevato che sia stato mai raggiunto negli ultimi anni.

Di questi, oltre 1.000 posti riguardano giovani volontari destinati ad operare nell'ambito dei (45) programmi di « servizio civile digitale » ammessi al finanziamento dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il maggior finanziamento assicurato dal PNRR consentirà agli enti di servizio civile di affrontare una programmazione su base triennale con più sicurezza, consapevoli che ci potrà essere maggiore continuità di azione e un finanziamento su base triennale.

ALLEGATO 12

5-07063 Gadda: Nomina del coordinatore dell'ufficio per il Servizio civile universale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Gadda in merito alla nomina di un coordinatore dell'ufficio per il Servizio civile universale a garanzia della continuità e della qualità del servizio, anche alla luce della priorità di indirizzo assegnata all'interno del Pnrr.

Con riferimento a quanto rappresentato, faccio presente che a seguito delle dimissioni del Coordinatore dell'Ufficio per il servizio civile universale e in vista del collocamento in quiescenza del Coordinatore dell'Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione, in data 24 giugno 2021, ho dato mandato al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale di avviare tempestivamente, mediante pubblicazione di interpello sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello generale.

In data 24 settembre 2021 sono state avviate altre due procedure, sempre mediante pubblicazione di interpello, per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello non generale di Coordinatore del Servizio gestione degli operatori nell'ambito dell'Ufficio per il Servizio civile universale e di Coordinatore del Servizio per gli affari generali, le risorse umane e il bilancio nell'ambito dell'Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione.

Al fine di valutare le manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dei suddetti interpellati, il Dipartimento ha provveduto, con decreto dell'11 ottobre 2021, alla nomina della Commissione con il compito di esaminare tutte le manifestazioni di interesse in relazione alle quattro procedure di interpello.

Per quanto concerne l'osservazione dell'onorevole interrogante relativa all'as-

senza di riferimenti, nell'interpello per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio per il servizio civile, alle necessarie e specifiche competenze in materia di disciplina e attuazione del servizio civile universale, faccio presente che le scelte sono state coerentemente orientate a consentire la selezione delle migliori professionalità in relazione alla qualificazione richiesta per l'incarico da ricoprire.

Nel merito, osservo che le capacità professionali e i titoli richiesti dall'interpello, erano esattamente corrispondenti al *know-how* necessario per svolgere con competenza la funzione da ricoprire, non rilevando la mancata preesistente conoscenza approfondita del sistema del servizio civile, essendo questa, da ricomprendersi nella più ampia previsione del possesso di esperienza in materia di promozione e attuazione di politiche giovanili.

Inoltre, il punto 2 della « Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali » del 12 aprile 2019, prevede esplicitamente che la procedura di conferimento degli incarichi, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative, assicurati, fra l'altro, « la rotazione degli incarichi finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse e a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, in relazione anche alla peculiare flessibilità degli assetti funzionali e organizzativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai connessi processi di riorganizzazione, nonché a prevenire e reprimere eventuali fenomeni corruttivi ».

È il principio di rotazione degli incarichi quindi che consente di trarre nuove idee dalle esperienze in settori diversi, che abbiano, come denominatore comune, una base di capacità e qualità idonee e funzionali a conseguire gli obiettivi assegnati alla dirigenza dall'autorità politica delegata.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che la Commissione ha ultimato le operazioni di valutazione, risultate complesse in considerazione di manifestazioni di interesse relative, come già precisato, a tutte e quattro le posizioni dirigenziali.

Il Dipartimento, il 21 dicembre 2021, mi ha comunicato gli esiti della procedura di interpello per l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio per il servizio civile proponendo il conferimento di tale incarico alla dott.ssa Laura Massoli, dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio e responsabile, nell'ultimo periodo, del Dipartimento PNRR del comune di Roma.

Tale proposta, da me assentita, è stata trasmessa in pari data al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che, il 12 gennaio 2022, ha espresso parere favorevole.

Acquisita la disponibilità del comune di Roma al rientro in servizio della dirigente presso l'Amministrazione di appartenenza, alla dott.ssa Massoli è stato conferito il suddetto incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2022.

Alla nuova Coordinatrice spetterà, fra l'altro, di implementare le innovazioni che ho introdotto per l'evoluzione del Servizio civile e di progettare le attività del nuovo Centro nazionale di formazione del servizio civile di L'Aquila, in collaborazione con gli enti e le autonomie territoriali.

Per quanto riguarda l'ulteriore osservazione dell'interrogante relativa alla complessità, in mancanza del Coordinatore dell'Ufficio per il servizio civile, dell'ordinaria interlocuzione con gli enti, che determinerebbe un allungamento dei tempi che intercorrono tra l'istruttoria, l'esame della stessa e la decisione e una riduzione dell'efficienza ed efficacia dell'azione am-

ministrativa, comunico che la temporanea mancanza del Coordinatore, pur richiedendo un maggior sforzo da parte di tutto l'Ufficio, non ha compromesso il buon andamento dell'azione amministrativa in quanto, dai dati disponibili, non si rileva, rispetto al passato, un allungamento dei tempi dei procedimenti, sia ad istanza di parte che d'ufficio.

Ciò è stato possibile grazie al costante coordinamento assicurato dal Capo Dipartimento che ha operato in stretto raccordo con la dirigente del Servizio «programmazione degli interventi e gestione dell'Albo».

In particolare, segnalo che i procedimenti avviati dagli enti con istanze di iscrizione all'Albo di servizio civile universale e/o di adeguamento delle iscrizioni stesse con riferimento all'anno 2021, sono stati conclusi, nella misura del 100 per cento, entro il termine ordinatorio di 180 giorni previsto dal Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, e decorrente dalla data di ricezione delle istanze.

In merito al procedimento di valutazione dei programmi di intervento ordinari, presentati successivamente alla pubblicazione dell'Avviso del 31 dicembre 2020 con scadenza entro il 20 maggio 2021, faccio presente che, in data 29 ottobre 2021, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie, prima del termine ordinatorio di conclusione del procedimento, fissato dal citato Presidente del Consiglio dei ministri n. 142 del 2010 in 180 giorni decorrenti dalla data ultima per la presentazione dei programmi stessi.

Il Dipartimento, ricevute le osservazioni da parte degli enti in merito ai punteggi attribuiti ai programmi d'intervento e ai progetti ad essi associati, come disposto dal paragrafo 6 della Circolare del 23 dicembre 2020 ha approvato, con decreto del Capo Dipartimento n. 723 del 1° dicembre 2021, la graduatoria definitiva.

Con successivo decreto del Capo Dipartimento n. 738 del 3 dicembre 2021, sono stati individuati i programmi da finanziare.

Con riferimento al procedimento di valutazione dei programmi di intervento specifici per la sperimentazione del « Servizio civile digitale », presentati a seguito dell'Avviso del 12 maggio 2021 con scadenza entro il 29 luglio 2021, evidenzio che il Dipartimento, in data 16 novembre 2021, ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei programmi positivamente valutati, con circa due mesi di anticipo rispetto al termine di conclusione del pro-

cedimento stabilito, come già evidenziato, in 180 giorni, decorrenti dalla data ultima per la presentazione dei programmi stessi.

Segnalo, infine, che anche gli adempimenti relativi agli avvii in servizio degli operatori volontari e dei subentranti (il cui numero ammonta, con riferimento all'anno 2021, a 49.432), sono stati regolarmente posti in essere entro i termini prescritti dalla normativa in materia.

ALLEGATO 13

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (C. 2238 cost. Fornaro).

EMENDAMENTI 1.400 E 2.400 DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il

Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. »

1.400. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.400. Il Relatore.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.04 DEL RELATORE

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale idoneo a istigare la commissione di delitti con finalità di terrorismo, ovvero materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di ma-

teriali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per comprovate finalità di lavoro, di studio o per altri giustificati motivi.

11.04. Il Relatore

ALLEGATO 15

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il CCR segnala all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

3.1. (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: Per le finalità di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: e ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,

4.3. Ceccanti.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Comitato aggiungere le seguenti: , ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,

5.1. Ceccanti.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine fino alla fine del comma, con le se-

guenti: utili a prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni.

7.2. (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a promuovere aggiungere le seguenti: la conoscenza della lingua italiana,

8.1. (Nuova formulazione) Montaruli, Prisco.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti.

8.2. Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Al comma 6, sostituire le parole: di matrice jihadista con le seguenti: di cui all'articolo 1.

8.4. Giorgis, Ciampi.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'istruzione *con le seguenti:* dell'università e della ricerca.

9.1. Ciampi.

ART. 11.

Al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: , attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione. Tra i criteri individuati ai sensi del periodo precedente, deve essere previsto che i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le finalità di cui al presente comma, non devono essere stati sottoposti a misura di prevenzione, non devono essere sottoposti a procedimento penale e non devono aver riportato condanna, in Italia o all'e-

stero, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'ammissione negli istituti penitenziari dei medesimi soggetti deve essere motivata anche con la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, delle modalità e dei tempi della loro partecipazione all'azione rieducativa.

* **11.1.** *(Nuova formulazione)* Montaruli, Prisco.

* **11.4.** *(Nuova formulazione)* Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

Al comma 3, sostituire le parole: di matrice jihadista *con le seguenti:* di cui all'articolo 1.

11.3. Giorgis, Ciampi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Emendamenti C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 59

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini 60

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio*) 61

ALLEGATO (*Proposta di risoluzione come riformulata*) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

AVVERTENZA 63

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 2 marzo 2022.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Emendamenti C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 2 marzo 2022.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Emendamenti testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

C. 3307 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Salafia, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia,

con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Salafia, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Salafia, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, evidenzia che, successivamente alla presentazione della proposta di risoluzione, è stato pubblicato il testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che all'articolo 33 contiene la soluzione adottata dal Governo in merito alla questione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione presso l'ufficio del processo. Pertanto, riformula la proposta di risoluzione (*vedi allegato*) al fine di dare conto nelle premesse del fatto che i correttivi in materia di incompatibilità, anticipati in audizione dalla Ministra Cartabia, sono stati inseriti nel richiamato decreto-legge. Quanto alla parte degli impegni della proposta di risoluzione, fa presente di aver mantenuto, pur con limitati aggiustamenti, l'impegno precedentemente previsto in favore di un regime di incompatibilità su base territoriale, sul modello di quello adottato per la magistratura onoraria. Precisa infatti che su tale soluzione ha registrato la convergenza pressoché unanime delle forze di maggioranza, rammentando come in direzione analoga vada anche l'osservazione pervenuta dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Jacopo MORRONE (LEGA), come anticipato per le vie brevi alla relatrice, chiede che dal testo della proposta di risoluzione come

riformulata venga espunto il riferimento all'incompatibilità su base distrettuale, evidenziando che in alcuni casi, quale è quello del distretto di Bologna, ciò significherebbe l'impossibilità di esercitare la professione nell'intera regione. Precisa pertanto che a suo parere sarebbe sufficiente puntare ad un'incompatibilità limitata al circondario in cui ha sede l'ufficio del processo.

Ciro MASCHIO (FDI), parlando a nome della rappresentante di gruppo, onorevole Varchi, che ha seguito personalmente la questione, nell'esprimere apprezzamento per il fatto che la relatrice abbia inteso accogliere alcune delle osservazioni di Fratelli d'Italia, rileva tuttavia come non sia stato recepito tutto ciò che sarebbe necessario per migliorare il funzionamento del sistema giustizia. Preannuncia pertanto l'intenzione del suo gruppo di astenersi dalla votazione.

Franco VAZIO, *presidente*, alla luce della riformulazione della proposta di risoluzione, ritiene più opportuno rinviare la relativa votazione ad altra seduta.

Catello VITIELLO (IV), nel prendere atto della ventilata esigenza di un rinvio della votazione, ritiene che, nonostante la pubblicazione del decreto-legge n. 17 del 2022, sulla questione posta dalla relatrice sia opportuna una valutazione politica, prima ancora che giuridica. Quanto alla proposta avanzata dal collega Morrone, fa presente che l'ipotesi di una incompatibilità a livello distrettuale deve necessariamente essere mantenuta, dal momento che gli addetti all'ufficio del processo possono trovarsi a svolgere le loro funzioni anche presso le Corti d'appello, che hanno appunto una competenza territoriale a livello di distretto. Rileva pertanto la necessità di tenere sempre conto delle ricadute che la soluzione eventualmente prospettata potrebbe avere sul contesto generale, rammentando le conseguenze della proposta emendativa approvata nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, che ha soltanto parzialmente risolto la questione. Ritiene inoltre che l'impegno contenuto nella proposta di risoluzione vada mantenuto al

fine di rendere evidente l'ampia convergenza parlamentare sulla soluzione in esso avanzata, sottolineando in particolare che gli avvocati assunti presso l'ufficio del processo, alla scadenza del contratto a tempo determinato, si troveranno nella difficile condizione di ricominciare l'esercizio della professione. Pertanto, nel considerare triste l'immagine di un sistema che si autotutela, sollecita una soluzione immediata, a meno che non si intenda procedere a una riforma organica della legge professionale. Ringrazia in conclusione la relatrice per la sensibilità dimostrata sul tema.

Franco VAZIO, *presidente*, nel far presente che il proposto rinvio dell'esame consentirà l'approfondimento delle questioni, non banali, poste dai colleghi, precisa che tra pubblico impiego ed esercizio della libera professione sussiste una incompatibilità strutturale e insuperabile. Nel ribadire pertanto l'esigenza di un'ulteriore riflessione, anche al fine di non mettere in difficoltà il Governo, fa presente come le questioni poste attengano alle finalità specifiche dell'Ufficio del processo, istituito allo scopo di potenziare gli strumenti a disposizione del sistema giudiziario per migliorarne l'efficacia. Nel ritenere pertanto che descrivere l'Ufficio del processo come un luogo di precari equivalga a dichiarare fallita la missione in partenza, esprime la convinzione che il ragionamento vada capovolto, precisando tuttavia come non spetti a lui decidere. A suo parere permane quindi la necessità di un approfondimento, al fine di evitare di licenziare un atto di indirizzo dal contenuto incoerente con le finalità della norma.

Manfredi POTENTI (LEGA) interviene per porre una questione di metodo, rammentando come anche ieri, nel corso delle audizioni relative alla riforma dell'ordinamento giudiziario, gli sia capitato di ascoltare argomentazioni circa l'impossibilità di adottare soluzioni differenti rispetto al contenuto della legge vigente. Nel far presente pertanto che le norme, in questo caso in particolare gli articoli 19 e 20 della legge n. 247 del 2012 che dispongono in materia di eccezioni alle norme sulla incompatibilità

e di sospensione dell'esercizio professionale, possono sempre essere modificate, ritiene che sulla questione debba essere svolta piuttosto una valutazione di natura politica. Analoga valutazione a suo parere andrà svolta anche con riguardo alle proposte di legge in materia di monocommitenza, all'esame della Commissione Giustizia, in relazione alla quale si dichiara personalmente favorevole alla possibilità che un avvocato possa essere dipendente di un'impresa o anche di un soggetto pubblico, come avviene in altri Paesi. Nel sottolineare che si tratta piuttosto di una questione di opportunità, rilevato che in questo caso i soggetti operano all'interno di uffici giudiziari, ribadisce che la legge professionale può sempre essere modificata.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, con riferimento al rilievo del collega Morrone, ritiene che la chiave di lettura corretta sia quella fornita dal collega Vitiello. Evidenzia infatti che qualora un addetto all'ufficio del processo sia inserito nello staff della Corte d'appello, l'incompatibilità dovrà essere distrettuale, mentre se lo stesso fosse inserito nello staff del tribunale l'incompatibilità dovrebbe essere prevista su base circondariale, come previsto anche per la magistratura onoraria. Per tale ragione, non ritiene di dover modificare su questo punto ulteriormente la proposta di risoluzione. Quanto alle osservazioni del presidente Vazio, reputa che il problema nasca dall'introduzione del comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 che, non prevedendo alcuna incompatibilità per i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione del PNRR, ha creato un legittimo affidamento sull'applicazione della norma anche nei confronti degli avvocati.

Franco VAZIO, *presidente*, nell'apprezzare le osservazioni della collega D'Orso, precisa di non aver posto la questione del legittimo affidamento. Chiarisce infatti di aver evidenziato come vada verificato se l'incompatibilità è legislativamente superata o meno. Ritiene quindi che su tale punto sia necessario effettuare un approfondimento, sottolineando che, qualora fosse

corretto quanto affermato dalla relatrice, la Commissione non dovrebbe rilevare un problema relativamente al legittimo affidamento ma effettuare una scelta discrezionale in merito all'atto di indirizzo da adottare. Osserva quindi che, qualora invece dall'approfondimento emergesse che l'incompatibilità non è stata superata da una norma del PNRR, la Commissione non potrebbe esprimere un indirizzo contrario.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, nell'assicurare che effettuerà gli opportuni approfondimenti, precisa che la proposta di risoluzione come riformulata è comunque suscettibile di ulteriori modificazioni.

Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'obiezione avanzata dal presidente Vazio sia opportuna ma segnala che, a professionalità invariate, esiste una evidente disparità di trattamento tra i 500 avvocati reclutati dal Ministero dell'economia e delle finanze – per i quali è prevista una metodologia di assunzione differente rispetto a quella stabilita per gli avvocati impegnati presso l'Ufficio del processo – e questi ultimi. Ribadisce quindi che la questione deve essere prima affrontata dal punto di vista politico e soltanto successivamente risolta giuridicamente. In proposito, sottolineando la ineccepibilità della questione dal punto di vista giuridico, in quanto le assunzioni sono regolate da due differenti decreti legge, evidenzia che il risultato che si è raggiunto è comunque quello di creare una disparità di trattamento tra avvocati che, se assunti al Ministero dell'economia e delle finanze potranno continuare a tenere aperti i propri studi e, se assunti presso l'Ufficio del processo, non avranno tale opportunità.

Franco VAZIO, *presidente*, ritiene che per svolgere una corretta discussione sia prima necessario che la relatrice effettui gli opportuni approfondimenti sul tema, al fine di verificare se permanga l'incompatibilità normativa. Suggestisce quindi di aggiornare i lavori della Commissione alla settimana prossima per consentire alla relatrice e ai gruppi di effettuare una ulteriore riflessione.

Jacopo MORRONE (LEGA) suggerisce, alla luce delle riflessioni della relatrice, di valutare allora l'opportunità di inserire nell'impegno di cui alla lettera *b*) anche il riferimento al circolo per la Corte d'assise.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) concorda con il collega Morrone.

Franco VAZIO, *presidente*, invita la relatrice a effettuare gli opportuni approfondimenti anche sulla questione posta dal collega Morrone. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni informali, in videoconferenza, di Piergiorgio Morosini, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, di Armando Spataro, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, di Giuliano Castiglia, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, e di Eugenio Minniti, avvocato penalista, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2681 Governo e abb., recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

ALLEGATO

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COME RIFORMULATA

La II Commissione,

esaminata per le parti di competenza la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Anno 2021) (Doc. CCLXIII, n. 1) trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione nel luglio scorso, intende rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolare la transizione ecologica e digitale, favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali;

a tal fine il piano prevede 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi cui si aggiungono le risorse dei fondi europei *React-EU* e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano;

il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti – che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e prevede tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno;

rilevato che:

il PNRR ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, avvicinando l'Italia alla media dell'UE;

come rilevato dalla Commissione europea nel documento di lavoro con cui ha espresso la propria valutazione favorevole del piano (SWD(2021) 165 final), le inefficienze del sistema giudiziario italiano continuano a pesare sul contesto imprenditoriale, dal momento che, nonostante i recenti miglioramenti, il tempo stimato necessario per risolvere i contenziosi civili e commerciali rimane tra i più elevati dell'UE, registrando ampio spazio per una gestione più efficiente e per limitare i ricorsi infondati. Secondo il quadro di valutazione UE della giustizia del 2020, il tempo di esaurimento dei procedimenti in Italia è pari a 2.655 giorni per i contenziosi civili e commerciali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 549 giorni) e a 1.367 giorni per i procedimenti penali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 340 giorni); per quanto concerne le cause amministrative, il tempo di esaurimento dei procedimenti è pari a 1.679 giorni considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 469 giorni);

come evidenziato nel PNRR, l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, oltre a rappresentare un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare « rimedi giurisdizionali effettivi » per la tutela dei diritti,

specie dei soggetti più deboli, rappresenta pertanto una condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per il corretto funzionamento del mercato;

a sostegno di tale presupposto, nel PNRR si stima che una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50 per cento possa accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento e che una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari possa generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6 per cento. D'altra parte, una giustizia inefficiente peggiora le condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese, considerato che un aumento dei procedimenti pendenti di 10 casi per 1000 abitanti corrisponderebbe a una riduzione del rapporto tra prestiti e Pil dell'1,5 per cento e che alla durata dei processi più elevata si assocerebbe una minore partecipazione delle imprese alle catene globali del valore e una minore dimensione media delle imprese, quest'ultima una delle principali debolezze strutturali del nostro sistema;

a fronte di tale situazione, entro giugno 2026 la riforma del sistema giudiziario deve conseguire una riduzione dei tempi processuali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle misure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato;

per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge di:

portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);

rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse

umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;

potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;

garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;

contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti;

al fine di raggiungere tali obiettivi, la riforma del sistema giudiziario contempla interventi, tutti previsti nell'ambito della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA), quali: la riforma del processo civile, articolata in 8 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma del processo penale, articolata in 4 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma delle procedure di insolvenza, articolata in due traguardi, da concludersi entro la fine del 2022; la riforma della giustizia tributaria, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2022; la digitalizzazione del sistema giudiziario, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2023;

alle richiamate riforme si affianca il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti per un totale di 3.162,2 milioni di euro finalizzati: nell'ambito della Missione 1, Componente 1, alla digitalizzazione del Ministero della Giustizia (133,2 milioni di euro) e del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro), al rafforzamento dell'Ufficio del processo (2.309,8 milioni di euro); nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, all'effi-

cientamento degli edifici giudiziari (411,7 milioni di euro); nell'ambito della Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 3 Interventi speciali per la coesione territoriale, alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni di euro);

il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026;

osservato che:

la Relazione in esame – che è dunque la prima sullo stato di attuazione del PNRR – riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea, considerato che in essa si evidenzia come l'Italia, avendo rispettato l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine del 2021, sia nella condizione di presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro;

fra i 51 obiettivi previsti per la fine del 2021, rientrano i seguenti quattro traguardi (tre riforme e un investimento) relativi alla riforma del sistema giudiziario: l'entrata in vigore il 24 dicembre scorso della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata; l'entrata in vigore il 19 ottobre scorso della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza (decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) e l'ap-

provazione della disciplina per le assunzioni degli addetti all'Ufficio per il processo, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio della relativa procedura concorsuale, le cui prove sono state svolte a novembre scorso e il cui investimento dovrà essere completato nel prossimo anno con le assunzioni effettive e con l'inizio dell'operatività dello stesso Ufficio del processo;

la riforma delle procedure di insolvenza è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo;

in tale ambito, nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione Giustizia il 15 febbraio scorso, la Ministra Cartabia ha preannunciato anche un intervento volto ad innovare, in linea con le novità del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore è prevista nel corso del 2022, il sistema dei reati fallimentari, attualmente allo studio di una apposita Commissione di esperti insediata presso il Ministero;

con riguardo alla riforma della giustizia civile, il PNRR prevede che essa sia incentrata principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti tra l'altro a contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari accentuando il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie;

nel quadro degli interventi volti a garantire la piena attuazione di tale riforma, con particolare riguardo all'esigenza di contenere il contenzioso, nel corso della richiamata audizione la Ministra ha preannunciato, anche su sollecitazione della Commissione europea, la modifica del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, con l'obiettivo tra l'altro di ridurre i compensi per

il difensore che si presta a patrocinare azioni legali per liti che poi si rivelano temerarie o frivole;

la riforma relativa alla digitalizzazione del sistema giudiziario prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico nonché la digitalizzazione del processo penale di primo grado e l'introduzione di una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione;

constatato che:

come ribadito in audizione dalla Ministra Cartabia, benché non esplicitamente richiamata nel PNRR, la riforma dell'ordinamento giudiziario riveste particolare rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo e di miglioramento dell'efficacia del sistema giudiziario nazionale, soprattutto laddove interviene sui criteri per l'attribuzione delle funzioni direttive e semi-direttive negli uffici giudiziari e delle connesse responsabilità rispetto all'efficienza ed agli standard qualitativi degli uffici medesimi e laddove introduce una formazione mirata della dirigenza per svilupparne le capacità gestionali;

quanto al rafforzamento dell'Ufficio del processo, l'obiettivo dell'investimento è quello di agire a breve termine sui fattori organizzativi in modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e incrementando le risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato in numero totale di oltre 21.000 unità di addetti all'ufficio del processo e di personale amministrativo, tra tribunali civili, penali e amministrativi), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Ciò nella consapevolezza, riportata nel PNRR, che questa misura migliorerebbe inoltre la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L'investi-

mento comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario;

nel sottolineare che il rafforzamento dell'Ufficio del processo è già in fase operativa, essendo in corso le assunzioni delle prime oltre 8.000 unità di personale, la Ministra Cartabia ha rilevato l'esigenza di introdurre alcuni correttivi normativi volti tra l'altro a garantire una più omogenea distribuzione dei vincitori di concorso nelle diverse Corti d'appello nonché ad intervenire in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impegno lavorativo presso l'Ufficio del processo; tali correttivi sono stati inseriti nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, appena pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

introdurre una norma *ex post* e con effetto retroattivo che costringerebbe gli avvocati vincitori del concorso a lasciare, sia pure temporaneamente, la professione con conseguenti incertezze soprattutto in ordine al regime previdenziale agli stessi applicabile, in un momento in cui i destinatari della norma hanno già firmato i contratti di assunzione e preso servizio, contrasta con il principio di legittimo affidamento che i partecipanti alla selezione pubblica riponevano nell'applicazione dell'articolo 1, comma 7-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che consentiva, invece, la possibilità di esercitare le professioni senza alcuna incompatibilità, « al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

appare, al contempo, necessario intraprendere altresì iniziative volte a valorizzare la preparazione ed il merito del personale amministrativo già in forze nell'amministrazione giudiziaria;

appare, infine, necessario prevedere, nell'ambito dell'edilizia penitenziaria, anche investimenti che riguardino interventi di implementazione dei sistemi di videosorveglianza, di adeguamento degli impianti tecnologici, di installazione di im-

pianti per schermare i telefoni cellulari, di adeguamento degli impianti di illuminazione interna ed esterna degli istituti penitenziari, nonché prevedere il potenziamento dell'organico di Polizia penitenziaria, nel solco del piano assunzionale portato avanti nello scorso triennio;

impegna il Governo:

a) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alle riforme del sistema giudiziario e agli interventi legislativi ad esse connesse:

a) garantire la piena valorizzazione e il pieno coinvolgimento del Parlamento, sia in relazione alle indicazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo nell'esercizio delle diverse deleghe di riferimento sia in relazione agli ordini del giorno approvati dalle Camere relativamente agli interventi previsti nell'ambito delle stesse riforme del sistema giudiziario, nonché relativamente alla correlata riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione giustizia;

a) garantire la piena valorizzazione ed il pieno coinvolgimento del Parlamento nel procedere ad una complessiva ed organica riforma della giustizia tributaria, le cui linee sono state già tracciate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva « Sulla riforma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario » elaborato congiuntamente dalle commissioni Finanze di Camera e Senato;

a) prevedere che la riforma delle procedure di insolvenza, oltre ad essere integrata attraverso il preannunciato intervento in materia di reati fallimentari, sia affiancata da disposizioni volte a migliorare, in linea con il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il *corpus* dei reati tributari e dei reati che presentano una valenza di natura economica, con l'obiettivo di potenziare il sistema di controllo sull'impiego delle ingenti risorse finanziarie previste nell'ambito del PNRR;

a) evitare che la modifica del Regolamento, di cui al decreto ministeriale 10

marzo 2014, n. 55, che contiene la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sia ispirata ad un approccio punitivo nei confronti della categoria degli avvocati, non ritenendosi la riduzione dei compensi per il difensore soluzione adeguata a scoraggiare il contenzioso;

b) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente al potenziamento dell'Ufficio del processo e agli adeguamenti normativi necessari a garantirne la piena operatività, a individuare insieme con il Parlamento una soluzione che, in luogo della incompatibilità assoluta tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione a tempo determinato in qualità di addetti all'Ufficio, introduca un regime di incompatibilità su base territoriale, sul modello della soluzione già prevista dall'ordinamento per la magistratura onoraria, in modo da impedire comunque che lo stesso professionista possa operare nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo nonché a chiarire a quale ente previdenziale dovranno essere versati i contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato;

c) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alla digitalizzazione del sistema giudiziario, a prevedere che l'intervento coinvolga anche l'istituzione del casellario unico nazionale giudiziale nonché della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, trattandosi di strumenti fondamentali per consentire un più stringente monitoraggio della corretta gestione delle risorse nell'ambito degli appalti previsti dal PNRR;

d) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente agli interventi di adeguamento dell'edilizia penitenziaria, a prevedere opportuni stanziamenti per interventi di implementazione dei sistemi di videosorveglianza, di adeguamento degli impianti tecnologici, di installazione di impianti per schermare i telefoni cellulari, di adeguamento degli impianti di illuminazione interna ed esterna degli istituti penitenziari.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'analista Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l'Università di Perugia, direttore della Rivista <i>Geotrade</i> e fondatore dell'associazione AWOS-A <i>World of Sanctions</i> , sullo strumento delle sanzioni nel diritto internazionale	69
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2022.

Audizione dell'analista Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l'Università di Perugia, direttore della Rivista *Geotrade* e fondatore dell'associazione AWOS-A *World of Sanctions*, sullo strumento delle sanzioni nel diritto internazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro informale con alcuni familiari dei militari caduti nell'eccidio di Podrute	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.50.

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2022.

**Incontro informale con alcuni familiari dei militari
caduti nell'eccidio di Podrute.**

L'incontro informale si è svolto dalle
15.05 alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*) 71

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e rinvio*) 74

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 74

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in

allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. L'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge dispone inoltre che in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-*bis*) indica tra i « collegati » alla manovra di bilancio 2022-2024 un disegno di legge recante « delega recante principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ».

Segnala che il presente disegno di legge, come risulta dalla sua relazione illustrativa, trae origine dalle azioni di riforma previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, più precisamente, dalla componente 2 concernente « Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale » della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

Precisa che il PNRR prevede che la predetta riforma degli IRCCS sia attuata entro il 31 dicembre 2022 con uno o più decreti legislativi. I predetti decreti saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega.

Rileva, quindi, che il disegno di legge in oggetto consta di un articolo unico che prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi. Esso prevede inoltre che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che, decorso tale termine, i decreti legislativi possano essere emanati anche in mancanza dei prescritti pareri.

Osserva, infine, che il provvedimento stesso è corredato da una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ritiene, in conclusione, che il disegno di legge in esame risulta di contenuto omogeneo, è riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati proprio il citato disegno di legge, e non reca pertanto disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (C. 3475 Governo);

premessi che:

l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzativo ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

l'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

la Nota di aggiornamento del DEF 2021 (Doc. LVII, n. 4-*bis*) indica tra i "collegati" alla decisione di bilancio 2022-2024 un disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";

considerato che:

il presente disegno di legge trae origine dalle azioni di riforma previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, più precisamente, dalla componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

il medesimo disegno di legge consta di un articolo unico che prevede che il

Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi e che i relativi schemi di decreto legislativo siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

il provvedimento stesso è corredato da una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3475 Governo, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288":

a) sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la Viceministra dell'economia e delle finanze
Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

C. 2 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul fascicolo n. 3 degli emendamenti e che il fascicolo n. 5 contiene, rispetto a quest'ultimo, un ulteriore emendamento, ossia l'emendamento 5.500 delle Commissioni, che prevede che il decesso sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica, mediante l'adozione di strumenti, anche tecnologici, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che consentano il compimento dell'atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge.

Al riguardo, reputa opportuna un'assicurazione da parte del Governo volta a confermare che l'eventuale impiego di strumenti tecnologici possa aver luogo, come previsto espressamente dalla citata proposta emendativa, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire da parte dei competenti uffici lo svolgimento delle necessarie verifiche tecniche sulle implicazioni di carattere finanziario della citata proposta emendativa.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto della richiesta del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione.

Fabio MELILLI (PD), *presidente e relatore*, avverte preliminarmente che la V Commissione Bilancio è oggi chiamata ad esaminare la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

Segnala che la Commissione bilancio, al pari delle altre Commissioni permanenti, è chiamata ad esaminarne il contenuto, per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che prevede che sulla relazione sia nominato un relatore e che l'esame possa concludersi con l'approvazione di una risoluzione.

Tanto premesso, rappresenta quanto segue. Il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026. Tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, sono accom-

pagnate da un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare ai fini dell'erogazione dei fondi rappresentati da prestiti e contributi a fondo perduto. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* e *target*.

Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori.

I *target* (o obiettivi) sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell'intervento pubblico, come i chilometri di ferrovie costruiti oppure di impatto delle politiche pubbliche, come l'incremento del tasso di natalità.

L'erogazione dei fondi è effettuata mediante rate la cui erogazione è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle varie misure previste dal Piano. Complessivamente è prevista l'erogazione di undici rate semestrali fino al 31 dicembre 2026.

La presente Relazione riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea, ai fini del pagamento della prima delle undici rate semestrali.

La prima rata è subordinata alla realizzazione di 51 traguardi e obiettivi, entro il 31 dicembre 2021, e consiste in un contributo a fondo perduto di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi. Da questa cifra va detratta, in proporzione, una quota del prefinanziamento di 24,9 miliardi di euro già ricevuta dall'Italia lo scorso 13 agosto 2021.

Poiché i risultati previsti per il 2021 sono stati raggiunti entro la scadenza di fine anno, ciò ha consentito all'Italia di presentare alla Commissione europea la prima richiesta di pagamento a valere sul Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF).

La prima rata, al netto della quota di prefinanziamento da restituire, pari al 13 per cento della rata medesima, ammonta a 21 miliardi di euro e sarà accreditata all'Italia nei prossimi mesi a conclusione della valutazione in corso, da parte della Commissione e del Consiglio UE, sull'effettivo e soddisfacente conseguimento di tali obiettivi.

Ricorda che tali risorse rappresentano quota parte di quelle che complessivamente sono state messe a disposizione dell'Italia per un totale di 191,5 miliardi, di cui 68,9 miliardi di contributi a fondo perduto, e 122,6 miliardi di prestiti.

Come è emerso dall'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze che si è svolta lo scorso 23 febbraio, l'attuale dotazione assegnata all'Italia in termini di sovvenzioni a fondo perduto è suscettibile di una lieve revisione al ribasso per il migliore andamento del PIL nel biennio 2020-21 rispetto alle stime di crescita su cui era stato calcolato il contributo del PNRR assegnato all'Italia. Tale revisione, che sarà definita entro il prossimo mese di giugno da parte della Commissione, è stimata in circa 200 milioni di euro ed è quindi di entità trascurabile rispetto all'importo complessivo del Piano e non comporterà una riduzione della dotazione finanziaria considerato l'impegno del Governo, evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della predetta audizione, a coprire comunque il differenziale con risorse nazionali.

A queste risorse peraltro il Governo ha associato 30,6 miliardi di risorse nazionali con il cosiddetto Fondo complementare.

In tale quadro, per assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano, con il decreto-legge n. 77 del 2021 è stato definito il sistema di *governance* del PNRR, basato su una chiara assegnazione di poteri e responsabilità alle diverse istituzioni coinvolte nella sua attuazione. In particolare, il decreto-legge n. 77 ha previsto:

l'attribuzione delle funzioni di indirizzo strategico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la costituzione di un'apposita Cabina di Regia;

il conferimento di funzioni di monitoraggio, rendicontazione, controllo e coordinamento operativo del PNRR al Ministero dell'economia e delle finanze, con la costituzione di un apposito Servizio centrale per il PNRR, punto di contatto nazionale con la Commissione europea;

il riconoscimento delle competenze di concreta attuazione degli interventi del Piano alle specifiche Amministrazioni di settore, presso le quali è stata prevista la costituzione di apposite Unità di missione con il compito di presidiare la realizzazione degli interventi di competenza.

In questo senso, la Relazione manifesta l'intenzione del Governo, anche in accoglimento degli indirizzi emersi in sede parlamentare, di assicurare il dialogo con il Parlamento per definire, nell'ambito della programmazione dei lavori delle Camere, una organica trattazione delle misure normative da adottare che assicuri il rispetto delle prossime scadenze previste, evitando il più possibile il ricorso alla decretazione d'urgenza. In questo contesto la Relazione sottolinea, quindi, il fondamentale ruolo del Parlamento nell'attuazione del PNRR e nella definizione e piena realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano, nonché nell'attività di monitoraggio e, ove ritenuto opportuno, di indirizzo dell'attività del Governo nel corso dell'attuazione del PNRR.

Come specificato dalla Relazione, all'approvazione di tali disposizioni dovrà poi far seguito, negli anni successivi, l'adozione di misure attuative, rendendosi dunque necessario indicare, accanto alle tempistiche relative all'approvazione delle previsioni legislative, anche le scadenze tassative relative agli atti normativi del Governo attuativi di tali leggi.

Per quanto concerne, in particolare, le riforme previste dal PNRR, ritiene che sarebbe anche utile disporre periodicamente, all'interno delle Relazioni sul monitoraggio, di informazioni concernenti lo stato di avanzamento dei provvedimenti da emanare in attuazione di ciascuna riforma, quali, ad esempio, schemi di decreti legi-

slativi, decreti ministeriali e via discorrendo.

Inoltre, considerato che la Relazione espone dati, sia in forma tabellare sia sotto forma di grafici, ritiene opportuno che la Relazione medesima e le basi dati sottostanti le rappresentazioni grafiche in essa contenute siano forniti in futuro anche in formato digitale, in modo da consentire un pieno utilizzo delle predette informazioni per ogni ulteriore elaborazione.

Ritiene che dovrebbero essere, altresì, evidenziate tempestivamente le criticità, rilevabili anche in via prospettica, che potrebbero incidere sul conseguimento secondo la tempistica predefinita dei *target* e dei *milestone* e andrebbero progressivamente individuati, per ciascuna linea di intervento, i soggetti destinatari delle risorse e quelli ai quali è concretamente affidata la realizzazione dei singoli progetti.

La Relazione specifica come, nell'ambito del monitoraggio dell'impatto del PNRR, una particolare attenzione sia dedicata alla valutazione degli effetti che le riforme e gli investimenti produrranno in termini di promozione delle pari opportunità generazionali e di genere. Benché il Governo indichi che nell'attuale fase di attuazione non è ancora possibile sviluppare analisi dell'impatto del PNRR sulle donne e sui giovani, la Relazione dà conto di alcune iniziative adottate per promuovere effetti positivi sull'occupazione femminile e giovanile.

Nelle prossime Relazioni attuative ritiene che sarebbe comunque opportuno esplicitare i criteri di valutazione utilizzati per valutare l'efficacia e il contributo di ciascun intervento al conseguimento dei generali obiettivi di inclusione, con particolare riguardo al coinvolgimento dei giovani e al rispetto della parità di genere, nonché di coesione e riequilibrio territoriale, anche attraverso l'elaborazione di specifici indicatori di risultato idonei a valutare gli impatti degli interventi in corso di realizzazione rispetto a una o più delle menzionate priorità trasversali.

Per assicurare una piena condivisione delle informazioni con il Parlamento, è prevista inoltre l'abilitazione dei sistemi

informatici del Parlamento all'accesso ai dati del sistema informativo REGIS, sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze per consentire il monitoraggio dell'attuazione del Piano. Nel sistema informativo sono registrati i dati dell'avanzamento di ogni singolo intervento del PNRR e del Fondo complementare dal punto di vista materiale, finanziario e procedurale.

Il sistema REGIS mira a essere il sistema unico centralizzato dove sono registrati tutti i dati di programmazione e attuazione non solo del PNRR ma anche degli altri interventi cofinanziati da fondi europei e nazionali e potrà essere utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche che gestiscono programmi di investimento, sia a livello centrale che territoriale.

A questo riguardo, rappresenta la necessità che l'accesso da parte delle strutture del Parlamento alla banca dati REGIS sia tale da consentire la consultazione, esportazione ed elaborazione anche di dati disaggregati, riconducibili, in ultima istanza, allo stato di attuazione anche di singoli progetti. Per la stessa banca dati dovrebbe inoltre essere assicurata l'interoperabilità con altri basi informative onnicomprensive relative ad attività della pubblica amministrazione, prima tra le quali la Banca dati delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze sta fornendo assistenza alle amministrazioni per l'adozione del sistema REGIS e per il suo corretto utilizzo, attivando anche delle *task force* specialistiche dedicate che assistono le amministrazioni con attività di tutoraggio. Il sistema sarà a regime per il 30 giugno 2022, come da impegni assunti con la Commissione europea, ed entro tale data anche il Parlamento avrà a disposizione le utenze per l'accesso ai relativi dati.

Oltre alle strutture ministeriali direttamente coinvolte nella gestione di alcune misure, all'attuazione dei progetti provvedono anche le Regioni, le Province autonome, le città metropolitane, i comuni e altri enti, come ad esempio università, enti di ricerca, società pubbliche, che svolgono un ruolo rilevante soprattutto con riguardo agli investimenti nei settori della rigenera-

zione urbana, dell'energia, dei rifiuti, della cultura, del turismo, delle politiche attive del lavoro, nonché ai numerosi interventi per l'inclusione sociale, la salute, la ricerca, la scuola.

Al riguardo, come anche evidenziato dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali nel corso delle audizioni, ritiene essenziale ribadire l'importanza del coinvolgimento delle autonomie territoriali, secondo una logica di partnership multilivello che consenta di superare l'accentramento che ha caratterizzato il processo di definizione del PNRR italiano e di porre le basi per affrontare al meglio le sperequazioni tra le diverse aree del territorio.

Tornando ai 51 obiettivi raggiunti nel 2021, si ricorda che essi si riferiscono a 27 riforme e a 24 investimenti. Tra gli obiettivi di riforma raggiunti si ricordano i seguenti:

la riforma degli appalti pubblici, le cui disposizioni sono contenute in un disegno di legge delega che è stato presentato in Parlamento lo scorso luglio, raggiungendo uno specifico traguardo del Piano, e che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 30 giugno 2022, per garantire il rispetto del prossimo traguardo del Piano stesso; esso fa seguito ad altre misure di semplificazione in materia di appalti adottate con il decreto-legge n. 77 del 2021 e i relativi decreti delegati dovranno poi essere adottati entro giugno 2023 in modo da completare la riforma;

la riforma della giustizia attraverso la quale, con le norme approvate nel corso del 2021, si è avviato un processo di cambiamento che mira alla riduzione dei tempi dei processi, allo smaltimento degli arretrati, alla digitalizzazione; il processo di riforma si dovrà completare nei prossimi mesi con l'adozione dei decreti legislativi delegati nonché di diversi provvedimenti attuativi a livello amministrativo, ivi compreso lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio delle *performance* dei tribunali idoneo ad assicurare un costante presidio sull'efficienza e sull'efficacia dell'intero sistema della giustizia;

la riforma della Pubblica Amministrazione, che viene configurata prioritariamente

riamente come riforma abilitante, propedeutica all'efficace attuazione del Piano; il PNRR prevede infatti al riguardo interventi in diversi ambiti (dalla semplificazione delle regole per assumere i dipendenti pubblici, alla definizione di percorsi di crescita professionale e di carriera che premiano il merito).

Tra le misure innovative va ricordata anche la creazione del Portale di reclutamento InPA, che assicura una selezione rapida di esperti e figure professionali specializzate, con una riduzione significativa dei tempi di selezione. Nella seconda parte del 2021, attraverso tale Portale sono stati selezionati 1.000 esperti da dedicare alla revisione e semplificazione dei processi e delle procedure nelle Amministrazioni regionali e locali. Inoltre, utilizzando il percorso semplificato di assunzione sono stati selezionati anche 500 funzionari per le Amministrazioni centrali, da impiegare per le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione del PNRR.

Le norme e le misure già varate nel settore della Pubblica Amministrazione, quali ad esempio la riforma sul reclutamento e le carriere nella PA nonché lo sblocco, la velocizzazione e la digitalizzazione dei concorsi, avviate rispettivamente con il decreto-legge n. 80 del 2021 e con il decreto-legge n. 44 del 2021, dovranno completarsi nel 2022 con una serie di provvedimenti attuativi riguardanti le procedure e l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, come ad esempio il nuovo contratto nazionale del pubblico impiego e la modifica della disciplina dei concorsi.

In questo contesto, anche il tema della digitalizzazione della Pubblica amministrazione assume un ruolo di primo piano. Tra i principali interventi in tale ambito vanno ricordate le nuove disposizioni regolatorie introdotte nel corso del 2021 per la semplificazione degli acquisti di beni e servizi ICT nonché lo sviluppo di un'infrastruttura digitale all'avanguardia su tutto il territorio nazionale, che ospiterà i dati e i servizi strategici e critici della PA razionalizzando i centri di elaborazione dati attualmente in essere. La piena realizzazione dell'infrastruttura verrà completata entro la fine di

quest'anno e consentirà di raggiungere uno specifico obiettivo qualitativo del PNRR.

Nel quadro degli obiettivi conseguiti nel 2021 vi sono poi alcuni importanti investimenti per i quali sono state definite le procedure operative, come richiesto dal PNRR. Si tratta, in particolare, dell'assegnazione ad almeno 4.000 piccole e medie imprese delle risorse PNRR finalizzate all'internazionalizzazione delle filiere produttive (cosiddetto Fondo Simest), della definizione della politica di investimento di alcuni strumenti finanziari a sostegno del turismo, del lancio della manifestazione di interesse per il finanziamento di importanti progetti di interesse europeo (IPCEI), come ad esempio le 16 proposte progettuali in tema di idrogeno, il progetto IPCEI Microelettronica, la definizione del partenariato europeo su IPCEI Cloud.

Per il 2022, invece, il PNRR prevede 100 obiettivi da conseguire, tra adozione di riforme e attuazione di investimenti, a cui è legata l'erogazione di ulteriori 45,9 miliardi.

In particolare, nel 2022 con la chiusura dei bandi e degli avvisi emanati dalle Amministrazioni centrali per la selezione dei progetti inizierà la fase attuativa di molti interventi rilevanti per realizzare gli obiettivi del PNRR. Molti soggetti attuatori sono enti locali e da essi è emersa una diffusa necessità di sostegno nelle fasi di progettazione e attuazione delle iniziative del PNRR.

Per rispondere a tale esigenza sono state avviate alcune misure specifiche, sia a livello di reclutamento di personale e di esperti, sia attraverso il coinvolgimento di società pubbliche specializzate nel fornire servizi di assistenza e supporto tecnico.

Inoltre, è stato da poco istituito il « Tavolo di monitoraggio delle misure per rafforzare gli enti locali », coordinato congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, a cui partecipano i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche di coesione, delle Regioni, Province e comuni. L'obiettivo del Tavolo è verificare che gli strumenti messi a dispo-

sizione degli enti del territorio siano ben utilizzati e, laddove necessario, intervenire tempestivamente per prevenire eventuali criticità.

Entro il 30 giugno 2022 dovranno essere conseguiti 45 dei predetti 100 obiettivi al fine di consentire l'erogazione della seconda rata di 24,1 miliardi.

Per quanto riguarda gli obiettivi di riforma da adottare entro il primo semestre del 2022, di particolare rilievo risultano la legge delega per gli appalti pubblici, la riforma delle carriere dei docenti, il piano di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria a livello territoriale. Dovranno inoltre essere aggiudicati numerosi appalti, tra cui, ad esempio, i contratti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno e l'appalto per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori nonché le concessioni per la realizzazione di progetti per il Piano « Italia a 1 Giga » e « Italia 5G » a cura, rispettivamente, del Ministero della transizione ecologica e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Nel secondo semestre del 2022 dovranno invece essere realizzati i restanti 55 obiettivi, tra cui le misure previste nella legge per la concorrenza e il mercato per il 2021 attualmente all'esame del Parlamento e la riforma della giustizia tributaria, che mira a razionalizzare il sistema attraverso la professionalizzazione dei componenti delle Commissioni tributarie e a ridurre il contenzioso e gli arretrati.

Entro la fine del 2022 dovranno inoltre essere realizzati 17 obiettivi quantitativi, tra cui ad esempio l'assegnazione di almeno 300 borse di studio a giovani ricercatori; il rimboschimento di aree verdi urbane ed extraurbane attraverso la piantagione di 1.650.000 alberi; il potenziamento di almeno 250 centri per l'impiego; la realizzazione di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione di spazi domestici e alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità.

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario del PNRR, come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della sua audizione, a oggi risultano

spese già sostenute per circa 5,1 miliardi collegate a interventi relativi al settore ferroviario (per 2,5 miliardi), all'ecobonus (per 1,2 miliardi), alla Transizione 4.0 (per 990 milioni), alla digitalizzazione della Scuola e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici (per 395 milioni). I progetti previsti da norme antecedenti il PNRR ammontano invece complessivamente a 51,4 miliardi.

L'ammontare delle spese sostenute viene aggiornato in relazione al processo di continua verifica del possesso dei requisiti specifici PNRR dei cosiddetti « progetti in essere », ossia i progetti *in itinere* finanziati a valere su altre fonti nazionali e coerenti con gli obiettivi del PNRR.

Le spese sostenute ad oggi sono per la maggior parte relative proprio ai progetti già previsti da norme antecedenti il PNRR, ma coerenti con i suoi obiettivi. Il 2022 dovrebbe confermare questa tendenza, mentre dal 2023 si prevede di avere un sostanziale incremento delle spese legate a nuovi interventi.

A questo riguardo, ritiene opportuno che nelle prossime Relazioni sia chiarito il preciso ammontare dei progetti previsti da norme antecedenti il PNRR, finanziati ora a valere sulle sovvenzioni erogate attraverso quest'ultimo, e quale sia la destinazione degli spazi finanziari conseguentemente liberati, anche al fine di consentire di valutare il carattere effettivamente aggiuntivo degli investimenti realizzati.

Per l'attuazione del PNRR sono state attivate complessivamente 149 procedure per un importo complessivo di 55,9 miliardi, distinte tra procedure per appalti pubblici, concernenti beni, servizi e lavori (48), bandi per l'individuazione delle proposte progettuali (66) e bandi per la selezione di esperti (35). Dei predetti bandi, 99 sono stati emanati dalle Amministrazioni titolari e pubblicate anche sul sito « Italia Domani », che rappresenta dallo scorso 3 agosto il portale ufficiale del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza e reca informazioni e dati relativi ai contenuti del PNRR.

In questo contesto, ritiene necessario un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti incaricati della predisposizione dei bandi,

al fine di armonizzare i criteri da essi seguiti nella redazione degli stessi, ponendo particolare attenzione ai tempi assegnati alle amministrazioni locali per la presentazione delle proposte di loro competenza.

Ciò posto, ricorda comunque che tutte le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a rispettare un preciso criterio di riparto nei provvedimenti di assegnazione delle risorse e di selezione dei progetti per le misure di rispettiva competenza. Infatti, considerato che un obiettivo centrale del PNRR è la riduzione dei divari territoriali, l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha previsto che almeno il 40 per cento delle risorse sia destinato alle aree del Mezzogiorno.

Al momento, in base ai provvedimenti già adottati dalle singole amministrazioni, risultano assegnati a livello territoriale circa 56,6 miliardi di euro, di cui il 45 per cento alle regioni del Mezzogiorno, il 33 per cento ad aree del Nord, il 17 per cento ad aree del Centro, mentre il restante 5 per cento non presenta una ripartizione territoriale specifica.

A questo riguardo, ritiene che nelle prossime Relazioni dovrebbero essere esplicitati gli elementi che per ciascun investimento consentano di verificare – o, comunque, di stimare – la percentuale di risorse destinate ai territori del Mezzogiorno e agli altri territori oggetto della politica europea di coesione territoriale. A tal fine, ritiene che andrebbero chiariti i criteri utilizzati per il calcolo delle cosiddette « risorse territorializzabili », cui va riferita la quota minima del 40 per cento di interventi in favore del Mezzogiorno, di cui si è detto in precedenza. Più in generale, ai predetti fini considera necessario che la Relazione semestrale fornisca elementi utili alla puntuale localizzazione geografica degli interventi e, con riguardo a quelli localizzati nel Mezzogiorno, chiarisca secondo quali percentuali gli stessi afferiscano alle sei diverse missioni del Piano e agli ambiti di intervento delle diverse Amministrazioni centrali.

In ogni caso, nell'attuazione dei citati interventi gli enti territoriali rivestono un ruolo fondamentale. Ai fini del potenzia-

mento della capacità amministrativa degli enti locali sono stati previsti, oltre ad attività formative svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con le ANCI regionali allo scopo di divulgare il Piano su tutti i territori e approfondire tematiche specifiche, anche appositi strumenti di supporto. Si tratta in particolare:

del Fondo concorsi di progettazioni e idee per la coesione territoriale, istituito dall'articolo 12 della legge n. 156 del 2021, a favore dei Comuni del Mezzogiorno e delle aree urbane interne per rafforzare la capacità progettuale dei Comuni fino a 30.000 abitanti, con una dotazione di circa 161,5 milioni;

dei Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale (P.I.C.C.O.L.I.), finanziati con 42 milioni nell'ambito del PON *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020, rivolta ai « Piccoli Comuni »;

della *Task Force* Edilizia Scolastica a disposizione degli enti del territorio, finanziata nell'ambito del PON *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020, che comprende presidi di esperti ingegneri e architetti, selezionati con procedura ad evidenza pubblica, con particolare *expertise* in materia di appalti pubblici, progettazione edilizia anche scolastica e ricostruzione post sisma.

A conclusione di questa relazione intendo richiamare l'attenzione su un aspetto del piano di riforma che investe più da vicino le competenze della Commissione bilancio, vale a dire la previsione dell'impegno a intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.

In questo quadro, con l'articolo 9, commi da 8 a 11, del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato previsto un potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e

monitoraggio della spesa e il rafforzamento del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze nel coordinamento di questa attività sia nella valutazione *ex ante*, sia nei processi di monitoraggio e nella valutazione *ex post*.

Gli obiettivi di spesa per il triennio 2023-2025, indicati in forma aggregata nel prossimo DEF, saranno ripartiti, per ciascun Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 maggio prossimo. A questo riguardo, il PNRR prevede che entro il dicembre 2022 si produca una relazione sui risultati di spesa conseguiti e si definiscano le linee guida e le indicazioni pratiche per indirizzare l'attuazione di piani di risparmio per tutte le amministrazioni pubbliche.

Infine, ritiene opportuno ricordare che, a partire dall'anno 2022, le Relazioni della stessa natura di quella in esame saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre. Questa scelta è conforme anche al calendario previsto per il monitoraggio dei Piani nazionali di ripresa e resilienza in sede europea, posto che l'articolo 27 del Regolamento 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede appunto che: « Lo Stato membro interessato riferisce due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza (...) » e che « A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza. ».

Nel dichiarare aperta la discussione, preannuncia che, alla luce del dibattito che avrà luogo in Commissione, si riserva di predisporre, proprio muovendo dai profili maggiormente problematici evidenziati nel corso della sua illustrazione, una proposta

di risoluzione che sarà quindi sua cura sottoporre alla previa valutazione dei gruppi parlamentari, al fine di tenere in considerazione ed eventualmente recepire nel testo conclusivo, nell'ottica di un percorso che auspica quanto più possibile unitario e condiviso, le diverse indicazioni integrative o correttive che dai gruppi medesimi dovessero provenire.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si associa all'auspicio che, alla luce di quanto da ultimo precisato dal presidente Melilli, la risoluzione che la V Commissione Bilancio sarà chiamata a deliberare a conclusione dell'esame di un documento tanto rilevante, possa veramente tener conto dei contributi a vario titolo forniti dai diversi gruppi parlamentari.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene preliminarmente indispensabile comprendere le concrete modalità procedurali e la tempistica attraverso cui la V Commissione Bilancio sarà chiamata a svolgere l'esame di un provvedimento di tale indiscutibile spessore politico, evidenziando come, a suo giudizio, stia mancando, da lato, una chiara programmazione dei lavori, dall'altro, un effettivo coinvolgimento delle forze politiche di opposizione. Ha inteso precisare tale aspetto giacché si tratta di una fondamentale questione di metodo da lui stesso più volte sollecitata sin dalla fine del 2021, anche in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rispetto alla quale non ha tuttavia sinora ricevuto risposte adeguate. Fa presente inoltre che, come emerso anche nel corso della recente audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, sulla Relazione in titolo, in riferimento allo stato di attuazione del PNRR rimangono aperte ancora numerose difficoltà applicative, tra cui, a mero titolo di esempio, l'insufficiente implementazione del sistema informativo REGIS, la cui risoluzione richiede la fattiva collaborazione di tutti gli organi parlamentari, soprattutto al fine di esaminare con la dovuta attenzione, incisività e tempestività il documento presentato dal Governo e fornire a quest'ultimo precise linee di in-

dirizzo e puntuali indicazioni correttive. Restando agli aspetti di carattere metodologico, chiede inoltre di sapere se, e in quale misura, la proposta di risoluzione cui ha in precedenza accennato il presidente Melilli potrà essere oggetto di specifiche integrazioni o modifiche suggerite dai gruppi, con particolare riguardo a quelle presentate dalle forze politiche di opposizione, nonché di comprendere il termine temporale entro cui la Commissione Bilancio sarà chiamata a deliberare la predetta risoluzione, evidenziando peraltro come le decisioni in merito dovrebbero, a suo giudizio, più pertinentemente essere discusse ed adottate nell'ambito di un apposito Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da convocare eventualmente anche in via immediata.

Fabio MELILLI, *presidente*, in replica alle considerazioni svolte dal deputato Trancassini, precisa che – proprio a fronte della indubbia rilevanza del documento in oggetto, nonché della prioritaria esigenza di pervenire alla definizione di una risoluzione quanto più possibile incisiva nei contenuti e condivisa dai diversi gruppi parlamentari, onde fornire al Governo puntuali indirizzi soprattutto in vista delle successive fasi di attuazione del PNRR – la presidenza di questa Commissione non ha inteso prestabilire termini temporali per la conclusione dell'esame, privilegiando piuttosto lo svolgimento di un dibattito ampio ed approfondito. Si limita peraltro ad osservare che, dopo questa prima Relazione, il Governo è tenuto a presentare le prossime Relazioni semestrali sullo stato di attuazione del PNRR già a partire dal mese di aprile 2022, in coincidenza con la presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza.

Vanessa CATTOI (LEGA) auspica che – a prescindere da una valutazione sulle questioni prettamente metodologiche, cui si è dianzi accennato – i singoli gruppi parlamentari possano offrire il proprio contributo soprattutto in ordine ai profili di merito affrontati dalla Relazione in esame. Preannunzia al riguardo l'intenzione del

gruppo della Lega di dare seguito alle specifiche richieste avanzate dagli amministratori locali, relative, tra l'altro, ad una maggiore conoscenza circa i bandi attuativi del PNRR di futura pubblicazione, alle necessarie modifiche correttive dell'indice di vulnerabilità, che nella attuale definizione elaborata dall'ISTAT appare oggettivamente insoddisfacente, nonché alla possibilità di ricorso, da parte dei medesimi enti locali, alle procedure di affidamento diretto per la realizzazione degli interventi di propria competenza inclusi nel Piano medesimo.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento risulta assegnata a ciascuna delle Commissioni permanenti per l'esame delle tematiche settoriali di rispettivo interesse, mentre le competenze della Commissione Bilancio rivestono inevitabilmente un carattere più generale e trasversale, motivo per cui la proposta di risoluzione che si riserva di predisporre potrà eventualmente tener conto anche degli spunti di riflessione maturati nel corso del lavoro svolto presso le altre Commissioni.

Paolo TRANCASSINI (FDI), ritiene sorprendente che il presidente abbia delineato una procedura di esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riferita all'anno 2021 che potrebbe essere definita, per così dire, una forma di autogestione da parte dei gruppi. Nell'evidenziare che non è possibile impiegare per tale esame un tempo pari a quello utilizzato dal Governo per redigere la Relazione ma che la Commissione deve esprimersi in modo tempestivo rispetto alla presentazione della stessa, chiede, quindi, se ciascuna Commissione approverà una risoluzione ed eventualmente entro quali termini.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, dopo aver affermato che, secondo la procedura prevista dall'articolo 124 del Regolamento della Camera, ciascuna Commissione, alla quale la Relazione è stata assegnata per le parti di rispettiva competenza,

potrà votare una risoluzione, ribadisce che, al termine dell'esame, in qualità di relatore, presenterà una proposta di risoluzione rispetto alla quale potranno essere presentate delle riformulazioni. Aggiunge che l'articolo 124 del Regolamento, rinviando all'articolo 117 del Regolamento, prevede che la Commissione possa votare risoluzioni, non stabilendo un obbligo in tal senso.

Ylenja LUCASELLI (FDI) anzitutto ricorda che, sin dall'inizio della procedura di esame della Relazione, il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che, all'interno della stessa, l'esposizione descrittiva riguardante l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fosse accompagnata da dati numerici mediante i quali fosse più agevole la valutazione dell'effettiva realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Passando alle modalità di esame della Relazione, nell'evidenziare la necessità di valutare l'impatto che la guerra tra Russia e Ucraina, scoppiata sette giorni fa, potrà avere sull'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, chiede che il ciclo di audizioni già svolto sia integrato con un'ulteriore audizione dei Ministri competenti allo scopo di comprendere in quale modo le risorse del Piano possano essere impiegate per sostenere i provvedimenti necessari a risolvere le questioni insorte nell'ultima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, in risposta alla deputata Lucaselli, precisa che, in riferimento agli eventi più recenti e ai conseguenti provvedimenti approvati dal Governo, il decreto-legge contenente Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali è stato assegnato alle Commissioni riunite ambiente e attività produttive.

Ylenja LUCASELLI (FDI), in replica a quanto testé affermato dal presidente, sottolinea di non aver fatto riferimento al decreto presentato proprio ieri alla Camera per la conversione in legge, ma piuttosto

che intendeva sollevare la questione della destinazione delle risorse stanziare per il settore energetico all'interno del PNRR alla luce dei nuovi eventi verificatisi negli ultimi giorni. Ribadisce, infine, che la Relazione presenta un contenuto eccessivamente generico per essere valutato dalla Commissione bilancio e, per tale motivo, necessita di un'integrazione con dati numerici più dettagliati.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, chiarisce che la Commissione non è chiamata ad integrare la relazione sullo stato di attuazione del PNRR ma ad esprimere indirizzi al Governo sulla stessa attraverso la votazione di una risoluzione. Precisa che il Governo potrà esprimere il proprio avviso su tale risoluzione prima che la stessa sia posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.

C. 3437 Melilli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Governo intende esprimere il parere sul provvedimento nella seduta di martedì prossimo, dopo aver concluso i necessari approfondimenti.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Albano 6.24 è stato ritirato e che l'emendamento Molinari 6.17 è stato sottoscritto dai deputati Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Cavandoli, Ribolla, Alessandro Pagano, Zennaro e Gerardi.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta innanzitutto il ritardo con il quale la Commissione ha avviato i propri lavori.

Prosegue segnalando di aver appreso dalla stampa che nella giornata di ieri si sarebbe tenuta una riunione della maggioranza della Commissione Finanze per una valutazione delle proposte emendative riferite al presente provvedimento, alla quale avrebbe partecipato anche un consigliere economico del Presidente del Consiglio Draghi. Al riguardo giudica del tutto inopportuno che soggetti estranei al Parlamento intervengano in riunioni finalizzate all'organizzazione dei lavori parlamentari, indicando le modalità che dovranno essere seguite nell'esame il provvedimento.

Rivendica quindi la dignità e la centralità del Parlamento nei confronti del Governo, che anche il Presidente Mattarella, nel suo discorso di insediamento, ha esortato a riconoscere e a recuperare e invita i presidenti della Commissione Finanze e della Camera dei deputati a intervenire per tutelare le prerogative parlamentari.

Rammenta quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, che ha impegnato le Commissioni Finanze di Camera e Senato per diversi mesi, nella prospettiva di poter offrire un contributo ad una ampia riforma del sistema fiscale. Ed invece il Parlamento si ritrova ora non solo a dover subire un disegno di legge di delega che riguarda ambiti non affrontati in sede di indagine, ma viene addirittura

posto di fronte ad un *aut-aut* sul tema del catasto.

Si chiede allora dove sia finita la centralità del Parlamento e il concetto di democrazia, che attribuisce ai rappresentanti del popolo – e non al Governo – il compito, in nome di un patto sociale stretto con lo Stato, di decidere le modalità di tassazione dei cittadini, per poter poi determinare come impiegare le risorse pubbliche.

Sottolineando come la nutrita presenza di rappresentanti del Governo sembri testimoniare la volontà del Governo di imporre alla maggioranza e alla Commissione le proprie decisioni, esprime preoccupazione per le modalità di lavoro prospettate, che non appaiono certamente ispirate a criteri democratici.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, osserva come da anni, per prassi, i consiglieri del Presidente del Consiglio partecipino a riunioni di maggioranza propedeutiche all'esame in sede referente di provvedimenti di particolare importanza.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come il Presidente Draghi abbia affermato, nel suo primo discorso, la volontà di rispettare la centralità del Parlamento. Questo rispetto implicherebbe che il Governo, una volta approvato un disegno di legge, lasciasse libero il Parlamento di apportarvi le modifiche che ritiene necessarie. Ritiene invece che la presenza del consigliere economico Giavazzi alla riunione della maggioranza svolta nella giornata di ieri appaia, come segnalato anche dal collega Osnato, espressione della volontà del Governo di condizionare i lavori della Commissione.

Rammenta inoltre che lo stesso presidente Draghi, in occasione della discussione del Documento di economia e finanza dello scorso anno, abbia espresso l'intenzione di tenere in considerazione le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF, impegno che non è stato rispettato, in quanto, come più volte sottolineato dagli esponenti del proprio gruppo, il presente provvedimento non corrisponde

in più punti al citato documento conclusivo, approvato da una vasta maggioranza.

Invita quindi il Governo a lasciar lavorare liberamente la Commissione, senza tentare alcuna intromissione.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega) chiede rispetto per il lavoro svolto con l'indagine conoscitiva dello scorso anno, per l'approvazione del cui documento conclusivo tutti i gruppi hanno sacrificato qualche rivendicazione al fine di raggiungere una maggioranza più vasta possibile.

Ritiene che, anche in considerazione del difficile momento internazionale, sia del tutto inopportuno che vengano esercitate forme di condizionamento, che rischiano di vanificare tutto il lavoro precedentemente svolto. Si associa quindi a quanto dichiarato dai colleghi che lo hanno preceduto in ordine all'assoluta necessità di tutelare l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) invita innanzitutto a non confondere un singolo aspetto, per quanto rilevante, del provvedimento – l'articolo 6 relativo alla revisione del catasto – con il provvedimento nel suo complesso, che affronta molte altre questioni altrettanto importanti.

Rammenta quindi come il tema della riforma catastale non sia stato inserito nel documento conclusivo dell'indagine, così come è avvenuto per altri temi quali la *flat tax*, in quanto su di esso non è stata raggiunta una posizione condivisa. Non ritiene pertanto opportuno concentrarsi esclusivamente su questo punto.

Osserva poi che alcune forze politiche sostengono che l'articolo 6 sia ultroneo, in quanto i comuni, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, potrebbero già ora attivarsi autonomamente per revisionare il classamento catastale degli immobili. In relazione a questa considerazione sottolinea la necessità che la revisione della mappatura degli immobili venga effettuata sulla base di indirizzi dettati dal Parlamento.

Per quanto riguarda poi le considerazioni relative alla procedura legislativa, osserva che i disegni di legge delega devono essere approvati dalla maggioranza dei com-

ponenti del Consiglio dei ministri e pertanto la maggioranza parlamentare, che sostiene il Governo, dovrebbe approvarli apportando alcune modifiche, ma senza stravolgerli, perché altrimenti si dimostrerebbe l'esistenza di seri problemi di carattere politico. Osserva infatti che il proprio gruppo, che pure ha presentato diverse proposte emendative, non ha chiesto lo stralcio di alcuna parte del provvedimento, proprio per rispettare le decisioni assunte in sede di Consiglio dei ministri.

La presenza del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, pur se approvato da una vasta maggioranza, rappresenta un elemento in più, ma non è un passaggio necessario dell'*iter* legislativo e dunque il Governo non è tenuto in alcun modo a conformarsi ad esso. Rileva peraltro come circa tre quarti del disegno di legge delega riprendano le conclusioni del documento approvato lo scorso giugno.

Segnala infine al collega Osnato, che non era presente alla riunione di maggioranza svolta ieri, che il professor Giavazzi si è limitato ad ascoltare, senza intervenire in alcun modo nella discussione, alla quale hanno invece preso parte i rappresentanti del Governo. Non si può pertanto parlare di pressioni da parte del consulente del presidente Draghi.

Antonio MARTINO (FI) si dichiara convinto che il lavoro, la mediazione e il tempo potrebbero essere utili per giungere a un accordo sull'articolo 6. Propone pertanto di sospendere brevemente la seduta al fine di discutere tale possibilità, anche a tal fine convocando una riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Invita poi i commissari, in considerazione degli attuali gravissimi problemi – COVID e conflitto in Ucraina – di adoperarsi per trovare un accordo, evitando di disperdere il lavoro di enorme valore sinora svolto.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, dichiarando di esprimersi in rappresentanza del Governo, ribadisce quanto evidenziato nel corso della riunione di maggioranza svoltasi nella giornata di ieri, ov-

vero che l'articolo 6, relativo alla modernizzazione del catasto, costituisce un elemento decisivo per il proseguimento dell'esame del presente disegno di legge e decisivo anche per il proseguimento dell'azione di Governo.

Chiede quindi formalmente che l'esame delle proposte emendative abbia inizio dal richiamato articolo 6, effettuando un'inversione dell'ordine usuale di esame degli emendamenti. Chiarisce che si tratta di una richiesta che si configura come una condizione dirimente per il Governo, che ovviamente il Parlamento potrà, nella sua sovranità, accogliere o rifiutare.

(Vive proteste da parte dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega)

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, chiarisce come il termine dirimente indichi che per il Governo, al di fuori del percorso testé tracciato, l'esame del disegno di legge non potrà proseguire e probabilmente la stessa esperienza di governo potrà concludersi.

Con riferimento quindi alla possibilità di un rinvio dell'esame del provvedimento per permettere la presentazione di proposte alternative relative ai contenuti dell'articolo 6, come testé proposto dall'onorevole Martino, segnala che un'eventuale proposta dovrebbe essere presentata in tempi contenuti, entro la giornata di oggi, in sede di Commissione. In tal caso si renderebbe poi ovviamente necessaria una breve sospensione della seduta al fine di consentire una valutazione della proposta da parte del Governo.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) al fine di rispettare il significativo lavoro svolto dalla Commissione lo scorso anno, già ricordato da molti colleghi, si associa alla richiesta di consentire un approfondimento per valutare la possibilità di trovare un accordo sul tema del catasto, segnalando peraltro come il provvedimento contenga numerose altre questioni di pari rilievo.

Nonostante le posizioni appaiano in questo momento difficilmente conciliabili, au-

spica che si possa trovare una mediazione sull'articolo 6.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) contesta innanzitutto il costante rinvio, anche da parte della rappresentante del Governo, a quanto emerso nella riunione di maggioranza di ieri, alla quale, come è ovvio, il proprio gruppo non ha partecipato.

Rileva poi l'irresponsabilità e la protervia del Governo che, in una situazione emergenziale come l'attuale, minaccia di concludere la propria esperienza in caso di mancata approvazione dell'articolo 6. Ricorda poi che questo Governo si fonda su una vasta maggioranza che avrebbe dovuto realizzare, secondo quanto indicato dal Presidente della Repubblica, importanti riforme condivise. La presenza di questa ampia maggioranza dovrebbe evitare il ricorso a ricatti estorsivi. Quindi, pur dichiarandosi favorevole alla prospettiva di un eventuale interruzione anticipata della Legislatura, ribadisce il proprio giudizio di irresponsabilità nei confronti del Governo.

Infine, citando l'articolo 76 della Costituzione, sottolinea come la delega al Governo di funzioni legislative non comporti una rinuncia del Parlamento alle proprie prerogative e pertanto l'approvazione di un disegno di legge delega da parte del Consiglio dei ministri non deve assolutamente limitare il potere emendativo del medesimo disegno di legge da parte del Parlamento. In caso contrario sarebbe il Governo a dettare a sé stesso i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, espropriando di fatto il Parlamento della funzione legislativa.

Giudica poi poco rispettoso che la rappresentante del Governo sia intervenuta anche sull'ordine che la Commissione dovrà seguire per l'esame delle proposte emendative e osserva che il presidente Marattin avrebbe dovuto richiamare la sottosegretaria a un maggior garbo istituzionale.

Marco OSNATO (FdI) chiede se per la seduta odierna siano state adottate forme di pubblicità dei lavori; in caso contrario ne chiede l'attivazione.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, dispone l'attiva-

zione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Marco OSNATO (FdI) interviene per sottolineare, a riprova della lesione della dignità del Parlamento, come la proposta di un esponente della maggioranza, l'onorevole Martino, di sospendere i lavori per consentire la presentazione di una proposta alternativa sulla delega in materia di catasto abbia ricevuto una risposta da parte della rappresentante del Governo, anziché da parte del presidente Marattin, come sarebbe stato istituzionalmente corretto, poiché si tratta di una proposta relativa alla gestione dei lavori della Commissione. Inoltre rileva come la sottosegretaria Guerra si sia permessa di fissare un termine molto breve per la presentazione di tale proposta. Giudica tale atteggiamento una sgrammaticatura democratica.

Contesta inoltre il continuo riferimento alla riunione di maggioranza di ieri, che rappresenta una riunione informale alla quale non ci si dovrebbe richiamare in questa sede.

Quindi, a ulteriore dimostrazione dello scarso rispetto e della mancanza di comunicazione tra Governo e Parlamento, ricorda come la viceministra Castelli, in risposta a un'interrogazione del proprio gruppo, avesse assicurato che il disegno di legge delega non avrebbe previsto alcuna riforma catastale. Solo pochi giorni dopo invece il Ministro Franco ha comunicato, nel corso di una conferenza stampa, l'intenzione di inserire la riforma del catasto nella delega fiscale.

La Costituzione prevede che il Governo risponda al Parlamento, ma con questo Governo ciò non avviene, anzi il Parlamento è sottoposto a ricatti. La Commissione deve quindi decidere autonomamente come procedere, evitando di cedere a minacce e senza gettare via tutto il lavoro svolto con l'indagine conoscitiva.

Chiede infine di conoscere il vero motivo alla base dell'*ultimatum* posto dal Governo sull'articolo 6 e per quale ragione il Governo abbia un così estremo bisogno di una riforma del catasto.

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto) si associa alla richiesta dei colleghi Martino e Martinciglio di sospendere i lavori per cercare un accordo in materia di catasto.

Sottolinea poi come la delega sia uno strumento che di per sé non consente al Parlamento di incidere realmente sulla normativa che verrà adottata e come la stragrande maggioranza dei provvedimenti sottoposti alle Camere negli ultimi tempi sia costituita da decreti-legge, che pure sono di iniziativa governativa. Ritiene inoltre molto grave il ricatto del Governo, soprattutto in un momento come l'attuale, a poche ore dagli impegni assunti nei confronti dell'Ucraina.

Ribadisce infine la richiesta di riunire l'Ufficio di presidenza per trovare una soluzione alla questione del catasto e proseguire l'esame del provvedimento.

Alessandro CATTANEO (FI) concorda con la proposta di riunire l'Ufficio di presidenza per giungere a una proposta alternativa sull'articolo 6.

Giulio CENTEMERO (Lega), sottolineando l'estrema gravità dell'intervento della rappresentante del Governo, chiede che l'accaduto sia sottoposto all'attenzione dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Raffaele BARATTO (CI), sottolineando a sua volta la gravità della questione posta dalla rappresentante del Governo, concorda sulla necessità di convocare sul punto una riunione dei presidenti dei gruppi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede che anche il sottosegretario Freni, che sinora non è intervenuto, si esprima in merito alla valutazione dell'articolo 6 ai fini del proseguimento dell'esame del provvedimento.

(Vive proteste del gruppo Lega).

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, precisato che non è in suo potere convocare una riunione dei presidenti di gruppo, sospende brevemente la seduta per consentire una riunione dell'Ufficio di presidenza

della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si intende immediatamente convocata.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.25.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che il deputato Lupi ha ritirato la propria sottoscrizione dell'emendamento Molinari 6.17 e che la deputata Aprile ha ritirato la propria sottoscrizione degli emendamenti Maniero 6.21, 6.22 e 6.23.

Avverte inoltre che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di concludere la seduta odierna, a fronte dell'impegno del gruppo Forza Italia di presentare entro la giornata odierna una proposta di riscrittura – non interamente soppressiva – dell'articolo 6, che sarà sottoposta alla valutazione del Governo e dei colleghi e che, ove condivisa, potrà poi essere formalmente presentata in Commissione nella forma di un emendamento o una riformulazione del Relatore o del Governo.

Avverte che in ogni caso l'esame delle proposte emendative riprenderà nella seduta già convocata per la giornata di domani, con le modalità convenute.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) segnala che il proprio gruppo non intende ritirare l'emendamento Molinari 6.17, soppressivo dell'articolo 6.

Ritenendo estremamente gravi le affermazioni della sottosegretaria Guerra, chiede poi che venga convocata una riunione dei presidenti di gruppo di maggioranza.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, si tratta di una richiesta che ciascun gruppo potrà avanzare ai propri rappresentanti d'Aula.

Marco OSNATO (FI), pur dichiarandosi favorevole alla soppressione dell'articolo relativo alla riforma catastale, si dichiara disponibile a valutare la proposta alternativa preannunciata dal gruppo Forza Italia. Auspica che sul punto si possa quindi svol-

gere una riunione che coinvolga tutti i gruppi della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi verranno informati non appena il gruppo Forza Italia presenterà la preannunciata proposta alternativa all'articolo 6, al fine di attivare le opportune interlocuzioni tra gruppi di maggioranza e opposizione e con il Governo.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 354.	
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 355.	
Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli atti nn. 354-355-356</i>) .	92
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Prima proposta di parere del relatore</i>)	97
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	98
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	99

SEDE LEGISLATIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	93
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei. Nomina n. 104 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	94
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione compiuta da una delegazione della Commissione negli Emirati arabi uniti per la presenza agli eventi della <i>Knowledge and Learning Week</i> presso il Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020	94
ALLEGATO 5 (<i>Relazione</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 14.10.

Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile.

C. 3418 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marianna IORIO (M5S), *relatrice*, riferisce che l'Accordo, che sostituisce il vigente *Memorandum* d'intesa bilaterale in materia di un programma di scambi giovanili (vacanze-lavoro) del 2006, intende migliorare le opportunità di esperienza nell'altro Paese, reciprocamente, e creare opportunità di formazione professionale per i giovani che entrano nel mondo del lavoro. In particolare la nuova intesa prevede due nuove categorie di partecipanti: *Young Professional*, ovvero titolari di un titolo di studio post universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliono acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite, e *l'International Coop*, rivolto a studenti che intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite.

L'Accordo è composto da un breve preambolo e nove articoli. L'articolo 1 illustra le finalità dell'Accordo. L'articolo 2 individua le categorie di cittadini italiani e canadesi idonee a beneficiare dell'Accordo. L'articolo 3 definisce i requisiti di idoneità e la documentazione richiesta per beneficiare dell'Accordo. L'articolo 4 stabilisce la durata della partecipazione per cittadini idonei: il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per non più di dodici mesi per ciascun soggiorno. L'articolo 5 concerne il rilascio dei documenti e prevede l'impegno di ciascuna Parte ad agevolare le procedure di ingresso a favore dei cittadini idonei dell'altra Parte.

L'articolo 6 conferma che i beneficiari dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda gli standard occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 stabilisce che l'Accordo è applicato dalle parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia, all'appartenenza all'Unione europea. Le Parti determinano annualmente il numero massimo di cittadini che potrà beneficiare dell'Accordo. È istituita una commissione di controllo per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo, composta da rappresentanti

delle autorità governative di ciascuna Parte. L'articolo 8 prevede la diffusione sui rispettivi siti internet governativi delle informazioni sulle procedure per la richiesta di partecipazione.

L'articolo 9 detta disposizioni finali: entrata in vigore, procedura di emendamento, risoluzione delle controversie estinzione e sospensione dell'accordo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Atto n. 354.

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Atto n. 355.

Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commis-

sioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Atto n. 356.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli atti nn. 354-355-356).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di ordinanza, rinviato nella seduta del 1° marzo scorso.

Vittoria CASA, *presidente*, ricordato che nella seduta di ieri è stato svolto il dibattito di carattere generale sui tre schemi di ordinanza, chiede al relatore se è pronto a presentare le sue proposte di parere.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole su tutti e tre gli schemi di ordinanza (*vedi allegati 1, 2 e 4*), evidenziando come le proposte relative agli atti n. 354 e n. 355 rechino alcune premesse, alla cui lettura rinvia. In particolare, sottolinea il generale apprezzamento per il progressivo tendenziale ritorno alla normalità per quanto concerne gli esami finali del primo e del secondo ciclo di istruzione; evidenzia che l'orientamento della Commissione, come emerso anche nel dibattito della seduta di ieri, è quello di stimolare la più ampia partecipazione possibile degli studenti alle prove INVALSI, anche se non obbligatorie ai fini dell'ammissione all'esame: rimarca infatti che le prove INVALSI costituiscono uno strumento indispensabile per radiografare lo stato di salute della scuola italiana dopo i due anni di epidemia da Covid-19 e per mettere di conseguenza il Ministero dell'istruzione nelle condizioni di individuare e approntare misure d'intervento adeguate e strutturali. Sottolinea, inoltre, come nelle premesse relative all'atto n. 355 si formuli un invito al Ministero a valutare la possibilità di fornire indirizzi chiari alle scuole in merito agli obiettivi e alla struttura della seconda prova dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), premesso di condividere la proposta di esprimere parere favorevole senza osservazioni su tutti e tre gli atti, anche tenuto conto del poco tempo che manca allo svolgimento delle prove d'esame e dell'esigenza di non modificare la struttura dell'esame che gli studenti si aspettano, chiede però al relatore se possa modificare la proposta di parere relativa all'atto n. 355 (*vedi allegato 2*) – nella parte di premesse dove si parla degli indirizzi da fornire alle commissioni – per precisare che tali indirizzi devono rendere chiari non solo « obiettivi e struttura della prova », ma « obiettivi, struttura e valutazione della prova ».

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), *relatore*, preso atto che la proposta della deputata Di Giorgi non incontra obiezioni, riformula la sua proposta di parere sull'atto n. 355 nei termini da lei suggeriti (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere del relatore sull'atto n. 354 (*vedi allegato 1*), sull'atto n. 355 come riformulata (*vedi allegato 3*) e sull'atto n. 356 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 14.30.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 24 febbraio 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione. Dà quindi conto, ai fini dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, dei deputati in missione. Comunica che non sono stati presentanti emendamenti al progetto di legge.

Interviene la deputata Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli della proposta di legge; indi, con votazione nominale finale, all'unanimità, approva il progetto di legge C. 2927 d'iniziativa del senatore Verducci e di altri, nel testo già deliberato dal Senato.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei.

Nomina n. 104.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2022.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sulla nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è stata riscontrata una discrepanza nel numero delle palline deposte nelle due urne, da cui si desume che uno dei votanti ha deposto entrambe le palline (bianca e nera) nella stessa urna. Poiché la discrepanza non pone in dubbio il risultato della votazione, quest'ultima deve ritenersi valida. Comunica quindi il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	25
Astenuti	0
Maggioranza	13

Hanno votato sì	23
Hanno votato no	1
Voti nulli	1

(La Commissione approva).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Bella, Belotti, Casa, Casciello, Colmellere, De Angelis, Del Sesto, Di Giorgi, Frassinetti, Fusacchia, Iorio, Mariani, Maturi, Mollicone, Nitti, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Rossi, Toccafondi, Tuzi e Vacca.

La seduta termina alle 14.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla missione compiuta da una delegazione della Commissione negli Emirati arabi uniti per la pre-

senza agli eventi della *Knowledge and Learning Week* presso il Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il 14 e il 15 dicembre scorsi i colleghi Fusacchia, Mollicone e Vacca, in rappresentanza della Commissione, hanno svolto una missione negli Emirati Arabi Uniti, per presenziare ad alcuni eventi tenutisi nell'ambito dell'Esposizione universale di Dubai, e soprattutto nel Padiglione italiano, su materie e temi di competenza della Commissione.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), nel depositare una relazione sulla missione svolta (*vedi allegato 5*), sottolinea in particolare gli incontri istituzionali avuti dalla delegazione con la controparte emiratina del FNC e del Governo, dai quali è emersa la proposta di definire un protocollo comune fra le parti, per portare avanti iniziative condivise: cosa che la parte emiratina sta facendo anche con altri Paesi. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe valutare se tale proposta possa essere accolta e portata avanti – e nel caso in quali forme – nel tempo rimanente della legislatura.

Rileva inoltre che, proprio nei giorni della missione, è stato approvato dalla Camera dei deputati un emendamento a sua prima firma al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza (PNRR), con il quale è stato introdotto un articolo 25-ter, volto a definire un progetto di rilevante interesse internazionale con titolo « Legacy Expo 2020 Dubai »: l'emendamento ha disposto uno stanziamento annuale, fino al 2026, per la realizzazione di tre progetti di ricerca ed alta formazione, quale lascito e seguito della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai. I tre progetti tendono, i primi due, alla realizzazione di un campus arabo-mediterraneo e di un centro di alta formazione e ricerca per la ricostruzione digitale di beni culturali e, il terzo, alla ricerca sulla trasformazione del cibo: tre filiere italiane note e riconoscibili in tutto il mondo.

Dopo aver poi ricordato che nel frattempo è anche intervenuta la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030, invita a riflettere su come collegare tale *legacy* alla prossima Expo di Osaka e, quindi, a quella per cui Roma si è candidata: candidatura che si augura possa essere rafforzata anche grazie ai progetti di cui ha parlato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (Atto n. 354).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di ordinanza del Ministro dell'istruzione recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (atto n. 354);

espresso apprezzamento per il fatto che per l'anno scolastico in corso l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è ricondotto quasi interamente all'assetto che lo ha caratterizzato fino a prima dello scoppio della pandemia, ma si tiene però conto delle difficoltà derivanti dalla discontinuità del percorso scolastico degli ultimi due anni;

quanto alle prove INVALSI, anche se non costituisce requisito per l'ammissione

all'esame di Stato, è auspicabile la più ampia partecipazione delle scuole e degli studenti, atteso che la ricognizione degli apprendimenti attraverso il sistema di rilevazione INVALSI è un canale di informazione imprescindibile per acquisire una rappresentazione uniforme e puntuale dei livelli di apprendimento degli studenti italiani, che a sua volta è il presupposto per individuare gli interventi pubblici necessari per riportare almeno alla media dell'Unione europea i tassi di abbandono scolastico in Italia e per elevare alla stessa media le prestazioni degli studenti italiani nelle varie discipline;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (Atto n. 355).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di ordinanza del Ministro dell'istruzione recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (atto n. 355);

premesso che:

è apprezzabile la scelta del Ministero di individuare con gli allegati all'ordinanza le discipline oggetto della seconda prova scritta e di precisare che le relative tracce sono elaborate dalla singola sotto-commissione di esame nel rispetto dei quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale n. 769 del 26 novembre 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo;

è opportuno – per scongiurare il rischio che le seconde prove di indirizzo costruite a livello di istituto siano, nelle diverse realtà, ingiustificatamente difformi, e che ne nascano disparità di trattamento per gli studenti – che il Ministero dell'i-

struzione valuti la possibilità di fornire alle commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi e struttura della prova, assieme ai nodi essenziali delle discipline, e che confermino che il colloquio, anche alla luce del tratto ancora emergenziale della seconda prova, sia approfondito ed articolato;

quanto alle prove INVALSI, anche se non costituisce requisito per l'ammissione all'esame di Stato, è auspicabile la più ampia partecipazione delle scuole e degli studenti, atteso che la ricognizione degli apprendimenti attraverso il sistema di rilevazione INVALSI è un canale di informazione imprescindibile per acquisire una rappresentazione uniforme e puntuale dei livelli di apprendimento degli studenti italiani, che a sua volta è il presupposto per individuare gli interventi pubblici necessari per riportare almeno alla media dell'Unione europea i tassi di abbandono scolastico in Italia e per elevare alla stessa media le prestazioni degli studenti italiani nelle varie discipline;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (Atto n. 355).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di ordinanza del Ministro dell'istruzione recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (atto n. 355);

premesso che:

è apprezzabile la scelta del Ministero di individuare con gli allegati all'ordinanza le discipline oggetto della seconda prova scritta e di precisare che le relative tracce sono elaborate dalla singola sotto-commissione di esame nel rispetto dei quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale n. 769 del 26 novembre 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo;

è opportuno – per scongiurare il rischio che le seconde prove di indirizzo costruite a livello di istituto siano, nelle diverse realtà, ingiustificatamente difformi, e che ne nascano disparità di trattamento per gli studenti – che il Ministero dell'istruzione valuti la possibilità di fornire alle

commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi, struttura e valutazione della prova, assieme ai nodi essenziali delle discipline, e che confermino che il colloquio, anche alla luce del tratto ancora emergenziale della seconda prova, sia approfondito ed articolato;

quanto alle prove INVALSI, anche se non costituisce requisito per l'ammissione all'esame di Stato, è auspicabile la più ampia partecipazione delle scuole e degli studenti, atteso che la ricognizione degli apprendimenti attraverso il sistema di rilevazione INVALSI è un canale di informazione imprescindibile per acquisire una rappresentazione uniforme e puntuale dei livelli di apprendimento degli studenti italiani, che a sua volta è il presupposto per individuare gli interventi pubblici necessari per riportare almeno alla media dell'Unione europea i tassi di abbandono scolastico in Italia e per elevare alla stessa media le prestazioni degli studenti italiani nelle varie discipline;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (Atto n. 356).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo

ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (atto n. 356);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Sulla missione compiuta da una delegazione della Commissione negli Emirati arabi uniti per la presenza agli eventi della *Knowledge and Learning Week* presso il Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020.

RELAZIONE

L'Esposizione universale di Dubai (Expo 2020) era inizialmente prevista per il 2020, ma è stata posticipata per la pandemia di Covid-19 e si sta svolgendo in questi mesi: è stata inaugurata il 1° ottobre 2021 e si concluderà il 31 marzo 2022.

Il programma del Padiglione Italia prevedeva dal 12 al 18 dicembre 2021 una settimana di iniziative su temi di interesse della nostra Commissione: scuola, università e ricerca (la cosiddetta *Knowledge and Learning week*).

In particolare, nei due giorni in cui la delegazione è stata presente, si sono svolti eventi promossi dal Ministero dell'università e della ricerca e dagli enti pubblici di ricerca: eventi attinenti all'università, alla ricerca scientifica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; finalizzati a far conoscere all'estero le nostre università, i nostri centri di ricerca, le nostre istituzioni AFAM, per attirare dall'estero studenti, ricercatori, finanziatori, investitori.

Il primo evento, la mattina del 14 dicembre, era un forum dedicato alle istituzioni di ricerca italiane, dal titolo «Le istituzioni italiane di ricerca di fronte alle sfide globali» (*Italian Research Institutions Facing Global Challenges*). Lo scopo dell'evento – che era possibile seguire sia in presenza, sia da remoto – era presentare le principali attività condotte dai centri di ricerca italiani a livello internazionale e analizzare la percezione che della ricerca scientifica italiana hanno all'estero i maggiori protagonisti della scena scientifica.

L'evento si è sostanziato in una serie di relazioni. Dopo un intervento inaugurale da remoto della ministra Messa, hanno preso la parola alcuni oratori, in parte presenti, in parte collegati da remoto, che hanno raccontato la ricerca scientifica in

Italia: la presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e presidente della Consulta degli Enti pubblici di ricerca, Antonio Zoccoli, il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni, il presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica, Marco Tavani. Tra gli stranieri, hanno svolto interventi Atish Dabholkar, direttore dell'*International Centre for theoretical Physics (ICTP)*, e Jan Hrusak, presidente dell'*European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)*, l'organismo per l'integrazione scientifica in Europa. L'evento è ben riuscito nell'intento di offrire in breve una rappresentazione del grande lavoro che si fa in Italia nel campo della ricerca scientifica, nell'ambito di programmi di ricerca di respiro internazionale.

Il pomeriggio del 14 dicembre la delegazione ha assistito a un concerto dal vivo organizzato dal Ministero dell'università e della ricerca per promuovere il sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM). Il concerto si è tenuto all'aperto, nel luogo più centrale e iconico del sito di Expo 2021: nella piazza coperta da una vela a cupola simbolo dell'esposizione universale di Dubai. Di fronte a un pubblico internazionale, i giovani musicisti e cantanti dell'Orchestra sinfonica nazionale dei conservatori italiani, diretti dal maestro Luisella Chiarini, hanno eseguito alcuni dei pezzi e delle arie più note del repertorio lirico italiano: Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti, Mascagni, Rossini. Al termine del concerto la delegazione ha salutato la maestra Chiarini, esprimendole, a nome della Commissione, apprezzamento per il successo del concerto, che ha confermato sullo scenario internazionale di Dubai l'imma-

gine dell'Italia non solo come Paese del bel canto, ma anche come destinazione d'eccellenza, a livello mondiale, per i giovani che desiderano studiare musica e canto.

Il 15 dicembre era previsto un altro forum, nel Padiglione Italia, incentrato sul tema «Il mondo dentro i nostri confini» (*The World within our Borders*), che aveva lo scopo di presentare i programmi di studio internazionale attivati nelle università italiane, con l'obiettivo innanzitutto di attirare gli studenti stranieri e di invogliarli a studiare in Italia, ma anche di trattenere in Italia gli studenti italiani che vogliono una formazione più internazionale. In questo contesto hanno preso la parola, per loro interventi, il presidente della CRUI, Ferruccio Resta, e diversi rettori: il rettore dell'Università di Brescia, Maurizio Tira, il rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Tiziana Lippiello, il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, il rettore della Scuola superiore universitaria IUSS di Pavia, Riccardo Pietrabissa, e il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati. Tra un intervento e l'altro è stato possibile ascoltare testimonianze di studenti stranieri che studiano in Italia. L'evento è stato concluso da un videomessaggio registrato del Premio Nobel Giorgio Parisi.

Il 15 dicembre la delegazione ha inoltre incontrato, per un colloquio su temi di comune interesse, una delegazione di emiratini componenti del Federal National Council (FNC), membri della Commissione di amicizia con i Parlamenti europei: erano

presenti Sarah Falkinaz, presidente della delegazione, Dherar Belhouli, vicepresidente, oltre a Sheikha Al Tunaiji e Marwan Al Muhairi. Nel colloquio le parti sono state d'accordo sull'importanza di trovare il modo di rafforzare la cooperazione tra Italia ed Emirati arabi uniti, anche a livello parlamentare, in tutti i campi, a partire da quello della cultura e degli scambi di esperienze per gli studenti non solo universitari.

Successivamente, la delegazione ha incontrato – si è trattato di un incontro non programmato – la Ministra emiratina per la gioventù Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrouei, che ha accolto la delegazione nel padiglione emiratino per la gioventù, nel sito di Expo, raccontando ciò che il Governo emiratino sta facendo per coinvolgere la gioventù emiratina e prepararla alle sfide del futuro.

Con l'occasione, la delegazione ha visitato, sotto la guida del Commissario Glisenti e del suo *staff*, il Padiglione italiano e i Padiglioni di alcuni altri Paesi: oltre a quello degli Emirati arabi uniti, anche i Padiglioni di Giappone, Germania e Arabia Saudita.

Infine, la sera del 15 dicembre, la delegazione è stata ospite del Presidente della CRUI e Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, presso la sede del Politecnico di Milano a Dubai.

In tutte le fasi della missione, la delegazione è stata assistita dall'Ambasciata italiana nel Emirati arabi uniti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07632 Mazzetti: Rischio di ritardi per la realizzazione delle opere del PNRR conseguenti alla mancata emanazione dei provvedimenti attuativi delle norme di semplificazione	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	107
5-07630 Pezzopane: Tempi di realizzazione sulla rete autostradale di una infrastruttura per la ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	108
5-07631 Federico: Tempi, risorse e modalità di realizzazione del collegamento delle autostrade A1 e A14 nella regione Molise	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	109
5-07633 Lucchini: Tempi e risorse per la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino e dei relativi collegamenti con la rete viaria, anche alla luce dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	110
5-07634 Foti: Necessità di un adeguamento della normativa vigente in relazione alle criticità del settore delle costruzioni determinate dallo straordinario aumento dei costi dei materiali	104
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	111
RISOLUZIONI:	
7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane</i>) ...	105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene

il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Alessia ROTTA, *presidente*, intervenendo in via preliminare sull'ordine dei lavori, rappresenta al Viceministro Morelli un profondo disappunto per il grave ritardo con cui è giunto nell'aula della Commissione, impedendo il regolare svolgimento dei la-

vori parlamentari. Tiene a sottolineare come nei giorni scorsi sia stato per ben due volte modificato l'orario di inizio della seduta, proprio al fine di venire incontro all'esigenza del rappresentante del Governo di conciliare i propri impegni. È consapevole che il ritardo è imputabile alla necessità di essere presente alla seduta della Commissione Trasporti, ma evidenzia come i lavori della seduta odierna programmati in questa sede – tempestivamente comunicati al ministero – richiedevano anch'essi la presenza di un rappresentante del Governo e ciò avrebbe dovuto indurre ad organizzare in modo più coordinato la presenza dei sottosegretari nelle Commissioni parlamentari.

Si riserva pertanto di manifestare formalmente al Ministro Giovannini la propria critica nei confronti di un comportamento che considera poco rispettoso delle prerogative e del ruolo degli organi parlamentari.

Erica MAZZETTI (FI) associandosi alle considerazioni espresse dalla presidente, invita il rappresentante del Governo ad assicurare la propria presenza per tutto il tempo necessario a completare il programma dei lavori della Commissione fissato per la seduta odierna.

Alessia ROTTA, *presidente*, rassicura la collega Mazzetti sul fatto che la Commissione concluderà i punti all'ordine del giorno, anticipando lo svolgimento delle interrogazioni alla discussione delle risoluzioni.

La Commissione concorda.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte, quindi, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07632 Mazzetti: Rischio di ritardi per la realizzazione delle opere del PNRR conseguenti alla mancata emanazione dei provvedimenti attuativi delle norme di semplificazione.

Erica MAZZETTI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiedono

informazioni sull'istituzione della segreteria tecnica, della Commissione VIA e della Soprintendenza speciale per il PNRR. Precisando che i primi due organismi sono stati istituiti, chiede al Viceministro notizie riguardo alla Sovrintendenza speciale, anche alla luce delle criticità derivanti dal rialzo dei prezzi delle materie prime.

Il Viceministro Alessandro MORELLI, scusandosi preliminarmente per il ritardo dovuto al prolungarsi dei lavori presso la Commissione trasporti, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessia ROTTA, *presidente*, pur comprendendo l'esigenza – che non era stata pienamente rappresentata in via preventiva – di essere presente ai lavori di un'altra Commissione, sicuramente di rilevante importanza, ritiene che l'organizzazione delle agende dei rappresentanti del Governo da parte delle strutture dei Ministeri debba tenere in conto la frequente contemporaneità dei lavori delle Commissioni.

Erica MAZZETTI (FI), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta e sottolinea favorevolmente l'operatività di tutti gli organismi richiamati nell'interrogazione, fondamentali per l'istruttoria dei progetti del PNRR. Non si ritiene soddisfatta, invece, di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo in merito allo stato di avanzamento dei lavori, non essendo risolto il problema della progettazione. Rappresenta, infatti, che gli enti locali non sono attualmente in grado di sopportare il carico di lavoro conseguente all'attuazione del PNRR e che un'ulteriore criticità si manifesta negli appalti a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Nessuna impresa infatti potrà onorare i preventivi presentati nelle gare di appalto, registrandosi aumenti dei prezzi ogni quindici giorni. Analogo problema si manifesta per i lavori già appaltati, per i quali peraltro le imprese registrano ritardi nella corresponsione dei compensi.

5-07630 Pezzopane: Tempi di realizzazione sulla rete autostradale di una infrastruttura per la ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo. Ricorda che nel corso dell'audizione svoltasi di fronte alle Commissioni Ambiente e Trasporti, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia ha affermato che entro l'estate del 2023 circa cento aree di servizio saranno dotate di colonnine di ricarica elettrica per i veicoli. Ritiene opportuno che ci sia una copertura completa della rete autostradale, e non solo di quella in concessione ad Aspi, tenuto anche conto che la legge di bilancio per il 2021 conteneva obblighi per i concessionari autostradali di installare colonnine entro la scorsa estate.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. Si aspettava, infatti, che fosse già esplicitato il cronoprogramma dei lavori. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di tenere informata la Commissione sulle gare in corso, sulla realizzazione dei lavori e sull'ubicazione dei punti di ricarica che si intendono installare.

5-07631 Federico: Tempi, risorse e modalità di realizzazione del collegamento delle autostrade A1 e A14 nella regione Molise.

Antonio FEDERICO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio FEDERICO (M5S) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la precisione e la puntualità della risposta – della quale si dichiara soddisfatto – che

dà un segnale di attenzione e di interesse al territorio. L'opera oggetto dell'interrogazione libera, infatti, la regione Molise da un isolamento atavico e permette lo svincolo del traffico di mezzi pesanti, con benefici in termini ambientali. Rimane una perplessità sul tracciato dell'opera, che nella versione iniziale prevedeva la realizzazione di numerose gallerie, pertanto attende l'esito del piano di fattibilità tecnico-economica e si riserva di presentare ulteriori atti al fine di ricevere aggiornamenti al riguardo.

5-07633 Lucchini: Tempi e risorse per la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino e dei relativi collegamenti con la rete viaria, anche alla luce dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Elena LUCCHINI (LEGA) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione a propria firma.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena LUCCHINI (LEGA), replicando, ringrazia il Viceministro per il suo personale impegno e per la risposta resa, di cui si ritiene soddisfatta. Apprezza, in particolare, l'attenzione del Ministero rispetto al problema della mancanza di risorse, quantificate in 5 milioni di euro, necessarie per pervenire alla conclusione dell'opera. Sottolinea come il rialzo dei costi delle materie prime abbia determinato criticità anche nel cantiere relativo al ponte di Vigevano e auspica che vengano tempestivamente realizzati anche i collegamenti con la rete viaria interna affinché l'infrastruttura esprima al massimo la propria efficacia.

5-07634 Foti: Necessità di un adeguamento della normativa vigente in relazione alle criticità del settore delle costruzioni determinate dallo straordinario aumento dei costi dei materiali.

Tommaso FOTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tommaso FOTI (FDI), replicando, prende atto dell'impegno contenuto nella risposta di un approfondimento da parte del ministero relativamente all'aggiornamento dei prezzi nonch  della disponibilit  rappresentata dal Viceministro di valutare gli emendamenti presentati al decreto-legge n. 4 del 2022, tra i quali quelli del proprio gruppo volti a verificare la qualificazione delle imprese che beneficiano di *bonus* edilizi. Spiace che sia stato lasciato aperto il tema degli aiuti alle imprese a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e che non sia stato dato riscontro alla richiesta, contenuta nell'interrogazione, di intervenire sulle metodologie previste dalla normativa vigente, che impediscono congrui ristori per le imprese.

Osserva, infine, che la situazione internazionale dovrebbe suggerire interventi urgenti, dal momento che si rifletter  pesantemente sull'approvvigionamento di molte materie prime per l'edilizia e i lavori pubblici. Ritenendosi, quindi, parzialmente soddisfatto della risposta, auspica che gli impegni in essa dichiarati siano onorati pienamente, a tutela del settore delle imprese e dei lavori pubblici, di primaria importanza per la ripresa economica del Paese.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilit  sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.45.

7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane: Iniziative per favorire le attivit 

di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta dell'8 febbraio 2022.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che sono state svolte le audizioni di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di Anas Spa, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), del Comitato Ponte Becca, del Comitato Treno Ponte-Tangenziale (ponte Casalmaggiore) e del Comitato Vogliamo il Ponte (Comitato San Benedetto Po), nonch  del Sindaco di Borgo Mantovano e del Presidente della Provincia di Mantova.

Essendosi conclusa la discussione, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere su ciascuna risoluzione, avvertendo che le stesse saranno messe in votazione in base all'ordine cronologico.

Il Vice Ministro Alessandro MORELLI esprime parere favorevole su tutti gli impegni contenuti nelle risoluzioni in esame, congratulandosi con il Parlamento per l'ottimo lavoro svolto.

Luciano PIZZETTI (PD), dichiarando il voto favorevole sulle risoluzioni in oggetto, ringrazia il rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso sugli impegni contenuti, i cui testi sono, a suo giudizio, sovrapponibili al punto che sarebbe stato anche possibile e forse utile pervenire ad un testo unitario. In questo contesto, invita il Governo a fornire nei prossimi giorni al Parlamento informazioni sullo stato di approvazione del decreto ministeriale di riparto alle province dei fondi destinati alla manutenzione e messa in sicurezza dei ponti.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel ringraziare il viceministro Morelli, rileva che la Commissione arriva alla conclusione di un importante lavoro che, seppur non ha portato all'elaborazione di un testo unitario, contiene numerose richieste condivise da tutti i gruppi. Fa riferimento, in primo luogo, alla richiesta di fondi adeguati per la manutenzione e soprattutto la ricostruzione dei ponti del bacino del Po, alla nomina di uno o più commissari per affrontare più velocemente le opere necessarie sui ponti, al tempestivo passaggio di competenze tra enti, riferendosi in particolare quello tra RFI e Anas per il ponte di Ostiglia e al monitoraggio sensoristico da remoto dello stato di degrado dei ponti sul bacino del Po. Richiama in questo senso il valore anche simbolico dei ponti che costituiscono un segno di speranza, di rinascita e di pace, particolarmente importante quest'ultima in relazione agli eventi che stanno caratterizzando la politica internazionale.

Elena LUCCHINI (LEGA) ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla discussione degli atti in esame, in primo luogo i colleghi proponenti, con i quali ci sono

state interlocuzioni proficue, nonché i soggetti invitati in audizione, per i contributi offerti. Osserva che alcuni punti fondamentali sono condivisi da tutte le forze politiche, seppur con le diverse sensibilità che inducono alla votazione separata dei quattro atti di indirizzo. Tiene a ringraziare in particolar modo il Viceministro che, comprendendo l'importanza del tema, ha inteso dare seguito tempestivamente alle risoluzioni in esame. Ricorda che il proprio gruppo, sin dall'inizio della legislatura, aveva denunciato le criticità presenti sui ponti con interrogazioni, ordini del giorno ed emendamenti, tra i quali quello col quale sono stati stanziati 2 milioni di euro per la manutenzione e la progettazione di nuovi ponti sul bacino del Po. Il Parlamento sta intraprendendo, concorde il Governo, la strada giusta e auspica quindi che si dia seguito quanto prima agli impegni contenuti nelle risoluzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-07632 Mazzetti: Rischio di ritardi per la realizzazione delle opere del PNRR conseguenti alla mancata emanazione dei provvedimenti attuativi delle norme di semplificazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai tempi di attuazione degli interventi previsti dal PNRR, nel corso di una recente audizione in Commissione Trasporti alla Camera il Ministro Giovannini ha evidenziato che tutti gli obiettivi per il 2021 riferiti agli investimenti e alle riforme sono stati raggiunti e per quelli del 2022 non si prevedono particolari criticità.

Diverse sono state le iniziative per consentire il decollo effettivo del PNRR sotto il profilo dell'apertura dei cantieri e dell'avanzamento dei lavori, tra cui ricordo il decreto-legge n. 77 del 2021 che ha introdotto diverse misure volte ad assicurare la realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste, tra cui la possibilità di ricorrere all'appalto integrato mettendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, anziché il progetto definitivo.

Inoltre, ricordo il disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici, attualmente in discussione al Senato (AS 2330), che reca, tra l'altro, come criteri e principi direttivi, la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché la semplificazione delle

procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche.

Quanto alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – la cui funzione principale è l'esame dei progetti con valenza strategica per il paese e in particolare finalizzata agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, eolici e fotovoltaici – il MiTE riferisce che questa è stata nominata con decreto ministeriale n. 457 del 10 novembre 2021 e si è insediata il 18 gennaio 2022. Inoltre, con ulteriori modifiche normative sono stati individuati percorsi di semplificazione amministrativa al fine di accelerare i tempi di istruttoria ed emissione dei pareri di valutazione ambientale e conseguente riduzione delle tempistiche di rilascio degli atti.

Con riferimento alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, il Ministero della cultura riferisce che la stessa è pienamente operativa: l'incarico di direzione è stato conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2021 e la Segreteria tecnica ha preso servizio in data 13 dicembre 2021 a seguito della selezione di trentacinque esperti fra archeologi, architetti, avvocati, ingegneri ambientali e ingegneri strutturalisti.

ALLEGATO 2

5-07630 Pezzopane: Tempi di realizzazione sulla rete autostradale di una infrastruttura per la ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto rappresentato che, nell'ambito della costante attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi concessori, le competenti strutture ministeriali provvedono anche ad acquisire i dati relativi all'attuazione dei programmi di diffusione degli impianti di combustibili alternativi da parte delle società concessionarie autostradali.

Con specifico riferimento agli obblighi previsti dalla legge n. 178/2020, le società concessionarie hanno provveduto alla pubblicazione delle caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza.

Ad oggi, in esito alla presentazione del programma approvato dal Ministero, il principale operatore del settore, Autostrade per l'Italia, ha già effettuato le procedure di gara finalizzate alla realizzazione degli impianti di distribuzione elettrica, che porterà all'implementazione di n. 100 postazioni di ricarica entro giugno 2023, coerentemente con gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale ed europea.

Quanto alle tempistiche di implementazione, queste sono direttamente collegate all'eterogeneità delle fattispecie e dei modelli operativi adottati per la gestione degli impianti di ricarica elettrica.

Infatti, a norma delle vigenti pattuizioni convenzionali, lo sfruttamento delle pertinenze e delle accessioni autostradali, ove non effettuato in forma diretta, deve avvenire attraverso l'individuazione di operatori selezionati con procedure ad evidenza pubblica.

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, con la delibera ART n. 77/2021 è stato avviato un procedimento di definizione degli schemi di bando di gara relativi ai gestori dei servizi con l'obiettivo di calmierare i prezzi al pubblico garantendo, al contempo, la massima apertura del mercato.

La conclusione di tale procedimento consentirà di definire un cronoprogramma dettagliato degli interventi da parte di tutti i concessionari, non suscettibile di significative variazioni.

ALLEGATO 3

5-07631 Federico: Tempi, risorse e modalità di realizzazione del collegamento delle autostrade A1 e A14 nella regione Molise.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al collegamento stradale A1 con la A14, la società ANAS ha rappresentato che nel Contratto di Programma 2016-2020 sottoscritto tra MIMS e ANAS è compreso l'intervento denominato « collegamento tra la A1 e la SS 85var variante di Venafro », che – come condiviso con la Regione Molise – consentirà il collegamento con l'autostrada A1 della SS 85var variante di Venafro, realizzata ed entrata in esercizio nel 2008 come primo lotto dell'itinerario Termoli-San Vittore.

Il tracciato si sviluppa per circa 13 km, dallo svincolo di Venafro Sud fino ad attestarsi sulla A1 con un nuovo svincolo in località Mignano – Montelungo.

Al riguardo, ANAS ha già avviato le attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, con affidamento a progettista aggiudicatario di Accordo Quadro, e prevede di ultimare le stesse entro la fine del prossimo mese di agosto.

Inoltre, nella proposta della Regione di ripartizione delle nuove risorse FSC 2021-2027, è stato previsto un finanziamento di 100 milioni di euro per la realizzazione di un primo stralcio dell'intervento.

Tale primo stralcio riguarderà la realizzazione di un tratto a 2 corsie di circa 5,6 km, compatibile per il successivo ampliamento a 4 corsie, dallo svincolo di Venafro Sud fino al sedime esistente della SS 6.

Nell'ambito della richiamata proposta di programmazione delle nuove risorse FSC 2021-2027, il completamento dell'intero collegamento tra la A1 e la A14 è stato definito come « opera bandiera » in quanto intervento di interesse prioritario per il territorio.

Una volta concluso il progetto di fattibilità tecnico-economica, potranno essere compiutamente determinate le modalità realizzative dell'intera opera ed il relativo cronoprogramma.

ALLEGATO 4

5-07633 Lucchini: Tempi e risorse per la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino e dei relativi collegamenti con la rete viaria, anche alla luce dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al nuovo ponte sul Ticino lungo la SS 494, in corso di realizzazione da parte della Provincia di Pavia, la società ANAS riferisce quanto segue.

A far data dal 3 maggio 2021, con il cosiddetto Piano di rientro strade la SS 494 è rientrata nella rete stradale nazionale gestita da ANAS.

Quanto ai lavori stradali in corso di realizzazione antecedentemente a tale data, che sono rimasti di competenza della Provincia, si ricorda che, in attuazione della convenzione stipulata in data 24 gennaio 2006, ANAS ha corrisposto alla Provincia di Pavia 51,2 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ponte e delle relative rampe di accesso.

Dopo la risoluzione contrattuale nel 2019 per grave inadempienza dell'impresa affidataria dell'appalto, la Provincia di Pavia ha suddiviso l'appalto, originariamente unitario, in due stralci da affidare separatamente:

un primo stralcio, riguardante il completamento del ponte, i cui lavori saranno

ultimati entro il mese di settembre del corrente anno;

un secondo stralcio, riguardante il completamento delle rampe di accesso al ponte, in relazione al quale è stato ultimato il progetto esecutivo e sono in fase di rilascio le relative autorizzazioni.

Ai fini della realizzazione del secondo stralcio, la Provincia di Pavia ha rappresentato la sussistenza di un fabbisogno aggiuntivo di circa 5 milioni di euro, con conseguente necessità di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

A tale fine, sono state avviate specifiche interlocuzioni con la Regione Lombardia per verificare la possibilità di reperire dette ulteriori risorse nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione (FSC). Ci tengo a sottolineare che la questione è oggetto di particolare attenzione da parte mia e del Ministero, affinché siano reperite le risorse mancanti e si proceda speditamente con gli interventi programmati.

ALLEGATO 5

5-07634 Foti: Necessità di un adeguamento della normativa vigente in relazione alle criticità del settore delle costruzioni determinate dallo straordinario aumento dei costi dei materiali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del 2021, l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021, ha previsto la possibilità di procedere a compensazioni in aumento a favore degli appaltatori che hanno subito aumenti del costo dei suddetti materiali durante l'esecuzione di contratti pubblici, integrando e derogando a quanto contrattualmente previsto. La disposizione ha previsto, inoltre, l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro con l'ultima legge di bilancio.

Considerato il perdurare di tali aumenti, l'articolo 25 del cosiddetto decreto-legge energia, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 febbraio u.s., ha previsto l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2022 della dotazione del suddetto Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 73/2021.

In relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del cosiddetto decreto energia, entro il 30 settembre 2022 il MIMS, con proprio decreto e sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, procede alla determinazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno corrente, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto ministeriale, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per quanto riguarda poi la possibilità di introdurre l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di aggiornare i prezzi ai prezzi correnti di mercato, ci tengo a rappresentare che tale previsione sarà oggetto di approfondimento, nell'ambito del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici attualmente in discussione al Senato, anche alla luce della nuova metodologia di determinazione ed aggiornamento dei prezzi prevista dall'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022.

Quanto, infine, all'estensione alle imprese operanti nel settore dell'edilizia privata, affidatarie dei lavori finanziati dai cosiddetti bonus edilizi, del sistema di qualificazione previsto per le imprese affidatarie degli appalti pubblici, si rappresenta che sono in corso, anche ai fini dell'espressione del parere di competenza relativamente agli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022, specifici approfondimenti da parte degli Uffici del Ministero.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	117
Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 106 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	119
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

Atto n. 352.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del documento all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente che il Governo ha chiesto tempo per valutare le ultime modifiche alla proposta di parere dei relatori. Dispone dunque una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.20.

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore*, ricorda che i relatori hanno svolto un attento lavoro di mediazione tra l'esecutivo e i membri della Commissione, allo scopo di pervenire ad una sintesi che contemperasse gli obiettivi ministeriali con le istanze provenienti dai territori. Presenta e illustra dunque, anche a nome della collega Bruno Bossio, una proposta di parere favorevole con 21 condizioni e 4 osservazioni (*vedi allegato 1*).

Gianluca ROSPI (FI) manifesta stupore per il fatto che nella proposta di parere vi sia una differenziazione così netta tra condizioni e osservazioni, a fronte di una sostanziale omogeneità del loro contenuto. Dichiarò infatti di aver riscontrato come le condizioni siano il più delle volte non generiche, bensì dettagliate e specifiche al pari delle osservazioni.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ringrazia in primo luogo i relatori per l'importante lavoro svolto. Anche a lui però, afferma, è venuto naturale chiedersi quale sia il criterio distintivo fra condizioni e osservazioni. Propone dunque di trasformare le osservazioni in condizioni, in modo che non vi sia una gerarchia tra differenti esigenze in quello che resterà il primo parere approvato sul documento in oggetto in base alla nuova procedura di approvazione del contratto di programma con RFI.

Luciano PIZZETTI (PD), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, manifesta perplessità sul fatto che un intervento come il completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Brescia sia stato compreso nelle osservazioni, nonostante esso sia stato discusso in passato in più occasioni dalla Commissione e sempre ritenuto un punto fondamentale, da inserire tra le condizioni.

Elena MACCANTI (LEGA) formula in primo luogo un ringraziamento non formale ai relatori, rallegrandosi per il modo estremamente costruttivo con il quale la Commissione ha saputo lavorare. Ricorda che la procedura adottata per l'approva-

zione del documento è del tutto nuova e corrisponde peraltro ad una riduzione delle prerogative parlamentari.

Si dichiara poi d'accordo sulle condizioni poste nel parere: in particolare sulla necessità che le opere commissariate vadano finanziate e che la linea ferroviaria Torino-Lione sia completata anche nella tratta nazionale, come la Lega ha sempre fortemente voluto, anche accedendo ad un finanziamento al 50 per cento di fondi europei per questa parte della linea. Conclude affermando di condividere la distinzione tra condizioni e osservazioni, le prime generali e le seconde specifiche, ma anche di concordare con i colleghi Rospi e Scagliusi sul fatto che alcune opere vadano menzionate fra le condizioni: in particolare il raddoppio della linea Maerne-Castelfranco Veneto e l'elettrificazione della linea Vicenza-Schio.

Mauro ROTELLI (FDI) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, in particolare compiacendosi per la presenza di temi importanti come il completamento della linea ferroviaria Torino-Lione e per l'attenzione alle richieste del sindaco dell'Aquila. D'altro canto, lamenta una certa disattenzione per la città di Roma, menzionata solo alla condizione 19, con riferimento al collegamento tra L'Aquila e Roma, e per il Lazio, alla condizione 21. Per quanto riguarda il contenuto di quest'ultima, poi, si dichiara molto perplesso per la prevista concertazione con la regione Lazio: afferma di non nutrire particolare fiducia in tale ente, che non è mai riuscito a realizzare la tanto sbandierata « cura del ferro », sovraccaricando anzi di traffico le strade consolari. Per questo motivo, preannuncia, il voto di Fratelli d'Italia sul parere sarà negativo. Infine, lamenta anch'egli la non congruità della distinzione fra condizioni e osservazioni, che a suo dire introduce una non giustificata gerarchizzazione fra esigenze dei territori; si unisce dunque anch'egli al suggerimento di trasformare le osservazioni in condizioni.

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE) elogia in primo luogo i relatori per il difficile

lavoro svolto. Lamenta però che nell'attuale versione della proposta di parere sia stata eliminata una condizione che aveva condiviso con i relatori e la maggioranza, il cui contenuto (estensione della dorsale adriatica e del Corridoio baltico-adriatico fino a Foggia) è stato invece trasferito nelle premesse, depotenziandolo. Chiede dunque che tale condizione venga ripristinata nel tenore originariamente previsto. Fa infine propria la perplessità espressa da altri colleghi sulla distinzione tra osservazioni e condizioni, proponendo che anche le osservazioni siano trasformate in condizioni.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di parere è stata redatta tenendo conto delle novità recentemente introdotte nella procedura di approvazione del contratto di programma RFI, il quale purtroppo non è più direttamente oggetto di un parere della Commissione. Spiega che in origine la proposta prevedeva solo condizioni e che la trasformazione di alcune di esse in osservazioni è avvenuta su richiesta del governo sulla base di un criterio ben definito, in quanto sono state trasformate in osservazioni le indicazioni riguardanti opere che non possono essere inserite nel contratto di programma. Rileva peraltro che in base a questo criterio non dovrebbero trovarsi tra le osservazioni le opere indicate dai colleghi Pizzetti e Maccanti, che risultano già finanziate. Conclude affermando di essere d'accordo con la trasformazione delle osservazioni in condizioni, ma che occorre comunque trovare una mediazione con il Governo.

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore*, alla luce del dibattito appena svoltosi, afferma che vi è disponibilità da parte sua a rivedere il testo della proposta di parere nel senso indicato dalla correlatrice, ricordando che fin dall'inizio erano state manifestate forti perplessità sul modesto coinvolgimento nella procedura della Commissione. Dichiarò che il completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Brescia e l'elettrificazione della linea Vicenza-Schio possono, in particolare, certamente essere trasformate in condizioni.

Conclude ribadendo che la Commissione può decidere di assumere una posizione più incisiva rispetto al Governo, anche tenendo conto del fatto che è stata appena espropriata di una parte rilevante dei suoi poteri in questa procedura, però poi tale linea politica deve essere portata avanti con la dovuta coerenza.

Gianluca ROSPI (FI) dichiara che la propria parte politica è intenzionata a votare favorevolmente sulla proposta di parere sul documento, ma vorrebbe poi presentare una risoluzione come è recentemente avvenuto per la materia delle reti TEN-T. Propone infine di raggiungere un accordo consistente nella trasformazione di tutte le osservazioni in condizioni.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ricorda che nel testo originariamente discusso della proposta di parere erano previste solo condizioni e che alcune di esse sono diventate osservazioni sulla base di una mediazione con il Governo. Si dichiara d'accordo sulla trasformazione delle osservazioni in condizioni; propone quindi di votare.

Il viceministro Alessandro MORELLI ringrazia tutti per l'impegno profuso. Si rimette quindi, dopo il lungo dibattito svolto, alla volontà del Parlamento che è sovrano; ricordando peraltro che se il testo della proposta rimarrà quello finora considerato gli sarà possibile esprimere un orientamento, altrimenti sarà necessario aggiornare i lavori. Conclude facendo presente che quando egli aveva appreso quale sarebbe stata la nuova procedura di approvazione del contratto di programma RFI aveva previsto un esito come quello attuale.

Raffaella PAITA, *presidente*, sottolinea che, quanto alla distinzione fra condizioni e osservazioni, ai criteri indicati della relatrice Bruno Bossio, ossia in sostanza nella presenza di studio di fattibilità e di finanziamento, va aggiunto quello del commissariamento delle opere, non a caso indicato nella condizione n. 1.

Avanza quindi il suggerimento seguente: trasformare tre osservazioni particolar-

mente urgenti in condizioni, e precisamente il completamento dell'elettificazione della linea ferroviaria Parma-Brescia, l'elettificazione di quella Vicenza-Schio e gli interventi previsti per la regione Sicilia; conservare, a parte questo, la distinzione tra osservazioni e condizioni; in generale, mantenere una forte collaborazione con il Governo, nonostante vi sia stato uno sbilanciamento nella ripartizione di competenze fra l'esecutivo e Parlamento, le cui competenze sul contratto di programma sono state usurpate.

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore*, manifesta apprezzamento per il suggerimento della presidente. Osserva però che la Commissione è stata considerata – anche se a torto – responsabile di una dilatazione dei tempi nell'approvazione del contratto di programma RFI e che questa è stata la scusa per una riduzione dei suoi poteri. Ritene dunque necessario votare entro la giornata di oggi: il Governo dovrà definire il proprio orientamento *ad horas*, altrimenti egli si vedrà costretto a rassegnare le dimissioni da relatore.

Ricorda ancora, in merito a quanto dichiarato dal collega Rotelli, che alcuni sindaci hanno fatto presenti le loro esigenze e altri no, e quello di Roma in particolare no; e che la qualità fondamentale di un documento come quello in oggetto dev'essere la sua razionalità, non l'attenzione all'uno o all'altro specifico territorio.

Raffaella PAITA, *presidente*, concorda sulla necessità di votare il parere entro la giornata odierna.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) si dichiara d'accordo con la presidenza.

Mauro ROTELLI (FDI) richiede che, nel testo che verrà proposto, alla condizione n. 21 vengano meglio specificate le infrastrutture ferroviarie su cui la regione Lazio dovrà intervenire.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente al collega Rotelli che a suo avviso non risponde al vero che nella proposta di pa-

rere il Lazio non sia abbastanza considerato, anzi, quest'ultimo le appare sovradimensionato rispetto ad altre regioni. Ricorda infine che la previsione di una concertazione con la regione Lazio a suo avviso discende dal fatto che la competenza sul trasporto pubblico locale è attribuita appunto alle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Aula.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

C. 3417 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, in sostituzione del relatore Rosso impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3417, di iniziativa governativa, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Il Protocollo, che apporta una serie di emendamenti all'Accordo di collaborazione, riveste grande importanza per una più am-

pia collaborazione in materia radiotelevisiva tra i due Stati. L'Accordo di collaborazione ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica « convivenza » nel servizio radioelettrico, regolando l'uso delle frequenze assegnate. Inoltre l'Accordo ha costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.

Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi. Sul fronte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in vigore (stipulato nel 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164) deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia.

Il Protocollo emendativo modifica altresì le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidandone il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli affari esteri e incaricandola di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

Il testo del Protocollo si compone di un preambolo e 2 articoli. L'articolo 1, in particolare, novella l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente.

La nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. Inoltre, la novella

in commento pone le basi convenzionali per facilitare la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato dal San Marino RTV medesima, al fine di assicurare il trasporto dei programmi di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura nazionale in territorio italiano.

L'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, nella versione novellata dal Protocollo, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (c.d. « *assignment* »), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 – DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C – DAB, durante il periodo di vigenza del presente Accordo. Si evidenzia inoltre l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.

Il nuovo testo dell'articolo 5 definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di euro 4.898.000 per l'anno 2021, di euro 4.492.000 per l'anno 2022, di euro 4.530.000 per l'anno 2023, di euro 4.581.000 per l'anno 2024, di euro 4.648.000 per l'anno 2025 e di euro 4.718.000 a decorrere dall'anno 2026.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono modificati nel senso di individuare nei Ministeri degli Affari esteri dei due Paesi i coordinatori della Commissione Mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.

L'articolo 9, parimenti novellato dal presente Protocollo, obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

In particolare, autorizza la spesa di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: *a)* quanto a 1.613.431 euro per l'anno 2022, 1.651.431 euro per l'anno 2023, 1.702.431 euro per l'anno 2024, 1.769.431 euro per l'anno 2025 e 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo addizionale volto ad assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. (art. 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146); *b)* quanto a 2.878.569 euro annui, a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla ratifica dell'Accordo di collaborazione del 2008 (art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164).

Per gli oneri riguardanti l'anno 2021, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, iscritte sul capitolo n. 4549 dello stato di previsione del MAECI, ai sensi del decreto-legge n. 146 del 2021, articolo 14, comma 1 (contributo addizionale volto ad assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.) e sul capitolo n. 2183 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 164 del 2015 (copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla ratifica dell'Accordo di collaborazione del 2008).

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Nomina n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'ingegner Francesco Di Sarcina a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Augusta e Catania.

Ricorda preliminarmente che il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina dell'ing. Di Sarcina è stata acquisita l'intesa della Regione Siciliana.

L'ingegner Francesco Di Sarcina ha svolto tutta la propria attività professionale, dal 1994 in poi, in ambito portuale: dapprima come funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poi come funzionario, dirigente e infine segretario generale dell'Autorità portuale di Messina. Ha svolto successivamente, dal 2017, per due mandati le funzioni di segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, ruolo che ricopre tuttora; ne è stato anche nel 2020 commissario straordinario.

Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come la professionalità dell'ingegner Di Sarcina appaia funzionale ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità di sistema portuale, avendo egli una diretta esperienza nella gestione degli enti portuali, nelle interrelazioni con i diversi protagonisti del cluster marittimo, nonché una profonda conoscenza del territorio di riferimento.

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Antonio PENTANGELO (FI) ricorda che in merito a tale nomina è stato svolto in Aula un *question time* indirizzato al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la cui risposta non è apparsa però esaustiva. Ribadisce dunque le perplessità della propria forza politica sul metodo impiegato nella procedura di selezione, riservandosi di intervenire nuovamente nel prosieguo del dibattito.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.

Nomina n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che il gruppo della Lega ha comunicato che per l'esame del provvedimento il deputato Zordan sarà sostituito dal deputato Patassini.

Tullio PATASSINI (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169).

Essa comprende i porti di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.

Quanto al procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale, richiama quanto poc'anzi illustrato dal collega Luciano Cantone.

Sulla proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Garofalo è stata acquisita l'intesa delle Regioni Abruzzo e Marche.

L'ingegner Vincenzo Garofalo vanta un'esperienza professionale assai ampia, di cui una parte rilevante è rappresentata dalla gestione di infrastrutture portuali. Dall'agosto 2003 al settembre 2007 è stato Presidente dell'Autorità Portuale di Messina-Milazzo; dal 2004 al 2006 è stato Vicepresidente di Assoporti con delega ai servizi tecnico-nautici e alla *security*, e ha nuovamente rivestito tale carica nel 2007.

Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come la professionalità dell'ing. Garofalo appaia funzionale ad assicurare la piena operatività dell'ente, in relazione alla pluriennale esperienza acquisita nel tempo nelle molteplici tematiche legate all'attività delle Autorità di sistema portuale e alle interrelazioni con i diversi protagonisti del *cluster* marittimo.

Ricorda che l'ingegner Vincenzo Garofalo ha in numerose occasioni partecipato come relatore a convegni di carattere scientifico e ha svolto attività didattica presso l'Università degli Studi di Messina.

Nel corso delle legislature XVI e XVII è stato deputato della Repubblica italiana, membro delle Commissioni Ambiente e Trasporti (di quest'ultima anche vicepresidente).

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.15 alle 19.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 19.35.

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

Atto n. 352.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione —

Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, fa presente che nel corso del pomeriggio ha avuto luogo un lungo confronto con il ministero, che ha indotto i relatori a mantenere l'equilibrio precedentemente raggiunto. Presenta dunque, anche a nome del collega Rixi, una nuova proposta di parere favorevole con 21 condizioni e 4 osservazioni, che differisce dalla precedente proposta unicamente per un'ulteriore specificazione nell'osservazione riguardante le opere nel territorio siciliano (*vedi allegato 2*).

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore*, ringrazia la correlatrice per il lavoro svolto e, sottolineando come sia stato profuso il massimo sforzo per dare risposta a tutte le esigenze avanzate dai gruppi, invita a procedere con la votazione del parere.

Antonio TASSO (M-MAIE-PSI-FE) richiede che sia inserito nel parere come osservazione un riferimento alla realizzazione della stazione di Foggia-Cervaro sulla linea AV/AC Napoli-Bari, già prevista in una precedente versione del parere concordata tra i gruppi.

Raffaella PAITA, *presidente*, pur comprendendo le ragioni del collega Tasso, fa presente che la proposta di parere è frutto di un lavoro assai complesso e ormai consolidatosi in forme precise.

Gianluca ROSPI (FI) ricorda che la propria forza politica aveva avanzato la richiesta di trasformare le osservazioni in condizioni. Essa era motivata dall'esigenza di mettere tutte le opere sullo stesso piano, senza creare distinzioni tra infrastrutture di serie A e di serie B, secondo la visione di Paese che appartiene a Forza Italia. Sottolinea poi che in origine si era proposte di inserire solo grandi linee di intervento tra

le condizioni e di approvare successivamente una risoluzione più specifica, ma che questo orientamento non è stato seguito. D'altro canto, afferma di comprendere l'esigenza ormai non più rinviabile di votare il parere onde non paralizzare l'azione del Governo, e in questo senso sarà il voto della sua parte politica.

Davide GARIGLIO (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto. Si tratta, afferma, di un atto di estrema rilevanza, giacché è la prima volta che si adopera questa procedura e di qui ai prossimi cinque anni il Parlamento potrà solo intervenire sulla materia *ex post*: era dunque importante lasciare una traccia ben precisa della volontà della Commissione. La mediazione era in conclusione assai complessa e il risultato finale gli appare apprezzabile.

Emanuele SCAGLIUSI si unisce al ringraziamento ai relatori e preannunzia voto favorevole, ricordando come numerose esigenze avanzate dal Movimento 5 Stelle abbiano alla fine trovato posto nel parere.

Antonio TASSO prende atto che la proposta di parere ha ormai assunto una forma definitiva e, con vivo rammarico, preannunzia il proprio voto di astensione.

Il viceministro Alessandro Morelli formula un orientamento positivo sulla proposta di parere dei relatori.

La Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con ventuno condizioni e quattro osservazioni dei relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO 1

**Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci
(Atto n. 352)****PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

con riferimento all'atto del Governo n. 352, recante il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, premesso che:

l'illustrazione del documento è avvenuta nella seduta del 19 gennaio 2022, a opera dei relatori Bruno Bossio e Rixi, e in tale sede si è svolto un ampio dibattito, proseguito anche nella seduta del 9 febbraio 2022, occasione in cui si è preso atto che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso documentazione integrativa, richiesta dalla medesima Commissione;

tale documentazione integrativa si è resa necessaria perché l'esito del predetto dibattito aveva messo in luce come il documento strategico trasmesso contenesse paradossalmente meno informazioni dell'Allegato Infrastrutture al DEF 2021;

nel documento trasmesso viene infatti tratteggiato un piano di politica dei trasporti per obiettivi di medio-lungo periodo e connessi con le grandi strategie europee, senza però indicazioni di dettaglio sulle opere da mettere concretamente a realizzazione;

durante il dibattito è anche emerso che il documento non mette in evidenza alcun rapporto tra le opere ferroviarie genericamente individuate e quelle oggetto dei « commissariamenti » ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto « Sblocca cantieri »);

è stata disposta l'audizione del Ministro Giovannini e dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera

Fiorani (v. rispettivamente audizioni del 16 febbraio 2022, 17 e 21 febbraio 2022). Era stato in precedenza sentito anche il commissario a diverse opere, ing. Vincenzo Macello (10 febbraio 2022);

è stata altresì acquisita ulteriore documentazione scritta (memorie del sindacato Confsal-fast, del comitato di quartiere di Boccaleone di Bergamo e del Circolo Legambiente Val Pellice, in provincia di Torino);

nell'audizione del 16 febbraio 2022, il Ministro Giovannini – oltre a una cospicua premessa di carattere metodologico – ha presentato, per la parte investimenti del contratto di programma di mobilità ferroviaria, più specifiche tabelle che recano le opere prioritarie, i relativi tempi di esecuzione e il livello di finanziamento. Si tratta delle tabelle A, B e C che qui si intendono richiamate;

si intendono richiamate altresì le schede e le tabelle presentate dalla dottoressa Vera Fiorani, che evidenziano tra l'altro le strategie di investimento volte a contribuire alla transizione ecologica anche nel settore del trasporto ferroviario;

occorre notare altresì, sul piano della logistica, l'importanza del coinvolgimento delle regioni per garantire il rendimento degli investimenti, in particolare quelli relativi al PNRR, sugli assi logistici principali e del confronto istituzionale per la gestione delle infrastrutture regionali in concessione, chiarendo la *governance* in quei contesti territoriali in cui le concessioni vanno in scadenza entro il 2026;

dalla documentazione si evince, tra l'altro, che per l'alta velocità Torino-Lione non vi sono nuovi finanziamenti successivi

alla legge di bilancio per il 2020, né nel PNRR né nel Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) né in altri provvedimenti, restando scoperti significativi fabbisogni sia per l'adeguamento della linea Bussoleno-Avigliana, sia per la cintura di Torino;

analoga situazione si registra per la direttrice Liguria-Alpi, in cui restano parzialmente scoperti sia l'adeguamento prestazionale del corridoio TEN-T Reno-Alpi, sia la velocizzazione della linea Torino-Milano-Genova;

ancora con fabbisogno quasi interamente scoperto restano la linea Genova-Ventimiglia (completamento del raddoppio Savona-Ventimiglia);

migliore è la situazione della linea Salerno-Reggio Calabria, che tuttavia necessita del completamento dello stanziamento;

di grande rilievo appare la scelta della Commissione Europea che ha accolto la proposta del Governo e del Parlamento Italiano di inserire la tratta Ancona-Foggia nel corridoio Baltico-Adriatico nella rete *extended core TEN-T*, anche per le sue correlazioni con la Napoli-Bari e lo stanziamento di 5 miliardi per il potenziamento della linea ferroviaria adriatica nella legge di bilancio;

infine, quanto alla presentazione del Documento strategico, sarebbe opportuna una premessa informativa più snella e prioritariamente orientata ai dati (tecnici, economici e temporali) legati strettamente allo sviluppo della mobilità ferroviaria italiana: l'espressione del parere parlamentare, infatti, deve poter contare su una base istruttoria e informativa chiara e omogenea sullo stato di attuazione degli investimenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia data priorità di finanziamento alle opere commissariate ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019, citato in premessa;

2. sia assicurato, in generale, il completamento delle opere già finanziate, evitando differimenti dovuti all'aumento del costo dei materiali, causato dalla contrazione dell'offerta e dall'incremento del costo energetico;

3. siano promossi lo sviluppo e la diffusione del 5G, così come previsto nel PNRR, lungo la rete ferroviaria nazionale per conseguire vantaggi sui piani della sicurezza, dell'efficienza dei servizi a sostegno della mobilità, della logistica, degli utenti e del turismo;

4. in merito alla sicurezza cibernetica, si prevedano specifici e stringenti adempimenti da parte di RFI, con l'obbligo di adottare « sistemi adeguati » per la sicurezza dei dati, con una responsabilità solidale in capo ai fornitori come da regolamento 2016/679/UE, con speciale riferimento alle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza;

5. sia favorita l'intermodalità per gli aeroporti, con collegamenti caratterizzati da linee di passaggio delle tratte ferroviarie ovunque possibile;

6. sia posta attenzione, oltre che allo sviluppo delle grandi direttrici AV, anche a quello delle linee regionali e direttrici nazionali esistenti per il potenziamento di tutti i servizi di media/lunga percorrenza, dando valore al servizio universale rappresentato dagli *intercity*, quali anelli di congiunzione tra il servizio AV e quello regionale;

7. si continui a perseguire l'impegno, richiesto dalla IX Commissione, di ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud e lungo gli assi trasversali Est-Ovest del Paese;

8. si persegua lo sviluppo dei corridoi merci non solo transfrontalieri ma guardando anche ai collegamenti dai porti verso gli interporti e i centri di smistamento nel Paese, nonché la realizzazione e/o l'elettrificazione dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio per i porti soggetti alla guida delle Autorità di sistema portuale;

9. siano potenziati la prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza, protezione

e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche, anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello;

10. sia favorito il recupero dei fabbricati e delle aree dismesse dei tracciati sulle ferrovie, anche con l'aumento delle risorse del Fondo complementare del PNRR, nella sua quota destinata al « Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali », e in particolare al « Piano strategico grandi attrattori culturali » con riguardo alle ferrovie turistiche;

11. sia data priorità agli interventi di elettrificazione al fine di sostituire i mezzi ferroviari ancora oggi alimentati a combustibili fossili, valutando i raddoppi selettivi sulle tratte a singolo binario nonché provvedendo alla soppressione dei passaggi a livello, dando priorità ai territori che presentano un divario maggiore;

12. circa la tratta nazionale della linea ferroviaria Torino – Lione, considerato che il Commissario straordinario ha avviato le attività propedeutiche per l'avvio da parte di RFI della progettazione definitiva della tratta Avigliana Orbassano, si provveda – anche al fine di non pregiudicare la possibilità del cofinanziamento europeo:

a) ad assicurare le necessarie risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento, eventualmente anche ricorrendo alla speciale disciplina dei lotti costruttivi di cui alla legge n. 191 del 2009, tenuto conto che l'infrastruttura appartiene a uno dei nove corridoi della rete centrale TEN-T;

b) per quanto invece attiene all'adeguamento della linea storica Bussoleno-Avigliana, si provveda al reperimento della quota restante del finanziamento (119 milioni di euro), posto che il Commissario straordinario ha impegnato integralmente gli 81 milioni di euro già stanziati;

13. si provveda al rinnovo dei collegamenti internazionali storici, con particolare attenzione alla linea Cuneo – Ventimiglia – Nizza, che necessita di investimenti di ammodernamento e implementazione della sicurezza;

14. sulla direttrice Liguria-Alpi, siano presi gli opportuni provvedimenti per completare il finanziamento e la tempestiva realizzazione sia dell'adeguamento prestazionale del corridoio TEN-T Reno-Alpi sia della velocizzazione delle due linee Torino-Milano-Genova e Torino-Alessandria-Milano. Sia dato impulso, altresì, all'esecuzione del progetto « Alessandria smistamento »;

15. siano altresì portate a compimento le linee di finanziamento, con riferimento alla linea Genova-Ventimiglia, per il completamento del raddoppio Savona-Ventimiglia;

16. sia finanziata la seconda fase del raddoppio Codogno-Cremona-Mantova;

17. sia completato il finanziamento della linea ferroviaria Pontremolese al fine di consentire la conclusione delle tratte previste dalla seconda fase e, in particolare, la realizzazione della nuova galleria di valico, anche per ridurre il particolato atmosferico nel bacino padano;

18. sia inserito il riferimento alla realizzazione del progetto definitivo di un primo tratto ferroviario per collegare la stazione di Fara Sabina con la città di Rieti, cui è destinato un finanziamento di 40 milioni previsto dall'articolo 73-ter, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 2021;

19. siano inserite nell'elenco degli studi di fattibilità (di cui alla tabella III.3.3):

a) la progettazione di fattibilità tecnico-economica del collegamento veloce Firenze-Pisa e il completamento della progettazione definitiva del quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa. A tal riguardo, sia prevista anche la realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario tra il porto di Livorno e la rete interportuale (c.d. progetto raccordo), la quale consiste nel collegamento dell'interporto Vespucci con le linee Pisa-Vada e Firenze-Pisa;

b) un collegamento diretto della linea ionica con il nuovo tracciato AV Salerno – Reggio Calabria;

c) un collegamento ferroviario rapido ed efficiente tra l'Aquila e Roma, a partire dallo studio di fattibilità della tratta L'Aquila-Tagliacozzo, già inserita nel DSMF;

20. sia effettuata un'analisi complessiva della rete in Sardegna finalizzata a individuare – nel contesto di una chiara e celere politica di miglioramento infrastrutturale – le opere prioritarie per rendere i collegamenti ferroviari sull'isola adeguati agli *standard* europei;

21. si proceda, di concerto con la Regione Lazio, a definire una strategia per la mobilità della capitale d'Italia, che faccia perno sulla mobilità su ferro, al fine di ridurre drasticamente il traffico sulle strade consolari. In tale contesto, sia anche assicurato lo svolgimento dei lavori per la mobilità di competenza di RFI relativi alla manifestazione *Ryder Cup* 2023 già finanziati e al Giubileo di Roma 2025;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di estendere l'Alta velocità sulla dorsale adriatica fino a Lecce;

b) sia attribuita attenzione ai seguenti interventi:

1. completamento della l'elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Brescia;

2. raddoppio della linea ferroviaria Maerne-Castelfranco Veneto e l'elettrificazione della linea Vicenza-Schio;

3. elettrificazione della linea ionica tra Catanzaro Lido e Melito Porto Salvo,

già finanziata dal PNRR e dal FSC 2021-27, e al servizio di continuità territoriale per la Sicilia, con l'utilizzo di navi di maggiore lunghezza e bidirezionali per il trasbordo ferroviario, fermo restando lo studio di fattibilità sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;

c) si valuti la possibilità di:

1. procedere alla realizzazione dei lavori complementari della seconda macrofase del collegamento Palermo-Catania, già finanziato dal FSC 2021-27, in contemporanea con la prima macrofase;

2. nell'ambito dello studio di fattibilità Ragusa-Vizzini, prevedere lo studio della nuova tratta direttamente per Catania e collegamento con l'aeroporto di Comiso;

3. adeguare l'intera tratta ferroviaria Catania-Siracusa agli *standard* della rete TEN-T e si prevedano interventi di miglioramento funzionale della linea sul « collegamento Siracusa-Ragusa »;

d) al fine di assicurare la congruità della misurazione della *performance* del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, correlata alla sua capacità di pianificare e realizzare gli investimenti, si valuti l'opportunità che il Ministero svolga la verifica del confronto tra i valori obiettivo pianificati e la registrazione a consuntivo delle *performance* effettivamente realizzate sentito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell'ambito della sua funzione di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari.

ALLEGATO 2

**Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci
(Atto n. 352)****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

con riferimento all'atto del Governo n. 352, recante il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, premesso che:

l'illustrazione del documento è avvenuta nella seduta del 19 gennaio 2022, a opera dei relatori Bruno Bossio e Rixi, e in tale sede si è svolto un ampio dibattito, proseguito anche nella seduta del 9 febbraio 2022, occasione in cui si è preso atto che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso documentazione integrativa, richiesta dalla medesima Commissione;

tale documentazione integrativa si è resa necessaria perché l'esito del predetto dibattito aveva messo in luce come il documento strategico trasmesso contenesse paradossalmente meno informazioni dell'Allegato Infrastrutture al DEF 2021;

nel documento trasmesso viene infatti tratteggiato un piano di politica dei trasporti per obiettivi di medio-lungo periodo e connessi con le grandi strategie europee, senza però indicazioni di dettaglio sulle opere da mettere concretamente a realizzazione;

durante il dibattito è anche emerso che il documento non mette in evidenza alcun rapporto tra le opere ferroviarie genericamente individuate e quelle oggetto dei « commissariamenti » ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. 'Sblocca cantieri');

è stata disposta l'audizione del Ministro Giovannini e dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera

Fiorani (v. rispettivamente audizioni del 16 febbraio 2022, 17 e 21 febbraio 2022). Era stato in precedenza sentito anche il commissario a diverse opere, ing. Vincenzo Macello (10 febbraio 2022);

è stata altresì acquisita ulteriore documentazione scritta (memorie del sindacato Confasal-fast, del comitato di quartiere di Boccaleone di Bergamo e del Circolo Legambiente Val Pellice, in provincia di Torino);

nell'audizione del 16 febbraio 2022, il Ministro Giovannini – oltre a una cospicua premessa di carattere metodologico – ha presentato, per la parte investimenti del contratto di programma di mobilità ferroviaria, più specifiche tabelle che recano le opere prioritarie, i relativi tempi di esecuzione e il livello di finanziamento. Si tratta delle tabelle A, B e C che qui si intendono richiamate;

si intendono richiamate altresì le schede e le tabelle presentate dalla dottoressa Vera Fiorani, che evidenziano tra l'altro le strategie di investimento volte a contribuire alla transizione ecologica anche nel settore del trasporto ferroviario;

occorre notare altresì, sul piano della logistica, l'importanza del coinvolgimento delle regioni per garantire il rendimento degli investimenti, in particolare quelli relativi al PNRR, sugli assi logistici principali e del confronto istituzionale per la gestione delle infrastrutture regionali in concessione, chiarendo la *governance* in quei contesti territoriali in cui le concessioni vanno in scadenza entro il 2026;

dalla documentazione si evince, tra l'altro, che per l'alta velocità Torino-Lione non vi sono nuovi finanziamenti successivi

alla legge di bilancio per il 2020, né nel PNRR né nel fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) né in altri provvedimenti, restando scoperti significativi fabbisogni sia per l'adeguamento della linea Bussoleno-Avigliana, sia per la cintura di Torino;

analoga situazione si registra per la direttrice Liguria-Alpi, in cui restano parzialmente scoperti sia l'adeguamento prestazionale del corridoio TEN-T Reno-Alpi, sia la velocizzazione della linea Torino-Milano-Genova;

ancora con fabbisogno quasi interamente scoperto restano la linea Genova-Ventimiglia (completamento del raddoppio Savona-Ventimiglia);

migliore è la situazione della linea Salerno-Reggio Calabria, che tuttavia necessita del completamento dello stanziamento;

di grande rilievo appare la scelta della Commissione Europea che ha accolto la proposta del Governo e del Parlamento Italiano di inserire la tratta Ancona-Foggia nel corridoio Baltico-Adriatico nella rete *extended core TEN-T*, anche per le sue correlazioni con la Napoli-Bari e lo stanziamento di 5 miliardi per il potenziamento della linea ferroviaria adriatica nella legge di bilancio;

infine, quanto alla presentazione del Documento strategico, sarebbe opportuna una premessa informativa più snella e prioritariamente orientata ai dati (tecnici, economici e temporali) legati strettamente allo sviluppo della mobilità ferroviaria italiana: l'espressione del parere parlamentare, infatti, deve poter contare su una base istruttoria e informativa chiara e omogenea sullo stato di attuazione degli investimenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia data priorità di finanziamento alle opere commissariate ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019, citato in premessa;

2. sia assicurato, in generale, il completamento delle opere già finanziate, evitando differimenti dovuti all'aumento del costo dei materiali, causato dalla contrazione dell'offerta e dall'incremento del costo energetico;

3. siano promossi lo sviluppo e la diffusione del 5G, così come previsto nel PNRR, lungo la rete ferroviaria nazionale per conseguire vantaggi sui piani della sicurezza, dell'efficienza dei servizi a sostegno della mobilità, della logistica, degli utenti e del turismo;

4. in merito alla sicurezza cibernetica, si prevedano specifici e stringenti adempimenti da parte di RFI, con l'obbligo di adottare « sistemi adeguati » per la sicurezza dei dati, con una responsabilità solidale in capo ai fornitori come da regolamento 2016/679/UE, con speciale riferimento alle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza;

5. sia favorita l'intermodalità per gli aeroporti, con collegamenti caratterizzati da linee di passaggio delle tratte ferroviarie ovunque possibile;

6. sia posta attenzione, oltre che allo sviluppo delle grandi direttrici AV, anche a quello delle linee regionali e direttrici nazionali esistenti per il potenziamento di tutti i servizi di media/lunga percorrenza, dando valore al servizio universale rappresentato dagli *intercity*, quali anelli di congiunzione tra il servizio AV e quello regionale;

7. si continui a perseguire l'impegno, richiesto dalla IX Commissione, di ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud e lungo gli assi trasversali Est-Ovest del Paese;

8. si persegua lo sviluppo dei corridoi merci non solo transfrontalieri ma guardando anche ai collegamenti dai porti verso gli interporti e i centri di smistamento nel paese, nonché la realizzazione e/o l'elettrificazione dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio per i porti soggetti alla guida delle Autorità di sistema portuale;

9. siano potenziati la prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza, protezione

e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche, anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello;

10. sia favorito il recupero dei fabbricati e delle aree dismesse dei tracciati sulle ferrovie, anche con l'aumento delle risorse del Fondo complementare del PNRR, nella sua quota destinata al « Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali », e in particolare al « Piano strategico grandi attrattori culturali » con riguardo alle ferrovie turistiche;

11. sia data priorità agli interventi di elettrificazione al fine di sostituire i mezzi ferroviari ancora oggi alimentati a combustibili fossili, valutando i raddoppi selettivi sulle tratte a singolo binario nonché provvedendo alla soppressione dei passaggi a livello, dando priorità ai territori che presentano un divario maggiore;

12. circa la tratta nazionale della linea ferroviaria Torino – Lione, considerato che il Commissario straordinario ha avviato le attività propedeutiche per l'avvio da parte di RFI della progettazione definitiva della tratta Avigliana Orbassano, si provveda, anche al fine di non pregiudicare la possibilità del cofinanziamento europeo:

a) ad assicurare le necessarie risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento, eventualmente anche ricorrendo alla speciale disciplina dei lotti costruttivi di cui alla legge n. 191 del 2009, tenuto conto che l'infrastruttura appartiene a uno dei nove corridoi della rete centrale TEN-T;

b) per quanto invece attiene all'adeguamento della linea storica Bussoleno-Avigliana, si provveda al reperimento della quota restante del finanziamento (119 milioni di euro), posto che il Commissario straordinario ha impegnato integralmente gli 81 milioni di euro già stanziati;

13. si provveda al rinnovo dei collegamenti internazionali storici, con particolare attenzione alla linea Cuneo – Ventimiglia – Nizza, che necessita di investimenti di ammodernamento e implementazione della sicurezza;

14. sulla direttrice Liguria-Alpi, siano presi gli opportuni provvedimenti per completare il finanziamento e la tempestiva realizzazione sia dell'adeguamento prestazionale del corridoio TEN-T Reno-Alpi sia della velocizzazione delle due linee Torino-Milano-Genova e Torino-Alessandria-Milano. Sia dato impulso, altresì, all'esecuzione del progetto « Alessandria smistamento »;

15. siano altresì portate a compimento le linee di finanziamento, con riferimento alla linea Genova-Ventimiglia, per il completamento del raddoppio Savona-Ventimiglia;

16. sia finanziata la seconda fase del raddoppio Codogno-Cremona-Mantova;

17. sia completato il finanziamento della linea ferroviaria Pontremolese al fine di consentire la conclusione delle tratte previste dalla seconda fase e, in particolare, la realizzazione della nuova galleria di valico, anche per ridurre il particolato atmosferico nel bacino padano;

18. sia inserito il riferimento alla realizzazione del progetto definitivo di un primo tratto ferroviario per collegare la stazione di Fara Sabina con la città di Rieti, cui è destinato un finanziamento di 40 milioni previsto dall'articolo 73-ter, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 2021;

19. siano inserite nell'elenco degli studi di fattibilità (di cui alla tabella III.3.3):

a) la progettazione di fattibilità tecnico-economica del collegamento veloce Firenze-Pisa e il completamento della progettazione definitiva del quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa. A tal riguardo, sia prevista anche la realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario tra il porto di Livorno e la rete interportuale (c.d. progetto raccordo), la quale consiste nel collegamento dell'interporto Vespucci con le linee Pisa-Vada e Firenze-Pisa;

b) un collegamento diretto della linea ionica con il nuovo tracciato AV Salerno – Reggio Calabria;

c) un collegamento ferroviario rapido ed efficiente tra l'Aquila e Roma, a partire dallo studio di fattibilità della tratta L'Aquila-Tagliacozzo, già inserita nel DSMF;

20. sia effettuata un'analisi complessiva della rete in Sardegna finalizzata a individuare – nel contesto di una chiara e celere politica di miglioramento infrastrutturale – le opere prioritarie per rendere i collegamenti ferroviari sull'isola adeguati agli standard europei;

21. si proceda, di concerto con la Regione Lazio, a definire una strategia per la mobilità della capitale d'Italia, che faccia perno sulla mobilità su ferro, al fine di ridurre drasticamente il traffico sulle strade consolari. In tale contesto, sia anche assicurato lo svolgimento dei lavori per la mobilità di competenza di RFI relativi alla manifestazione *Ryder Cup* 2023 già finanziati e al Giubileo di Roma 2025;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di estendere l'Alta velocità sulla dorsale adriatica fino a Lecce;

b) sia attribuita attenzione ai seguenti interventi:

1. completamento della l'elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Brescia;

2. raddoppio della linea ferroviaria Maerne-Castelfranco Veneto e l'elettrificazione della linea Vicenza-Schio;

3. elettrificazione della linea ionica tra Catanzaro Lido e Melito Porto Salvo, già finanziata dal PNRR e dal FSC 2021-27, e al servizio di continuità territoriale per la

Sicilia, con l'utilizzo di navi di maggiore lunghezza e bidirezionali per il trasbordo ferroviario, fermo restando lo studio di fattibilità sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;

c) si valuti la possibilità di:

1. procedere alla realizzazione dei lavori complementari della seconda macrofase del collegamento Palermo-Catania, già finanziato dal FSC 2021-27, in contemporanea con la prima macrofase;

2. nell'ambito dello studio di fattibilità Ragusa-Vizzini, prevedere lo studio della nuova tratta direttamente per Catania e collegamento con l'aeroporto di Comiso;

3. adeguare l'intera tratta ferroviaria Catania-Siracusa agli *standard* della rete TEN-T e si prevedano interventi di miglioramento funzionale della linea sul « collegamento Siracusa-Ragusa »;

4. nell'ambito dello studio di fattibilità « nuova linea Porto Empedocle-Castelvetro » , si valuti di proseguire lo studio fino a Licata;

d) al fine di assicurare la congruità della misurazione della *performance* del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, correlata alla sua capacità di pianificare e realizzare gli investimenti, si valuti l'opportunità che il Ministero svolga la verifica del confronto tra i valori obiettivo pianificati e la registrazione a consuntivo delle performance effettivamente realizzate sentito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell'ambito della sua funzione di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	129
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	134
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07625 Sut: Misure volte a velocizzare l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di energia per le imprese	131
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-07626 Zucconi: Iniziative di competenza volte a favorire la decarbonizzazione del sito industriale ex Ilva di Taranto	131
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-07627 Benamati: Iniziative a tutela e salvaguardia degli operatori della filiera del mercato elettrico	132
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-07628 Vianello: Informazioni riguardanti le forniture di gas con contratti a lungo termine .	132
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-07629 Squeri: Iniziative per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale	133
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, comunica che la deputata Elisabetta Ripani, del gruppo Coraggio Italia e la deputata Elisa Siragusa, del gruppo Misto, cessano di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucia SCANU (CI), *relatrice*, espone sinteticamente i contenuti della proposta di legge in esame concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021, proposta già approvata dal Senato.

Ricorda che il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia è un'organizzazione internazionale intergovernativa (ICGEB), fondato nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie e dal 1994 come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite. Il Centro al quale attualmente partecipano oltre sessanta Paesi membri e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre « componenti », localizzate rispettivamente a Trieste – di fatto sede centrale dell'organizzazione la cui struttura è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata Area *Science Park* di Padriciano –, Nuova Delhi e dal 2007 Città del Capo, dove lavorano circa cinquecento persone provenienti da circa quaranta Paesi. Alle strutture principali si sommano più di quaranta centri affiliati operanti fra la Cina, Panama e lo Sri Lanka. Le attività dell'organizzazione principale, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ricerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da un Consiglio composto dai rap-

presentanti nominati dai Governi dei Paesi membri. Le attività scientifiche svolte sono ispirate da un Consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati di grande prestigio.

Fa presente che l'Italia ha ratificato l'atto costitutivo del Centro ai sensi della legge n. 103 del 1986 ed attualmente finanzia questo organismo internazionale con un contributo annuale a carico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. La disponibilità gratuita della sede, per la quale l'Italia si è impegnata sin dal 1984, pur mai messa in discussione, non è ancora però stata sancita con legge dello Stato. I rapporti tra ICGEB ed Area *Science Park* sono finora stati regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017, quando un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordinaria richiesti a ICGEB da Area *Science Park* è stato contestato dall'organizzazione internazionale.

Passando ad illustrare il testo, osserva, in primo luogo, che l'Accordo, composto di ventuno articoli, è finalizzato ad individuare con esattezza le strutture dove è ospitato l'ICGEB (articolo 2), chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo altresì i costi di manutenzione in modo che la quota ordinaria sia a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Rammenta poi, brevemente, che il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano (articolo 4), ne definisce le responsabilità (articolo 5) e le prerogative (articoli 7, 8, 10 e 11) e accorda ai funzionari e agli esperti che vi lavorano, oltre che ai rappresentanti degli Stati membri che partecipino alle riunioni delle strutture apicali, il regime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in Italia (articoli 12-17), stabilendo al contempo la gamma dei doveri che gravano sul Centro stesso e sul suo personale in relazione al

rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18). L'articolo 19 prevede la possibilità di accordi supplementari di natura amministrativa tra le Parti che riguardino il Centro, l'articolo 20 disciplina la risoluzione delle controversie e, infine, l'articolo 21 disciplina le modalità di entrata in vigore, rettifica e risoluzione e conclusione dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica del Protocollo, approvato dal Senato l'11 gennaio 2022, ricorda che si compone di 4 articoli. L'articolo 1 dispone l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, reca disposizioni finanziarie e stabilisce che gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento, relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili messi a disposizione gratuitamente del Centro sono valutati in 2.620.000 euro per l'anno 2022 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2023, disponendone la relativa copertura. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fa infine presente che il provvedimento di ratifica concorre a consolidare quel quadro di iniziative utili a creare un terreno fertile per la ricerca italiana in qualsiasi forma e campo di applicazione. Anche per tale motivo formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul testo all'esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.05.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07625 Sut: Misure volte a velocizzare l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di energia per le imprese.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo osservando peraltro che questa è stata formulata prima che fosse perfezionata la versione definitiva del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, testo nel quale taluni argomenti affrontati nell'interrogazione potrebbero aver già trovato risposta.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla sottosegretaria Gava constatando che, come aveva già premesso nella sua illustrazione, taluni argomenti dell'interrogazione sono stati affrontati nel citato decreto-legge. Fa presente che resta in attesa delle ulteriori misure annunciate dalla sottosegretaria come in corso di valutazione. Preannuncia che in qualità di membro di una delle Commissioni riunite competenti in sede referente sul decreto-legge rivolgerà il proprio impegno a realizzare quanto auspicato nell'interrogazione in titolo, in particolare rendendo possibile la cessione dei crediti d'imposta per gli impianti che rientrano nell'ambito di industria 4.0, tra i quali sono compresi, ad esempio, quelli fotovoltaici orientati alle imprese.

5-07626 Zucconi: Iniziative di competenza volte a favorire la decarbonizzazione del sito industriale ex Ilva di Taranto.

Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, osserva che, pur comprendendo che la promiscuità tra le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della transizione ecologica – come anche evocato nella risposta – non aiutano ad affrontare con linearità gli argomenti in questione, non si può non ritenere importante che il Parlamento venga informato e reso edotto delle dinamiche che condizionano il presente, e condizioneranno in futuro, i programmi per l'Ilva in ragione delle risorse pubbliche investite, dei dettami europei e delle progettualità del PNRR attraverso una *road map* trasparente e procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi, con un occhio sempre rivolto alla valorizzazione delle eccellenze italiane e delle competenze, esorcizzando improvvisazioni da parte di aziende interessate solo alle risorse ma senza la giusta *expertise*.

Conclude sottolineando che, proprio in ragione di questa eccessiva frammentazione di competenza, progetti ed informazioni, il suo gruppo ritiene prioritario avviare un'indagine conoscitiva che consenta di avere una panoramica completa sulla gestione Ilva e permetta a tutti gli attori di informare doverosamente il Parlamento.

5-07627 Benamati: Iniziative a tutela e salvaguardia degli operatori della filiera del mercato elettrico.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo che, osserva, avverte su un argomento che sembrerebbe marginale ma che invece potrebbe dimostrarsi sostanziale visto sotto la prospettiva della sopravvivenza degli operatori del settore di fronte all'evoluzione del costo delle fidejussioni e dei casi di morosità nel settore, fenomeni ambedue in forte aumento.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione

in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava, ma ritenendo che la sua risposta non affronti i temi contenuti nell'interrogazione, deve dichiararsi soddisfatto solo in ragione della comune appartenenza alla maggioranza di Governo. Ricorda che l'attuale situazione dei costi dell'energia è nota a tutti ed evidenza, per esempio, che le quotazioni di mercato relative ai prezzi dell'energia crescono ormai quotidianamente, sottolineando che quelle previste per domani indicano prezzi alle stelle. Evidenza, altresì, che tali livelli di prezzo comportano la sostenuta lievitazione dei costi delle fidejussioni richieste, senza considerare l'altro argomento concernente l'aumento delle morosità. Fa presente che tali aspetti sono assai delicati per gli operatori del settore e, a suo avviso, dovrebbero consigliare al Governo di spingere in sede europea affinché questi vengano quantomeno affrontati. Capisce bene che questo è un momento di emergenza, tuttavia ritiene che la situazione non debba essere solo monitorata, bensì affrontata e risolta.

5-07628 Vianello: Informazioni riguardanti le forniture di gas con contratti a lungo termine.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo con la quale non solo non si ritiene opportuno fornire indicazioni puntuali sull'argomento ma non si forniscono nemmeno dati generali. Stigmatizza che il Governo non solo si tiri indietro con le sue omissioni ma addirittura rechi informazioni lesive della realtà facendo riferimento, in particolare, all'indicazione relativa all'aumento dei rifornimenti di gas

dall'Algeria affermazione che, osserva, se deve ritenersi veritiera raffrontando i dati attuali con quelli dello scorso anno, stride confrontando quelli attuali con i dati relativi a dieci anni fa quando l'Algeria forniva molto più gas. Conclude sottolineando che, nonostante sia stata realizzata una certa diversificazione negli approvvigionamenti, l'ipotesi di rendere l'Italia un *hub* del gas è sostanzialmente fallita.

5-07629 Squeri: Iniziative per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale.

Luca SQUERI (FI), intervenendo da remoto, rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luca SQUERI (FI), intervenendo da remoto, replicando, fa presente che deve dichiararsi soddisfatto solo in ragione della comune appartenenza alla maggioranza di Governo. Crede, infatti, che la risposta for-

nita dalla sottosegretaria non può essere considerata convincente in termini assoluti nonché che le argomentazioni addotte non tengono conto minimamente che in presenza di periodi straordinari sarebbe il caso di fare scelte non ordinarie, soprattutto tenuto conto dei numeri riguardanti la dinamica della produzione nazionale di gas negli ultimi 20 anni rapportata a quella riguardante i consumi interni. Conclude riaffermando quanto detto in altre circostanze e cioè che non cesserà mai di chiedere l'adozione di misure più efficaci e risolutive tra tutte quelle che sono possibili e realizzabili.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (C. 3440 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 » (C. 3440 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-07625 Sut: Misure volte a velocizzare l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di energia per le imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, circa le iniziative da intraprendere per accelerare lo sviluppo e installazione di impianti a fonti rinnovabili per le imprese, si rappresenta quanto segue.

Il forte rialzo dei prezzi dell'energia, più volte argomento di interrogazioni rivolte a questo Ministero, e a cui lo stesso ha reagito insieme alla compagine governativa mettendo in atto più interventi nel corso degli ultimi mesi del 2021 e dell'inizio dell'anno corrente, si è aggravato con l'evolversi della situazione geopolitica, ed in particolare con il conflitto Russia-Ucraina.

Come rammentato dagli interroganti, un ulteriore tassello nel fronteggiare la situazione contingente, tenendo conto della finalità generale di progressiva riduzione del costo delle bollette degli utenti, e contestualmente nell'implementare misure per prevenire eventuali criticità future, ovvero di carattere strutturale, è rappresentato dall'ultimo decreto-legge varato dal Governo n. 17 del 1° marzo.

Innanzitutto, si rappresenta che, per quanto concerne gli impianti di fonti rinnovabili, con il decreto-legge n. 77 del 2021 cosiddetto « Governance PNRR e semplificazioni » è stata istituita la Commissione VIA PNRR-PNIEC, e viepiù sono state introdotte semplificazioni procedurali per quanto riguarda impianti di accumulo, fotovoltaici e di soluzioni di *repowering* e *revamping* di impianti a fonti rinnovabili.

Un ulteriore tassello è rappresentato dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, che persegue la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili con un approccio improntato alla semplificazione e partecipazione proattiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di in-

dividuazione di aree idonee per l'installazione di impianti.

Con il decreto-legge del 1° marzo 22, n. 17 sono state introdotte ulteriori semplificazioni volte ad accelerare in maniera significativa il tasso di installazione di impianti rinnovabili.

In particolare, si segnala l'articolo 9 che prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici sia considerata « attività di manutenzione ordinaria » e, in quanto tale, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli contemplati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Analogamente si dispone che la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, strutture e manufatti, nonché per la realizzazione delle medesime opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle relative pertinenze, sia considerata « attività di manutenzione ordinaria » e, in quanto tale, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli contemplati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Pertanto, le suddette installazioni non sono subordinate all'acquisizione di permessi e autorizzazioni, salvo che insistano su aree e immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice stesso, del Codice dei beni culturali.

Ulteriormente, il decreto prevede l'estensione dell'ambito applicativo dello strumento del Modello unico semplificato per

la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, prevalentemente ai fini dell'autoconsumo, così come disciplinato dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva RED II, agli impianti di potenza compresa fra i 50 ed i 200 kilowatt, ovvero potenze che sono normalmente appannaggio delle imprese.

Infine, l'articolo 19 contiene una norma che, intervenendo sull'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2012, prevede la

semplificazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

Stante la situazione rappresentata in premessa, sono al vaglio del Governo ulteriori misure volte a semplificare le procedure atte ad imprimere un deciso sviluppo nel mix energetico nazionale all'apporto di fonti di energia rinnovabile, quale strumento per ridurre la dipendenza del nostro paese dalle importazioni di energia.

ALLEGATO 3

5-07626 Zucconi: Iniziative di competenza volte a favorire la decarbonizzazione del sito industriale ex Ilva di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, per quanto di competenza di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

La neocostituita società DRI d'Italia Spa fa parte del gruppo Invitalia, società *in house* a sua volta di proprietà del Ministero dell'economia.

Come precisato nel comunicato ufficiale della società Invitalia, la costituzione della DRI d'Italia Spa ha come primario obiettivo la realizzazione di un impianto industriale di produzione del « preridotto » (*Direct Reduced Iron*), ovvero il semilavorato che viene impiegato per la carica dei forni elettrici al fine di ridurre nella produzione di acciaio a ciclo integrato l'utilizzo di carbon-coke e, pertanto, di emissioni climalteranti.

Tale obiettivo rappresenta parte del percorso di decarbonizzazione dell'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia, e più in generale del settore della siderurgia.

Con specifico riferimento al settore siderurgico, essendo annoverato fra quelli ad alto consumo di energia, l'elettrificazione dei relativi processi produttivi richiede tecnologie di decarbonizzazione che necessitano di grandi quantitativi di produzione energetica.

Per quanto di competenza di questo Ministero, si segnala che nell'ambito del PNRR la misura M2C2 « progetto idrogeno » è prevista la realizzazione di una serie di investimenti e riforme atte all'introduzione dell'idrogeno verde nel mix energetico nazionale.

Segnatamente, l'investimento 3.2 « Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* », quale appunto quello della produzione di acciaio, ha una dotazione di 2 miliardi di euro ed è volto alla decarbo-

nizzazione dei processi industriali caratterizzati da un alto consumo energetico.

Come precisato nel PNRR, l'acciaio è uno dei settori « *hard-to-abate* » dove l'idrogeno può assumere un ruolo rilevante in prospettiva di progressiva decarbonizzazione, tenuto conto che un ciclo dell'acciaio basato sulla produzione di DRI con metano e fusione in un forno elettrico genera circa il 30 per cento in meno di emissioni di CO₂ rispetto al ciclo integrale, e il successivo sviluppo con idrogeno verde aumenta l'abbattimento delle emissioni al circa 90 per cento.

Inoltre, come ulteriore strumento a disposizione per il processo di decarbonizzazione industriale, si segnala che, nell'ambito della programmazione del Fondo per la transizione giusta (*Just Transition Fund*), il cui obiettivo principale è accompagnare i territori nella transizione di abbandono dei combustibili fossili, in coerenza con il Piano Nazionale Energia e Clima, l'area di Taranto è stata scelta per la programmazione delle risorse del Fondo a beneficio del nostro Paese.

Infine, attesa la prevalente competenza del Ministero dello sviluppo economico anche nell'ambito dell'esistente cabina di regia concernente il piano industriale di Acciaierie d'Italia, si rappresenta che nel corso delle interlocuzioni tra l'azienda in questione e le strutture preposte del MISE è stato presentato il Piano industriale corredato dalle relative linee guida per la transizione ecologica.

Per l'attuazione di suddetto piano, che contempla anche la decarbonizzazione dell'impianto, sono previsti circa 4,7 miliardi di euro, con l'obiettivo di ridurre al 2025 le emissioni di CO₂ del 40 per cento e di polveri sottili del 30 per cento.

ALLEGATO 4

5-07627 Benamati: Iniziative a tutela e salvaguardia degli operatori della filiera del mercato elettrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dall'onorevole interrogante, circa le iniziative da intraprendere per la salvaguardia e la tutela degli operatori della filiera del mercato elettrico, si rappresenta quanto segue.

Come noto, i mercati energetici sono interessati da diversi mesi da dinamiche rialziste delle quotazioni senza precedenti i cui effetti sono stati amplificati dalle tensioni della guerra in Ucraina.

Il suddetto aumento dei prezzi delle *commodity* energetiche, oltre a colpire famiglie ed imprese, si riflette lungo tutta la filiera dei settori dell'energia con possibili ripercussioni sulla situazione finanziaria degli operatori.

In questo contesto, il Governo è più volte intervenuto con una pluralità di misure, sia di breve termine che strutturali, per contenere gli effetti del rialzo dei prezzi a sostegno delle famiglie e dei settori produttivi nell'attuale fase di ripresa economica post emergenza sanitaria Covid-19.

Preme rilevare che le misure finora adottate hanno inciso sulla potenziale morosità dei clienti finali, riducendo le situazioni di criticità, il cui manifestarsi avrebbe reso più difficoltoso il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema energetico nel suo complesso.

Con riferimento al tema delle garanzie, pur comprendendo la preoccupazione espressa dall'interrogante, si osserva che, proprio al fine di assicurare il richiamato equilibrio finanziario lungo la filiera energetica, è necessario che il livello delle garanzie richieste per operare sul mercato sia

adeguatamente commisurato al valore dell'energia scambiata, trasmessa e distribuita.

Con riguardo a un possibile intervento di SACE, quale garante per gli istituti bancari al fine di aprire linee di credito necessarie agli operatori per approvvigionarsi e rifornire i propri clienti, si rileva che l'introduzione di tale intervento necessita di una valutazione alla luce della normativa comunitaria in tema di sostegno alle imprese. La misura, che avrebbe la finalità di far fronte al picco dei prezzi dell'energia, non risulterebbe infatti riconducibile ai presupposti per l'applicazione del quadro europeo temporaneo di sostegno alle imprese, rinvenibili nell'esigenza di far fronte agli effetti economici determinati dall'emergenza Covid-19.

Al di fuori di tale ambito è richiesto un approfondito confronto con la Commissione europea al fine di condividerne i presupposti e assicurare l'assenza di elementi distorsivi della concorrenza nel mercato unico europeo dell'energia, anche nel contesto delle misure ora allo studio volte a fronteggiare le situazioni emergenziali sui mercati energetici determinate dalle crisi dei prezzi.

Ciò detto, il Governo e l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, assicurano un monitoraggio costante della situazione al fine di adottare eventuali ulteriori misure per fronteggiare le situazioni di criticità che dovessero emergere.

ALLEGATO 5

5-07628 Vianello: Informazioni riguardanti le forniture di gas con contratti a lungo termine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta di acquisire informazioni circa la situazione dei contratti di fornitura a lungo termine di gas naturale, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, è doveroso rappresentare che, sotto molteplici profili, innanzitutto per preminenti ragioni di sicurezza, oltre che per ragioni di tutela di dati sensibili, anche sotto il profilo commerciale, si ritiene non opportuno fornire indicazioni così puntuali.

Ad ogni modo, si assicura che il Ministero sta costantemente monitorando gli indici e gli elementi segnalati dall'interrogante. Nel contesto attuale, infatti, ciò diviene indispensabile per avere un quadro completo e chiaro sul mercato di riferimento e intraprendere, quindi, le misure più idonee.

In proposito alle misure intraprese, anche allo scopo di garantire la protezione dei consumatori più esposti agli effetti negativi derivanti dalle recenti congiunture, si ricorda che il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 17 ha introdotto disposizioni precipuamente volte ad assicurare la fornitura a prezzi equi e calmierati del gas prodotto

dai titolari di concessioni nazionali in essere o da rilasciare entro il breve termine.

Altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, sono finalizzate, secondo una visione prospettica, a garantire lo stoccaggio di gas naturale utile per soddisfare il fabbisogno energetico anche per la domanda anche l'anno 2022-2023.

Per quanto concerne la provenienza della risorsa, negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione dei volumi provenienti dalla Russia mentre sono cresciuti i volumi importati da altri Paesi, in particolare dall'Algeria, cui si aggiunge l'apporto più recente assicurato dal *Trans Adriatic Pipeline* (cosiddetto TAP) che è parte del Corridoio Meridionale del Gas, che trasporta in Europa il gas naturale del giacimento di Shah Deniz II in Azerbaijan, contribuendo alla diversificazione delle fonti di provenienza del gas naturale.

Si conferma l'impegno del Ministero a monitorare le autorizzazioni alle importazioni pluriennali di gas, anche ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, fermo restando l'autonomia degli operatori nel definire le proprie strategie di approvvigionamento e di copertura dei rischi.

ALLEGATO 6

5-07629 Squeri: Iniziative per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, riguardo la sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico relativamente al PiTESAI, si rappresenta quanto segue.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, è stato adottato il « Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee » (PiTESAI), quale strumento nazionale di pianificazione e razionalizzazione delle attività in materia di idrocarburi, con cui sono state determinate le aree, a terra e a mare, ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, stabilendo le « aree potenzialmente idonee » per dette eventuali attività future e definendo altresì la « compatibilità » delle attività esistenti con il territorio interessato, in un'ottica di sostenibilità certamente ambientale, ma anche economica e sociale delle stesse rispetto ai territori interessati.

Il suddetto Piano è stato varato a seguito di un processo sufficientemente ampio e partecipato. Difatti, è stata svolta previamente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e acquisita successivamente l'intesa della Conferenza Unificata per la parte del Piano relativo ai giacimenti su terraferma, oltre ad essere vagliato dagli organi costituzionali di controllo.

Va specificato, altresì, che il PiTESAI non ha determinato un fermo delle attività di estrazione di idrocarburi. Difatti, l'articolo 11-ter della Legge 12 del 2019 disponeva che, anche nelle more dell'adozione del Piano, le attività di coltivazione potessero proseguire, così come le relative proghe.

Il Piano in questione non dispone a priori una riduzione della produzione nazionale in essere, bensì una rivalutazione

delle concessioni già esistenti. L'intento è quello di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso, che offra agli operatori maggiore semplificazione circa le aree nelle quali condurre le attività, con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema nazionale verso la decarbonizzazione.

Si ricorda che, la riduzione della quota nazionale di produzione di idrocarburi è dovuta a scelte operate nel recente passato, in un'ottica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Pertanto, lo strumento del PiTESAI, già a partire dalla fase della sua elaborazione, persegue la finalità primaria della razionalizzazione in termini di maggiore efficientamento delle aree impiegate.

Infine, con il recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio, il Governo ha adottato una misura volta a rafforzare il livello di sicurezza nell'approvvigionamento di gas naturale mantenendo i prezzi ad un livello accessibile, attraverso un incremento della produzione nazionale.

Pertanto, saranno i titolari delle concessioni a valutare la possibile adesione alla procedura di approvvigionamento del gas attraverso i previsti meccanismi di ritiro della produzione nazionale da parte del gruppo GSE a prezzi equi, da assegnare in primis ad aziende energivore e piccole medie imprese.

Si assicura che, come finora dimostrato, il Governo monitora costantemente le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico, tenendo anche conto del contesto in continua evoluzione, ed è pronto ad intervenire adottando le ulteriori misure che si rendessero necessarie per assicurarne la sicurezza e la stabilità.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	147
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio e C. 3404 De Lorenzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	143
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3328 Barzotti</i>)	144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	145
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri	146
Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

C. 3491 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide AIELLO (M5S), *relatore*, segnala preliminarmente che, come si legge nella relazione introduttiva, l'Accordo, che si inserisce nell'esistente quadro delle eccellenti relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada, sostituisce il vigente Memorandum d'intesa su un programma di scambi giovanili (vacanze-lavoro), firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006, estendendo per la parte italiana il permesso di lavoro a 12 mesi e inserendo due nuove categorie di partecipanti, quella dei *Young Professional*, ovvero dei titolari di un titolo di studio *post* secondario (equivalente alla laurea triennale) che vogliono acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite, e quella dell'*International Co-op*, ovvero studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi *post* secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite. L'inserimento di tali categorie nell'Accordo consente all'Italia di sfruttare tutte le opportunità offerte dal programma «*International Experience Canada*», ampliando l'offerta per i giovani italiani che desiderino trascorrere limitati periodi in

Canada per acquisire esperienza lavorativa.

Venendo al merito, segnala che l'Accordo si compone di nove articoli. In particolare, l'articolo 1 riporta le finalità dell'Accordo, volto a definire i beneficiari, semplificare le procedure, assicurare condizioni di reciprocità e a garantire una continua collaborazione e scambio di informazioni per un'efficace realizzazione dell'Accordo.

L'articolo 2 individua quali beneficiari dell'Accordo i cittadini italiani e canadesi che intendano viaggiare nel paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o, se titolari di un titolo di studio *post* secondario, per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito, o studenti iscritti in istituti di livello *post* professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.

L'articolo 3 elenca i requisiti e la documentazione necessari per beneficiare dell'Accordo, mentre l'articolo 4 dispone che il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun periodo di soggiorno. L'articolo 5 reca la disciplina agevolativa per il rilascio dei documenti.

Segnala che, sulla base dell'articolo 6, i cittadini che beneficiano dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quanto riguarda gli *standard* occupazionali, compresi i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

L'articolo 7 prevede, tra l'altro, la determinazione annuale del numero massimo di cittadini di ciascuna Parte che potrà beneficiare dell'Accordo, l'istituzione di una commissione di controllo per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo, l'elaborazione di statistiche sul numero dei cittadini beneficiari e su dati aggregati per età e genere.

L'articolo 8 prevede la messa a disposizione, sui siti *Internet* dei rispettivi Governi, delle informazioni riguardanti l'Ac-

cordo, comprese quelle relative alle procedure necessari per presentare la richiesta di partecipazione. L'articolo 9, infine, reca disposizioni riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, le procedure di modifica e di estinzione, la procedura di risoluzione delle controversie e i casi di sospensione.

Venendo al disegno di legge di ratifica, segnala che esso consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Quindi, alla luce del contenuto del provvedimento, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio e C. 3404 De Lorenzo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che risultano assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori. Trattandosi di proposte di legge vertenti su materia identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi

dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Ciprini, di illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori testé abbinata.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, rileva che la proposta di legge C. 2816 Bruno Bossio, all'articolo 1, modifica la legge n. 4 del 2018, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, allo scopo di attribuire la quota di riserva nelle assunzioni, prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, anche alle donne vittime di violenza di genere, economicamente non autosufficienti e di riservare ad esse una quota del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

Segnala, quindi, che l'articolo unico della proposta di legge C. 3404 De Lorenzo, analogamente alla proposta di legge C. 1891 Spadoni, è volta a comprendere nel novero delle categorie a cui è riservata la quota di riserva di posti di lavoro le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali. Sul piano della tecnica normativa, la proposta in esame interviene con una novella all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999.

Infine, la proposta di legge C. 3483 Polidori consta di un articolo unico, che, al comma 1, prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo per un periodo massimo di trentasei mesi ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere. Il comma 2 estende alle medesime donne la riserva nelle assunzioni prevista dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 con riferimento ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio

di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 febbraio, nella seduta odierna la Commissione dovrebbe deliberare in ordine al seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, valutando in particolare l'opportunità di nominare un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Ciprini, di formulare una proposta al riguardo.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, conformemente a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 febbraio, propone la nomina di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame, di cui auspica l'approvazione in sede legislativa da parte della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3328 Barzotti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020.

Romina MURA, *presidente*, avverte che risulta assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3328 Barzotti. Trattandosi di proposta di legge vertente su materia

identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Costanzo, se intende illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di legge C. 3328 Barzotti testé abbinata.

Jessica COSTANZO (MISTO-A), *relatrice*, intervenendo da remoto, segnala preliminarmente che la proposta di legge C. 3328 Barzotti, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle condotte vessatorie a carico dei lavoratori e delle disfunzioni organizzative ansiogene nei luoghi di lavoro, consta di nove articoli ed è finalizzata, come si legge all'articolo 1, a promuovere una cultura organizzativa positiva nei luoghi di lavoro e a prevenire comportamenti diretti e indiretti che possano determinare l'insorgere di stati di disagio psicologico o psicopatologico nei lavoratori.

L'articolo 2 reca le definizioni delle condotte vessatorie e generatrici di *stress* nei luoghi di lavoro, mentre l'articolo 3 dispone l'esplicitazione nel documento di valutazione dei rischi, previsto dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, delle misure adottate dal datore di lavoro per la prevenzione di tale tipologia di rischi.

L'articolo 4 prevede la responsabilità, sul piano disciplinare, civile e penale, di coloro che pongono in essere condotte vessatorie e generatrici di *stress* nei luoghi di lavoro. L'articolo 5 disciplina la competenza del questore, a cui il lavoratore può fare ricorso nel caso in cui sia soggetto a tali tipologie di condotte.

Sulla base dell'articolo 6, eventuali disturbi psichici o psicosomatici manifestati dal lavoratore a seguito di condotte vessatorie sono considerati di origine professionale e l'INAIL è competente al loro accertamento.

L'articolo 7 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di *stress* nei luoghi di lavoro, con finalità di monitoraggio e analisi. L'articolo 8 prevede il potenziamento da parte di ciascuna regione delle

strutture di medicina del lavoro, mentre l'articolo 9 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di *stress*.

Valentina BARZOTTI (M5S), prima firmataria della proposta di legge C. 3328 testé abbinata, osserva che essa raccoglie le istanze di diverse associazioni che assistono le vittime di condotte vessatorie e che hanno sottolineato la necessità di colmare il vuoto normativo in materia. La sua proposta di legge, pertanto, intende prevedere le tutele attualmente mancanti per le vittime di condotte vessatorie e generatrici di *stress*, ritenendo che queste possano essere ricondotte alla più ampia categoria delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo oggetto delle proposte di legge abbinata in esame.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione aveva deliberato l'adozione della proposta di legge C. 1741 De Lorenzo quale testo base per il prosieguo dell'esame. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente fissato al 10 novembre 2020, era stato più volte prorogato fino, da ultimo, al 4 giugno 2021 e che risultano essere state presentate, da parte di alcuni gruppi, sedici proposte emendative. Ferma restando la validità delle proposte emendative già presentate, ritiene che si potrebbe rilevare l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti fissando una nuova scadenza.

Chiede, pertanto, alla relatrice, onorevole Costanzo, di formulare la sua proposta in merito alle modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Jessica COSTANZO (MISTO-A), *relatrice*, intervenendo da remoto, propone di fissare un termine ravvicinato per la presentazione delle proposte emendative, in considerazione sia del fatto che la Commissione ha ampiamente approfondito la materia sia della necessità di intervenire il

più velocemente possibile a tutela di coloro che sono oggetto di condotte vessatorie sul luogo di lavoro.

Antonio VISCOMI (PD) ritiene inopportuno fissare un termine troppo ravvicinato per la presentazione delle proposte emendative, in quanto la complessità della materia richiede un congruo approfondimento.

A nome dei rispettivi gruppi, Andrea GIACCONE (LEGA), Paolo ZANGRILLO (FI), Walter RIZZETTO (FDI) e Niccolò INVIDIA (M5S) concordano con l'onorevole Viscomi sull'opportunità di prevedere un termine non troppo ravvicinato per la presentazione delle proposte emendative.

Romina MURA, *presidente*, preso atto della proposta della relatrice e dei pareri espressi dai rappresentanti dei gruppi, rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata nella giornata odierna, la decisione in merito alla fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative al testo base C. 1741 De Lorenzo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Romina MURA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Romina MURA, *presidente*, comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali, una proposta di documento conclusivo, che è già stata trasmessa ai componenti la Commissione (*vedi allegato 3*).

Chiede alla deputata Barzotti se intende illustrare il contenuto della proposta di documento conclusivo.

Valentina BARZOTTI (M5S), illustrando sinteticamente il contenuto del documento conclusivo da lei proposto, sottolinea l'importanza dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, che ha affrontato un tema di strettissima attualità. Richiama, in particolare, la necessità di intervenire in un settore dalle caratteristiche peculiari e in cui i creatori di contenuti digitali operano in condizioni estremamente diversificate. L'approfondimento delle implicazioni di tali peculiarità e di tali differenze ha evidenziato, tra l'altro, l'impossibilità di ricondurre tali figure alle tradizionali categorie del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e la conseguente necessità di prevedere uno specifico sistema di tutele. Infine, sottolinea che il documento conclusivo reca alcune proposte che, tuttavia, intendono iscriversi nel quadro normativo che si sta delineando a livello europeo, di cui fa parte anche la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021)762), attualmente all'esame della Commissione. Alla luce di tali premesse, pertanto, auspica che i gruppi della Commissione condividano l'impostazione della sua proposta di documento conclusivo e si impegna a valutare tutte le proposte di modifica e di integrazione che riterranno di farle pervenire.

Antonio VISCOMI (PD), ringraziando la collega Barzotti per il lavoro svolto, prean-

nuncia la sua intenzione di proporre alcune integrazioni alla proposta di documento conclusivo, che auspica possa essere approvato già la prossima settimana.

Romina MURA, *presidente*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, vista l'esigenza di ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
(C. 3491 Governo).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3491, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2022, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

considerato che il provvedimento è volto a garantire il contributo italiano all'impegno condiviso con gli Alleati in termini di difesa collettiva in relazione alla crisi in Ucraina;

preso atto che l'articolo 1 autorizza la partecipazione di personale militare italiano, fino al 30 settembre 2022, alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF) e la prosecuzione, per tutto il 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO esplicitamente indicati;

rilevato che l'articolo 2 autorizza la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina;

osservato che l'articolo 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale a derogare alle disposizioni vigenti, ad esclusione di quelle penali e del codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 145 del 2011, per l'attuazione di interventi di assi-

stenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina;

apprezzato, all'articolo 4, comma 1, l'incremento di 10 milioni di euro nel 2022 della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria, per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina nonché per provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare;

considerato che l'articolo 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro nel 2022 per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza e dispone l'incremento di 100.000 euro per il 2022 dell'autorizzazione di spesa destinate alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi e assistenza ai connazionali in occasione di gravi emergenze all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021 (C. 3418 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3418, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021;

considerato che l'Accordo si inserisce nell'esistente quadro delle eccellenti relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada e sostituisce il vigente Memorandum d'intesa su un programma di scambi giovanili, firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006;

apprezzato che l'Accordo, all'articolo 2, inserisce due nuove categorie di partecipanti, quella dei *Young Professional*, ovvero dei titolari di un titolo di studio *post* secondario che vogliono acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite, e quella dell'*International Co-op*, ovvero studenti che,

al fine di completare il proprio corso di studi *post* secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite;

tenuto conto che l'articolo 4 dispone che il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun periodo di soggiorno;

rilevato che, sulla base dell'articolo 6, i cittadini che beneficiano dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quanto riguarda gli *standard* occupazionali, compresi i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. PREMESSA.**

Ci sono persone, nel *web*.

Esistono persone che si conoscono, interagiscono e creano vere e proprie comunità.

Queste reti sociali virtuali, attraverso le quali gli utenti condividono contenuti testuali, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta ovvero interagiscono tra loro con diverse modalità, rappresentano un fenomeno in costante crescita in termini tanto di partecipazione degli utenti quanto di rilevanza economica.

Le piattaforme digitali che consentono la partecipazione degli utenti rappresentano una caratteristica distintiva dell'evoluzione della rete *internet* da una forma di connessione statica a un sistema dinamico, comunemente indicato come *Web 2.0*, nel quale gli strumenti informatici sono disegnati per incoraggiare la partecipazione attiva degli utilizzatori, che costituiscono essi stessi un valore aggiunto del servizio offerto.

Secondo l'indagine condotta annualmente da Eurostat, oltre la metà dei cittadini dell'Unione europea ha utilizzato nel 2020 *social network*, con un dato che cresce per i giovani con età compresa fra i 16 e i 24 anni all'87 per cento. In Italia, pur registrandosi un dato inferiore alla media dell'Unione europea, si riscontra l'utilizzo dei *social network* da parte del 48 per cento della popolazione e del 79 per cento dei giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni. Tanto il dato europeo quanto quello italiano fanno segnare una sensibile crescita rispetto all'anno precedente, quando l'utilizzo era stato del 54 per cento a livello europeo e del 42 per cento a livello nazionale, a testimonianza sia della crescente diffusione di questi strumenti tra la popolazione sia di un loro ulteriore sviluppo nel periodo della pandemia di COVID-19.

Utilizzo dei <i>social network</i> nell'Unione europea nell'anno 2020			
Paese	Totale popolazione	16/24 anni	65/74 anni
Unione europea (27 Paesi)	57*	87*	22*
Belgio	79°	95°	49°
Bulgaria	55	81	12
Repubblica ceca	59	95	13
Danimarca	85	97	60
Germania	54	89	17
Estonia	65	94	24
Irlanda	61	-	34
Grecia	59	90	13
Spagna	65	93	28
Francia	-	-	-
Croazia	57	94	10
Italia	48	79	15
Cipro	78	95	33
Lettonia	67	92	29
Lituania	61	90	19
Lussemburgo	60	80	29
Ungheria	74	96	37
Malta	72	93	31
Paesi Bassi	71	92	43
Austria	60	95	21
Polonia	55	91	13
Portogallo	63	96	23
Romania	65	86	23
Slovenia	67	95	26
Slovacchia	64	90	24
Finlandia	75	92	46
Svezia	73	85	45

* Dato stimato

° Dato ritenuto poco affidabile

La diffusione è ancora superiore negli Stati Uniti, dove - secondo una ricerca condotta dal *Pew Research Institute*¹ - il 72 per cento della popolazione dichiara di utilizzare i *social media*, con un dato che cresce all'84 per cento per i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni di età.

Peraltro, rilevazioni condotte a livello nazionale hanno fatto registrare per il nostro Paese dati superiori a quello raccolti da Eurostat.

In particolare, la società Audiweb ha rilevato che, nel corso dell'anno 2020, la *digital audience* totale su base mensile ha raggiunto il 73 per cento della popolazione dai 2 anni in su, con una media mensile di 43,5 milioni di utenti unici e una crescita del 4,6 per cento rispetto alla media mensile del 2019. La fruizione di *internet* nel giorno medio del 2020 ha visto un incremento generale del 3,3 per cento rispetto al giorno medio del 2019, con un maggiore uso del *computer* rispetto agli altri strumenti, con una dinamica che la società di rilevazione riconduce essenzialmente agli effetti della pandemia sulle abitudini e sugli stili di vita delle persone, anche in relazione allo svolgimento da remoto delle prestazioni lavorative e delle attività didattiche. In questo contesto, con riferimento all'utilizzo dei *social network* la ricerca registra la presenza di 38 milioni 808 mila utenti, con un incremento del 4,7 per cento rispetto all'anno precedente.

Altri operatori privati² stimano la presenza di 41 milioni di utenti di *social network*, con una crescita di utenti attivi del 5,7 per cento rispetto al 2020 e un utilizzo medio di questi strumenti di 1 ora e 52 minuti da parte degli utenti di età compresa tra i 16 e i 64 anni.

¹ Consultabile all'indirizzo www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021.

² Si veda, ad esempio, il rapporto prodotto dalla società *We are social* e disponibile al link (<https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-italia>).

Questo ampio accesso della popolazione a reti di comunicazione e di connessione digitali si traduce nella presenza di operatori economici attivi a livello globale che operano attraverso piattaforme che mettono a disposizione contenuti prodotti da soggetti che accedono alle piattaforme stesse³. In questo senso, in una prima fase si faceva riferimento a *user generated contents*, ovvero contenuti generati dagli utenti, in un modello economico nel quale la sostenibilità sul piano finanziario era garantita essenzialmente da donazioni, pubblicità o dalle entrate derivanti da servizi a pagamento. Con lo sviluppo dei *social network*, sono invece stati sviluppati modelli di *business* volti a valorizzare sul piano economico l'utilizzo dei dati e dei contenuti prodotti dagli utenti, favorendo in questo modo la nascita e la crescita della figura dei creatori di contenuto professionali e il riconoscimento degli operatori più attivi: nel 2012, ad esempio, vengono introdotti dalla piattaforma *YouTube* i *Creator Awards*, con i quali vengono premiati i creatori che raggiungono determinate soglie di sottoscrittori dei propri canali. L'ampiezza del fenomeno sociale ed economico in esame ha suggerito, quindi, l'opportunità di aprire una indagine conoscitiva (d'ora in poi, "l'Indagine"), volta ad approfondire le caratteristiche, l'inquadramento giuridico e le forme di tutela dei creatori di contenuti digitali che svolgono tale attività in modo non amatoriale e traggono parte o tutto il proprio reddito dalle attività svolte *on line* nell'ambito delle piattaforme di condivisione di contenuti.

Nonostante l'ampia diffusione delle attività di creazione di contenuti digitali, non sono, infatti, ancora disponibili dati approfonditi e analisi sistematiche riguardanti gli operatori del settore, le loro peculiarità e le loro esigenze.

In particolare, assume rilievo per la Commissione l'esame delle relazioni tra i creatori di contenuti e le piattaforme di diffusione dei contenuti stesse, che si caratterizzano per la presenza di un significativo squilibrio nella forza economica e contrattuale delle due parti del rapporto, tale da porre spesso il creatore che svolga tale attività in modo professionale in una condizione di dipendenza economica dalla piattaforma digitale. Si pongono, quindi, problematiche particolarmente delicate che attengono alla trasparenza dei rapporti tra creatori e piattaforme, anche con riferimento agli algoritmi che determinano la diffusione dei contenuti prodotti o eventuali misure sanzionatorie da parte delle piattaforme stesse.

Per questo motivo, l'Indagine si è posta l'obiettivo di ricostruire in modo più compiuto la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente tra creatori e piattaforme, al fine di individuare possibili interventi volti ad assicurare ai creatori adeguate forme di tutela. La richiesta della definizione di un quadro di regole più trasparente e chiaro per gli operatori è il punto centrale dell'iniziativa assunta da alcuni *streamer* di una piattaforma digitale, che hanno promosso il 9 dicembre 2020 il "*#nostreamday*"⁴, una forma di mobilitazione pubblica nella quale gli aderenti si sono impegnati per una giornata a non immettere nuovi contenuti in diretta nella piattaforma, invitando anche gli utenti a non connettersi. In particolare, i creatori dei contenuti lamentavano il fatto che alla piattaforma è riconosciuto un potere eccessivamente discrezionale rispetto all'applicazione di provvedimenti sanzionatori, a fronte di violazioni di codici di condotta stabiliti dalla piattaforma stessa nei confronti degli *streamer*, con sanzioni che determinano la sospensione dalla piattaforma, che – nei casi valutati in modo più severo – può assumere anche carattere definitivo, con l'applicazione di un cosiddetto "*permaban*". L'esigenza di una disciplina equa e trasparente di queste situazioni appare particolarmente rilevante se si considera che l'esclusione

³ Per un'analisi ad ampio spettro degli effetti economici e sociali delle piattaforme digitali si veda lo studio *On line platforms: Economic and societal effects* elaborato nel marzo 2021 nell'ambito del programma STOA del Parlamento europeo (consultabile al [link](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336_EN.pdf) [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU\(2021\)656336_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336_EN.pdf)).

⁴ Il manifesto delle rivendicazioni dei promotori dell'iniziativa è reperibile nella pagina www.nostreamday.com.

definitiva da una piattaforma comporta sostanzialmente non solo un danno economico conseguente al venir meno della fonte di reddito, ma anche la perdita irreversibile dei materiali e dei contenuti resi disponibili sulla piattaforma nel corso degli anni oltre alla perdita della propria rete sociale virtuale.

Proprio prendendo spunto da questa iniziativa, con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Barzotti 5-05239, svolta presso la XI Commissione della Camera dei deputati il 12 gennaio 2021, si richiamava l'attenzione del Governo sull'opportunità intraprendere iniziative per disciplinare questo tipo di attività, che presenta caratteristiche per molti versi uniche e si caratterizza per una marcata dipendenza funzionale ed economica da poche piattaforme di lavoro private che operano in oligopolio. In quella sede, la rappresentante del Governo, nell'ipotizzare la possibilità di valutare la possibilità di estendere anche a tali categorie di lavoratori i principi e le tutele recentemente introdotte per i lavoratori dipendenti dalle piattaforme digitali adibiti alle consegne a domicilio, inquadrò la questione nell'ambito del più generale dibattito, promosso anche dall'Unione europea, relativo all'individuazione di risposte coordinate alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

Su un piano sistematico, infatti – come si illustrerà più ampiamente in seguito - il lavoro dei creatori di contenuti digitali rappresenta una delle tipologie di lavoro che può essere prestato tramite le piattaforme digitali, ciascuna delle quali presenta caratteristiche specifiche tali da rendere difficile, se non impossibile, una regolamentazione unitaria da parte dell'autonomia negoziale delle parti e del legislatore, pur in presenza di elementi comuni alle diverse fattispecie.

Proprio per individuare gli aspetti che caratterizzano le prestazioni di lavoro dei creatori di contenuti e i possibili interventi regolatori utili a rafforzare le tutele previste in loro favore nell'ambito di rapporti di lavoro con soggetti economici titolari di un potere contrattuale ed economico prevalente, la XI Commissione nella seduta del 7 aprile 2021 ha deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva, da completare entro il mese di ottobre del medesimo anno. L'attività della Commissione Lavoro è stata focalizzata sull'acquisizione di elementi informativi per definire meglio la platea dei creatori di contenuti digitali nel nostro Paese e per svolgere una ricognizione delle caratteristiche delle attività svolte e un'analisi della tipologia dei rapporti che essi intrattengono con le piattaforme digitali, confrontandosi con le difficoltà di ricostruire le caratteristiche di un settore nuovo, che in molti casi non è rilevato nei dati amministrativi o statistici.

Nel corso dell'indagine sono stati acquisiti i contributi degli operatori del settore, con il coinvolgimento sia dei creatori di contenuti digitali sia di rappresentanti di alcune delle piattaforme più rilevanti, delle istituzioni con più diretta competenza in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Istituto nazionale di statistica e Istituto nazionale della previdenza sociale), di esperti della materia e operatori del diritto.

Nel presente documento, sarà quindi proposta una ricostruzione della materia dell'Indagine, che si articolerà, in primo luogo, nell'analisi delle caratteristiche dell'attività di creazione dei contenuti digitali, per poi valutare i contenuti giuridici dei rapporti che intercorrono tra i creatori e le piattaforme digitali di riferimento, nonché le esigenze di tutela emerse anche dalle audizioni degli operatori del settore.

Le conclusioni intendono fornire un primo contributo in termini di proposte per il rafforzamento del quadro delle tutele per gli operatori del settore, che potrà sicuramente essere oggetto in futuro di affinamenti, auspicando che anche questo lavoro contribuisca a promuovere una più ampia e più approfondita conoscenza di un settore che coniuga creatività e innovazione.

2. L'ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI

Il primo obiettivo dell'Indagine è quello d'individuare il perimetro degli operatori configurabili come creatori di contenuti digitali, attraverso una ricognizione che, da un lato, opera sul versante della identificazione dei caratteri distintivi dell'attività di produzione dei contenuti e, dall'altro, mira a ricercare nei dati statistici e amministrativi elementi per definire la platea di tali operatori nel nostro Paese.

Al momento, le piattaforme di condivisione dei contenuti hanno una diffusione capillare: come evidenziato dai rappresentanti di *YouTube* nel corso della propria audizione nell'ambito dell'indagine, ogni minuto che passa, ci sono più di 500 ore di nuovi contenuti video caricate su *YouTube* e gli utenti che accedono regolarmente alla piattaforma sono oltre due miliardi. La stessa piattaforma ha rappresentato di aver pagato, negli ultimi tre anni, oltre trenta miliardi di dollari ai creatori di contenuti, agli artisti e alle *media company*.

Nella documentazione depositata agli atti della Commissione in occasione della propria audizione, gli organizzatori del *Web Marketing Festival* richiamano stime⁵ relative alla presenza, a livello globale, di 50 milioni di creatori di contenuti digitali, dei quali oltre 2 milioni svolgerebbero la propria attività a livello professionale. Nel documento trasmesso ai fini dell'Indagine, i rappresentanti della piattaforma *Twitch* hanno indicato l'esistenza di oltre 7 milioni di creatori che, a livello mondiale, ogni mese rendono disponibili sulla medesima piattaforma contenuti in *streaming* ai quali accedono giornalmente in media oltre 30 milioni di utenti.

In tale contesto, tra il 2019 e il 2020 si registrerebbe una crescita dell'88 per cento dei creatori di contenuti che guadagnano almeno 10.000 dollari al mese e una crescita del 94 per cento dei creatori di contenuti con un introito mensile di almeno 1.000 dollari. Altre indagini condotte sulla cosiddetta *Creator Economy*⁶ rappresentano che da un'analisi condotta su duemila creatori risulta che il 43 per cento del campione trae dalla propria attività redditi superiori a 50.000 dollari all'anno e che il 46 per cento dei creatori che hanno costruito un proprio pubblico per almeno quattro anni guadagnano più di 20.000 euro all'anno attraverso i propri canali di valorizzazione delle proprie attività.

Pur nella consapevolezza della problematicità di un approccio incentrato su definizioni in un contesto caratterizzato da una incessante e rapida evoluzione, in termini generali si può assumere come riferimento per l'analisi l'attività virtuale di elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che vengono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. Su un piano più generale, peraltro, le attività e le competenze dei creatori di contenuti in molti casi non si limitano alla mera produzione del contenuto digitale per siti *internet*, ma coinvolgono ambiti più ampi, legati alla individuazione delle modalità per assicurare la massima diffusione dei contenuti prodotti e a profili che possono essere ricondotti al campo del *marketing*⁷.

Come evidenziato anche dall'avvocato Marco Scialdone nel corso della sua audizione, sul piano istituzionale, uno dei primi tentativi di identificazione del fenomeno della creazione dei

⁵ Reperibili al link www.signalfire.com/blog/creator-economy.

⁶ Reperibili *on line* all'indirizzo: influencermarketinghub.com/creator-earnings-benchmark-report.

⁷ In questo senso si veda, in particolare, la memoria depositata nell'ambito dell'indagine dal prof. Michele Squeglia.

contenuti digitali è rappresentato dal rapporto elaborato nel 2007 dal gruppo di lavoro sull'economia dell'informazione dell'OCSE⁸. Come accennato in Premessa, in quella fase dell'evoluzione delle reti digitali di comunicazione sociale, i contenuti prodotti per la condivisione sulle piattaforme erano identificati essenzialmente con opere di carattere amatoriale elaborate dagli utenti ed erano pertanto definiti come *user-created content* (UCC) o *user generated content* (o, con espressione francese, *contenu auto-créé*). Tale definizione puntava, in sostanza, a distinguere i contenuti prodotti dagli utilizzatori delle piattaforme da quelli elaborati e resi disponibili da operatori professionali, come scrittori professionisti, giornalisti, emittenti e società di produzione. Per queste ragioni, si identificavano come caratteri distintivi della fattispecie:

- 1) la presenza di un certo grado di sforzo creativo per l'elaborazione di un contenuto nuovo o l'adattamento di contenuti esistenti al fine di elaborare un nuovo contenuto;
- 2) la messa a disposizione di contenuti su un sito o su una pagina di un sito che opera come *social network* accessibile sulla rete *internet*;
- 3) la creazione dei contenuti al di fuori di circuiti professionali e l'assenza di aspettative di remunerazione o di profitto.

In questo contesto, come richiamato nell'audizione dell'avvocato Scialdone, i contenuti generati dagli utenti, in linea di principio, sono fuori dall'ambito di attività economiche o professionali per motivazioni che possono essere di diversa natura: da quella prettamente filantropica, a quella di autoaffermazione o, ancora, a quella di appartenenza ad una comunità o al desiderio di crearla. Secondo quanto riscontrato anche dalla dottrina che ha esaminato su un piano più generale le forme di comunicazione digitale e i suoi rapporti con il mondo del lavoro, in questo ambito si è progressivamente registrata la perdita di una distinzione netta tra produttori e consumatori, che in molti casi tendono a sovrapporsi, tanto da far parlare di *prosumers*, *prosommateurs* o *consom'acteurs*.

Lo stesso rapporto dell'OCSE, peraltro, riconosceva già che – per quanto la creazione di contenuti da parte degli utenti si fosse inizialmente sviluppata come movimento di base non finalizzato al riconoscimento di benefici economici – progressivamente si era già sviluppata una crescente tendenza alla remunerazione della creazione dei contenuti da parte di piattaforme che sfruttano le reti di connessione sociale digitale con finalità commerciali. Significativamente, il rapporto evidenzia⁹ l'emersione di modelli che tendevano a remunerare i *content creators* sia attraverso il riconoscimento in loro favore di specifiche entrate sia attraverso una condivisione dei proventi tra la piattaforma ospitante e il creatore dei contenuti originali. Almeno in quella fase dell'evoluzione del settore, tuttavia, secondo gli estensori del rapporto era ancora possibile operare una distinzione netta tra le creazioni realizzate da soggetti che operano al di fuori di un'attività professionale e quelle prodotte da entità commerciali o quasi commerciali per finalità esclusivamente economiche.

Anche a seguito dell'acquisto della piattaforma *YouTube* da parte di *Google* nel 2006 e all'evoluzione dei modelli di sfruttamento commerciale dei contenuti prodotti, si è registrata un'evoluzione delle forme di comunicazione sulla rete *internet* che ha spinto a interrogarsi ulteriormente sulla definizione di *user generated content*: nella propria audizione l'avvocato Scialdone ha richiamato, ad esempio, il rapporto predisposto nel 2013 per l'autorità indipendente di regolazione per le società di comunicazione nel Regno Unito avente ad oggetto il valore dei

⁸ OECD *Participative Web and User-Created Content. Web 2.0, Wikis and Social Networking*, Parigi, 2007.

⁹ OECD *Participative Web....* cit. pagg. 56-57.

contenuti generati dagli utenti¹⁰. Nel rapporto si propone una nuova definizione dei contenuti creati dagli utenti, basata ancora una volta su tre caratteri distintivi:

- 1) uno sforzo creativo che porti alla produzione di contenuti mediatici (testo, immagini, video, audio, giochi, *data* o *metadata*, codici) o di loro combinazioni;
- 2) la messa a disposizione dei contenuti al pubblico *online* o attraverso piattaforme digitali;
- 3) l'attività di produzione del contenuto, che, pur non essendo prettamente amatoriale, non rappresenta la principale fonte di guadagno per l'autore.

Lo studio precisa, peraltro, che, quanto ai profili economici dell'attività di creazione, non si è tanto in presenza di una cesura netta tra attività remunerate e attività gratuite quanto, piuttosto, di un *continuum* che va da attività amatoriali ad attività quasi professionali. Nel rapporto si rileva altresì che l'attività di creazione dei contenuti, anche qualora non determini la produzione di profitti in via diretta, può costituire un elemento di un più ampio progetto professionale, finalizzato essenzialmente ad affermare l'immagine e la popolarità del creatore.

Rispetto a tali categorizzazioni sembrerebbe opportuno aggiungere una ulteriore componente che è stata evidenziata dal professor Davide Bennato nella sua audizione, ossia la componente relazionale. Il creatore di contenuti interagisce con la propria comunità virtuale che costituisce, per usare una metafora, la linfa della propria esistenza digitale.

Come osservato anche in Premessa, negli ultimi anni la professionalizzazione dei creatori di contenuti si è andata accrescendo, in linea con il sempre maggior sfruttamento delle potenzialità economiche delle piattaforme digitali. Come evidenziato anche da Cosmano Lombardo, organizzatore del *Web Marketing Festival*, e dalla professoressa Magnani nel corso della sua audizione, si possono ora distinguere, tra gli operatori, quelli amatoriali, che producono contenuti per *hobby* o per passione, creatori "intermedi", che operano per passione con l'obiettivo secondario di trarre dei redditi dalla propria attività, e operatori "professionali", che fanno dell'attività di creazione la propria attività principale. All'interno di queste categorie, per riprendere la terminologia utilizzata nel rapporto predisposto per l'*Office of communications* del Regno Unito, possiamo notare un progressivo spostamento, nel *continuum* delle prestazioni, verso l'area delle attività remunerate, con modelli e importi anche molto differenziati a seconda delle fattispecie, con un maggiore contatto tra attività svolte a livello individuale e attività organizzate in maniera imprenditoriale, anche con la costituzione di compagini societarie.

Nella audizione di Cosmano Lombardo si ricorda, infatti, che fino al 2007 non esisteva, in sostanza, nessun rapporto economico tra chi creava contenuti e le piattaforme dove venivano pubblicati: gli utenti avevano accesso gratuitamente ai contenuti; i creatori producevano contenuti pubblicandoli su siti di proprietà o su piattaforme terze senza ricevere compensi. Nel 2007 *YouTube* lanciò il programma *YouTube Partnership Program*, che consentiva ai creatori che pubblicavano contenuti all'interno della propria piattaforma di guadagnare attraverso inserzioni pubblicitarie.

A questo meccanismo di valorizzazione economica dell'attività creativa si aggiunsero in seguito i sistemi di donazione presenti su alcune piattaforme che consentono agli utenti di donare un importo direttamente ai creatori sia attraverso la mediazione della piattaforma medesima sia in modo immediato.

Un ulteriore sviluppo si realizza nel 2015 quando la piattaforma *Twitch* ha offerto agli utenti la possibilità di abbonarsi per seguire i contenuti resi disponibili dai creatori, secondo uno schema seguito nel 2016 anche da *YouTube*. In questo modo, le piattaforme digitali, oltre a operare come

¹⁰ *Report for OFCOM: The Value of User-Generated Content* (21 June 2013), reperibile online al seguente link www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0016/32146/content.pdf.

intermediari tra inserzionisti e creatori, si pongono alla stregua di aziende che “commissionano” un lavoro con richieste precise.

Al termine di questa evoluzione storica, attualmente sussistono, quindi, possibilità differenziate di valorizzazione economica dell’attività di creazione di contenuti digitali. Nella sintesi proposta da Cosmano Lombardo nella sua audizione¹¹ le modalità di monetizzazione delle proprie attività sono sostanzialmente tre:

a) remunerazione proveniente direttamente dalla piattaforma attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario della piattaforma ospitante, una remunerazione proporzionata al seguito degli utenti oppure, in casi più rari, riferibili a operatori maggiormente strutturati, attraverso il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali con la piattaforma, che prevedano anche clausole di esclusiva o relative alla creazione di determinati contenuti;

b) remunerazione mediante pagamento espresso da parte dei propri sostenitori, con l’intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, sia attraverso la previsione di abbonamenti offerti ai sottoscrittori per la visione di determinati contenuti, sia attraverso forme di sostegno con “regali” virtuali da parte dei sottoscrittori, in entrambi i casi con la trattenuta - da parte della piattaforma - di una percentuale degli introiti;

c) remunerazione proveniente da sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare tanto dai compensi riconosciuti per aver dato visibilità a un particolare marchio o prodotto quanto dalla commercializzazione di prodotti commercializzati direttamente dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.

Si tratta di una schematizzazione che riprende con qualche differenza quella proposta anche dagli studi condotti a livello internazionale sui meccanismi di monetizzazione delle attività di creazione di contenuti digitali¹².

Nell’ambito dell’Indagine l’attenzione si è concentrata prevalentemente sui creatori che rendono disponibili sulle piattaforme digitali video o attività dal vivo, identificabili con il termine inglese *streamer*, che indica, per l’appunto, chi trasmette *online* un contenuto attraverso una *live stream*, che può sostanziarsi sia in una trasmissione in diretta sia in un video preregistrato. Come risulta anche dalle sistematizzazioni precedentemente illustrate, le problematiche affrontate dagli

¹¹ Una tipizzazione sostanzialmente corrispondente è stata illustrata nella sua audizione da Karim Khaldi.

¹² Ad esempio, si veda la ricostruzione proposta da G. De Gregorio – C. Goanta *The Influencer Republic: Monetizing Political Speech on Social Media* reperibile *online* all’indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3725188>. Prendendo a riferimento la posizione del creatore che offre la propria creazione, gli autori identificano quattro modalità di remunerazione: 1) remunerazione proveniente da titolari di marchi (*influencer marketing*), che offrono pagamenti in moneta o attraverso la cessione di beni o servizi a fronte di un’attività pubblicitaria o promozionale svolta dal creatore di contenuti; 2) remunerazione proveniente dalle piattaforme attraverso modalità differenziate (remunerazione derivante da inserzioni pubblicitarie, sottoscrizioni da parte di altri utenti di contenuti *premium* offerti a pagamento dalle piattaforme, pagamenti attraverso microtransazioni gestite dalla piattaforme attraverso sistemi di *token* o altre “valute” virtuali alternative, ovvero mediante forme di *crowdfunding* anch’esse mediate dalle piattaforme, come nel caso della piattaforma *Patreon*); 3) remunerazione diretta e non mediata da parte degli altri utenti, soprattutto attraverso microtransazioni rivolte direttamente dai sostenitori ai creatori, senza la mediazione delle piattaforme di diffusione dei contenuti; 4) proventi derivanti da attività diretta di commercializzazione di prodotti riconducibili al creatore di contenuti, che li mette in commercio anche attraverso specifici programmi di commercio digitale. In senso analogo, si veda anche C. Goanta *Emerging Business Models and the Crowdfunding Regulation: Income Crowdfunding on Social Media by Content Creators* (July 13, 2021), reperibile *online* all’indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=3885581>.

streamer e i modelli di *business* applicabili alle loro attività sono, tuttavia, comuni anche ad altri operatori che creano contenuti da diffondere sulla rete *internet*.

In questo senso, l'attività degli *streamer* presenta punti di contatto con quella di altri operatori che offrono le proprie creazioni *online*, partendo dalla realizzazione di opere creative nell'ambito delle piattaforme di *microtasking*, fino alla creazione di testi, alla produzione di contenuti diversi, come le foto, messe sul mercato su specifiche piattaforme come il sito *internet Stockphoto*.

In questo ambito, particolare attenzione ha richiamato, negli studi e nelle ricerche sul settore, la categoria dei cosiddetti *influencer*, ovvero i creatori di contenuti resi disponibili sulle piattaforme di comunicazione digitale che, in ragione della loro popolarità e del credito maturato nell'ambito della comunità degli utenti delle piattaforme, promuovono particolari beni o servizi ricevendo come corrispettivo denaro o altre utilità. Si sono anche proposte categorizzazioni interne a questa tipologia di operatori, basate sul numero degli utenti che seguono i canali di diffusione dei contenuti, che vanno dai cosiddetti *nano-influencer*, con migliaia o decine di migliaia di seguaci, ai *mega-influencer*, che possono contare su milioni di seguaci¹³, o, con una scala meno articolata, dai *micro-influencer* ai *macro-influencer*¹⁴, con differenze particolarmente significative riguardo al potere contrattuale esercitabile nei confronti delle piattaforme che rendono disponibili i contenuti. Come evidenziato nell'ambito dell'audizione del presidente dell'Associazione italiana *influencer*, peraltro, si tratta di una categoria professionale che si caratterizza per una grande fluidità, in quanto qualunque attività (manageriale, artistica o di divulgazione scientifica o culturale) può convivere con quella di *influencer*, ma non necessariamente chi produce contenuti pubblicati sui *social media* può per ciò solo essere qualificato come un *influencer*. Le analisi del fenomeno si sono spesso concentrate sui problemi connessi alla regolazione delle attività svolte dagli *influencer*, con riferimento, ad esempio, alla libertà di espressione, alle possibili limitazioni imposte dagli Stati o dalle piattaforme, anche in relazione al diffuso utilizzo dei *social media* come strumenti di comunicazione e propaganda politica. Per quanto qui maggiormente interessa, nella figura dell'*influencer* e nelle sue attività è possibile cogliere in modo molto evidente una caratteristica tipica delle attività svolte dai creatori di contenuti diffusi in forma digitale, ovvero la presenza di un rapporto trilaterale, che vede come parti, da un lato, il soggetto creatore dei contenuti e, dall'altro, le piattaforme che diffondono i contenuti e gli utilizzatori delle piattaforme stesse. Nel caso degli *influencer* questa trilateralità è particolarmente accentuata e diventa, in un certo senso, parte dello stesso rapporto economico, in quanto il rapporto con gli altri utenti e la capacità di influenzarne le decisioni relative ad acquisti di beni e servizi sono parte essenziale dell'attività, che può tradursi in una vera e propria forma di affiliazione ovvero in forme diverse, che vanno dalla diffusione di contenuti aventi ad oggetto determinati beni o servizi all'utilizzo dei prodotti o dei servizi nell'ambito dei contenuti, a forme di vendita diretta dei beni promossi.

All'interno della categoria generale dei creatori di contenuti, assolutamente peculiare è la figura dei *gamer* che partecipano a competizioni di *E-sports*, intendendosi come tali le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si contrappongono giocando con *videogiochi*, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi o per puro intrattenimento. Si tratta, infatti, di un settore che si è sviluppato

¹³ Si veda, ad esempio, C. Goanta – I. Wildhaber *In the Business of Influence: Contractual Practices and Social Media Content Monetisation* in *Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht* 2019, pagg. 346-357, reperibile *on line* all'indirizzo www.alexandria.unisg.ch/259558/.

¹⁴ Per questa categorizzazione si vede il resoconto stenografico dell'audizione del presidente dell'Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer, svolta il 14 settembre 2021.

non tanto nell'ambito di una evoluzione della cosiddetta *sharing economy*, come avvenuto, ad esempio, per i creatori di contenuti sulla piattaforma *YouTube*, quanto piuttosto nel quadro dell'evoluzione del sistema dell'industria dell'intrattenimento. L'attenzione della dottrina e degli analisti sul fenomeno è particolarmente accentuata, considerando la grande e crescente diffusione dei videogiochi e dei suoi spettatori. Secondo quanto riportato nel documento di posizione proposto dall'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia¹⁵, una società di analisi del settore ha stimato che i ricavi diretti del mercato *E-sports* a livello globale, intesi come ricavi generati dalle competizioni o dalle squadre di *E-sports*, sotto forma di sponsorizzazioni, diritti *media* o biglietteria e *merchandising*, sono stati di 947,1 milioni di euro nel 2020, mentre i ricavi previsti per il 2021 sono di 1,08 miliardi di euro. La crescita del peso economico del settore, sempre secondo lo stesso rapporto, è direttamente proporzionale al progressivo incremento del pubblico, che a livello globale avrebbe portato nel 2020 alla presenza di 215 milioni di "enthusiasts" (persone che seguono eventi *E-sports* più volte al mese). Per quanto riguarda il nostro Paese, i dati raccolti dalla stessa Associazione di categoria¹⁶ indicano che i soggetti che dichiarano di seguire giornalmente un evento sportivo digitale (cosiddetti *avid fans*) sono 475.000, con una lieve crescita rispetto alla precedente rilevazione, mentre i soggetti che dichiarano di seguire più volte a settimana eventi sportivi digitali sono 1 milione e 620 mila, con una crescita del 15 per cento rispetto alla rilevazione del mese di luglio 2020. I *gamer* presentano problematiche ed esigenze specifiche, legate, ad esempio, alla assimilabilità degli sport e dei giochi elettronici agli sport tradizionali,¹⁷ ma per molte altre caratteristiche affrontano situazioni comuni agli altri soggetti che creano contenuti da rendere disponibili attraverso le reti digitali: guardando, infatti, alle modalità di svolgimento dell'attività, i giocatori sono assimilabili ai creatori di altri contenuti, distinguendosi solo per la particolarità del contenuto creato e reso disponibile. L'indagine non ha affrontato specificamente le peculiarità delle attività svolte da questa categoria di lavoratori, che – sul piano dei rapporti di lavoro – è resa più complessa dalla presenza di un ulteriore livello di intermediazione delle attività, rappresentato dalle squadre alle quali possono appartenere i singoli giocatori e che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti¹⁸.

¹⁵ IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association, *Posizione sullo sviluppo del settore esports in Italia*.

¹⁶ IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association, *Rapporto sugli esports in Italia 2021* disponibile online all'indirizzo https://iideassociation.com/kdocs/2009242/rapporto_sugli_esports_in_italia_2021.pdf.

¹⁷ A tale riguardo, si ricorda che nel comunicato rilasciato dal Comitato olimpico internazionale il 28 ottobre 2017 al termine del sesto Vertice olimpico, tenutosi a Losanna, si è evidenziato che il Vertice stesso aveva discusso il rapido sviluppo dei cosiddetti "eSports", che stanno registrando una forte crescita, specialmente nella fascia demografica giovanile in diversi Paesi, evidenziando come gli "eSports" competitivi potrebbero essere considerati come un'attività sportiva, considerando che i giocatori coinvolti si preparano e si allenano con un'intensità che può essere paragonabile agli atleti negli sport tradizionali. In questa ottica, ai fini di un eventuale riconoscimento da parte del CIO, il contenuto dell'"eSport" non dovrebbe violare i valori olimpici e dovrebbe essere garantita l'esistenza di un'organizzazione che garantisca il rispetto delle norme e dei regolamenti del Movimento Olimpico, ad esempio in materia di *antidoping*, scommesse, manipolazione. Il comunicato è reperibile online all'indirizzo <https://olympics.com/ioc/news/communique-of-the-olympic-summit>.

¹⁸ In questo contesto, in ambito statunitense, si è, ad esempio, proposta una ricostruzione del rapporto tra giocatore e squadra di appartenenza alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato (v. H.A. Bayliss *Not Just a Game: the Employment Status and Collective Bargaining Right of Professional ESports Players in Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice* n. 6 del 2016, pagg. 359-409, reperibile online all'indirizzo <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/crsj/vol22/iss2/5>). Nell'ambito dell'indagine, Roberto Prampolini ha ricordato come negli Stati Uniti la figura del *gamer* è stata riconosciuta come figura di atleta sportivo professionista e che tra i *gamer* è sorto un sindacato al fine di garantire stipendi minimi, assicurazioni sanitarie e contributi pensionistici. Deve

Su un piano più generale, è indubbio che i creatori di contenuti siano una delle componenti della più vasta galassia dei lavoratori delle piattaforme digitali. Come emerso in modo chiaro dall'Indagine, tuttavia, la presenza di una categoria più ampia alla quale ricondurre forme di lavoro anche molto diverse tra loro non deve necessariamente comportare l'esigenza di individuare soluzioni giuridiche unificanti per una platea di lavoratori spesso accomunata solo dal fatto che le proprie prestazioni lavorative o professionali sono intermedie da una piattaforma digitale.

I rappresentanti dell'ISTAT, nel corso della propria audizione nell'ambito dell'Indagine, hanno puntualmente evidenziato come le piattaforme digitali presentino caratteristiche comuni ben identificabili sul piano tecnico e strutturale, ma si rivelino estremamente eterogenee quando si passino ad esaminare i modelli di *business* e le prestazioni intermedie.

In effetti, le piattaforme digitali sono organizzate per intermediare sostanzialmente ogni prestazione di servizio, tecnica o professionale, erogabile tanto in presenza tanto a distanza, attraverso la rete *internet*, come efficacemente schematizzato nella tabella riportata di seguito sempre tratta dalla documentazione di ISTAT.

notarsi, peraltro, che uno dei pochi casi a livello internazionale di regolamentazione di aspetti della creazione dei contenuti digitali è rappresentato proprio dalla legge francese n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016, che agli articoli 101 e 102 regola le competizioni di videogiochi e i rapporti di lavoro dei giocatori professionisti salariati di videogiochi competitivi, prevedendo in particolare che a tali giocatori si applichino, con alcune eccezioni, le disposizioni del Codice del lavoro. Per alcuni spunti sulla disciplina applicabile nel nostro ordinamento agli *esport* si veda, in particolare, il *Manifesto legale esports* prodotto dall'Osservatorio italiano *Esports*, reperibile online all'indirizzo <https://www.oiesports.it/wp-content/uploads/2021/01/Manifesto-Legale-Esports.pdf>.

TIPOLOGIE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DI SERVIZI REALI	PRESTAZIONI DI SERVIZI VIA WEB		
		Grado di creatività		
		Elevato	Medio	Limitato
SERVIZI DI NATURA TECNICA	Servizi tecnici in presenza	Creazione di contenuti a scopo educativo o divulgativo. Ideazione e sviluppo di applicativi, anche Web.	Programmazione informatica. Ricerca e condivisione di contenuti Web. Elaborazione di contenuti audio/video. Traduzioni letterarie. Ecc.	Consulenze tecniche (inclusi servizi informatici e di ottimizzazione Web). Supporto alla gestione di pratiche o di processi amministrativi. Manutenzione informatica. Traduzioni tecniche e commerciali. Call center. ecc.
SERVIZI FORNITI DA ASSOCIATI AD ORDINI PROFESSIONALI	Servizi professionali in presenza	Design tecnico o artistico.	Progettazione architettonica o strutturale. Servizi di informazione via Web.	Telemedicina. Analisi ed elaborazione dati (incluse analisi previsionali, es. meteo).
ALTRI SERVIZI	Servizi di trasporto (Uber, Freenow, ecc.)			
	Servizi alle persone e alle famiglie			
	Locazione di beni o proprietà immobiliari			
	Vendita di beni			
ATTIVITÀ CREATIVE ED ARTISTICHE	Performance in presenza	Creazione di contenuti per diffusione a pagamento (qualunque piattaforma o social media).	Creazione di contenuti sui social media per una fruizione gratuita da parte degli utenti. Aggregazione e ri-elaborazione di contenuti disponibili sul Web.	Performance digitali (es. top scoring o tutorial di videogiochi).


Come si vedrà più ampiamente nel paragrafo 3, alla eterogeneità delle prestazioni intermedie sembra corrispondere altrettanta varietà nei modi e nei termini di gestione del rapporto di lavoro e, significativamente, nel livello di dipendenza dalla piattaforma digitale.

Rispetto a questo elemento, che nel rapporto di lavoro ordinario determina il discrimine tra autonomia e subordinazione, è interessante quanto riportato dalla dottoressa Annarosa Pesole, intervenuta in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha richiamato il cosiddetto *lock-in* tecnologico, ossia quanto l'attività lavorativa sia inserita in modo vincolato alla piattaforma utilizzata e alle sue dinamiche organizzative. La stessa, inoltre, ha evidenziato la necessità di stabilire per quanti il lavoro di piattaforma costituisca la principale forma di reddito.

A tal proposito, la schematizzazione di cui sopra può essere utilmente incrociata con quella contenuta in un rapporto predisposto per il Parlamento europeo riferito alla protezione sociale dei lavoratori nell'economia delle piattaforme digitali¹⁹, che coglie anche in modo molto efficace le interrelazioni che esistono tra dimensione del mercato del lavoro e controllo esercitato dalla piattaforma digitale, evidenziando come esistano, specialmente in mercati territorializzati, molte

¹⁹ European Parliament, *The Social Protection of Workers in the Platform Economy. Study for the Employment and Social Affairs Committee*, Bruxelles, novembre 2017.

prestazioni svolte in presenza rispetto alle quali i margini di autonomia sono più limitati a fronte di attività, specialmente di carattere creativo, che – specialmente se accessibili ad una vasta platea di utenti – mantengono più ampi spazi di autonomia.



Adattamento da *European Parliament, The Social Protection of Workers in the Platform Economy. Study for the Employment and Social Affairs Committee*, Bruxelles, novembre 2017.

In questo senso, si è espresso anche il Presidente dell'INPS nel corso della sua audizione nell'ambito dell'Indagine, che ha sottolineato che i creatori di contenuti si caratterizzerebbero per il più elevato contenuto intellettuale o creativo del servizio erogato, che lascerebbe loro una maggiore libertà, ma sarebbero comunque fortemente vincolati dalla piattaforma, che predispone l'infrastruttura indispensabile per svolgere l'attività e ne stabilisce tutte le condizioni.

Come correttamente evidenziato anche in un recente documento prodotto dallo *European Trade Union Institute*²⁰, infatti, l'attività dei creatori di contenuti digitali presenta caratteristiche diverse da quelle che vengono gestite dalle piattaforme digitali che favoriscono lo scambio di servizi specifici a pagamento. Diversamente da quanto accade per gli operatori *freelance* che offrono servizi, infatti, generalmente i creatori di contenuti non rispondono a specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso concordato, ma producono in modo indipendente le proprie opere con la speranza di valorizzarle sul piano economico non solo attraverso forme di pagamento diretto, ma anche con il ricorso a meccanismi diversi, quali l'inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di *merchandise* commercializzabili *online*. Analoghe considerazioni sono state formulate da Cosmano Lombardo, ideatore del *Web Marketing Festival* (WMF), nel corso della sua audizione nell'ambito dell'Indagine, rilevando come non solo i creatori ricevano compensi secondo meccanismi differenziati, ma comunque non riconducibili a una tariffa prestabilita, come avviene

²⁰ H. Johnston, A. Caia, M. Silberman, M. Ceremigna, D. Hernandez, V. Dumitrescu *Lavorare sulle piattaforme digitali Una guida sindacale per formatori sul lavoro su crowd, app e piattaforme digitali*, ETUI, Bruxelles, 2020, pag. 17-

di regola per le prestazioni di servizi reali intermedie dalle piattaforme, ma non abbiano obblighi stringenti relativi a *performance* o orari di disponibilità.

Per queste ragioni, pur riconoscendo l'utilità di un'impostazione comune per trattare le diverse tipologie di lavoro intermedie dalle piattaforme digitali, appare senz'altro riduttivo un approccio volto a identificare una soluzione giuridica unitaria per fattispecie assai diversificate, accomunando *in toto* la condizione dei *rider* a quella dei creatori di contenuti²¹.

Le audizioni svolte e i documenti acquisiti in occasione del loro svolgimento non hanno tuttavia fornito indicazioni sufficienti per una ricostruzione esauriente della platea dei creatori di contenuti digitali e delle loro condizioni, in quanto i pochi dati raccolti fino ad ora dalle Istituzioni si riferiscono, in generale, agli operatori della *gig economy*.

L'ISTAT ha ricordato che un primo tentativo di misurazione di alcune di forme di lavoro mediante piattaforme digitali nel nostro Paese è stato condotto nel 2019 mediante l'inserimento di specifici quesiti nel questionario per la rilevazione sulle forze di lavoro rivolti solo ad alcune tipologie di lavoratori (lavoratori dipendenti con contratti a termine, collaboratori, liberi professionisti, lavoratori in proprio senza dipendenti, soci di cooperativa non dipendenti), relativi all'utilizzo di una piattaforma digitale per ottenere appuntamenti o incarichi di lavoro. In un contesto che ha messo in luce difficoltà di comprensione del fenomeno da parte tanto degli intervistati quanto degli intervistatori, che hanno comportato un lungo e complesso lavoro di revisione dei dati raccolti, i risultati raccolti hanno portato a identificare 29.000 lavoratori delle piattaforme, pari a circa lo 0,2 per cento dei lavoratori a tempo determinato e a circa lo 0,7 per cento dei collaboratori e dei lavoratori autonomi. Una nuova misurazione è prevista nell'ambito della rilevazione sulle forze di lavoro 2021, che – recependo le indicazioni del Regolamento (UE) 2019/700 – include una breve sezione dedicata ai *digital gig worker*, ma allo stato non sono ancora disponibili i risultati raccolti. Ulteriori sviluppi potrebbero derivare anche dallo sviluppo dei lavori della *task force* sul *digital platforms employment* costituita da Eurostat nel 2018, che dovrebbe portare all'inclusione e al *test* di un modulo aggiuntivo nel questionario della rilevazione sulle forze di lavoro 2022, applicando anche in questo caso una nozione di piattaforma tale da includere le attività svolte per la creazione di contenuti come video o testi e piattaforme di condivisione di contenuti come *YouTube* e *Instagram*.

Per quanto attiene, invece, alla classificazione statistica delle piattaforme di *streaming* i rappresentanti dell'ISTAT hanno evidenziato come a livello europeo, nell'ambito del processo di revisione delle classificazioni esistenti, non si sia ritenuto necessario procedere alla creazione di una nuova classe di attività, prevedendosi che – nei casi in cui si tratti di distribuzione per coloro che ne producono i contenuti – le attività siano incluse nella sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”. Nel caso di servizi forniti da parti terze, occorrono invece ancora approfondimenti. Per le attività dei creatori, la proposta di Eurostat dovrebbe essere quella di integrare le attività di produzione di contenuti video nella classe 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) e quelle di produzione di testi nella classe 58.19 (Altre attività editoriali), chiarendo le nuove attività nelle note esplicative. Per quanto attiene alla classificazione delle professioni (Cp2011), che sarà aggiornata solo nel 2028 e sconta il mancato adeguamento alle trasformazioni più recenti del mercato del lavoro, l'ISTAT ha indicato che le attività di creazione di contenuti digitali possono ricondursi a quelle degli Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate (codice 2.5.1.6.0), dei

²¹ In questo senso si vedano, tra le altre, le considerazioni svolte, nel corso delle rispettive audizioni, dall'avvocata Tatiana Biagioni, dalla professoressa Mariella Magnani, nonché dalla dottoressa Annarosa Pesole, componente del gruppo di studio sulla *governance* algoritmica e sul futuro del lavoro, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tecnici del *marketing* (codice 3.3.3.5.0) e dei Tecnici della pubblicità e pubbliche relazioni (codice 3.3.3.6.1).

Nel complesso, comunque, i dati statistici disponibili non consentono una soddisfacente ricostruzione del fenomeno.

Anche passando ai dati di fonte amministrativa, risulta confermata la difficoltà di identificare la platea degli operatori qualificabili come creatori di contenuti digitali. Su un piano generale, come evidenziato dal documento depositato dal Presidente dell'INPS in occasione della sua audizione, «la *gig economy* risulta [...] afona negli archivi dell'INPS» e, conseguentemente, l'Istituto ha avviato indagini aggiuntive e alternative per una ricostruzione del fenomeno²². Secondo un'indagine statistica condotta nel 2017 con la Fondazione Debenedetti, i cui risultati sono stati pubblicati nel XVII Rapporto INPS, circa l'1,6 per cento della popolazione in età attiva (590.000 individui) risultava coinvolto in un'attività della *gig economy* nella settimana di riferimento; lo 0,37 per cento dei lavoratori (137.000 individui) dichiarava di svolgere tale attività come unica attività lavorativa, lo 0,92 per cento (342.000 individui) dichiarava di svolgerla come secondo lavoro e lo 0,30 per cento (110.000 individui), pur svolgendo lavoretti saltuari nella *gig economy*, si qualificava come disoccupato. Secondo l'indagine, circa il 50 per cento dei lavoratori dichiarava di lavorare per meno di 5 ore a settimana, mentre circa il 25 per cento dei lavoratori dichiarava di lavorare per più di 30 ore settimanali. Le indicazioni sui salari indicavano livelli decisamente bassi, sia a causa del ridotto numero di ore lavorate sia per i bassi salari orari.

Dati analoghi – sempre riferiti all'intera platea dei lavoratori delle piattaforme – sono, peraltro, contenuti anche in un recente rapporto dell'INAPP²³, secondo il quale coloro che offrono la loro prestazione lavorativa tramite le piattaforme digitali sono 570.521 e rappresentano il 25,6 per cento del totale di chi guadagna tramite *internet*, nonché l'1,3 per cento della popolazione compresa tra 18 e 74 anni. In particolare, gli occupati che considerano il lavoro svolto per la piattaforma come la loro attività principale sono 274 mila, pari allo 0,6 per cento della popolazione, gli occupati che lavorano per la piattaforma come attività secondaria sono 139 mila persone, pari allo 0,3 per cento della popolazione, mentre i soggetti non occupati che svolgono attività lavorative occasionali tramite le piattaforme, continuando a considerarsi inattivi o in cerca di occupazione, sono 157 mila.

Ugualmente, dalle indicazioni fornite dai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine non emergono dati utili per risalire al numero dei creatori di contenuti digitali nel nostro Paese e alle loro caratteristiche.

Si tratta, quindi, di una lacuna che appare necessario colmare con interventi sul versante delle rilevazioni statistiche o di quelle amministrative.

A tale riguardo, una novità di rilievo potrebbe essere rappresentata dalle disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 27, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Con tale disposizione si è previsto che sia oggetto delle comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro anche l'instaurazione di rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi. Ai fini dell'applicazione della disposizione si considerano solo le fattispecie in cui il

²² Peraltro, deve osservarsi – ai fini della presente indagine – che la categoria dei creatori di contenuti non sembra riconducibile alle tre tipologie di attività svolte tramite le piattaforme indicate dall'INPS nel proprio documento (lavoro *on demand* tramite *app*, come nel caso del ciclofattorini o di servizi di trasporto come quelli offerti da Uber, *crowdwork* e *asset rental*, come nel caso degli affitti a breve termine gestiti attraverso la piattaforma AirBnB).

²³ INAPP, *Policy Brief* n. 25 (gennaio 2022) *Lavoro virtuale nel mondo reale: i dati dell'indagine INAPP-plus sui lavoratori delle piattaforme in Italia*.

corrispettivo per la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale. In questi termini, la disposizione non sembra generalmente applicabile ai rapporti costituiti tra creatori di contenuti e piattaforme digitali che diffondono i medesimi contenuti, ma potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi, anche considerando l'accoglimento da parte dell'Esecutivo di uno specifico ordine del giorno²⁴, nel quale è previsto un invito a valutare l'opportunità di avviare le opportune iniziative normative volte ad assicurare ai lavoratori autonomi che svolgono attività di creazione di contenuti digitali livelli minimi di tutela, comprendendo nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale anche le prestazioni d'opera remunerate con le diverse modalità e il cui corrispettivo è comunque intermediato dalla piattaforma digitale.

3. IL RAPPORTO TRA I CREATORI DI CONTENUTI E LE PIATTAFORME DIGITALI

L'Indagine, pur scontando le segnalate difficoltà in ordine alla identificazione della platea dei creatori di contenuti digitali nel nostro Paese e alle loro condizioni economiche, ha inteso analizzare le caratteristiche dei loro rapporti con le piattaforme digitali, partendo dall'esame della situazione di fatto per poi analizzare le diverse ricostruzioni giuridiche del contenuto dei rapporti instaurati. Ci si è concentrati sulla figura del creatore di contenuti e sul suo livello di dipendenza dalle piattaforme dal punto di vista sociale, funzionale ed economico.

Quel che è emerso sin da subito – e come precisato anche dall'avvocato Greco - è stata la precarietà del lavoro perché si tratta di utenti-lavoratori o microimprenditori che nella loro autonomia decidono di avvalersi delle opportunità in rete. Tuttavia, non si può parlare di un'autonomia reale perché la prestazione dipende da una infrastruttura, che è la piattaforma digitale, e dai suoi algoritmi, da cui dipende il ritorno economico e sociale della prestazione. Come ha ben segnalato dalla dottoressa Pesole, si tratta di servizi che mescolano elementi di autonomia ed elementi di subordinazione, a cui si aggiungono la frammentarietà e la discontinuità della prestazione e delle entrate.

Dal punto di vista socio-economico, infatti, come evidenziato nel corso della sua audizione da Cosmano Lombardo, ideatore del *Web Marketing Festival*, i creatori affrontano i problemi connessi all'incertezza e all'imprevedibilità delle proprie entrate, in quanto i guadagni sono fortemente legati alla visibilità dei contenuti, che – a sua volta – può mutare sensibilmente in relazione all'azione degli algoritmi delle piattaforme, che decidono sia il livello di visibilità dei contenuti creati sia il guadagno da percepire per ogni visualizzazione. Parimenti, in caso di proventi percepiti mediante l'intermediazione della piattaforma, si pongono anche problemi di trasparenza delle condizioni applicate, in quanto non è sempre agevole determinare in che modo siano calcolate le somme erogate ai creatori.

Ogni piattaforma ha propri sistemi di gestione dei rapporti con i creatori di contenuti e di riconoscimento dei compensi per le relative attività. Sempre Cosmano Lombardo, nella documentazione depositata in occasione della sua audizione ha presentato un'articolata ricostruzione che in questa sede può essere utilizzata ai fini di una illustrazione delle diverse caratteristiche dei rapporti tra piattaforme e creatori.

²⁴ Ordine del giorno Barzotti 9/03354-A/101, accolto dal Governo nella seduta del 21 dicembre 2021.

Tabella Riassuntiva del rapporto Creator/Piattaforme

	Gratuito	Donazione	Pubblicitario	Abbonamento	Esclusività
Twitch	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Youtube	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Twitter	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Patreon	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Substack	Sì	No	No	Sì	No

Fonte: Documento del *Web Marketing Festival* (WMF) depositato in occasione dell'audizione del 10 giugno 2021.

Come evidenziato nell'audizione dei rappresentanti della piattaforma *YouTube*, sussistono diverse possibilità di monetizzare l'attività, in primo luogo attraverso il posizionamento della pubblicità, i cui proventi sono ripartiti tra la piattaforma e i creatori, e, in secondo luogo, attraverso abbonamenti ai canali, definite *membership*, e altre forme di guadagno, come la vendita di articoli di *merchandising* ufficiali presenti nelle pagine di visualizzazione²⁵.

Senza entrare nello specifico dei numerosi modi di monetizzazione di ogni piattaforma, su *Twitch*, ad esempio, esistono diverse categorie di *streamer*: gran parte dello *streaming* è trasmesso da persone private che lo fanno per svago, mentre altri creatori raggiungono un pubblico significativo di spettatori e sono invitati a partecipare a programmi che consentono di ottenere benefici economici dall'attività di diffusione di contenuti, sulla base di condizioni per l'utilizzo del servizio e linee guida per la *community* predisposte dalla società.²⁶

La prima categoria di operatori che può ottenere proventi dalla propria attività è costituita dai cosiddetti "affiliati", ossia coloro che hanno almeno 50 *follower*, trasmettono almeno 500 minuti di contenuti in un periodo di trenta giorni, nonché negli ultimi trenta giorni hanno almeno sette giorni di trasmissione e una media di almeno tre spettatori simultanei. Per accedere al "programma *partner*" i creatori, nell'arco di trenta giorni, devono registrare una media di 75

²⁵ Dalle informazioni reperibili *on line* (<https://support.google.com/adsense/answer/72857>) l'accesso alle attività di *merchandising* è limitato agli operatori che abbiano almeno 10.000 iscritti ai propri canali. In ogni caso, si rinvia a quanto rappresentato nella pagina sopra richiamata per approfondimenti in ordine alle ulteriori possibilità di monetizzazione dei contenuti resi disponibili.

²⁶ *Twitch* è una piattaforma di *streaming* in tempo reale di proprietà di Amazon.com, lanciata nel giugno del 2011 e specializzata in particolare nel settore degli *esports*. Come evidenziato anche nel documento trasmesso dall'azienda nell'ambito dell'indagine conoscitiva, al fine di creare un canale da cui trasmettere i propri contenuti a un pubblico composto da amici, familiari o *fan*, che può variare da un ambito ristretto a migliaia di persone, gli *streamer* creano un *account* sul sito *web* della piattaforma, scaricano il *software* necessario per creare un canale per lo *streaming* di contenuti audiovisivi e rendere disponibile il proprio canale tramite il sito *web* di *Twitch*. L'utilizzo del servizio *Twitch* è gratuito e generalmente disponibile per tutti gli utenti di età superiore ai tredici anni.

spettatori simultanei, esclusi *host*, *raid* ed *embed*, trasmettere per almeno dodici giorni e per almeno 25 ore. La presenza di tali requisiti non garantisce, tuttavia, il riconoscimento dello stato di *partner*, che si verifica solo a seguito di una valutazione da parte dei gestori della piattaforma, che di regola interviene entro sette giorni lavorativi. Con l'acquisizione dello *status* di *partner* i creatori accettano un vincolo di esclusiva con la piattaforma, che impedisce di realizzare attività in diretta su una pluralità di piattaforme.

Per quanto riguarda le modalità di valorizzazione economica delle proprie attività, gli affiliati e i *partner* possono ricevere compensi sia attraverso forme differenziate di abbonamento ai loro canali da parte degli altri utenti, sia attraverso il riconoscimento agli operatori di una quota delle entrate che la piattaforma ottiene dalla vendita di *bit*, un bene virtuale che gli spettatori

possono acquistare per fare il tifo su un canale, sia attraverso una quota delle entrate generate dai video pubblicitari trasmessi sui canali dei creatori.^{27,28,29,30}

²⁷ Meccanismi analoghi sono applicati anche dalla piattaforma *YouTube*, nata nel 2005, che – come si è avuto già modo di evidenziare – rappresenta uno degli operatori *leader* a livello globale per la condivisione *on line* di video e, in qualche modo, ha accompagnato la nascita e la crescita dell'attività di creazione di contenuti digitali. Anche in questo caso, come per *Twitch*, la valorizzazione economica dei contenuti è consentita in presenza di specifici requisiti e all'esito di un processo di approvazione da parte della piattaforma, che dà accesso al programma di *partnership*.

In particolare, per accedere al programma, oltre a richiedersi il rispetto delle norme generali sulla monetizzazione nella piattaforma, che comprendono i termini di servizio, le regole della *community* e quelle del programma *AdSense*, che consente l'inserzione di contenuti pubblicitari nell'ambito del canale, nonché il rispetto della disciplina sul diritto d'autore, è necessario che il creatore disponga di quattromila ore di visualizzazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi, abbia più di mille iscritti al proprio canale *YouTube* e sia in possesso di un *account AdSense* collegato al proprio canale. *YouTube*, in ogni caso, si riserva il diritto, a sua discrezione, di rimuovere la monetizzazione se un canale è inattivo, non carica contenuti o non pubblica *post* della scheda *community* per almeno sei mesi.

²⁸ Un caso a sé è *Twitter*, che ha una disciplina più articolata e ancora in fase di sviluppo, anche se in sostanza anche in questo caso i meccanismi di monetizzazione sono essenzialmente riconducibili alla donazione da parte degli altri utenti, a forme di abbonamento e alla raccolta pubblicitaria. Esistono, comunque, diversi meccanismi, non collegati tra loro, per ottenere benefici economici dalle attività svolte. La più immediata consiste nella donazione diretta da parte degli altri utenti, attraverso la cosiddetta *Tip Jar* (letteralmente, il barattolo delle mance), grazie al quale gli utenti possono sostenere l'autore dei *tweet* inviando denaro o *bitcoin* all'esterno dalla piattaforma tramite i servizi e le piattaforme di pagamento di terze parti. È inoltre previsto un meccanismo di abbonamento, nell'ambito di un servizio denominato *Superfollow*, che consente ai *follower* più attivi di aiutare i creatori a guadagnare denaro per i contributi pubblicati. Il servizio è ancora in fase di sperimentazione e consente agli utenti abbonati di accedere a contenuti speciali non visibili agli altri utenti. Secondo le informazioni rese disponibili *on line*, il creatore può ottenere fino al 97 per cento dell'importo versato, al netto delle commissioni di acquisto *in-app*, fino a un massimo di 50.000 dollari nel corso della vita. Dopo aver raggiunto i 50.000 dollari nel corso della vita, i creatori possono ottenere fino all'80 per cento dei ricavi, al netto delle commissioni. Un ulteriore meccanismo di valorizzazione economica dei contenuti creati è costituito dalla produzione di *newsletter*: *Twitter* ha, infatti, acquistato e integrato nei propri servizi *Revue*, una *start up* specializzata in servizi di *newslettering*, che offre servizi analoghi a quelli della piattaforma *Substack*. Attraverso le *newsletter* il creatore dei contenuti offre quindi in esclusiva contenuti in abbonamento. Dalle informazioni disponibili *on line* risulta che i creatori dei contenuti hanno la possibilità di scegliere se proporre le proprie *newsletter* in modo gratuito o a pagamento e, in quest'ultimo caso, di decidere il prezzo mensile del servizio offerto. *Twitter* riceve il 5 per cento dei ricavi dei creatori che saranno soggetti anche a commissioni per l'elaborazione dei pagamenti Cfr. <https://help.twitter.com/it/using-twitter/revue>.

²⁹ Come si è accennato, *Substack* è una piattaforma *online* che fornisce servizi per supportare la diffusione di *newsletter* gratuite o a pagamento, consentendo agli autori di procedere a invii diretti agli utenti abbonati. L'accesso ai servizi è immediato e non richiede requisiti minimi né prevede meccanismi di selezione da parte della piattaforma, che tuttavia si riserva il diritto di chiudere l'*account* senza necessità di preavviso e motivazione. Durante il periodo in cui si è attivi, invece, è sempre possibile esportare tutti i contenuti e cambiare piattaforma. Secondo le indicazioni fornite dalla piattaforma, agli autori viene riconosciuto il 90 per cento delle proprie entrate, dedotte le commissioni per i pagamenti attraverso carte di credito.

³⁰ Da ultimo, un modello alternativo è proposto da *Patreon*, una piattaforma di *crowdfunding* che consente ai creatori, senza la necessità di un percorso di selezione o di autorizzazione preventivo, di ottenere compensi dalla pubblicazione delle proprie elaborazioni attraverso il riconoscimento di un compenso su base mensile o per ogni contenuto pubblicato. La piattaforma trattiene una percentuale per ogni abbonamento o donazione, variabile in ragione dei servizi offerti: nell'ambito del programma *Lite* la piattaforma trattiene il 5 per cento delle entrate, mentre nell'ambito del programma *Pro*, che consente di gestire diversi piani di abbonamento e offrire *benefit* diversi per i vari livelli di utenza, la percentuale trattenuta sale all'8 per cento; da ultimo, nel programma *Premium*, attualmente in fase di attivazione e disponibile per un numero ridotto di creatori, la percentuale trattenuta dalla piattaforma è del 12 per cento. A regime, secondo quanto indicato dalla piattaforma, beneficeranno appieno del piano *Premium* i creatori a tempo pieno con guadagni effettivi o previsti pari o superiori a 5.000 euro al mese sulla piattaforma, i creatori con un pubblico attivo di almeno 100.000 *follower* su una piattaforma *social* e i creatori che gestiscono la propria pagina con l'aiuto di una squadra dedicata.

Relativamente al *quantum*, come anticipato, i dati statistici disponibili non consentono una soddisfacente ricostruzione.

Tuttavia, gli auditi hanno richiamato l'indagine del 2015 di *Forbes* secondo la quale la *creator economy* produrrebbe un fatturato complessivo di 54 milioni di dollari. Inoltre, da un'analisi condotta su duemila creatori risulterebbe che il 43 per cento del campione trae dalla propria attività redditi superiori a 50.000 dollari all'anno e che il 46 per cento dei creatori che hanno costruito un proprio pubblico per almeno quattro anni guadagnano più di 20.000 euro all'anno attraverso i propri canali di valorizzazione delle proprie attività. In sede di audizione, i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate si sono concentrati sull'inquadramento giuridico, facendo presente che – a seconda delle caratteristiche assunte concretamente dal rapporto tra il creatore e la piattaforma – può prospettarsi l'esistenza di rapporti di lavoro autonomo, occasionale o abituale, lavoro assimilato al lavoro dipendente o casi di esercizio di attività di impresa, mentre, dato il contesto, apparirebbe inverosimile ipotizzare anche fattispecie di lavoro dipendente.

L'articolata ricostruzione del trattamento fiscale dei compensi riconosciuti ai creatori di contenuti digitali effettuata in sede di audizione, rinviando alla lettura dei resoconti stenografici per approfondimenti, si fonda, evidentemente, su una lettura del quadro giuridico che assume come date le categorie tradizionalmente utilizzate per l'inquadramento giuridico delle prestazioni lavorative, che, probabilmente, nel caso di queste peculiari attività svolte attraverso le piattaforme, necessitano di essere completate per tenere conto principalmente dello squilibrio esistente sul piano della forza contrattuale tra gli operatori.

Guardando al quadro che emerge dalle audizioni dei giuristi e degli esperti svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, appare assolutamente prevalente la riconduzione delle attività dei creatori nell'ambito dell'area del lavoro autonomo: in questo senso, si sono espressi in particolare la professoressa Magnani, l'avvocata Biagioni, l'avvocata Notarianni, nonché, con specifico riferimento all'attività degli *influencer*, l'avvocato Antonucci e i rappresentanti dell'Associazione italiana *influencer*³¹. Analogamente, l'avvocato Scialdone riconduce le attività di creatori al campo delle attività imprenditoriali o, più precisamente, della piccola imprenditoria, riconoscendo tuttavia che il piccolo *content creator* presenta, sotto il profilo delle esigenze di tutela giuridica, esigenze per molti versi paragonabili a quelle dei consumatori o degli utenti non professionali delle piattaforme.

In termini analoghi a quelli che si riscontrano nell'analisi proposta dall'Agenzia delle entrate, il professor Davide Bennato, nel corso della sua audizione, ha osservato che il creatore di contenuti rappresenta una figura che si muove in un'area segnata da un limite inferiore, costituito dalla configurazione del creatore come professionista in possesso di competenze, anche di carattere tecnico, relative alla produzione di contenuti, e da un limite superiore, rappresentato dalla creazione di vere e proprie piccole aziende, con uno *staff* di responsabili che si occupano degli aspetti di *marketing*, di profili tecnici o della diffusione dei contenuti³².

Se, quindi, nell'ambito della polarizzazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, i creatori appaiono tendere decisamente verso il polo dell'autonomia, ai fini dell'indagine è

³¹ Nell'audizione, i rappresentanti dell'Associazione italiana *influencer* hanno, peraltro, sottolineato che in taluni casi possono instaurarsi rapporti continuativi tra azienda e *influencer* che, comportando la fissazione di specifiche modalità di coordinamento, conducono a inquadrare la prestazione tra le fattispecie di lavoro parasubordinato di cui all'articolo 409, terzo comma, del Codice di procedura civile. Analogamente, il professor Squeglia ha evidenziato come le caratteristiche dell'attività svolta tendano ad avvicinare la figura dei creatori di contenuti digitali alle forme di lavoro autonomo e parasubordinato.

³² In senso analogo si vedano le considerazioni espresse nel corso della propria audizione dai rappresentanti di IIDEA (*Italian Interactive & Digital Entertainment Association*).

fondamentale considerare che le modalità di svolgimento delle attività attraverso le piattaforme digitali determinano significative conseguenze sull'organizzazione delle attività stesse e sulle esigenze di tutela giuridica che derivano dall'assetto dei rapporti tra creatori e piattaforme. Come evidenziato dalla rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali intervenuta nell'ambito dell'indagine, «ci troviamo di fronte a una prestazione che resta, di fatto, autonoma nella sua esecuzione, poiché i lavoratori mantengono la loro autonomia nel momento in cui decidono come creare il contenuto digitale, ma che presenta elementi abbastanza importanti di subalternanza alla piattaforma nella sua organizzazione». In sostanza, come evidenziato – tra gli altri – dal professor Squeglia e dalla professoressa Magnani – ai fini della individuazione delle forme di tutela da riconoscere ai lavoratori, la tradizionale dicotomia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato rischia di rivelarsi priva di particolare significato, mentre appare più utile prospettare uno statuto protettivo che, senza forzare le categorie giuridiche esistenti o creare nuove fattispecie intermedie, tenga conto delle peculiarità di questa modalità di lavoro digitale. Si tratta, del resto, di un'esigenza in gran parte comune a quello che è stato definito come lavoro autonomo “di seconda generazione” e che ha portato, nel nostro Paese, all'approvazione della legge n. 81 del 2017³³ e che si pone ancora con maggiore forza per le attività svolte *online*, attraverso le piattaforme digitali.

La recente proposta di direttiva europea relativa al lavoro mediante le piattaforme digitali³⁴ conferma pienamente questa ricostruzione. La relazione introduttiva della proposta evidenzia che attualmente si stima che nove piattaforme su dieci tra quelle attive nell'Unione europea classificano le persone che vi lavorano come lavoratori autonomi³⁵ e che, pur presentandosi rischi di errata classificazione della situazione occupazionale, la maggior parte di questi lavoratori è realmente autonoma nella propria attività e può utilizzare il lavoro mediante piattaforme digitali per sviluppare le proprie attività imprenditoriali. In questo senso, la proposta, che intende riferirsi alle piattaforme di lavoro digitali³⁶ potrebbe ritenersi applicabile nella misura in cui si riferisce

³³ Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

³⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 762 final, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, presentata il 9 dicembre 2021.

³⁵ Il rapporto preparatorio predisposto per la Commissione europea (*Study to support the impact assessment of an EU initiative to improve the working conditions in platform work. Final Report*), citando un recente studio del *think tank Centre for European Policy Studies*, evidenzia che circa il 92 per cento delle piattaforme di lavoro digitali utilizza contratti di lavoro autonomo.

³⁶ Ai sensi dell'articolo 2 della proposta di direttiva si considera piattaforma di lavoro digitale “qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio commerciale che soddisfa tutti i requisiti seguenti: a) è fornito, almeno in parte, a distanza con mezzi elettronici quali un sito *web* o un'applicazione mobile; b) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio; c) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto *online* o in un determinato luogo. La definizione non comprende i prestatori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, mentre si applica ai prestatori di servizi per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dalla persona fisica non costituisce solo un elemento secondario e puramente accessorio. Il *considerando* n. 18 precisa, inoltre, che «le piattaforme di lavoro digitali differiscono da altre piattaforme *online* in quanto organizzano il lavoro svolto dalle persone fisiche su richiesta, *una tantum* o ripetuta, del destinatario di un servizio fornito dalla piattaforma digitale. L'organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche dovrebbe comportare almeno un ruolo significativo nell'abbinare la domanda di servizi all'offerta di lavoro da parte di una persona fisica che ha un rapporto contrattuale con la piattaforma di lavoro digitale e che è disponibile a svolgere un compito specifico, e può includere altre attività quali il trattamento dei pagamenti. Le piattaforme *online* che non organizzano il lavoro svolto dalle persone fisiche ma forniscono semplicemente i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l'utente finale, ad esempio

sia ai lavoratori delle piattaforme digitali che a persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali (d’ora in poi, la “proposta di direttiva”)³⁷.

La proposta di direttiva offre spunti particolarmente interessanti in quanto, oltre a voler promuovere una corretta determinazione giuridica dei rapporti di lavoro costituiti, reca disposizioni volte a garantire la trasparenza dei meccanismi algoritmici adottati e a migliorare la tracciabilità del lavoro mediante piattaforme digitali, applicabili anche ai lavoratori non dipendenti.

Per quanto attiene ai contenuti di un possibile statuto protettivo dei creatori di contenuti digitali, il *corpus* normativo a cui fare riferimento è costituito, in primo luogo, dalle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del Codice civile in materia di lavoro autonomo e dal cosiddetto Statuto del lavoro autonomo, di cui alla legge n. 81 del 2017, che si applica a tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al medesimo Titolo III. Come evidenziato, tuttavia, dal professor Squeglia nell’ambito della sua audizione nel corso dell’indagine, si tratta di un quadro di norme di carattere generale, applicabile all’intero universo del lavoro autonomo e che dovrebbe essere integrato per rafforzare le tutele soprattutto dei soggetti che operano in regime di monocommittenza, come sovente accade per i creatori di contenuti digitali, e per tenere conto delle peculiari modalità di svolgimento delle attività di lavoro autonomo nel contesto delle piattaforme digitali.

Prima di considerare l’esigenza di eventuali interventi normativi, che dovrebbero tenere conto della necessità di non frammentare un contesto già ampiamente articolato, è comunque opportuno considerare come una serie di tutele potrebbe derivare da diverse disposizioni adottate negli ultimi anni, prevalentemente nell’ambito dell’Unione europea, a testimonianza della attualità delle problematiche da affrontare in questo settore.

Un primo aspetto da considerare riguarda senza dubbio la tutela rispetto a provvedimenti adottati dalle piattaforme volti a sanzionare condotte dei creatori ritenute non conformi alla disciplina contrattuale stabilita tra le parti attraverso l’adesione alle condizioni generali di servizio predisposte dalle piattaforme stesse. A tale riguardo, è stato osservato come, anche in ragione delle modalità di stipulazione delle condizioni contrattuali, si riscontri una certa opacità dei termini di applicazione delle misure, che vengono unilateralmente aggiornati dalle piattaforme, e, pertanto, si pone un’esigenza di tutela dei creatori dei contenuti, in considerazione della loro posizione di dipendenza dalle piattaforme che necessariamente intermediano il loro contatto con il pubblico.

A tale riguardo, come segnalato nell’ambito dell’indagine – tra gli altri – dalla professoressa Magnani e dagli avvocati Biagioni, Notarianni e Scialdone, un importante riferimento può essere rinvenuto nel Regolamento dell’Unione europea relativa ai rapporti tra le piattaforme di intermediazione *online* e gli utenti commerciali (il cosiddetto regolamento P2B, *platform to business*), entrato in vigore il 12 luglio 2020³⁸ e nelle proposte regolamentari *in itinere* del *Digital Service Act* e *Digital Market Act*. Il regolamento n. 1150/2019, che, secondo quanto

pubblicando offerte o richieste di servizi o aggregando e mostrando i prestatori di servizi disponibili in un’area specifica, senza ulteriore coinvolgimento, non dovrebbero essere considerate piattaforme di lavoro digitali. La definizione di piattaforme di lavoro digitali non dovrebbe includere i prestatori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, come la locazione di alloggi a breve termine. Dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi per i quali l’organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche, ad esempio il trasporto di persone o merci o la pulizia, costituisce un elemento necessario ed essenziale e non solo un elemento secondario e puramente accessorio.».

³⁷ Art. 10 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 762 final, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, presentata il 9 dicembre 2021.

³⁸ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*.

precisato anche dal suo *considerando* n. 11, dovrebbe applicarsi ai servizi *online* dei *social media*, nella misura in cui consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori³⁹, reca infatti misure volte ad assicurare un'adeguata trasparenza ed equità dei rapporti tra utenti commerciali e servizi di intermediazione *online*, assicurando altresì efficaci possibilità di ricorso. In tale ambito, senza voler ripercorrere in questa sede l'intero contenuto del provvedimento, assumono senz'altro rilievo le previsioni del Regolamento relative alla trasparenza dei termini e delle condizioni contrattuali, nonché alla loro modifica (articolo 3), quelle riferite a limitazione, sospensione o cessazione dei servizi di intermediazione (articolo 4), che affrontano tematiche connesse ai provvedimenti di *ban* adottati nell'ambito dei *social media*⁴⁰, nonché quelle che richiedono l'istituzione da parte degli intermediari di un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali facilmente accessibile e gratuito (articolo 11). Parimenti, appaiono d'interesse le disposizioni concernenti la trasparenza dei meccanismi applicati per il posizionamento delle offerte (articolo 5), in considerazione dei loro effetti sulla loro visibilità e, quindi, sul loro valore economico, nonché quelle relative alla limitazione della capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi diversi (articolo 10).

Con riferimento ai provvedimenti di carattere sanzionatorio che prevedono la cessazione dei rapporti, occorre del resto considerare anche il recente orientamento giurisprudenziale⁴¹ che ha riconosciuto l'esistenza di un inadempimento contrattuale e, conseguentemente, ha riconosciuto il risarcimento del danno a un utente non commerciale che aveva subito la cancellazione, da parte di un *social media*, del proprio profilo personale e di due pagine tematiche, nonché dei relativi dati.

Parallelamente, su un piano più generale possono altresì assumere rilievo le tutele assicurate dal Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, il cosiddetto GDPR⁴². In particolare, le previsioni del Regolamento possono costituire un elemento utile ad assicurare una protezione degli operatori, in relazione alla possibilità di accedere e di modificare eventuali dati raccolti dalle piattaforme che contengano giudizi o valutazioni della loro *performance* o dei contenuti da loro condivisi⁴³, nonché al diritto di ciascun interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo

³⁹ Articolo 2, paragrafo 1, numero 2), lettera b), del Regolamento.

⁴⁰ In questo senso si vedano, in particolare, le posizioni espresse nell'ambito della sua audizione dall'avvocato Scialdone.

⁴¹ Ordinanza del Tribunale di Bologna, seconda sezione civile, del 10 marzo 2021, nella causa n. 5206/2020, reperibile *online*, tra l'altro, al link <https://dirittodiinternet.it/wp-content/uploads/2021/03/Tribunale-Bologna-ord.-10-marzo-2021.pdf>. Su questa ordinanza, si vedano, in particolare, le considerazioni svolte nell'ambito della sua audizione dall'avvocata Alberta Antonucci.

⁴² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In generale, per alcuni spunti sull'utilizzo del regolamento generale sulla protezione dei dati ai fini della tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali si veda lo studio prodotto al riguardo dallo *European Trade Union Institute* (M. Silberman – H. Johnston *Using GDPR to improve legal clarity and working conditions on digital labour platforms*, ETUI, Bruxelles, 2020).

⁴³ A tale riguardo, possono assumere rilievo, in particolare, gli articoli 15 e 16 del regolamento dell'Unione europea. Su questi aspetti si vedano, ad esempio, le considerazioni svolte nell'ambito della sua audizione dall'avvocato Angelo Greco, che ha evidenziato come i guadagni dei creatori siano strettamente legati ai dati relativi al numero delle visualizzazioni, che l'interessato non ha possibilità di verificare.

significativamente sulla sua persona⁴⁴. A tale ultimo riguardo, le previsioni del Regolamento precisano inoltre che anche nei casi in cui tale trattamento sia consentito, ad esempio in presenza di un consenso esplicito dell'interessato o nei casi in cui sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; il titolare stesso debba attuare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Proprio riscontrando una violazione, tra l'altro, dell'articolo 22 del GDPR un recente provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali⁴⁵, in un contesto parzialmente diverso rispetto a quello oggetto dell'indagine, ha dichiarato l'illiceità dei trattamenti operati da una società di *food delivery* che non aveva provveduto ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato nei termini indicati nella medesima norma, non risultando che gli interessati fossero in alcun modo consapevoli della possibilità di esercitare tali diritti nei confronti delle decisioni adottate mediante l'utilizzo della piattaforma, né l'adozione da parte della società titolare dei trattamenti di misure tecniche e organizzative a tutela degli interessati volte a verificare periodicamente la correttezza ed accuratezza dei risultati dei sistemi algoritmici, la esattezza, pertinenza ed adeguatezza dei dati utilizzati dal sistema rispetto alle finalità perseguite, e a ridurre al massimo il rischio di effetti distorti o discriminatori, con riferimento al funzionamento della piattaforma digitale, compresi il sistema di punteggio e il sistema di assegnazione degli ordini. In effetti, dalle audizioni il problema della modifica algoritmica in modo unilaterale, improvvisa e senza previa comunicazione, è emerso in diverse audizioni, come quella di Stefanizzi, che ne ha ben rappresentato le conseguenze pratiche. per un lavoratore.

Con riferimento alle decisioni derivanti dal mero utilizzo di un algoritmo, appaiono, peraltro, interessanti anche gli spunti contenuti in una recente pronuncia giurisprudenziale⁴⁶, con la quale un'altra società di *food delivery* è stata condannata al risarcimento dei danni per aver utilizzato un sistema di prenotazioni e di distribuzione del lavoro basato su un algoritmo che avrebbe determinato una discriminazione indiretta tra i *rider*, in quanto non consentiva di distinguere le ragioni di mancata partecipazione alle attività e, pertanto, penalizzava quanti non potevano partecipare a causa di malattie, infortuni, altre necessità o per aderire a forme di autotutela collettive.

Un terzo insieme di norme utili a tutelare la posizione dei creatori di contenuti digitali può essere, poi, rinvenuto nella normativa europea in materia di protezione del diritto di autore⁴⁷, recentemente recepita dal nostro Paese⁴⁸, tenuto conto che i creatori sono i titolari dei diritti d'autore sulle proprie opere, condivise attraverso le piattaforme di comunicazione sociale. Le

⁴⁴ Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento dell'Unione europea.

⁴⁵ Ordinanza-ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali del 10 giugno 2021 (Registro dei provvedimenti n. 234 del 10 giugno 2021), disponibile *online* al link: www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9675440. Su questa ordinanza, si vedano, in particolare, le considerazioni svolte nell'ambito della sua audizione dalla avvocatessa Aurora Notarianni. In senso assolutamente conforme si veda anche l'ordinanza ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali del 22 luglio 2021 (Registro dei provvedimenti n. 285 del 10 giugno 2021), disponibile *online* al link: www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9685994.

⁴⁶ Ordinanza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, del 31 dicembre 2020, nella causa n. 2949/2019.

⁴⁷ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

⁴⁸ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

disposizioni che assumono maggiore interesse in tale contesto⁴⁹ appaiono, in primo luogo, quelle volte a consentire ai creatori di pubblicare contenuti senza temere conseguenze sanzionatorie da parte della piattaforma digitale. In tale ottica, l'articolo 17, paragrafo 7, della direttiva, recepita dal nostro Paese attraverso l'inserimento delle corrispondenti disposizioni nella legge fondamentale sul diritto di autore⁵⁰, consente agli utenti di caricare e mettere a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione avvalendosi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, connesse allo svolgimento di citazioni, critiche o recensioni o all'utilizzo di opere a scopo di caricatura, parodia o *pastiche*. Parimenti, il paragrafo 9 del medesimo articolo 17⁵¹ stabilisce che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* istituiscano e rendano disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. Con riferimento a tale previsione, che appare suscettibile di applicazione alle contestazioni che riguardano i contenuti creati, la normativa nazionale prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti apposite linee guida. La normativa di recepimento precisa altresì che la decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione con riferimento al reclamo può essere contestata, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, con ricorso presentato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità da essa definite attraverso un apposito regolamento.

Un ulteriore profilo da approfondire, segnalato dalla dottoressa Pesole, intervenuta nell'ambito dell'indagine in rappresentanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali, è connesso all'applicazione della direttiva dell'unione europea in materia di condizioni di lavoro trasparenti⁵². ancorché nel *considerando* n. 8 della direttiva si evidenzia come i lavoratori effettivamente autonomi non dovrebbero rientrare nell'ambito della sua applicazione, il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno potrebbe costituire l'occasione per una riflessione relativa a possibili obblighi di informazione sui rapporti contrattuali anche con riferimento a fattispecie quali quelle che interessano i creatori di contenuti digitali.

4.. LE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE.

A fronte di una sostanziale soddisfazione per gli attuali assetti delle relazioni con i *content creator* espressa dai rappresentanti delle piattaforme digitali intervenuti nell'indagine con la partecipazione all'audizione o con l'invio di memorie⁵³, gli operatori del settore hanno

⁴⁹ In proposito si veda, in particolare, l'audizione dei rappresentanti di *Italian Interactive & Digital Entertainment Association* (IIDEA), nonché gli spunti contenuti nell'intervento svolto dall'avvocata Tatiana Biagioni in occasione della sua audizione.

⁵⁰ Articolo 102-*nonies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.

⁵¹ Recepito nel nostro ordinamento con l'articolo 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.

⁵² Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

⁵³ Hanno partecipato con un intervento nelle audizioni rappresentanti di *Google* e *YouTube*, mentre *Twitch* ha trasmesso un contributo scritto.

evidenziato diverse criticità, per la soluzione delle quali hanno anche, in qualche caso, formulato proposte concrete.

Il rappresentante di IIDEA - per il quale l'esperienza comune di una dinamica evolutiva e di convergenza dei diversi profili di professionisti e, in alcuni casi, anche di imprenditori ha portato ad un modello nuovo, legato soprattutto al settore dell'intrattenimento - è stato l'unico a ritenere necessario evitare interventi specifici su base nazionale, per il pericolo di disallineare l'Italia rispetto a dinamiche che coinvolgono non solo i *creator*, ma anche tanti investitori europei e internazionali che forniscono gli *asset* per l'attività dei *creator*. Come evidenziato nel paragrafo precedente, per la regolamentazione del settore, pertanto, si dovrebbe fare riferimento alla direttiva europea sulla protezione del diritto d'autore, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 177 del 2021, che contiene disposizioni che potrebbero applicarsi anche ai *content creator*, affrontando questioni problematiche segnalate nel programma dell'indagine e richiamate dagli altri operatori, come quelle concernenti i provvedimenti di *ban*.

Al contrario, per gli altri operatori del settore intervenuti, come segnalato nei paragrafi precedenti, l'attuale indeterminatezza della figura del *content creator*, che espone il lavoratore agli arbitri delle piattaforme nonché al pericolo di contestazioni di carattere fiscale e contributivo da parte delle amministrazioni competenti, rende auspicabile, ai fini dell'inquadramento professionale e fiscale, un intervento legislativo specifico, mediante l'adozione, ad esempio, di una sorta di Statuto dei lavoratori del *web*, come esplicitamente richiesto da Andrea Panciroli, o, come proposto da Cosmano Lombardo, di un elenco dei *professional creator* di settore, riconosciuti come prestatori di attività intellettuale.

Solo un quadro normativo di riferimento chiaro, trasparente e stabile permetterebbe, infatti, ai *content creator* di lavorare regolarmente, essendo lo Stato garante della correttezza del loro rapporto con le piattaforme private. Secondo Lombardo, un assetto normativo chiaro costituirebbe anche un punto di riferimento utile ad orientare l'operato delle piattaforme, liberandole, tra l'altro, dell'onere di individuare soluzioni non di loro competenza.

Per la maggior parte degli operatori del settore auditi, la codificazione in esame non può tuttavia prescindere dalla necessità di inquadrare preliminarmente la natura di tale rapporto in una cornice che individui con sufficiente precisione l'attività svolta, distinguendo i lavoratori a seconda della piattaforma in cui operano e, quindi, tenendo conto del metodo di lavoro, delle caratteristiche della retribuzione e delle ore di lavoro che svolgono.

A tale proposito, in linea anche con gli orientamenti manifestati nel corso dell'indagine dagli esperti e dagli operatori del diritto, è stata sostanzialmente esclusa da tutti gli auditi l'opportunità di prevedere una assimilazione del *content creator* alla figura di lavoratore dipendente. Karim Khaldi ha sottolineato che un inquadramento del genere è addirittura da scongiurare, perché le piattaforme perderebbero interesse per il mercato italiano, che diventerebbe nettamente meno competitivo di quello estero. L'orientamento prevalente è invece quello di considerare i *content creator* prestatori di attività intellettuale autonoma ed economicamente organizzata, non iscritti a ordini e collegi, come precisato da Lombardo, anche se è stata sottolineata, in particolare dal rappresentante dell'Associazione italiana *influencer* - Assoinfluencer, la necessità di introdurre anche una normativa *ad hoc*, valida per tutti gli operatori del settore o, comunque, per un determinato *target* rientrante nelle professioni del *web*. Si eliminerebbero in tale modo i dubbi e le perplessità degli interpreti e si potrebbero superare le attuali e insoddisfacenti classificazioni, facendo riferimento alle peculiarità delle singole prestazioni, caso per caso, dal momento che, nonostante la prestazione degli *influencer* possa configurarsi come una prestazione resa ai sensi articolo 2222 del Codice civile, la fluidità di questa categoria professionale consente di contemplare anche la subordinazione o la parasubordinazione,

come nel caso dei cosiddetti “*brand ambassador*”, ovvero di *influencer* formalmente assunti dalle aziende e spesso inseriti nella loro organizzazione affinché contribuiscano a incrementare il loro *brand awareness* presso il pubblico e le vendite.

In ogni caso, l’individuazione della natura della prestazione professionale dei *content creator* consentirebbe di introdurre un livello minimo di tutele e sarebbe utile anche per disegnare correttamente la posizione fiscale e contributiva di tali soggetti.

Per quanto riguarda le tutele, Lombardo, ad esempio, ha auspicato l’introduzione di specifiche misure da parte delle piattaforme nei confronti dei propri operatori e ha proposto l’istituzione di un organismo terzo, che stabilisca linee guida, verifichi le misure adottate dalle piattaforme e pubblici e comunichi i provvedimenti da queste assunti, in modo da garantire trasparenza, correttezza e impedire l’assunzione di decisioni unilaterali che danneggino i *creator*.

Sempre con la finalità di garantire i creatori di contenuti digitali, Lombardo ha proposto anche la definizione di meccanismi assicurativi o compensativi da attivare, oltre che nei casi di infortuni e di malattia, soprattutto nei casi di *ban*, *permaban* e degli ulteriori eventi propri di questa professione. In particolare, ha proposto sia una diaria giornaliera, nei casi di *ban* o nei casi in cui, a seguito di decisioni assunte dalla piattaforma, il *creator* subisca un danno economico, sia, nei casi di *ban* permanente o di lungo periodo, l’immediata liquidazione delle somme dovute dalla piattaforma. Attualmente, al contrario, in caso di *ban*, il lavoratore non percepisce l’importo maturato, con la conseguente lesione anche del principio del legittimo affidamento.

Il rappresentante dell’Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer ha anche proposto l’introduzione di una specifica funzione da implementare in ogni piattaforma (il cosiddetto “*time to rest*”) grazie alla quale, per un numero concordato di giorni nell’anno solare, il *creator* non è considerato inattivo, nonostante l’assenza di contenuti pubblicati in quello specifico periodo temporale, e non subirà penalizzazioni di sorta, in termini di indicizzazione e di monetizzazione. Il disegno di tale istituto dovrebbe essere di competenza di uno specifico Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero competente per garantire una migliore concertazione con le società proprietarie delle piattaforme *social media* ed i rappresentanti degli operatori del settore. Infine, con la medesima finalità di tutelare i *creator* nei confronti delle piattaforme, il rappresentante dell’Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer ha proposto l’introduzione di sanzioni a carico delle piattaforme, nel caso in cui non prevedano procedure eque e trasparenti. Infatti, attualmente, le attività istruttorie svolte dalle piattaforme *social media* per la comminazione o la rimozione delle penalizzazioni prevedono un livello inadeguato di coinvolgimento dell’utente sanzionato che, in molteplici casi, può riscontrare una elevata difficoltà di dialogo con i referenti delle aziende, spesso e volentieri sostituiti da sistemi automatizzati.

Passando al tema dei rapporti tra i *creator* e lo Stato, a giudizio degli operatori del settore che si sono espressi in merito, l’intervento del legislatore non potrebbe prescindere dalla preliminare attribuzione alla categoria dei *creator* di un codice ATECO specifico, che, come sottolineato da Panciroli, identifichi in maniera precisa l’attività di creazione di contenuti digitali, distinguendo al suo interno i lavoratori a seconda della piattaforma in cui operano, del lavoro, delle caratteristiche della retribuzione e delle ore di lavoro (per esempio, distinguendo l’*influencer* dallo *streamer*). Secondo Lombardo, l’introduzione di un codice ATECO specifico permetterebbe ai soggetti che svolgono un’altra attività di esercitare anche la professione del *creator* e favorirebbe il riconoscimento, anche da parte delle associazioni di categoria, delle professionalità che attualmente vengono svolte attraverso la forma dello *streaming* o della produzione di contenuti digitali: ad esempio avvocati - scrittori - attori “*digital*” e molte altre professionalità che usano lo *streaming*, il digitale e molte piattaforme per svolgere il proprio lavoro. Per il rappresentante dell’Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer, un codice ATECO

specifico comporterebbe ulteriori vantaggi, quali, ad esempio, la possibilità di quantificare da un punto di vista statistico il volume dell'attività dei *creator*, uniformare il regime contributivo e previdenziale, eventualmente prevedendo forme di ammortizzatori sociali, valutare la consistenza dell'attività ai fini dell'imposizione fiscale.

A tale riguardo, i rappresentanti dell'ISTAT, nel ricordare che la rappresentazione delle piattaforme digitali attraverso la classificazione statistica delle attività economiche ATECO è attualmente oggetto di discussione a livello internazionale nell'ambito del processo di revisione delle classificazioni ISIC (*International standard industrial classification of all economic activities*) e NACE (*Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*), elaborate rispettivamente dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite e da Eurostat, hanno tuttavia segnalato che l'attribuzione di un codice ATECO più o meno provvisorio a livello italiano alle attività di creazione digitale non avrebbe senso, se tale inserimento non fosse il frutto di una valutazione di carattere statistico operata a livello internazionale. Analogamente, la dottoressa Pesole, intervenuta in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha osservato che di per sé il codice ATECO non disciplina una categoria professionale, ma un settore industriale e, di regola, non svolge un ruolo significativo all'interno dell'ordinamento giuridico, ai fini della definizione di specifiche tutele degli operatori. Rispetto a tale considerazione, non può non sottolinearsi che in Italia i Codici ATECO coprono tutte le forme di attività economiche comprese le attività di servizio come quelle legali o quelle consulenziali.

Per tale ragione, come indicato dall'Avv. Notarianni, si potrebbe ragionare sull'introduzione di un codice di natura neutra che possa tenere in considerazione l'esistenza di persone che svolgono un lavoro anche atipico mediante piattaforme digitali.

5. CONCLUSIONI.

L'indagine si è posta l'obiettivo di valutare le caratteristiche della *creator economy*, sviluppatasi all'interno dei mercati creati dalle piattaforme digitali e, in particolare, da quelle che gestiscono reti di comunicazione sociale. Si tratta di un ecosistema nel quale sono presenti creatori di contenuti, creatori di comunità, che non solo investono nella loro passione, ma si costruiscono un proprio seguito e, alla fine, giungono a valorizzare economicamente la propria attività. In questo modo si è sviluppato un sistema economico che a livello mondiale produce un valore ingente, quantificato in circa dieci miliardi di dollari, che – sulla base delle informazioni disponibili – appare suscettibile di ampliarsi ulteriormente. Al fine di preservare questo patrimonio di contenuti e i valori economici che vi sono associati, assicurando che il relativo *trend* di crescita possa continuare a svilupparsi è fondamentale garantire che i mercati costituiti dalle piattaforme digitali siano equi e contendibili, nonché promuovere la trasparenza, la libertà di espressione e l'equilibrio nei rapporti costituiti all'interno del mondo digitale.

L'attualità dei problemi posti dall'indagine e di quelli emersi nel corso delle audizioni svolte è confermata dalla particolare attenzione che si sta prestando nell'ambito dell'Unione europea al settore dell'economia digitale, con l'adozione di importanti interventi normativi, a partire dal Regolamento (UE) 2019/1150, entrato in vigore intorno alla metà del 2020, che ha inteso assicurare una protezione uniforme degli utenti commerciali delle piattaforme elettroniche. Ulteriori sviluppi si prospettano a seguito dell'adozione di un insieme di ulteriori proposte

normative volte a disciplinare il mondo digitale, nell'ambito del quale si possono annoverare le proposte relative al *Digital Service Act*⁵⁴ e al *Digital Market Act*⁵⁵, nonché la recente proposta di direttiva dell'Unione europea relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, che recano una serie di misure volte a correggere le distorsioni e i disequilibri presenti nel mercato digitale, che potranno meglio definire il quadro delle tutele dei creatori operanti nel nostro Paese.

Atteso che, come è stato autorevolmente ricordato, in base all'articolo 34 della Costituzione la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, è opportuno arricchire le prospettive finora seguite nell'approccio al mondo digitale, parlando di lavoro e non solo di servizi digitali. Se è vero, infatti, che gli operatori della rete sfruttano il potenziale di autonomia, creatività e produzione innovativa assicurato dalle piattaforme digitali, spesso i protagonisti di questa economia sono utenti-lavoratori o comunque, come richiamato in dottrina, forme molecolari di autoimprenditorialità che necessitano di un minimo di stabilità e possibilità di programmazione, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali.

A fronte di un quadro normativo che, specialmente a livello continentale, è in continua evoluzione, nel nostro Paese manca ancora una soddisfacente ricostruzione del fenomeno della creazione di contenuti digitali, basata su dati amministrativi o statistici ufficiali. In parte, si tratta di una difficoltà fisiologica, in quanto la creazione e la condivisione di contenuti *online* è un fenomeno in continua diffusione e crescita e, quindi, mal si presta ad essere cristallizzato in forme e dati prestabiliti. Come evidenziato dai rappresentanti di *YouTube* nel corso della propria audizione, ogni minuto che passa, ci sono più di 500 ore di nuovi contenuti video caricate sulla piattaforma stessa e gli utenti che accedono regolarmente alla piattaforma a livello mondiale sono oltre due miliardi. Per altro verso, anche al fine di meglio definire i contorni di una fattispecie rispetto alla quale prevedere specifiche forme di tutela, è possibile individuare interventi che aiutino a censire i rapporti instaurati con le piattaforme digitali. A tale riguardo, una novità di rilievo potrebbe essere rappresentata dalle disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 27, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Con tale norma si è, infatti, previsto che sia oggetto delle comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro anche l'instaurazione di rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai fini dell'applicazione della disposizione si considerano solo le fattispecie in cui il corrispettivo per la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale. In questi termini, la disposizione non sembra generalmente applicabile ai rapporti costituiti tra creatori di contenuti e piattaforme digitali che diffondono i medesimi contenuti, ma potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi, anche considerando l'accoglimento da parte dell'Esecutivo dell'ordine del giorno Barzotti n. 9/03354-A/101, nel quale si formula un invito a valutare l'opportunità di avviare le opportune iniziative normative volte ad assicurare ai lavoratori autonomi che svolgono attività di creazione di contenuti digitali livelli minimi di tutela, comprendendo nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale anche le prestazioni d'opera remunerate con le diverse modalità e il cui corrispettivo è comunque intermediato dalla piattaforma digitale.

⁵⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2020) 825 final, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

⁵⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2020) 842 final relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).

In secondo luogo, sembra difficile poter acquisire dati statistici rilevanti senza un sistema di classificazione adeguato che tenga in considerazione l'esistenza di persone che svolgono un'attività economica, anche non seguendo precise tipizzazioni contrattuali, mediante piattaforme digitali.

A tal proposito, nel corso dell'indagine si è molto discusso sull'opportunità, sollecitata in modo sostanzialmente unanime da tutti i creatori di contenuti intervenuti nelle audizioni, di introdurre uno specifico codice ATECO a cui poter fare riferimento. Pur prendendo atto delle osservazioni formulate nel corso della propria audizione dai rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, non sembra essere trascurabile la circostanza che in Italia i codici ATECO coprono tutte le forme di attività economiche comprese le attività dei servizi, come quelle legali o quelle consulenziali e non sembrano, pertanto, esservi motivi ostativi per introdurre un codice di natura neutra cui poter fare riferimento.

La migliore conoscenza delle caratteristiche del settore, realizzabile attraverso l'acquisizione di dati amministrativi e statistici, può rappresentare il primo passo per affrontare le tematiche connesse alla maggior tutela dei creatori di contenuti nei loro rapporti con le piattaforme digitali.

Come si è già avuto modo di sottolineare, il rapporto tra piattaforma digitale e creatori è difficilmente sussumibile nella tradizionale dicotomia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: il lavoratore nella *creator economy* non è solo il prestatore di un'opera intellettuale o di un servizio di creazione, ma è al tempo stesso un utilizzatore della piattaforma, ancorché lo faccia (anche) a scopo lavorativo.

In questo senso, lo statuto di tutele da applicare ai creatori dei contenuti dovrà necessariamente essere individuato traendo i propri elementi, in parte, dalla disciplina del lavoro autonomo e, in particolare, da quella del lavoro autonomo di seconda generazione, in parte, dalla normativa di tutela dei consumatori e degli utenti, e, in parte, da forme di protezione analoghe a quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti.

Non deve, infatti, sottovalutarsi l'esistenza di un forte squilibrio nella forza contrattuale delle parti del rapporto, che si traduce innanzitutto nell'impossibilità per i creatori che non abbiano un proprio potere contrattuale legato al numero dei *follower* di incidere sulla regolazione del rapporto stesso, che è stabilita, in modo unilaterale, dalla piattaforma.

In questo senso un primo indispensabile elemento di protezione è rappresentato dalla trasparenza delle condizioni che regolano il rapporto e dalla possibilità per i creatori di conoscere tempestivamente le modifiche alle *policy* delle piattaforme, anche al fine di non incorrere in provvedimenti sanzionatori da parte delle piattaforme stesse.

Sempre con riferimento agli squilibri esistenti tra le parti sul piano contrattuale, una soluzione potrebbe essere costituita dall'inquadramento della fattispecie dei consumatori-lavoratori nell'ambito delle tutele previste in caso di sottoscrizione di clausole vessatorie dagli articoli da 33 a 38 del Codice del consumo⁵⁶, che hanno sopperito al *deficit* di protezione assicurata alle parti deboli della contrattazione standardizzata dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. In questo modo, potrebbe recuperarsi anche un elemento di protezione in caso di costituzione di rapporti che prevedono un vincolo di esclusiva nei confronti di una delle piattaforme, che rischia di sacrificare in modo eccessivo le opportunità e le possibilità di crescita professionale dei creatori nell'ambiente digitale. Al di fuori di questo schema, potrebbe inoltre valorizzarsi la possibilità per gli operatori del settore di attivare forme di tutela collettiva su base associativa, pur in un contesto che riconosca la sostanziale autonomia dei lavoratori.

⁵⁶ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In ogni caso, innanzi a imprese che operano su scale internazionale, la risposta non potrebbe essere locale, bensì di coordinamento sovranazionale dei gruppi di lavoratori interessati attraverso il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza già esistenti a livello transnazionale come i comitati aziendali europei e gli organismi di rappresentanza delle società europee.

Un ulteriore livello di tutela – sollecitato in molte delle audizioni degli operatori del settore – è rappresentato dalla presenza di un servizio, assicurato dalla controparte contrattuale, al quale rivolgersi in caso di contestazioni o segnalazioni di criticità o disservizi. Da questo punto di vista, la risposta alle esigenze degli operatori è rappresentata dall'esistenza di un servizio di assistenza organizzato dalla piattaforma all'interno dello Stato in cui viene reso il servizio, che abbia una dimensione adeguata rispetto al numero degli utenti che esercitano la propria attività nell'ambito della piattaforma stessa. In assenza dell'individuazione di una soluzione organizzativa adeguata nell'ambito dei rapporti contrattuali, che appare senza dubbio auspicabile almeno nell'immediato, potranno essere individuati utili riferimenti nelle varie disposizioni in elaborazione nell'ambito dell'Unione europea. L'attivazione di adeguate forme di confronto preventivo e di soluzione stragiudiziale delle controversie rappresenta uno strumento essenziale anche per limitare gli effetti di provvedimenti sanzionatori sorniti di sufficienti motivazioni, in modo da escludere che misure particolarmente afflittive siano adottate esclusivamente sulla base di decisioni prese per effetto dell'applicazione di un algoritmo e senza una verifica umana.

Quanto alle tutele più specificamente lavoristiche, se sembra difficile ipotizzare l'applicazione della normativa che disciplina il lavoro subordinato, il punto di riferimento è senza dubbio rappresentato dallo Statuto del lavoro autonomo, di cui alla legge n. 81 del 2017, che dovrebbe tuttavia essere oggetto di un'opera di aggiornamento e di rafforzamento, che tenga conto anche della rapidissima evoluzione del ricorso alle tecnologie, ulteriormente accentuatosi nel corso della pandemia.

A fronte della rapidità con cui si sta sviluppando la *creator economy* in tutte le sue diverse forme, è quanto mai opportuno che si realizzi un'opera di rielaborazione in un unico compendio normativo delle norme che regolano i rapporti che ne costituiscono la base, senza volerne cristallizzare la disciplina in modo rigido con la riconduzione a forme di lavoro tradizionali. In questo modo, raccogliendo anche i principi e le disposizioni elaborati nell'ambito dell'Unione europea, si potrà costituire uno statuto di tutele per questi lavoratori del *web* che tenga in considerazione tanto l'elemento della dipendenza funzionale dei lavoratori dalle piattaforme, quanto il significativo squilibrio che caratterizza i rapporti che vengo costituiti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 1788 Rizzo Nervo e Siani 3464 – Adozione del testo base</i>)	180
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. C. 836 Fornaro (<i>Esame e rinvio</i>)	181
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

Rossana BOLDI, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone un'inversione degli argomenti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di iniziare con il seguito dell'esame della proposta di legge C. 1972, per poi procedere all'esame degli altri punti.

La Commissione concorda.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 1788 Rizzo Nervo e Siani 3464 – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1788, d'iniziativa del deputato Rizzo Nervo e altri, recante « Introduzione dell'articolo 5-*bis* della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di accesso dei minori agli accertamenti dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) », e C. 3464, d'iniziativa del deputato Siani e altri, recante « Introduzione dell'articolo 5-*bis* della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di assistenza dei minori affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV) o dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e delle loro famiglie ».

Poiché le suddette proposte vertono sulla stessa materia di quella oggetto della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, quindi, che sul provvedimento in oggetto si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, che si è concluso la scorsa settimana.

Ricorda, altresì, che il provvedimento era calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 28 febbraio e che, a seguito di quanto unanimemente convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è stata avanzata al Presidente della Camera la richiesta di differire l'esame del medesimo provvedimento ad altro calendario.

Si rivolge, quindi, al relatore, deputato D'Attis, chiedendogli come propone di procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, comunica di avere avuto un'interlocuzione informale con i presentatori delle altre proposte di legge che sono state abbinate nella seduta odierna e con i rappresentanti degli altri gruppi parlamentari, all'esito della quale si è convenuto sull'opportunità di adottare come testo base la proposta di legge a sua prima firma, che è sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari. Segnala, inoltre, che le proposte di legge abbinate affrontano un tema più circoscritto, quello dell'assistenza ai minori con HIV, che può essere considerato inquadrato nell'ambito della disciplina più generale di cui alla proposta di legge C. 1972.

Nel ricordare che nelle settimane passate è stato svolto un proficuo ciclo di audizioni, manifesta un'ampia disponibilità a modificare e integrare in maniera rilevante il contenuto del testo base, partendo dalla considerazione che esso è stato redatto nel 2019, quindi in un contesto sanitario profondamente diverso. Auspica, pertanto, che vi sia un contributo in tal senso da parte di tutte le forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1972 D'Attis.

Rossana BOLDI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione delle

proposte emendative alla proposta di legge C. 1972, adottata come testo base, alle ore 13 di lunedì 14 marzo 2022.

La Commissione concorda.

Rossana BOLDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

C. 836 Fornaro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, fa presente che il provvedimento in oggetto, inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea su richiesta del gruppo al quale egli appartiene, è volto a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Al riguardo rileva, tuttavia, come in questo stato avanzato della legislatura sia irrealistico pensare che la proposta di legge in oggetto sia approvata e che, quindi, la Commissione di inchiesta sia istituita. Ritiene quindi che, in considerazione dell'assoluta rilevanza del tema, sia comunque importante intervenire attraverso uno strumento che consenta un *iter* parlamentare più celere. Preannuncia pertanto la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta che preveda la costituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale sul medesimo argomento. Alla luce di tali considerazioni, ritiene preferibile non procedere nella seduta odierna all'illustrazione del contenuto della proposta di legge in titolo.

Rossana BOLDI, *presidente*, preso atto delle dichiarazioni del relatore e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2021.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nelle sedute precedenti sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9 e che risultano accantonati gli emendamenti Gemmato 1.5 (per la parte non assorbita), Nappi 2.20, Gemmato 2.19, gli identici Carnevali 2.1 e Pella 2.10 (per la parte non assorbita), Panizzut 9.19, Carnevali 9.2 e Acunzo 9.13.

Comunica che prima della seduta il deputato Panizzut ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 11.8.

Chiede, quindi, alle relatrici, deputate Foscolo e Pini, come intendano procedere.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pini, propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Gemmato 1.5, Nappi 2.20, Gemmato 2.19 e degli identici Carnevali 2.1 e Pella 2.10. Per quanto concerne le restanti proposte emendative accantonate, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Panizzut 9.19, Carnevali 9.2 e Acunzo 9.13.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dalle relatrici.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Panizzut 9.19 e Carnevali 9.2 sono stati ritirati dai presentatori e constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Acunzo 9.13: s'intende che vi abbia rinunciato.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 10, anche a nome dell'altra relatrice, esprime parere favorevole sugli emendamenti Iorio 10.3 e Gemmato 10.2, a condizione che per essi sia adottata un'identica riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 10.1.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Silvana NAPPI (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Iorio 10.3, di cui è cofirmataria.

Marcello GEMMATO (FDI) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento a sua prima firma 10.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Iorio 10.3 (*Nuova formulazione*) e Gemmato 10.2 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Carnevali 10.1 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Carnevali 11.4.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Foscolo, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Carnevali 11.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 11.6 nonché sugli identici emendamenti Carnevali 11.3 e Panizzut 11.7. Propone, quindi, l'accantonamento degli identici emendamenti Carnevali 11.1, Pella 11.5 e Panizzut 11.9 in quanto è in corso un approfondimento sul loro contenuto.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento avanzata dalle relatrici.

Elena CARNEVALI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 11.2, con il quale si propone di prevedere il divieto di utilizzo di sedi e uffici mobili per le imprese funebri, invitando le relatrici ad effettuare un approfondimento sul suo contenuto in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Panizzut 11.6 e gli identici emendamenti Carnevali 11.3 e Panizzut 11.7 (*vedi allegato*).

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 12, informa che, pur essendo le relatrici nelle condizioni di esprimere il loro parere nella seduta odierna, ritengono

tuttavia preferibile avviarne l'esame in una seduta successiva, in quanto è in corso una valutazione sull'opportunità di presentare esse stesse alcuni emendamenti che inciderebbero sui commi iniziali di tale articolo.

Rossana BOLDI, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dalla relatrice Foscolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 10.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni;

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Il personale addetto alla gestione delle case funerarie o delle sale del commiato deve essere in possesso di requisiti formativi specifici, in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni;

b) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale *aggiungere le seguenti:*, in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019, ;

c) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: proprie attribuzioni *aggiungere le seguenti:*, in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019.

* **10.3.** (Nuova formulazione) Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

* **10.2.** (Nuova formulazione) Gemmato, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle regioni con *le seguenti:* dalle norme UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni.

10.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Art. 11.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o trasmesso per via telematica.

11.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: pubbliche o private, *aggiungere le seguenti* a bordo di ambulanze,.

* **11.3.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

* **11.7.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	185
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss (Seguito esame e rinvio)	185
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	193
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	196
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A (Seguito esame e rinvio)	186
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	203
ERRATA CORRIGE	192

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, sen. Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno

e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per la seduta odierna l'onorevole Plangger sostituisce il deputato Schullian.

Avverte altresì che l'esame delle proposte emendative accantonate, prosegue a partire dall'emendamento Loss 1.8.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che relativamente agli emendamenti accantonati nella precedente seduta ha presentato alcune proposte di riformulazione che sono contenute nel fascicolo della seduta in distribuzione.

Martina LOSS (LEGA) dichiara di accettare la proposta di riformulazione della relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.8.

La Commissione approva l'emendamento Loss 1.8 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le proposte di riformulazione relative agli emendamenti Paolo Russo 1.2, Bilotti 1.1 e Loss 1.7 sono state accolte dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Paolo Russo 1.2 e Loss 1.4 riformulati in identico testo, respinge l'emendamento Paolo Russo 1.3, approva l'emendamento Loss 1.5 nonché l'emendamento Bilotti 1.1 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Martina LOSS (LEGA) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Loss 1.7 come riformulato nonché l'articolo aggiuntivo 6.0100 della relatrice e l'emendamento 7.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Martina LOSS (LEGA) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.02. Ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro svolto anche al fine di riconoscere la presenza storica del castagno sul territorio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Loss 7.02 come riformulato nonché l'articolo aggiuntivo 7.0100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi che hanno contribuito, con le loro proposte emendative, al miglioramento del testo in esame. Esprime, peraltro, rammarico per non essere giunti a una definizione della questione relativa al tema della manutenzione dei castagneti e delle potature nonostante le numerose interlocuzioni con

il Governo e nonostante l'interesse mostrato da molti commissari. Al riguardo ritiene che tale questione resti come elemento critico da affrontare anche sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo.
Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo delle proposte di legge C. 982-673-1073-1362-A, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 5.101 del relatore, risulta presentato il subemendamento Squeri 0.5.101.1.

Fa presente che è stata depositata dal Sottosegretario Battistoni agli atti della Commissione una nota della Ragioneria Generale dello Stato sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*). Tale nota sarà inviata a tutti i componenti la Commissione.

Invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.100 a sua prima firma.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Schullian 2.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 2.01 è stato ritirato dai presentatori.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 3.1, Gadda 3.6, Nevi 3.2 e Caretta 3.3 mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Zucconi 3.4 e Schullian 3.5.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Incerti 3.1, Gadda 3.6, Nevi 3.2 e Caretta 3.3 (*vedi allegato 3*) e respinge gli identici emendamenti Zucconi 3.4 e Schullian 3.5.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.100 a sua prima firma.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro del subemendamento Squeri 0.5.101.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.101.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Squeri 0.5.101.1 e approva l'emendamento 5.101. (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cassese 6.02.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cassese 6.02 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alberto Manca 7.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore e l'articolo aggiuntivo 7.01 Alberto Manca (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.100.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Loss 9.9 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Parentela 9.14 e 9.11. Invita al ritiro degli identici emendamenti Gadda 9.4, Incerti 9.1, Loss 9.10, Nevi 9.2 e Ciaburro 9.3 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 9.12 nonché sull'articolo aggiuntivo Nevi 9.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Martina LOSS (LEGA) chiede alcuni chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sugli emendamenti a sua prima firma 9.9 e 9.10. Al riguardo chiede alla presidenza l'accantonamento di tali emendamenti al fine di consentire un'ulteriore riflessione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Loss 9.9 e degli identici emendamenti Gadda 9.4, Incerti 9.1, Loss 9.10, Nevi 9.2 e Ciaburro 9.3.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 9.14 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Parentela 9.11 deve ritenersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Parentela 9.14.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Parentela 9.12 e l'articolo aggiuntivo Nevi 9.01 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciaburro 10.2, Gadda 10.4 e Incerti 10.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ciaburro 10.2, Gadda 10.4 e Incerti 10.1 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mazzetti 11.1 e Ciaburro 11.2.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mazzetti 11.1 e Ciaburro 11.2 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 12.100 mentre invita al ritiro dell'emendamento Schullian 12.1. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 12.2 mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gastaldi 12.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 12.1 e l'articolo aggiuntivo Gastaldi 12.01 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 12.2 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gadda 13.4, Nevi 13.2, Carretta 13.3 e Incerti 13.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Nevi 13.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 13.02, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gallinella 13.05 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cenni 13.017.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gadda 13.4, Nevi 13.2, Carretta 13.3 e Incerti 13.1 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Nevi 13.01 è stata accolta dai presentatori mentre l'articolo aggiuntivo L'Abbate 13.02 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Nevi 13.01 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 13.05 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gallinella 13.05 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), dichiara di non comprendere appieno le ragioni del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.017 volto a inserire nell'ambito dei Distretti del cibo anche le Comunità del cibo e della biodiversità. Al riguardo chiede che su tale delicata questione si possa svolgere un'ulteriore approfondimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cenni 13.017 al fine di svolgere un successivo approfondimento.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 14.100 mentre invita al ritiro dell'emendamento Nevi 14.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Martina LOSS (LEGA) evidenzia come l'articolo 14 abbia la finalità di promuovere il rinnovamento delle macchine agricole dichiarando pertanto di non comprendere le ragioni della volontà del relatore di volerlo sopprimere.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) chiede alla presidenza, al fine di garantire un più ordinato svolgimento dei lavori di far esprimere il relatore e il rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative presentate. Inoltre, anche al fine di garantire la possibilità di svolgere i necessari approfondimenti su alcune questioni assai rilevanti, propone alla presidenza di accantonare eventualmente quelle proposte emendative che richiedano una maggiore riflessione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel condividere la necessità di consentire alla Commissione di svolgere i necessari approfondimenti, ritiene che la soppressione dell'articolo 14 in esame sia dovuta a motivazioni relative alla copertura finanziaria. Dichiara in ogni caso la disponibilità della presidenza ad accantonare le proposte emendative che non ricevano un parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 14.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Nevi 14.1 deve ritenersi precluso dall'approvazione dell'emendamento 14.100 del relatore.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Squeri 15.1 mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Loss 15.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Squeri 15.1 e approva l'articolo aggiuntivo Loss 15.01 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Manca 16.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Spina 16.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, altresì,

parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gagnarli 16.02.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Alberto Manca 16.1, l'articolo aggiuntivo Spina 16.01 come riformulato nonché l'articolo aggiuntivo Gagnarli 16.02 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Liuni 18.01 e Loss 18.02.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Liuni 18.01 e Loss 18.02 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Loss 19.8, Schullian 19.4 nonché degli identici emendamenti Incerti 19.1, Nevi 19.2, Ciaburro 19.3 e Gadda 19.5. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gadda 19.6 e Gallinella 19.7, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.01 e Gallinella 19.03 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); esprime, altresì, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gallinella 19.04 e Gadda 19.02 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Martina LOSS (LEGA) chiede ulteriori chiarimenti riguardo al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 19.8.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del

Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Loss 19.8, Schullian 19.4 nonché degli identici emendamenti Incerti 19.1, Nevi 19.2, Ciaburro 19.3 e Gadda 19.5 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Gadda 19.6 e Gallinella 19.7 nonché gli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.01 e Gallinella 19.03 come riformulati e gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 19.04 e Gadda 19.02 come riformulati (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gagnarli 20.1 e Schullian 20.2.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Gagnarli 20.1 e Schullian 20.2 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Benedetti 21.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 21.1.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Paolo Russo 22.2 e 22.1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 22.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 22.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti Paolo Russo 22.2 e 22.1, l'emendamento 22.100 del relatore e

l'articolo aggiuntivo Bubisutti 22.01 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 23.13 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 23.100 e 23.101; invita al ritiro dell'emendamento Golinelli 23.14 che risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 23.101 a sua prima firma.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Nevi 23.6, sugli identici emendamenti Incerti 23.3, Gadda 23.9 e Golinelli 23.19 nonché sugli identici Incerti 23.4, Gadda 23.10 e Golinelli 23.20. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Golinelli 23.15 mentre invita al ritiro dell'emendamento Golinelli 23.16; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 23.1, Golinelli 23.17, Nevi 23.5 e Gadda 23.7 mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Incerti 23.2, Golinelli 23.18 e Gadda 23.8.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Golinelli 23.13 nonché gli emendamenti 23.100 e 23.101 del relatore (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Golinelli 23.14 deve considerarsi precluso dall'approvazione dell'emendamento 23.101 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Nevi 23.6 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Incerti 23.3, Gadda 23.9 e Golinelli 23.19 nonché gli identici Incerti 23.4, Gadda 23.10 e Golinelli 23.20 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Nevi 23.6.

La Commissione approva l'emendamento Golinelli 23.15 (*vedi allegato 3*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento 23.16 volto ad impedire che le associazioni che non sono operative a livello nazionale subiscano una disparità di trattamento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Golinelli 23.16 al fine di un successivo approfondimento.

La Commissione approva gli identici emendamenti Incerti 23.1, Golinelli 23.17, Nevi 23.5 e Gadda 23.7 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Incerti 23.2, Golinelli 23.18 e Gadda 23.8.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Caretta 24.3, Gadda 24.4, Incerti 24.1 e Nevi 24.2 nonché degli articoli aggiuntivi Squeri 24.01, Caretta 24.04 e 24.05, Germanà 24.011, Cillis 24.08. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Germanà 24.09 mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Nevi 24.02, Golinelli 24.010, Nevi 24.03 e Golinelli 24.012. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 24.06.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sottopone al relatore l'opportunità di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 24 dal momento che riguardano il tema della fauna selvatica oggetto di alcune proposte di legge attualmente all'esame della Commissione che nella seduta di ieri ha adottato un nuovo testo base.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, concorda con la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 24 avanzata dal Presidente.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime un orientamento conforme a quello espresso dal relatore sulla proposta di accantonamento avanzata dal Presidente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 738 del 9 febbraio 2022:

pagina 142, seconda colonna, quarta riga, dopo le parole: « Squeri 0.5.101.1 » inserire le seguenti: (*vedi allegato*)

dopo la pagina 142, inserire il seguente allegato:

ALLEGATO

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. (Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A).

SUBEMENDAMENTO PRESENTATO ALL'EMENDAMENTO 5.101 DEL RELATORE

Al capoverso « Articolo 5 » sopprimere le parole: « operanti nel settore agricolo ».

0.5.101.1. Squeri.

ALLEGATO 1

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti inserire le seguenti: e di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane.

1.8. (Nuova formulazione) Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: di collina e delle aree svantaggiate.

* **1.4.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

* **1.2.** (Nuova formulazione) Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , soprattutto abbandonati, con le seguenti: anche abbandonati.

1.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole e a rischio di dissesto idrogeologico con le seguenti: , a rischio di dissesto idrogeologico anche se gravati da uso civico.

1.1. (Nuova formulazione) Bilotti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e collettive.

1.7. (Nuova formulazione) Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina i dati relativi all'Inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (*Castanetum*) o per tradizione colturale.

2. In attuazione del Piano previsto all'articolo 4, il Tavolo di filiera frutta in guscio di cui all'articolo 3 predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno.

3. Il MIPAAF, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Euroca-

stanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.0100. La Relatrice.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Formazione operatori)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può individuare con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.

2. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.

3. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, può coinvolgere i CFP del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.

4. I progetti di cui al comma 3 potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del *marketing* agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.100. La Relatrice.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali)

1. Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.

2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, attraverso la mappatura storica e attuale di cui all'articolo 8, individua con proprio decreto, le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.

7.02. *(Nuova formulazione)* Loss, Bubi-sutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(*Protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno*)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua, con proprio decreto, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa Mill*, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.

7.0100. La Relatrice.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 293024 del 01/12/2021 - U



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e p.c. All'Ufficio del Coord.to Leg.vo
All'Ufficio Legislativo Finanze

Sede

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr. 265027/2021
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 982-A - Misure di sostegno al settore agricolo e disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura. *Nuovo testo.*

Si fa riferimento al nuovo testo dell'AC 982, recante disposizioni di semplificazione per il settore agricolo, trasmesso per le vie brevi in data 12 ottobre 2021 e ai pareri pervenuti del Dipartimento delle Finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al riguardo, nel rinviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con riguardo all'intera proposta legislativa, nonché al Ministero dell'Interno (art. 3, 4, 21) al Ministero dello Sviluppo economico (art. 5, 6, 7, 11, 13 e 15), al Ministero della Salute (art. 23 e 24) e al MIMS (art. 24) per i profili di rispettiva competenza, **si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica** che dia conto degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione, al fine di poter esprimere una compiuta valutazione.

Per le disposizioni che recano deleghe, la relazione tecnica, salvo che la quantificazione degli effetti finanziari non sia possibile per la complessità della materia trattata, dovrà dettagliare gli oneri a carico della finanza pubblica e dovranno essere indicati sin da subito i mezzi di copertura necessari per l'adozione del decreto legislativo attuativo della stessa.

In particolare, con riguardo alla proposta di legge esaminata si può distinguere tra:

a) oneri privi di copertura finanziaria

- **Articolo 16 (Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto).** La disposizione è orientata ad inserire il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. *Il Dipartimento delle finanze, esprimendo perplessità sulla possibile applicazione della disposizione, ha quantificato come segue le minori entrate, prive di copertura finanziaria.*

	2022	2023	2024
IRPEF	0	-2,45	-1,40
Addizionale regionale	0	-0,12	-0,12
Addizionale comunale	0	-0,06	-0,05
Totale	0	-2,63	-1,57

b) Proposte suscettibili di recare oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti, per la cui quantificazione è necessaria la relazione tecnica richiesta in premessa.

- **Articolo 2 (Semplificazione in materia di cooperative agricole).** Si prevede che il socio della cooperativa agricola possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro. *Si rinvia anche al Dipartimento delle finanze e all'INPS per le valutazioni di rispettiva competenza.*
- **Articolo 21 (Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici).** Si prevede che, nei comuni individuati dalla proposta, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole utilizzano una pluralità di accessi stradali ex art. 22 del Codice della strada siano esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Inoltre, per gli ulteriori accessi stradali, si prevede una riduzione del canone. *Si determinano, quindi, minori entrate per gli Enti proprietari della strada/area di sedime, con conseguente necessaria previsione di ristoro a carico del bilancio dello Stato.*

- **Articolo 22 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani).**

La disposizione delega il Governo a disporre, in sede attuativa, la riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

La misura è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti. Si evidenzia, al riguardo, che a legislazione vigente, per il solo esercizio 2021 era stata prevista dall'art. 1, comma 41 della legge n. 178/2021, l'esenzione dall'imposta di registro, comunque dovuta in misura fissa, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore non superiore a 5.000 euro, posti in essere in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale, che beneficiano delle imposte di registro e ipotecaria fissa a 200 euro e la catastale al 1%, con un valore dichiarato minore uguale a 5.000 euro. Per tale intervento agevolativo, maggiormente circoscritto sotto il profilo dei soggetti ammessi e del limite di valore dell'atto di trasferimento agevolato, ma previsto per l'intero territorio nazionale, era stato stimato un onere di 1,5 milioni di euro per il 2021. Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze la stima degli effetti finanziari della disposizione, atteso che la diretta esplicitazione, nell'ambito della disciplina di delegazione, dei territori in cui si applicherebbe l'agevolazione rende, e la mancata previsione di limiti dimensionali e/o di valore dei terreni cui la stessa si applicherebbe, a regime, sembra consentire la valutazione dei presumibili oneri recati.

- **Articolo 23 (Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale) - Comma 4.** Modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, disponendo, che il decreto ivi richiamato stabilisca le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute. *In particolare, la RT dovrà anche tener conto che il comma 2, lett. e) dell'art. 4 del richiamato d.lgs. 52/2018 prevede anche che i soggetti terzi delegati dagli enti selezionatori siano organizzati per trasmettere il flusso dei dati verso la citata Banca dati unica zootecnica.*

c) necessità di relazione tecnica per verificare l'assenza di oneri

La relazione tecnica delle seguenti disposizioni dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso

l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio (capitoli e/o autorizzazioni di spesa) utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche mediante riprogrammazione.

- **Articolo 4 (Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche).** Stabilisce che la disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, venga applicata anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.
- **Articolo 8 (Disciplina della lombricoltura).** La norma prevede una serie di misure volte ad equiparare, a tutti gli effetti di legge, il lombricoltore all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con conseguente estensione allo stesso delle relative norme fiscali. *Sotto il profilo tecnico si evidenzia, preliminarmente, che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 2, lettera c) del TUIR, ai sensi della medesima normativa deve essere operata da una fonte di primo grado e non da un regolamento governativo, secondo quanto previsto dalla medesima norma. Nel merito, va rammentato che, sotto il profilo fiscale, l'attività di allevamento di animali è considerata attività agricola allorché l'allevamento avvenga con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (art. 32, comma 2, lettera b, del TUIR). La proposta sarebbe in linea con la legislazione vigente, pertanto, solo fosse ravvisabile, sotto il profilo tecnico e fattuale, un collegamento tra l'attività di allevamento di lombrichi e l'utilizzo o l'utilizzabilità del terreno dell'impresa agricola per la produzione del mangime necessario all'allevamento. A tal riguardo, occorrono quindi delucidazioni del MIPAAF relativamente alla tipologia, alla natura, all'inquadramento e all'attualità dell'attività di cui trattasi, anche al fine delle valutazioni di carattere finanziario della disposizione, per cui si rinvia alle osservazioni del Dipartimento delle Finanze.*
- **Articolo 10 (Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali).** Si prevede che, senza nuovi oneri per la finanza pubblica che il MIPAAF, possa avvalersi di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) per le attività di assistenza tecnica relativa al controllo e alla certificazione delle macchine agricole e forestali. *Si segnala un refuso nella numerazione dei commi 2 e 3 del presente articolo e si prende atto che il ricorso all'assistenza tecnica di Enama è configurata come meramente facoltativa. La richiesta relazione tecnica dovrà chiarire anche se la collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevista al comma 2, lettera c) comporti ulteriori oneri.*

- **Articolo 12 (Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci).** Si prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri ed i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
- **Articolo 14 (Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole).** Si rinvia a quanto in premessa sui contenuti della relazione tecnica in caso di deleghe legislative.
- **Articolo 15 (Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).** Si prevede che le camere di commercio abbiano la facoltà di diminuire, senza nuovi o maggiori per la finanzia pubblica, la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione. *Al riguardo, nel prendere atto del carattere facoltativo della previsione si evidenzia la mancanza di informazioni relativa alla condizione per la quale possa esercitarsi tale facoltà.*
- **Art. 17 (Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)**

La disposizione modifica l'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR, che include tra le attività agricole l'allevamento di animali, al fine di specificare che gli animali possono essere di proprietà dell'allevatore o anche di terzi.

Al riguardo, si prende atto delle valutazioni del Dipartimento delle Finanze, a tenore del quale la disposizione si limiterebbe a sancire in norma un'interpretazione, costante nella prassi, relativa all'assoggettamento al regime fiscale di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del TUIR all'attività di allevamento esercitata dal soccidario, che alleva il bestiame di proprietà del soccidante. Senonché, la previsione generica ed incondizionata della previsione di cui trattasi sembrerebbe, differentemente da tale assunto, idonea ad assorbire, con portata innovativa e foriera di effetti finanziari negativi attività di allevamento svolte anche al di fuori del rapporto tipizzato di soccida, cui si riferiscono i citati documenti di prassi. Sul punto, sembra necessario un approfondimento della RT, anche in relazione all'ipotesi in cui il proprietario del bestiame non possieda, in proprio, terreni agricoli, derivandone – in plurimi casi - la necessaria verifica delle potenzialità produttive del fondo in relazione ai capi allevati, anche al fine di determinare l'eccedenza ex art. 56, comma 5 del TUIR.

- **Art. 20 (Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)**

La disposizione modifica il D. Lgs. n. 228/2001 all'articolo 6 in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, prevedendo che le disposizioni recate dalla L. n. 567/1962 e dalla L. n. 11/1971 e dalla L. n. 203/1982 si applicano anche ai terreni di qualsiasi natura appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa e prevedendo che qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione. *Al fine di valutare gli effetti finanziari della disposizione è necessario acquisire relazione tecnica a cura dell'Agenzia Demanio.*

Sulle restanti disposizioni, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Articolo 1 (Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale).

Apporta modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, prevedendo di riconoscere efficacia su tutto il territorio nazionale all'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato da ciascuna regione. *In proposito, si rappresenta che la modifica normativa proposta è già stata effettuata con l'art. 56-ter, comma 1 del D.L. 77 del 2021.*

Articolo 9 (Disposizioni in materia di apicoltura).

Il comma 4 intende estendere la disciplina di favore in materia di accise dettata per i piccoli produttori di vino, anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.

Al riguardo, si prende atto del parere contrario espresso tanto dal Dipartimento delle finanze, per inattuabilità della disposizione, quanto dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli per contrasto con la normativa unionale in materia di accisa. Sul punto, si rinvia anche alla PCM-Dipartimento politiche europee.

Articolo 18 (Difesa fitosanitaria).

Si prevede che, a decorrere dal 2021, le Regioni e gli enti strumentali alle stesse collegati possano superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466-232 del 2016, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 296 del 2006, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, DL 78 del 2010

ALLEGATO 3

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. (Nuovo testo
C. 982-673-1073-1362-A).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.100. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera *b-ter*) e *b-sexies*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, per le imprese agrituristiche deve ritenersi ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti modalità di adesione al servizio stesso per la tipologia di rifiuti indicati nell'allegato *L-quater* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il costo di tale servizio potrà prevedere specifiche riduzioni in relazione alla limitata quantità di rifiuti prodotti.

* **3.1.** Incerti.

* **3.6.** Gadda.

* **3.2.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

* **3.3.** Caretta, Ciaburro.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.100. Il Relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Tutela delle microimprese)

Ai titolari delle microimprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, operanti nel settore agricolo, sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5.101. Il Relatore.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di vendita diretta)

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al precedente comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle

medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto ».

6.02. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: alle imprese agricole con le seguenti: ai produttori agricoli.

7.100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Utilizzo in via sperimentale dei SAPR e degli APR in agricoltura)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, fermo restando il rispetto dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 793, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono consentite esclusivamente da parte dei Centri di Ricerca pubblici ed in via sperimentale le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento « Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto » dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

a) « *Visual Line of Sight* », ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali

operazioni possono essere condotte anche in condizioni notturne laddove lo strumento *Unmanned Aircraft System* (UAS) sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del *buffer*. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

b) « *Extended Visual Line of Sight* », ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assistono il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

2. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « agricoltura di precisione » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura ».

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 1.

7.01. *(Nuova formulazione)* Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo, *inserire le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

8.100. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 2, sostituire le parole:* allevatori apistici *con le seguenti:* imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

Conseguentemente:

2) *Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. » sono sostituite con le seguenti: « ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre ».

b) al comma 2, dopo le parole: « azienda sanitaria competente » sono inserite le seguenti: « utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009 ».

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli,

il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9.14. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9.12. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari)

1. Alla tabella allegata all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce « semola integrale di grano duro », sostituire la cifra « 1,80 » con la seguente « 2,10 ».

2. Alla tabella allegata all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce «Pasta di semola integrale di grano duro» sostituire la cifra «1,80» con la seguente «2,10».

9.01. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 10.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **10.2.** Ciaburro, Caretta.

* **10.4.** Gadda.

* **10.1.** Incerti.

ART. 11.

Al comma 1, lettere b), dopo la parola competenze, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i lavori di cui al presente comma siano relativi al verde pubblico, i soggetti affidatari dovranno essere idoneamente qualificati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

* **11.1.** Mazzetti.

* **11.2.** Ciaburro, Caretta.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

1) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

12.100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Semplificazione in materia di fatturazione)

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.

12.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al pro-

gramma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

* **13.4.** Gadda.

* **13.2.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

* **13.3.** Caretta, Ciaburro.

* **13.1.** Incerti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di pluriattività)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-bis. – *(Incentivi alla pluriattività)*. 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo

di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermo restando il rispetto della normativa ambientale, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica ».

13.01. *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti

con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

13.05. *(Nuova formulazione)* Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.100. Il Relatore.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure di semplificazione in materia di perizia tecnica nel settore agricolo)

1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo, dopo la parola « agrotecnico » aggiungere le seguenti « o agrotecnico ».

15.01. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole « 1,80 » sono sostituite dalle seguenti « 2,10 »;

b) all'articolo 6, comma 3, le parole « 1,80 » sono sostituite dalle seguenti « 2,10 ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001 n. 187 in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari.

16.1. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte II, al numero 9), le parole: « , escluso quello destinato alla semina » sono soppresse;

b) alla Parte II-bis è aggiunto il seguente numero: « 1-sexies) orzo destinato alla semina »;

c) alla parte III, al numero 26), le parole: « orzo destinato alla semina » sono soppresse;

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.01. *(Nuova formulazione)* Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Semplificazioni in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra)

1. All'articolo unico, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi: « Acidità totale », « Acidità volatile », « Alcool » e « Limpidità » sono soppressi;

b) il capoverso: « Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100. » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100. »;

c) il capoverso: « Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per mi 100; la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per mi 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100. » è sostituito dal seguente: « Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100. ».

16.02. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

1. All'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito con modi-

ficazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

i) sostituire il n. 1) con il seguente « 1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022” »;

ii) sostituire il n. 2) con il seguente: « 2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022” »;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente « 1) al comma 1, lettera b), le parole “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti fino al 31 dicembre 2022 ».

18.01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

18.02. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 19.

Al comma 1, capoverso « Art. 7 », al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nel triennio di durata dell'autorizzazione con le seguenti: nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.

* **19.6.** Gadda.

* **19.7.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo)

1. All'articolo 79, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole « e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto » sono sostituite dalle seguenti « entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo »; sono aggiunte infine le seguenti parole l'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito. ».

** **19.01.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

** **19.03.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Se-

sto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione »;

b) al comma 5, le parole: « fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito ».

* **19.04.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

* **19.02.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

ART. 20.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4-bis sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto

previsto dal comma 3 dell'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203 ».

20.1. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di masi chiusi)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, della legge n. 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: « si applicano » sono inserite le seguenti: « anche ».

20.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 22.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere l'estensione ad altre forme di finanziamento pubblico per la costituzione di aziende agricole delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di utilizzo dei mutui fondiari ivi previsti anche per l'indennizzo da corrispondere a eventuali coeredi;

22.2. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, prevedere l'estensione alla generalità dei comuni dell'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come

modificato dal comma 12 del presente articolo, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

22.1. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo, dopo le parole:* trasmessi alle Camere, *aggiungere le seguenti:* ,entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,;

2) *sopprimere il terzo periodo;*

3) *sostituire il quinto periodo con il seguente:* I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

22.100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *h)*, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.

2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.

22.01. Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzano, Tarantino.

ART. 23.

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: , restano esclusi i prelievi di campioni biologici con finalità di caratterizzazione genetica.

23.13. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzano, Tarantino.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, dopo le parole: alimentari e forestali *inserire le seguenti:* da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.

23.100. Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

23.101. Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: programma genetico, *inserire le seguenti:* così come il rilascio delle certificazioni genealogiche,;

dopo le parole: Enti selezionatori, *inserire le seguenti:* i quali sono tenuti comunque a tali prestazioni.

23.6. Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* per cui viene delegata la raccolta dati di campo.

23.15. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzano, Tarantino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo l'unicità della registrazione e validazione dei dati.

* **23.1.** Incerti.

* **23.17.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzano, Tarantino.

* **23.5.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco

* **23.7.** Gadda.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio. (Parere alla IX Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	213
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	216

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 <i>(Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio)</i>	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2022.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione da lei formulata *(vedi allegato)*.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2022.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, fa presente che sta elaborando una proposta di risoluzione al Governo che sottoporrà all'attenzione della Commissione.

Osserva che dall'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sono emerse, oltre a numerosi elementi interessanti, anche alcune criticità. Ad esempio il Ministro ha evidenziato come il processo di reclutamento del personale da parte delle Amministrazioni pubbliche al fine di dare attuazione al PNRR abbia registrato numerose defezioni, in parte motivate dal carattere precario delle posizioni messe a concorso.

Un altro elemento che, a suo avviso, potrebbe presentare qualche criticità appare riferibile alla ripartizione territoriale dei finanziamenti, sia per quanto attiene alle modalità con cui viene assicurato il rispetto del parametro del 40 per cento dei finanziamenti territorializzabili, sia per quanto attiene alla mancanza di indicazioni sulla ricaduta territoriale degli investimenti che non sono oggetto di ripartizione.

Infine, un altro aspetto, su cui ritiene che la Commissione possa esprimere un indirizzo, riguarda la priorità trasversale della parità di genere e generazionale, con la necessità di verificare il rispetto della clausola di un'occupazione femminile e giovanile minima del 30 per cento per le imprese aggiudicatarie degli appalti finanziati dal PNRR, nonché la necessità di verificare l'efficacia di tale clausola ai fini di un contributo positivo del Piano alla riduzione dei divari occupazionali di genere e generazionali.

Invita quindi i membri della Commissione a fargli pervenire eventuali contributi al fine della formulazione di un atto di indirizzo che impegni il Governo sui temi inerenti all'attuazione e al monitoraggio del PNRR.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) richiama un punto, a suo avviso molto significativo, espresso dal relatore De Luca nella sua relazione introduttiva sul documento in esame. Tale punto riguarda l'esigenza di monitorare, non solo l'attuazione formale degli interventi previsti nel PNRR, siano essi interventi di riforma o di allocazione delle risorse, ma anche la loro efficacia al fine del perseguimento degli obiettivi riguardanti le priorità trasversali

del Piano, il cui carattere maggiormente innovativo risiede nel fatto di non essere un programma di spesa, bensì di risultati. La verifica di questi ultimi mediante il processo di monitoraggio appare pertanto, a suo avviso, essenziale, anche al fine di rivedere eventualmente i *target* operativi e le finalizzazioni della spesa nel caso in cui la loro efficacia ai fini degli obiettivi prefissati non risulti soddisfacente. Ricorda di avere sottoposto tale considerazione al Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso della sua recente audizione sul documento in esame, e che il Ministro ha chiarito in proposito che si potrebbero agevolmente modificare i *target* fissati dal nostro Paese, come ad esempio la soglia del 30 per cento dell'occupazione femminile e giovanile per le imprese aggiudicatarie dei bandi, mentre più arduo, sebbene non impossibile, sarebbe modificare l'allocazione di spesa delle risorse del *Recovery and resilience facility* (RRF), essendo tale allocazione concordata in sede europea.

Anche con riferimento alla ripartizione territoriale delle risorse, osserva che sarebbe importante che in sede di monitoraggio si desse conto, non solo dell'avvenuta assegnazione di tali risorse alle Amministrazioni territoriali competenti, ma anche dell'effettivo impiego delle medesime per le finalità cui esse sono destinate. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha chiarito in proposito che il monitoraggio sarà operato mediante un sistema unico centralizzato, il cosiddetto sistema ReGis, che consentirà di verificare molti aspetti, quali l'assenza di doppi finanziamenti per i medesimi progetti, il controllo delle caratteristiche delle imprese aggiudicatarie degli appalti, i codici dei singoli contratti, la fatturazione elettronica dei pagamenti e, infine, i dati finanziari registrati negli appositi capitoli di bilancio. Non è chiaro però, a suo avviso, come tale sistema di monitoraggio consenta anche di verificare i risultati raggiunti mediante l'attuazione degli interventi, al fine di ricalibrare eventualmente questi ultimi in caso di risultati insoddisfacenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.30.

ALLEGATO

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo », (VDS), composto, in esito alle modifiche apportate in sede referente, di 15 articoli, suddivisi in tre Capi, e da 2 allegati;

considerato in particolare l'articolo 2, comma 3, che prevede la non applicabilità alle attività di progettazione, produzione e manutenzione degli aeromobili da impiegare per il VDS delle disposizioni del regolamento UE 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle norme sull'aviazione civile, in conformità a quanto previsto nell'articolo 2, paragrafo 8, e dall'allegato I del medesimo regolamento, in ragione del basso rischio per il traffico aereo derivante dalla circolazione di tali velivoli;

ricordato che il citato articolo 2, paragrafo 8, del regolamento UE 2018/1139, nel consentire espressamente la deroga sopra menzionata – peraltro estensibile non solo alle attività di progettazione, produzione e manutenzione, ma anche all'esercizio degli aeromobili da impiegare per il VDS –, specifica che, tale deroga non è ammissibile nel caso di aeromobili cui sia stato rilasciato un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o dello stesso regolamento UE 2018/1139 (quali ad esempio i certificati di omologazione o il certificato di approvazione delle modifiche), o relativamente ai quali sia stata resa una dichiarazione a norma del medesimo regolamento (quali ad esempio le dichiarazioni di conformità nei casi in cui non sono richiesti i certificati);

considerato inoltre l'articolo 5, comma 5, che, nel disciplinare i requisiti che de-

vono possedere e le condizioni che debbono rispettare i velivoli da impiegare per il VDS che arrivino o transitino sul territorio nazionale e che provengano da altri Paesi Ue, prevede in particolare che tali velivoli debbano disporre di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di registrazione dell'aeromobile, siano regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, siano utilizzati per scopi non commerciali e siano pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile;

considerato infine l'articolo 12, comma 6, che specifica che le sanzioni oggetto dell'articolo hanno lo scopo di favorire il rispetto della regolamentazione aeronautica, secondo i principi della *just culture* (ovvero cultura della prevenzione) in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 376/2014, in materia di segnalazione, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, al fine di prevenire i comportamenti che possano compromettere la sicurezza della navigazione aerea e dissuadendo dalla loro reiterazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 3, al fine di specificare che la deroga ivi prevista si applica nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, ultimo periodo, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, che esclude la possibilità per gli Stati membri di disporre l'esenzione dalle norme del

citato regolamento con riguardo a aeromobili relativamente ai quali sia stato rilasciato, o si consideri sia stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE)

n. 216/2008 o del medesimo regolamento (UE) 2018/1139, o relativamente ai quali sia stata resa una dichiarazione a norma di quest'ultimo regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Trentino Alto-Adige (« Commissione dei dodici »), Fabio Scalet, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR 218

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 219

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 228

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nuovo testo S. 2333, approvato dalla Camera (Parere alla 7^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 220

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 229

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti. S. 2356 (Parere alla 2^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 223

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 231

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e Abb (Parere alla IX Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 225

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 232

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 227

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2022.

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Trentino Alto-Adige (« Commissione dei dodici »), Fabio Scalet,

sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino.

Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « galassia » Galileo, che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. L'Italia, che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila. La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio S.p.A., ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.

Quanto al contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati, il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea che costituiscono la base giuridica dell'Accordo.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce che oggetto dell'Accordo è definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e le condizioni per lo stabilimento del GCC.

L'articolo 3 precisa la sede del GCC, ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.

L'articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti.

L'articolo 5 precisa che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia del GNSS è regolata, rispettivamente, dall'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.

L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC; l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.

L'articolo 7, in materia di uso e accesso, riconosce alla Commissione l'uso esclusivo della sede del GCC e impegna l'Italia a fornire adeguata protezione alla sede medesima, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 61 del 2011.

L'articolo 8 riguarda l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità e prevede la possibilità di concludere accordi aggiuntivi tra le Parti per il distaccamento di personale.

La relazione che accompagna il provvedimento precisa peraltro che al momento è previsto che presso il GCC prestino servizio esclusivamente dipendenti di Telespazio S.p.A., ai quali non si applica il predetto Protocollo.

L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede, stabilendo che l'Autorità nazionale di

sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione.

L'articolo 10 riguarda la protezione delle comunicazioni.

L'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea sia esposta all'esterno della sede.

L'articolo 12 è relativo al trattamento fiscale e doganale.

L'articolo 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.

L'articolo 14 impegna lo Stato ospitante ad assicurare che al Centro siano forniti i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento.

L'articolo 15 prevede l'obbligo di cooperazione da parte delle Autorità dello Stato ospitante per facilitare l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 16 stabilisce che gli Allegati – vale a dire l'Allegato 1 recante i requisiti tecnici applicabili al sito e l'Allegato 2 recante le planimetrie del sito – fanno parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 17 regola le modalità delle comunicazioni tra le Parti, prevedendo che esse avvengano per iscritto tra i rappresentanti autorizzati.

L'articolo 18 riguarda il diritto applicabile, vale a dire il diritto dell'Unione europea e, in subordine, il diritto dello Stato ospitante.

L'articolo 19 concerne la soluzione delle controversie.

L'articolo 20 reca le disposizioni finali, fa cui quelle relative alla durata dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2035, e alle procedure di modifica e risoluzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, vale a dire Telespazio S.p.A., rinviando ad un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente medesimo. A eventuali oneri

derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nuovo testo S. 2333, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale; ricorda in proposito che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia dell'istruzione alla competenza concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che sono quindi attribuite, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, appunto alla competenza residuale regionale.

Assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia, di esclusiva competenza statale, « norme generali sull'istruzione »,

di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*). Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005 ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ».

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 4, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:

all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS *Academy*);

all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS *Academy* ad operare in più di un'area tecnologica;

all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni « ITS *Academy* »;

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) sul decreto ministeriale e sui DPCM chiamati a disciplinare i percorsi formativi di sesto livello EQF;

all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato

a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;

all'articolo 7, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli ITS *Academy*;

all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS *Academy*;

all'articolo 10, comma 8, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che, tra le altre cose, dovrà definire la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni al Comitato nazionale ITS *Academy* istituito dall'articolo;

all'articolo 11, comma 6, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire criteri e modalità per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo;

all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*;

all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;

all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

Inoltre, all'articolo 9, comma 1, vengono esplicitamente fatte salve le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa

Più nel dettaglio, il provvedimento prevede, all'articolo 1, l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui fanno parte gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denomi-

nazione di istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

L'articolo 2, comma 1, definisce la missione degli ITS *Academy*, attribuendo loro in particolare il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

L'articolo 3, comma 1, dispone che siano individuate differenti aree tecnologiche, che costituiscono gli elementi caratterizzanti dei singoli ITS *Academy*.

L'individuazione delle aree tecnologiche è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. In forza del richiamo all'articolo 14, comma 4, sul decreto è richiesta anche la previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Il comma 5 consente ai singoli ITS *Academy* di fare riferimento a più di un'area tecnologica (tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1), purché nella medesima regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la regione interessata.

L'articolo 4, comma 1, dispone che gli ITS *Academy* si costituiscano come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Il comma 2 prevede che i soggetti fondatori siano almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado; una struttura formativa accreditata dalla regione; una o più imprese e reti di imprese che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy*. Il comma 6 stabilisce un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*.

L'articolo 5, comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS *Academy* e ne disciplina la struttura. Il comma 4 stabilisce i criteri che costituiscono *standard* organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS

Academy, disponendo, tra le altre cose, che ciascun semestre comprenda ore di attività teorica, pratica e di laboratorio; inoltre, per almeno il 60 per cento del monte orario, l'attività formativa sarà svolta da docenti provenienti dal mondo del lavoro.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che i percorsi di formazione si concludano con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame composte da rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la determinazione dei criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni medesime e le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi degli ITS *Academy* e per la relativa certificazione.

L'articolo 7, comma 1, dispone che: i) a livello nazionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame, siano stabiliti i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore; ii) i suddetti standard minimi nazionali siano recepiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. Alle regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. Il comma 2 demanda la determinazione degli standard minimi nazionali di cui al comma 1 a un decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni (questo attraverso il richiamo all'articolo 14, comma 4). Sullo schema di decreto è acquisito anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 8, comma 1, conferisce agli ITS *Academy* e alle istituzioni universitarie la facoltà, nell'ambito della loro autonomia, di rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni (*ex* articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'attuazione del comma 1.

L'articolo 9, al comma 1, prevede che la costituzione degli ITS *Academy* sul territorio nazionale rispetti le competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e sia effettuata sulla base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

L'articolo 10 istituisce al comma 1 il Comitato nazionale ITS *Academy*. In base al comma 2, il comitato nazionale propone, tra le altre cose, le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni. Il comma 4 individua la composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*, che sarà presieduto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, mentre il comma 5 prevede anche la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni.

L'articolo 11 istituisce il fondo per l'istruzione tecnologica superiore (comma 1), con una dotazione di 68 milioni di euro per il 2022 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 3), allo scopo di promuovere il sistema di istruzione tecnologica superiore (comma 1). I criteri di riparto del fondo sono rimessi a un decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4 e quindi anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 12 rimette a decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) la disciplina dell'anagrafe nazionale degli

studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* e della banca dati nazionale relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore già prevista dall'articolo 13 del DPCM del 25 gennaio 2008.

L'articolo 13 rimette a decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) la disciplina del sistema nazionale di valutazione e monitoraggio, disponendo che il Ministero si possa comunque avvalere anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza.

L'articolo 14 reca le disposizioni finali e transitorie. Tra le altre cose, il comma 4 prevede che all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università, il Ministro del lavoro, il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Al riguardo, rileva l'opportunità di fare riferimento, come di consueto, non solo alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche alle altre regioni a statuto speciale.

L'articolo 16 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga del-

L'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti.

S. 2356.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali » (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione.

In particolare, l'articolo unico della proposta in esame, al comma 1, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012, differisce al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La disposizione inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un ulteriore comma 3-*bis*, il quale prevede che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2 dell'articolo unico reca la copertura finanziaria dell'intervento.

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di

Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atesa.

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto – in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquisisse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto-legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle « esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017 ». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1139, lettera d)) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato, da ultimo, differito dal decreto-legge n. 162 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.

Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione, rileva tuttavia l'opportunità di valutare una riforma della geografia giudiziaria anche con riferimento ad altri contesti territoriali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione. (*vedi allegato 3*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), nel condividere la proposta di parere, segnala che il tema è stato affrontato anche nel

corso dell'esame del decreto-legge n. 228 del 2021 (cosiddetto proroga-termini), senza tuttavia addivenire a una soluzione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede al senatore Francesco Mollame di assumerne le funzioni.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). In proposito, ricordo che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 169 del 2013) ha ricondotto infatti a tale competenza, anche in ambito aeroportuale, le disposizioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative responsabilità. Con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della professione di istruttore di volo, assume rilievo anche la competenza concorrente in materia di « professioni » (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Segnala tuttavia come, a tale riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti), si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (sentenza n. 98 del 2013).

Più nel dettaglio, l'articolo 1 offre una chiave di lettura generale, stabilendo che il principio ispiratore della nuova disciplina è la sicurezza.

L'articolo 2 reca, al comma 1, le definizioni, stabilendo che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende quello svolto a scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuata con aeromobili, con o senza motore, contraddistinti da caratteristiche specificate nell'allegato 1 al testo di legge.

L'articolo 3 assegna, in linea con il vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, ampie competenze amministrative all'Aeroclub d'Italia. Questo provvede, in particolare allo svolgimento e la regolamentazione dell'addestramento ai fini del rilascio degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il VDS; al rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni di addestramento per il VDS; al rilascio degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il VDS; all'immatricolazione degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, a esclusione di quelli di peso a vuoto inferiore a 150 kg, nel registro tenuto presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, approvato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53; all'esercizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza, di controllo e di vigilanza, attribuita da legge o regolamenti ovvero delegata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche.

L'articolo 4 dispone in merito al volo libero con aeromobili privi di motore e con decollo o atterraggio a piedi e da superficie fissa, a esclusione delle attività di *base jumping*, in quanto utilizzati per l'esercizio di un'attività fisica, motoria o sportiva, e stabilisce che essi sono considerati attrezzi sportivi.

L'articolo 5 concerne i profili generali dell'uso delle aree di decollo e atterraggio e delle dotazioni dei mezzi. Esso statuisce tra le altre cose che i velivoli destinati al VDS possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo; aviosuperfici; idrosuperfici ed elisuperfici, previo consenso, ove necessario, del proprietario, del-

l'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico. I velivoli sono dotati di stazione radio, *transponder* e localizzatore di emergenza, condotti da pilota abilitato; possono altresì effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dall'ENAC all'esercizio delle attività di VDS, ovvero su quelli militari previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d'Italia.

L'articolo 6 disciplina in via di massima i titoli e le qualifiche professionali dell'attività di volo libero e stabilisce che presso l'Aero Club d'Italia è istituito il Registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero.

L'articolo 7 rinvia a regolamenti da adottare con decreto del Ministro per le infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS) su proposta dell'Aero Club d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per, tra le altre cose, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e dell'esercizio dell'attività di volo libero, prevedendo che tale accertamento sia effettuato con una periodicità non superiore al biennio; l'attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze di volo libero e l'attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento dell'attestato per l'esercizio del volo libero biposto, nonché delle qualifiche di istruttore, di istruttore esaminatore, di accompagnatore e di guida di volo libero.

L'articolo 8 rimette a regolamenti adottati con decreto del Ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS), su proposta dell'Aero Club d'Italia e di concerto con il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tra gli altri, i requisiti di idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e della conduzione degli aeromobili provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica non superiore al biennio che tenga conto dell'età e della tipologia di licenza; le attività e programmi dei corsi

teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore; l'istituzione di un registro degli istruttori di aeromobili destinati al VDS a motore e i requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili da impiegare per il VDS diverso dal volo libero anche rispondente a criteri riconosciuti da Stati membri EASA e di quelli per i quali EASA ha un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità e prevedendo le modalità di estensione della durata di componenti a vita limitata.

L'articolo 9 reca una novella all'articolo 743 del codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942. Vi viene sostituito il quarto comma, nel senso di escludere l'applicabilità dello stesso art. 743 proprio per gli aeromobili destinati al VDS, in possesso delle caratteristiche individuate dalla legislazione vigente.

L'articolo 10 è dedicato alle sanzioni pecuniarie. Gli illeciti qui individuati sono 4, di crescente gravità: quello del pilota che viola le disposizioni su circolazione aerea, restrizioni nell'uso degli spazi aerei, di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 200 a 1.000; quello di chiunque eserciti l'attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero senza aver conseguito la relativa abilitazione: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 500 a 2.000; quello di chiunque svolga attività di volo su aeromobili da impiegare per il VDS senza avere conseguito il relativo titolo abilitante: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 1.000 a 2.000; quello di chiunque svolga attività di istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 1.000 a 5.000.

L'articolo 11 prevede che alla materia delle sanzioni amministrative pecuniarie si applichino i principi della legge sulla depenalizzazione (n. 689 del 1981) e che se-

condo tale legge siano devoluti all'Aero club d'Italia i relativi proventi.

L'articolo 12 riguarda il procedimento di applicazione delle sanzioni: l'Aero club contesta le violazioni e promuove il contraddittorio con il responsabile della violazione; la Commissione di disciplina esprime un parere; e il Consiglio federale irroga la sanzione.

L'articolo 13 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite sospensione; i casi nei quali può essere irrogata la sanzione interdittiva della sospensione sono rimessi all'allegato 2 alla legge. La sospensione ha durata minima di un mese e massima di 2 anni.

L'articolo 14 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite revoca dei titoli abilitativi; la revoca è prevista in caso di giudizio di non idoneità permanente del titolare, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefacenti; quando il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; in caso di una terza infrazione, accertata in un periodo di dieci anni; in caso di violazione, accertata con sentenza penale pas-

sata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico, dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi. La revoca è definitiva, ma il Consiglio federale stabilisce il termine decorso il quale i titoli abilitativi possono richiesti nuovamente *ab initio*.

L'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge n. 106 del 1985; del decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2010.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati. C. 3324 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica regoli la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del sistema globale di navi-

gazione satellitare (GNSS) nell'ambito del « programma Galileo » dell'Unione europea;

rilevato come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. S. 2333.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge S. 2333 recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottato come testo base dalla 7^a Commissione, Istruzione pubblica e cultura del Senato nella seduta dell'8 febbraio 2022 e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale; si ricorda infatti in proposito che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia dell'istruzione alla competenza concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionali, che sono quindi attribuite, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appunto alla competenza residuale regionale; assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia, di esclusiva competenza statale, « norme generali sull'istruzione », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione; al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi,

applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »;

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 4, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, comma 1 (individuazione delle aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori – *ITS Academy*); dall'articolo 3, comma 5 (criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un *ITS Academy* ad operare in più di un'area tecnologica); dall'articolo 4, comma 3, (linee guida per gli statuti delle fondazioni « *ITS Academy* »); dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (disciplina dei percorsi formativi di sesto livello EQF); dall'articolo 6, comma 2 (criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi); dall'articolo 7, comma 2 (definizione degli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli *ITS Academy*); dall'articolo 8, comma 2 (definizione dei percorsi formativi degli *ITS Academy*); dall'articolo 10, comma 8 (funzionamento del Comitato nazionale *ITS Academy*, anche con riferimento alla partecipazione allo stesso di rappresentanti della Conferenza delle regioni); dall'articolo 11, comma 6 (definizione di criteri e modalità per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo); dall'articolo 12,

comma 1 (disciplina dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*); dall'articolo 12, comma 2 (disciplina della banca dati nazionale); dall'articolo 13, comma 1 (disciplina del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione); infine, all'articolo 9, comma 1, vengono esplicitamente fatte salve le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa;

l'articolo 15 dispone che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attua-

zione; al riguardo, appare opportuno fare riferimento, come di consueto, non solo alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche alle altre regioni a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 15, comma 1, premettere le seguenti parole: « le Regioni a statuto speciale e » e sostituire le parole: « dallo statuto speciale » con le seguenti: « dagli statuti speciali ».

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti. S. 2356.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2356 recante modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e

norme processuali » (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la necessità di revisione della riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, anche con riferimento ad altri contesti territoriali.

ALLEGATO 4

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e C. 2804.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2493 e C. 2804 recante disciplina del volo da diporto o sportivo e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); in proposito si ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 162 del 2013) ha ricondotto a tale competenza, anche in ambito aeroportuale, le disposizioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative responsabilità;

con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della professione di istruttore di volo, assume rilievo anche la competenza concorrente in materia di « professioni » (articolo 117, terzo comma della Costituzione); al riguardo va però considerato come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti), si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (sentenza n. 98 del 2013),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	233
Declassificazione degli atti della XII Legislatura repubblicana su proposta del I Comitato ..	233
Audizione della dott.ssa Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano	233
Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizione del dott. Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste	234
Comunicazioni del Presidente	234

Mercoledì 2 marzo 2022. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.23.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Declassificazione degli atti della XII Legislatura repubblicana su proposta del I Comitato.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta, avanzata dal I Comitato, di declassificazione degli atti della XII Legislatura repubblicana, ai sensi della delibera adottata dalla Commissione il 10 luglio 2019.

La Relatrice, deputata SALAFIA (M5S), interviene per ringraziare il personale dell'Archivio della Commissione e i consulenti che hanno svolto l'istruttoria finalizzata ad acquisire assenso alla pubblicazione da parte dei soggetti a ciò titolati.

Posta in votazione, la proposta risulta approvata all'unanimità.

Audizione della dott.ssa Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Di Rosa.

La dottoressa DI ROSA svolge una relazione sulla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo e sulla conseguente riforma legislativa dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario attualmente all'esame del Parlamento, con particolare riferimento ai presupposti dell'accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti per delitti connessi alla criminalità organizzata.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) ed ENDRIZZI (M5S) nonché i deputati ASCARI (M5S) e PAOLINI (Lega).

La dottoressa DI ROSA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.07.

Mercoledì 2 marzo 2022. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 19.14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del dott. Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Giovanni Maria Pavarin.

Il dottor PAVARIN svolge una relazione sulla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo e sulla conseguente riforma legislativa dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario attualmente all'esame del Parlamento, con particolare riferimento ai presupposti dell'accesso ai benefici penitenziari da parte dei

detenuti per delitti connessi alla criminalità organizzata.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i deputati PAOLINI (Lega) e ASCARI (M5S) nonché i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e Marco PELLEGRINI (M5S).

Il dottor PAVARIN fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE rende noto che alcuni documenti originariamente coperti da segreto funzionale acquisiti nel corso dei sopralluoghi svolti a Catanzaro e Vibo Valentia, devono ritenersi implicitamente declassificati a seguito dell'approvazione della Relazione sui sopralluoghi medesimi, deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio scorso.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle 20.29.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa	235
Audizione del Ministro della difesa, on. Lorenzo Guerini	235

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 13.20.

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina MESSA, la quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

La Ministra MESSA ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.30.

Audizione del Ministro della difesa, on. Lorenzo Guerini.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, on. Lorenzo GUERINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e i deputati Enrico BORGHI (PD), VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Ministro GUERINI, coadiuvato dal Vice Capo di Gabinetto per la Politica Militare, Ammiraglio di Divisione Gianfranco ANNUNZIATA, ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 16.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	237
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione del Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	237

Mercoledì 2 marzo 2022. – Presidenza del vicepresidente SIANI. – Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dottoressa Gemma Tuccillo.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei

condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione del Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 17 febbraio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ricordando il difficile momento che si sta vivendo a livello internazionale e condannando, a nome di tutta la Commissione, il conflitto in corso in Ucraina, una guerra che sta mettendo in pericolo la vita e il futuro di oltre sette milioni di bambini.

Dopo aver ricordato i temi dell'indagine conoscitiva in esame, ringrazia la dottoressa Tuccillo per la disponibilità a intervenire in presenza ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo. Ricorda poi che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

La dottoressa TUCCILLO riferisce sulle tematiche oggetto della indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti gli onorevoli Roberto ROSSINI (M5S) e Maria SPENA (FI), nonché il presidente SIANI (PD).

La dottoressa TUCCILLO, nel riservarsi di inviare un contributo scritto, fornisce elementi di risposta ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Capo del dipartimento per la giustizia e di comunità, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	239
Seguito dell'audizione del dottor Enrico Rossi, ex Presidente della Regione Toscana	239

Mercoledì 2 marzo 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene il dottor Enrico Rossi, ex Presidente della Regione Toscana.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Seguito dell'audizione del dottor Enrico Rossi, ex Presidente della Regione Toscana.

La PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del dottor Enrico ROSSI, che prosegue la propria relazione da remoto a causa di difficoltà logistiche che gli hanno

impedito di venire in presenza all'orario stabilito.

Pongono quesiti i deputati DONZELLI (FDI) e D'ARRANDO (M5S), la PRESIDENTE e la senatrice BITI (PD).

Il dottor Enrico ROSSI replica ai quesiti posti.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula alla Camera, propone di sospendere l'audizione che potrà essere ripresa, compatibilmente con i lavori parlamentari.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 14.30.

La PRESIDENTE, dopo aver chiarito come la sospensione intervenuta sia dovuta al protrarsi dei lavori parlamentari e preso atto delle difficoltà logistiche avute dall'audito che hanno causato un ritardo nell'audizione odierna, non ascrivibile alla Commissione, dà la parola al dottor Enrico Rossi per il seguito della propria relazione.

Il dottor Enrico ROSSI, scusandosi per il ritardo registrato e dichiarandosi disponibile per ogni ulteriore approfondimento dinanzi alla Commissione, prosegue la relazione richiamando l'attività svolta dalle

Commissioni regionali sui gravi fatti accaduti presso il Forteto.

Pongono quesiti i senatori VESCOVI (L-SP-PSd'Az) e BOTTICI (M5S) e la PRESIDENTE.

Il dottor Enrico ROSSI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina (C. 3491 Governo) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	6
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	14
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati), degli esperti della materia Enrico Belisario, Gabriele Ferrieri, Gianluigi Greco, Antongiulio Lombardi e Marco Quadrella (in videoconferenza)	19
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il <i>doping</i> . C. 3301 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07516 Ceccanti: Iniziative volte a prevenire il compimento di atti di violenza ispirati da motivazioni di razzismo e antisemitismo nonché la diffusione del razzismo e dell'antisemitismo, con particolare riferimento ai minori di età	26
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	37
5-07519 Magi: Sui rischi legati all'impiego delle fototrappole per il controllo degli ingressi degli stranieri sul confine con la Slovenia	26
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	39
5-07520 Marco Di Maio: Iniziative per il completamento del sistema pubblico di prevenzione delle frodi SCIPAFI attraverso l'integrazione con l'archivio delle carte di identità elettroniche e l'archivio dei documenti smarriti e rubati	27
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	40
5-07521 Prisco: Iniziative per la realizzazione della nuova sede della caserma dei vigili del fuoco di Lecco	27
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	41
5-07622 Fornaro: Iniziative volte ad evitare l'intitolazione a Italo Balbo dell'ex parco dell'idroscalo nel comune di Orbetello	27
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	42
5-07623 Baldino: Sul superamento della direttiva del Ministro dell'interno del 10 novembre 2021, al fine di ripristinare l'esercizio della libertà di manifestare in luogo pubblico	28
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	43
5-07624 Iezzi: Iniziative per assicurare l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra	29
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	44
INTERROGAZIONI:	
5-07431 Bonomo: Iniziative per valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del Servizio civile universale in merito alla gestione del Servizio civile universale	30
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	45
5-06802 Miceli: Iniziative per agevolare le attività e gli enti facenti parte del sistema del Servizio civile universale	30
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	49

5-07063 Gadda: Nomina del coordinatore dell'ufficio per il Servizio civile universale	30
ALLEGATO 12 (Testo della risposta)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (Seguito esame e rinvio)	31
ALLEGATO 13 (Emendamenti 1.400 e 2.400 del relatore)	55
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (Seguito esame e rinvio)	31
ALLEGATO 14 (Articolo aggiuntivo 11.04 del relatore)	56
ALLEGATO 15 (Emendamenti approvati)	57
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).	
Audizione di rappresentanti di <i>Transparency international</i> e <i>The Good lobby</i>	34
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) .	34
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Emendamenti C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato	59
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini	60
SEDE CONSULTIVA:	
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	60
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio)	61
ALLEGATO (Proposta di risoluzione come riformulata)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

AVVERTENZA	63
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'analista Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l'Università di Perugia, direttore della Rivista <i>Geotrade</i> e fondatore dell'associazione AWOS-A <i>World of Sanctions</i> , sullo strumento delle sanzioni nel diritto internazionale	69
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro informale con alcuni familiari dei militari caduti nell'eccidio di Podrute	70
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	71
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	74
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	74
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 354.	
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 355.	

Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli atti nn. 354-355-356</i>) .	92
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Prima proposta di parere del relatore</i>)	97
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	98
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	99
SEDE LEGISLATIVA:	
Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	93
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei. Nomina n. 104 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	94
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione compiuta da una delegazione della Commissione negli Emirati arabi uniti per la presenza agli eventi della <i>Knowledge and Learning Week</i> presso il Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020	94
ALLEGATO 5 (<i>Relazione</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07632 Mazzetti: Rischio di ritardi per la realizzazione delle opere del PNRR conseguenti alla mancata emanazione dei provvedimenti attuativi delle norme di semplificazione	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	107
5-07630 Pezzopane: Tempi di realizzazione sulla rete autostradale di una infrastruttura per la ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli	104
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-07631 Federico: Tempi, risorse e modalità di realizzazione del collegamento delle autostrade A1 e A14 nella regione Molise	104
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-07633 Lucchini: Tempi e risorse per la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino e dei relativi collegamenti con la rete viaria, anche alla luce dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione	104
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-07634 Foti: Necessità di un adeguamento della normativa vigente in relazione alle criticità del settore delle costruzioni determinate dallo straordinario aumento dei costi dei materiali	104
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	111
RISOLUZIONI:	
7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane</i>) ...	105

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	117
Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 106 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	119
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	129
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	134

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07625 Sut: Misure volte a velocizzare l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di energia per le imprese	131
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-07626 Zucconi: Iniziative di competenza volte a favorire la decarbonizzazione del sito industriale ex Ilva di Taranto	131
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-07627 Benamati: Iniziative a tutela e salvaguardia degli operatori della filiera del mercato elettrico	132
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-07628 Vianello: Informazioni riguardanti le forniture di gas con contratti a lungo termine .	132
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	139

5-07629 Squeri: Iniziative per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale	133
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	147
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio e C. 3404 De Lorenzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	143
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3328 Barzotti</i>)	144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	145
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri	146
Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo	146

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 1788 Rizzo Nervo e Siani 3464 – Adozione del testo base</i>)	180
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. C. 836 Fornaro (<i>Esame e rinvio</i>)	181
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	184

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	185
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	196
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	186
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	203
ERRATA CORRIGE	192

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	213
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	216

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	213
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Trentino Alto-Adige (« Commissione dei dodici »), Fabio Scalet, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR	218
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	219
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	228
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nuovo testo S. 2333, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	220
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	229
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti.	

S. 2356 (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>)	223
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	231
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e Abb (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	225
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	233
Declassificazione degli atti della XII Legislatura repubblicana su proposta del I Comitato ..	233
Audizione della dott.ssa Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano	233
Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizione del dott. Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste	234
Comunicazioni del Presidente	234
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Ministro dell’università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa	235
Audizione del Ministro della difesa, on. Lorenzo Guerini	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	237
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della disciplina dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione del Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
Sulla pubblicità dei lavori	239
Seguito dell’audizione del dottor Enrico Rossi, ex Presidente della Regione Toscana	239

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC017660